



Berna, 14 agosto 2024

---

**Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356 (Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE)**

**(Sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino/Eurodac)**

Rapporto esplicativo  
per l'avvio della procedura di consultazione

---

## Compendio

***Il presente avamprogetto riguarda l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE e le conseguenti modifiche legislative necessarie.***

### ***Situazione iniziale***

*Il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE è un insieme di disposizioni volte a creare un sistema di migrazione e asilo più equo, efficiente e a prova di crisi per l'UE e lo spazio Schengen/Dublino. La riforma mira in particolare a ridurre la migrazione irregolare verso l'Europa e la migrazione secondaria al suo interno.*

*Le norme prevedono, tra le altre cose, uno sviluppo ulteriore del sistema Dublino che consente di determinare più rapidamente le competenze e registrare più dati nel sistema Eurodac. Le procedure d'asilo e di allontanamento lungo le frontiere esterne dell'UE dovranno svolgersi in modo rapido. Inoltre, secondo il principio della responsabilità condivisa e della solidarietà, occorre alleggerire l'onere che grava sugli Stati membri dell'UE alle frontiere esterne Schengen che si trovano sotto particolare pressione. Tuttavia la procedura d'asilo alla frontiera esterna UE e le misure di solidarietà non costituiscono sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino.*

### ***Contenuto dell'avamprogetto***

*Le basi legali del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE che devono essere recepite dalla Svizzera comprendono i regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356, approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE il 14 maggio 2024. Questi regolamenti sono stati notificati alla Svizzera il 17 maggio 2024 come sviluppi dell'acquis di Dublino/Eurodac e Schengen. Il Consiglio federale ha approvato il loro recepimento il 14 agosto 2024, fatto salvo l'adempimento dei requisiti costituzionali.*

*Il regolamento (UE) 2024/1351 (regolamento AMMR), che disciplina le competenze per lo svolgimento delle procedure d'asilo e il meccanismo di solidarietà, è vincolante per la Svizzera come sviluppo dell'acquis di Dublino soltanto in alcune parti. In particolare per la Confederazione sono vincolanti le norme concernenti la determinazione della competenza per lo svolgimento delle procedure d'asilo e di allontanamento; è così abrogato il regolamento Dublino III attualmente in vigore. In linea di principio, le vigenti norme Dublino concernenti le competenze sono mantenute. Rispetto all'attuale regolamento Dublino III, il regolamento AMMR abbrevia i termini per la presentazione delle domande di presa in carico e la relativa risposta e prevede requisiti più elevati per il trasferimento della competenza per una domanda d'asilo da uno Stato Dublino a un altro, al fine di rendere più difficile la migrazione secondaria. Il meccanismo di solidarietà previsto dal regolamento AMMR, invece, non è obbligatorio per gli Stati associati a Dublino, che possono parteciparvi su base volontaria.*

*Il regolamento (UE) 2024/1359 (regolamento di crisi), anch'esso vincolante per la Svizzera come sviluppo Dublino solo in alcune parti, prevede diverse possibilità di deroga alle norme del regolamento AMMR e del regolamento (UE) 2024/1348 (regolamento sulla procedura d'asilo), che non rappresenta uno sviluppo Dublino, in caso di pressione migratoria straordinaria o situazione di forza maggiore, per esempio una pandemia.*

*Con il nuovo regolamento (UE) 2024/1349 (regolamento sul rimpatrio alla frontiera) è istituita una nuova procedura di allontanamento alle frontiere esterne Schengen per cittadini di Stati terzi e apolidi la cui domanda d'asilo è stata respinta nell'ambito di una procedura di frontiera secondo le disposizioni del nuovo regolamento sulla procedura d'asilo o secondo disposizioni equivalenti. Sebbene si tratti di uno sviluppo dell'acquis di Schengen, gli Stati associati sono tenuti ad applicare e trasporre questo regolamento soltanto in presenza di una procedura di frontiera ai sensi del diritto nazionale equivalente alla procedura d'asilo. Date le differenze tra le procedure d'asilo alle frontiere esterne Schengen e le disposizioni del regolamento sulla procedura d'asilo, la Svizzera non è tenuta ad applicare e attuare la procedura d'allontanamento prevista dal presente regolamento.*

*Il regolamento (UE) 2024/1358 (regolamento Eurodac) abroga l'attuale regolamento Eurodac; costituisce uno sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac (fatta eccezione per la ricollocazione e la protezione temporanea) e pertanto è vincolante per la Svizzera. Attualmente la banca dati Eurodac contiene le impronte digitali di tutti i migranti registrati al momento della loro entrata irregolare negli Stati Schengen nonché dei richiedenti l'asilo. La riforma del sistema Eurodac contribuirà a rafforzare il controllo dell'immigrazione irregolare nell'UE: i dati (biometrici) dei cittadini di Stati terzi entrati illegalmente nell'UE saranno salvati nel sistema centrale Eurodac e confrontati con i dati esistenti. Inoltre, il regolamento Eurodac riveduto abbassa da 14 a 6 anni l'età minima per la registrazione e prevede il rilevamento di numerosi dati aggiuntivi.*

*Il regolamento (UE) 2024/1356 (regolamento sugli accertamenti) costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Esso prevede una procedura alle frontiere esterne Schengen e sul territorio degli Stati Schengen volta ad accertare l'identità dei cittadini di Stati terzi entrati irregolarmente e ad attribuire queste persone alla procedura corretta (rimpatrio, procedura d'asilo o presa in carico da parte di un altro Stato Schengen in base al meccanismo di solidarietà). La procedura di accertamento comprende l'identificazione e la registrazione della persona in arrivo, un confronto con le banche dati pertinenti e una verifica dello stato di salute. Un meccanismo di monitoraggio indipendente assicurerà il pieno rispetto dei diritti fondamentali.*

*La trasposizione di questi regolamenti UE comporta alcune modifiche di legge a livello federale. Le ripercussioni finanziarie e sul personale dell'avamprogetto dipendono dall'attuazione concreta e saranno specificate nel messaggio. La trasposizione avverrà fatta salva la verifica in corso dei compiti e delle sovvenzioni da parte della Confederazione.*

## Indice

<b>Compendio</b>	<b>2</b>
<b>1 Introduzione</b>	<b>11</b>
1.1 Compendio	12
1.2 Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE: un compromesso politico	13
1.3 Contenuto del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE	14
1.3.1 Regolamento AMMR	14
1.3.2 Regolamento di crisi	15
1.3.3 Regolamento sul rimpatrio alla frontiera	15
1.3.4 Regolamento Eurodac	16
1.3.5 Regolamento sugli accertamenti	16
1.3.6 Regolamento sulla procedura d’asilo	16
1.3.7 Altri testi legislativi dell’UE	17
1.4 Posizione del Consiglio federale sulla riforma	17
<b>2 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento AMMR e il regolamento di crisi</b>	<b>18</b>
2.1 Situazione iniziale	18
2.1.1 Necessità di agire e obiettivi	18
2.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati	20
2.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac	22
2.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale	23
2.2 Linee essenziali dei regolamenti UE	24
2.2.1 Linee essenziali del regolamento AMMR	24
2.2.2 Linee essenziali del regolamento di crisi	28
2.3 Commento ai singoli articoli del regolamento AMMR	29
2.3.1 Parte I – Oggetto e definizioni (art. 1–2) (fondamentalmente non rilevante ai fini Dublino)	29
2.3.2 Parte II – Quadro comune per la gestione dell’asilo e della migrazione (art. 3–13) (non rilevante ai fini Dublino)	31
2.3.3 Parte III – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente (art. 16–55) (rilevante ai fini Dublino)	35
2.3.4 Parte IV – Solidarietà (art. 56–71) (non rilevante ai fini Dublino)	53
2.3.5 Parte V – Disposizioni generali (art. 72–80) (rilevante ai fini Dublino)	59
2.3.6 Parte VI – Modifiche di altri atti giuridici dell’Unione (art. 81–82) (non rilevante ai fini Dublino)	62
2.3.7 Parte VII – Disposizioni transitorie e finali (art. 83–85)	62

2.4	Commento ai singoli articoli del regolamento di crisi	64
2.4.1	Capo I – Disposizioni generali (art. 1)	64
2.4.2	Capo II – Governance (art. 2–7)	64
2.4.3	Capo III – Misure di solidarietà applicabili in una situazione di crisi (art. 8–9)	66
2.4.4	Capo IV – Deroghe (art. 10–13)	67
2.4.5	Capo V – Procedura accelerata (art. 14)	68
2.4.6	Capo VI – Disposizioni finali (art. 15–19)	69
2.5	Linee essenziali dell’atto normativo di attuazione	70
2.5.1	La nuova normativa proposta	70
2.5.2	Attuazione: compatibilità della partecipazione volontaria al meccanismo di solidarietà con l’articolo 121a Cost.	71
2.6	Commento ai singoli articoli dell’atto normativo di attuazione	72
2.6.1	Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)	72
2.6.2	Legge sull’asilo (LAsi)	78
2.7	Necessità di coordinamento	85
2.7.1	Necessità di coordinamento con il decreto federale concernente il regolamento sugli accertamenti	85
2.7.2	Necessità di coordinamento con il decreto federale concernente il regolamento Eurodac	85
2.8	Ripercussioni del regolamento AMMR, del regolamento di crisi e dell’atto normativo di attuazione per la Confederazione e i Cantoni	85
2.8.1	Ripercussioni sulle finanze della Confederazione	86
2.8.2	Ripercussioni sul personale della Confederazione	87
2.8.3	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	88
2.9	Aspetti giuridici	88
2.9.1	Costituzionalità	88
2.9.2	Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera	89
2.9.3	Forma del decreto federale e dell’atto normativo di attuazione	89
2.9.4	Protezione dei dati	90
2.9.5	Subordinazione al freno alle spese	91
<b>3</b>	<b>Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento sul rimpatrio alla frontiera</b>	<b>92</b>
3.1	Situazione iniziale	92
3.1.1	Necessità di agire e obiettivi	92
3.1.2	Svolgimento e risultato dei negoziati	92
3.1.3	Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen	93
3.1.4	Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale	95
3.2	Linee essenziali del regolamento UE	95

3.3	Commento ai singoli articoli del regolamento UE	96
3.4	Procedura d'asilo alla frontiera esterna Schengen	99
3.4.1	Procedura d'asilo europea alla frontiera esterna Schengen	99
3.4.2	Procedura d'asilo in un aeroporto svizzero che costituisce una frontiera esterna Schengen	101
3.4.3	Confronto dell'equivalenza delle procedure d'asilo alla frontiera esterna Schengen	102
3.5	Effetti del trattato	104
3.6	Aspetti giuridici	104
3.6.1	Costituzionalità	104
3.6.2	Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera	104
3.6.3	Forma dell'atto (decreto federale)	105
3.6.4	Subordinazione al freno alle spese	105
3.6.5	Trasposizione nel diritto nazionale	105
<b>4</b>	<b>Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento Eurodac</b>	<b>106</b>
4.1	Situazione iniziale	106
4.1.1	Necessità di agire e obiettivi	106
4.1.2	Svolgimento e risultato dei negoziati	107
4.1.3	Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Dublino/Eurodac	108
4.1.4	Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale	110
4.2	Linee essenziali del regolamento UE	110
4.3	Commento ai singoli articoli del trattato	113
4.4	Linee essenziali dell'atto normativo di attuazione	137
4.4.1	La nuova normativa proposta	137
4.4.2	Attuazione	141
4.4.3	Particolare necessità di coordinamento	143
4.5	Commento ai singoli articoli del testo di attuazione	144
4.5.1	Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione	144
4.5.2	Legge sull'asilo	150
4.5.3	Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione	154
4.6	Necessità di coordinamento	155
4.6.1	Necessità di coordinamento con il progetto Prüm	155
4.6.2	Necessità di coordinamento con il progetto sull'interoperabilità	155
4.6.3	Necessità di coordinamento con il progetto ETIAS	156
4.6.4	Necessità di coordinamento con la futura legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC	156
4.7	Effetti del trattato e dell'atto normativo	157

4.7.1	Ripercussioni finanziarie per la Confederazione	157
4.7.2	Ripercussioni sul personale della Confederazione	158
4.7.3	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	159
4.8	Aspetti giuridici	159
4.8.1	Costituzionalità	159
4.8.2	Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera	160
4.8.3	Forma dell'atto (decreto federale, atto di attuazione)	160
4.8.4	Delega di competenze legislative	161
4.8.5	Protezione dei dati	161
4.8.6	Subordinazione al freno alle spese	162
<b>5</b>	<b>Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento sugli accertamenti</b>	<b>163</b>
5.1	Situazione iniziale	163
5.1.1	Necessità di agire e obiettivi	163
5.1.2	Svolgimento e risultato dei negoziati	163
5.1.3	Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen	164
5.1.4	Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale	165
5.2	Linee essenziali del regolamento UE	166
5.3	Commento ai singoli articoli del regolamento UE	166
5.3.1	Disposizioni generali	166
5.3.2	Procedura di accertamento alla frontiera esterna	167
5.3.3	Accertamenti all'interno del territorio	168
5.3.4	Modalità degli accertamenti	169
5.3.5	Modifica di altri atti giuridici UE a seguito della modifica del regolamento (UE) 2024/1356	179
5.3.6	Disposizioni finali	183
5.4	Linee essenziali dell'atto normativo di attuazione	183
5.4.1	La nuova normativa proposta	183
5.4.2	Attuazione	186
5.4.2.1	Procedura di accertamento alla frontiera esterna Schengen	186
5.4.2.2	Procedura di accertamento all'interno del territorio	189
5.4.2.3	Meccanismo di monitoraggio indipendente	190
5.4.2.4	Nuovo motivo di accesso ai sistemi di informazione dell'UE	190
5.4.3	Particolare necessità di coordinamento	190
5.5	Commento ai singoli articoli dell'atto normativo di attuazione	191
5.5.1	Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)	191
5.5.2	Legge sull'asilo (LAsi)	196
5.6	Necessità di coordinamento	202

5.6.1	Necessità di coordinamento con il progetto VIS	202
5.6.2	Necessità di coordinamento con il nuovo regolamento Eurodac	202
5.6.3	Necessità di coordinamento con la modifica della LStrI (facilitazione dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d'informazione)	202
5.6.4	Necessità di coordinamento con la futura legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC	202
5.7	Effetti del trattato e dell'atto normativo	203
5.7.1	Ripercussioni finanziarie e di personale per la Confederazione	203
5.7.2	Ripercussioni finanziarie e sul personale per i Cantoni	204
5.8	Aspetti giuridici	204
5.8.1	Costituzionalità	204
5.8.2	Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera	205
5.8.3	Forma dell'atto (decreto federale, atto di attuazione)	205
5.8.4	Protezione dei dati	206
5.8.5	Subordinazione al freno alle spese	206
<b>6</b>	<b>Valutazione</b>	<b>207</b>
6.1	Opportunità e rischi della riforma per la Svizzera	207
6.1.1	Procedura di accertamento	208
6.1.2	Procedura di frontiera per le domande d'asilo alla frontiera esterna UE	208
6.1.3	Ampliamento della banca dati Eurodac	209
6.1.4	Nuovo regime di competenze per l'esecuzione delle procedure d'asilo e di allontanamento	210
6.1.5	Regolamentazione delle competenze in situazioni di crisi	211
6.1.6	Un meccanismo di solidarietà vincolante, ma più flessibile	211
6.2	Strategia del Consiglio federale	213
	<b>Abbreviazioni</b>	<b>215</b>
	<b>Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione e del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo (avampromgetto)</b>	<b>FF 202x xxxx</b>
	<b>Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1349 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (avampromgetto)</b>	<b>FF 202x xxxx</b>

- Decreto federale che approva e lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici** (*avamprogetto*) FF 202x xxxx
- Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817** (*avamprogetto*) FF 202x xxxx
- Scambio di note del [...] tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) 604/2013 (Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac)** (*avamprogetto*) FF 202x xxxx
- Scambio di note del [...] tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147** (*avamprogetto*) FF 202x xxxx
- Scambio di note del [...] tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1349 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (Sviluppo dell'acquis di Schengen)** FF 202x xxxx
- Scambio di note del [...] tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac)** (*avamprogetto*) FF 202x xxxx
- Scambio di note del [...] tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/226,**

**(UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

FF 202x xxxx

# Rapporto esplicativo

## 1 Introduzione

Il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE si compone dei seguenti dieci testi giuridici interconnessi, i primi cinque dei quali rientrano in tutto o in parte nel campo d'applicazione degli Accordi di associazione a Schengen/Dublinko e pertanto devono essere recepiti in linea di principio dalla Svizzera:

- regolamento (UE) 2024/1351<sup>1</sup> (di seguito «regolamento AMMR»; punto 2);
- regolamento (UE) 2024/1359<sup>2</sup> (di seguito «regolamento di crisi»; punto 2);
- regolamento (UE) 2024/1349<sup>3</sup> (di seguito «regolamento sul rimpatrio alla frontiera»; punto 3);
- regolamento (UE) 2024/1358<sup>4</sup> (di seguito «regolamento Eurodac»; punto 4);
- regolamento (UE) 2024/1356<sup>5</sup> (di seguito «regolamento sugli accertamenti»; punto 5);
- regolamento (UE) 2024/1348<sup>6</sup> (di seguito «regolamento sulla procedura d'asilo»);

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L 2024/1351, 22.05.2024.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147, versione della GU L 2024/1359, 22.05.2024.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148, GU L 2024/1349, 22.05.2024.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 2024/1358, 22.05.2024.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L 2024/1356, 22.05.2024.

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, versione della GU L 2024/1348, 22.05.2024.

- regolamento (UE) 2024/1347<sup>7</sup> (di seguito «regolamento sulla qualifica»);
- direttiva (UE) 2024/1346<sup>8</sup> (di seguito «direttiva sull'accoglienza»);
- regolamento (UE) 2024/1350<sup>9</sup> (di seguito «regolamento sul reinsediamento»);
- regolamento (UE) 2024/1352<sup>10</sup>.

Il presente avamprogetto comprende quattro decreti federali riguardanti il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero dei primi cinque regolamenti UE summenzionati, approvati dall'UE il 14 maggio 2024 nel quadro del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE e notificati alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino/Eurodac il 17 maggio 2024.

## 1.1 Compendio

Con l'approvazione del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE nel maggio 2024, dopo anni di negoziati è stato raggiunto un accordo su una riforma globale del sistema europeo di migrazione e asilo.

L'obiettivo principale del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE è creare un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione a livello di UE. È necessario, infatti, alleggerire l'onere degli Stati alle frontiere esterne Schengen secondo il principio della responsabilità condivisa, introdurre procedure d'asilo e di rimpatrio rapide alle frontiere esterne e garantire una protezione efficace della frontiera esterna Schengen.

La coerenza della riforma dipende dall'attuazione coerente e unitaria di tutti i progetti. Per la sua posizione geografica, la Svizzera è fortemente condizionata dalla politica europea in materia di migrazione e asilo e di conseguenza ha un interesse fondamentale affinché sia efficace e il più possibile a prova di crisi.

In quanto Stato associato a Schengen e Dublino, la Svizzera ha partecipato attivamente e costruttivamente alle discussioni sul Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE in seno ai diversi organismi europei nell'ambito dei propri diritti di partecipazione.

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 2024/1347, 22.05.2024.

<sup>8</sup> Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, versione della GU L 2024/1346, 22.05.2024.

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147, versione della GU L 2024/1350, 22.05.2024.

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2024/1352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818; GU L 2024/1352, 22.05.2024.

Gli scopi principali della riforma sono anche nell'interesse della Svizzera: ridurre la migrazione irregolare verso l'Europa e la migrazione secondaria al suo interno, rafforzare la cooperazione europea e, contestualmente a tale obiettivo, attuare misure di solidarietà volte a bilanciare la pressione migratoria sugli Stati, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate.

La Svizzera ha pertanto sostenuto l'orientamento del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE e si è espressa a favore di una riforma globale, solidale e conforme ai diritti fondamentali del sistema europeo di migrazione e asilo. In quest'ottica, ha accolto con favore anche gli elementi per essa vincolanti.

## **1.2 Il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE: un compromesso politico**

L'elevato numero di migranti registrato nel 2015 e nel 2016 ha messo chiaramente in evidenza le carenze del sistema europeo di migrazione e asilo. Inoltre, è risultato chiaramente che, per l'assenza di meccanismi di compensazione, in tali fasi l'onere varia notevolmente da uno Stato europeo all'altro. Mentre in Svizzera la cosiddetta chiave di ripartizione garantisce una compensazione tra i Cantoni, a livello europeo manca uno strumento di questo tipo. Nel 2016 sono state introdotte nell'Unione europea misure puntuali e limitate nel tempo per far fronte alla situazione migratoria, per esempio un programma di ricollocazione (relocation), ed è stata proposta una riforma di ampio respiro. Quest'ultima, tuttavia, non ha avuto seguito a causa delle posizioni ampiamente divergenti e polarizzate degli Stati membri dell'UE. Nel settembre 2020 la Commissione europea ha presentato il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, che mira, in un approccio globale, a creare in Europa un sistema migratorio e d'asilo solidale e più resiliente di fronte alle crisi.

Il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE è finalizzato a ridurre la migrazione irregolare verso l'Europa e al suo interno e a ripartire equamente le responsabilità tra gli Stati membri dell'UE. Esso punta su procedure rapide alle frontiere esterne Schengen, sull'ulteriore sviluppo del sistema Dublino, sull'ampliamento della registrazione dei dati nel sistema Eurodac e su un meccanismo di solidarietà obbligatorio tra gli Stati membri dell'UE.

I negoziati su questi testi sono stati difficoltosi, non solo tra gli Stati membri dell'UE, ma anche tra la Commissione europea, il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo (cfr. punti 2.1.2 / 3.1.2 / 4.1.2 / 5.1.2). Particolarmente controversa era la questione della responsabilità e della solidarietà alla frontiera esterna Schengen per gli Stati UE: le proposte riguardanti gli accertamenti e le nuove procedure alla frontiera avrebbero comportato per essi compiti aggiuntivi; allo stesso tempo, conformemente alle disposizioni Dublino rielaborate avrebbero mantenuto la competenza per gran parte delle procedure d'asilo. Gli Stati hanno pertanto chiesto un alleggerimento dell'onere alle frontiere esterne dell'UE e, quindi, una maggiore solidarietà.

Si è discusso intensamente in particolare del meccanismo di solidarietà, ossia la questione se e come gli Stati membri dell'UE debbano essere obbligati a fornire regolarmente prestazioni di solidarietà a favore degli Stati particolarmente sotto pressione.

Alla fine l'impresa è riuscita perché protagonisti importanti hanno deciso di ridimensionare le loro richieste e sono scesi a compromessi. Per esempio, sono stati concordati termini transitori per l'introduzione di procedure di frontiera, una capacità procedurale massima per queste procedure e un numero minimo annuo di ricollocazioni di richiedenti l'asilo (le cosiddette «relocation»). Per quanto riguarda il meccanismo di solidarietà, il compromesso consiste nel fatto che, seppur obbligatorio per tutti gli Stati UE, può tradursi in modo flessibile in forme diverse (p. es. presa in carico di richiedenti l'asilo oppure erogazione di contributi finanziari). Questi e altri compromessi si riflettono anche nella formulazione aperta di alcuni testi normativi. In questo modo è stato possibile ottenere le maggioranze necessarie per l'accordo politico. Tuttavia, questo approccio ha anche fatto emergere una serie di questioni, tuttora irrisolte, riguardanti l'attuazione della riforma. Anche per questo motivo è attualmente difficile stimare gli effetti concreti del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, che dovrebbe essere applicabile a partire dalla metà del 2026.

### **1.3    Contenuto del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE**

Il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE si compone di dieci atti giuridici interconnessi (si veda il punto 1.1), di cui cinque rientrano nel campo d'applicazione dell'associazione a Schengen/Dublinto e pertanto devono essere recepiti in linea di principio dalla Svizzera. La Svizzera non è tenuta a recepire le due novità fondamentali, non essendo rilevanti ai fini Dublinto o Schengen: la procedura d'asilo alla frontiera, sancita nel regolamento sulla procedura d'asilo, e il meccanismo di solidarietà, disciplinato dal regolamento AMMR.

#### **1.3.1    Regolamento AMMR**

Il regolamento AMMR è vincolante per la Svizzera solo in alcune parti, precisamente quelle che sostituiscono il regolamento Dublinto III<sup>11</sup> attualmente in vigore. Il meccanismo di solidarietà, invece, non è obbligatorio per gli Stati associati a Dublinto, che possono parteciparvi su base volontaria.

Il regolamento AMMR disciplina le competenze per lo svolgimento delle procedure d'asilo e la solidarietà reciproca in materia di migrazione (v. punto 2). Uno degli obiettivi principali del regolamento UE consiste nel ridurre gli incentivi alla migrazione secondaria all'interno dell'Europa prorogando determinati termini per il trasferimento delle competenze.

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione); GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

Allo stesso tempo, il regolamento AMMR crea un equilibrio tra solidarietà e responsabilità attraverso un meccanismo obbligatorio di solidarietà per gli Stati UE nei confronti di uno Stato membro soggetto a una particolare pressione migratoria. A quest'ultimo gli Stati UE sono tenuti a partecipare, seppur con modalità flessibili che possono consistere in contributi finanziari, ricollocazione di persone (la cosiddetta «relocation») o prestazioni alternative basate su accordi tra gli Stati (p. es. distacco di specialisti). Verrà fissato un minimo di 30 000 posti per le ricollocazioni (cfr. punto 2.3.4).

### **1.3.2 Regolamento di crisi**

Anche questo regolamento è vincolante per la Svizzera solo in parte. In caso di pressione migratoria straordinaria o di forza maggiore, per esempio una pandemia o una strumentalizzazione di migranti, esso prevede diverse possibilità di deroga alle norme del regolamento AMMR, del regolamento sulla procedura d'asilo e della direttiva sull'accoglienza (questi ultimi due non sono tuttavia atti giuridici rilevanti ai fini Schengen/Dublino). In tal modo in queste situazioni si possono svolgere procedure alla frontiera per tutti i richiedenti l'asilo. Inoltre, è possibile derogare alle norme sulla competenza per il trattamento delle domande d'asilo o prorogare determinati termini (p. es. il termine per la presentazione di una domanda di presa in carico o per il trasferimento). L'obiettivo consiste nell'alleggerire gli Stati che si trovano in una situazione di crisi di questo tipo. In questo contesto è anche possibile che, in caso di crisi, uno Stato proceda temporaneamente in ritardo alla registrazione delle domande d'asilo o assegni temporaneamente la priorità al trattamento di determinate domande d'asilo, dando così la precedenza alle persone vulnerabili.

Solamente le disposizioni che derogano alle norme del regolamento AMMR sulla competenza per lo svolgimento di procedure d'asilo e di allontanamento costituiscono un ulteriore sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac e sono quindi rilevanti per la Svizzera (consid. 67; art. 12 e 13 del regolamento di crisi e art. 1–6, nella misura in cui riguardano gli art. 12 e 13). Si tratta nello specifico della proroga dei termini per la richiesta di presa o ripresa in carico e dei trasferimenti. Inoltre, dopo un anno, la competenza per lo svolgimento delle procedure d'asilo passa al secondo Stato.

### **1.3.3 Regolamento sul rimpatrio alla frontiera**

Pur trattandosi di uno sviluppo dell'acquis di Schengen vincolante per la Svizzera, quest'ultima non è tenuta ad applicare, e quindi nemmeno ad attuare, la procedura d'allontanamento ivi prevista, richiesta soltanto nel caso in cui gli Stati associati, in base al diritto nazionale, prevedano una procedura d'asilo alle frontiere esterne Schengen equivalente a quella prevista dal regolamento sulla procedura d'asilo. Non è questo il caso della Svizzera (si vedano in dettagli al punto 3.4).

### 1.3.4 Regolamento Eurodac

A esclusione di relocation e protezione temporanea, il regolamento Eurodac riveduto costituisce uno sviluppo dell'acquis di Dublino e pertanto è vincolante per la Svizzera. Gli accessi all'Eurodac da parte delle autorità di contrasto poggiano sul Protocollo del 27 giugno 2019<sup>12</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (Protocollo Eurodac) e pertanto sono anch'essi vincolanti per la Svizzera. Questo regolamento disciplina le modalità di registrazione dei dati personali e procedurali, tra l'altro nell'ambito della procedura d'asilo, nel sistema d'informazione Eurodac. Il nuovo regolamento permette di semplificare – come già avviene oggi – la determinazione dello Stato Dublino competente. Il regolamento Eurodac riveduto abbassa da 14 a 6 anni l'età minima per la registrazione e prevede il rilevamento di numerosi dati aggiuntivi (fra cui foto, nome, età, nazionalità, dati dei trasferimenti Dublino, rimpatri). Sono inoltre introdotte ulteriori categorie per le persone registrate, in base al tipo di arrivo (p. es. soggiorno irregolare, ricerca e soccorso, statuto di protezione provvisoria). Ora tutte le categorie di registrazione possono essere confrontate tra loro. Infine, questo regolamento UE crea la base affinché, grazie alla futura interoperabilità, tramite la banca dati Eurodac sia possibile effettuare confronti diretti con altri sistemi informatici dell'UE.

### 1.3.5 Regolamento sugli accertamenti

Costituendo uno sviluppo dell'acquis di Schengen, questo regolamento è rilevante per la Svizzera. Esso prevede una procedura alle frontiere esterne Schengen volta ad accertare l'identità delle persone entrate irregolarmente e ad attribuire queste persone alla procedura corretta (rimpatrio, procedura d'asilo o presa in carico da parte di un altro Stato Schengen in base al meccanismo di solidarietà). La procedura di accertamento comprende l'identificazione e la registrazione delle persone in arrivo, un confronto con le banche dati pertinenti (controllo di sicurezza) e una verifica dello stato di salute. Le norme per un'eventuale successiva procedura d'asilo alle frontiere esterne UE sono stabilite nel regolamento sulla procedura d'asilo. Queste procedure d'asilo non sono applicabili in Svizzera.

### 1.3.6 Regolamento sulla procedura d'asilo

Questo regolamento non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Dublino e pertanto non è vincolante per la Svizzera. Esso sostituisce la direttiva sulla procedura d'asilo e aggiorna norme fondamentali e standard minimi per lo svolgimento delle procedure d'asilo negli Stati membri dell'UE, che uniformano le procedure nazionali d'asilo e introducono procedure celeri d'asilo alle frontiere esterne UE. La durata massima

<sup>12</sup> RS 0.142.392.682

delle procedure d'asilo alla frontiera è di tre mesi. La procedura d'asilo alla frontiera è obbligatoria nel caso di persone provenienti da Stati il cui tasso di protezione nella procedura d'asilo è inferiore o pari al 20 per cento, che rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica o che non collaborano a sufficienza con le autorità. I richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono esclusi dalle procedure di frontiera, a meno che costituiscano una minaccia per la sicurezza pubblica. Nello svolgimento delle procedure alla frontiera viene data la priorità alle famiglie con figli. Durante la procedura alle frontiere esterne UE, i cittadini di Paesi terzi interessati non sono ammessi nel territorio dell'Unione. Una procedura di rimpatrio alla frontiera si applicherebbe immediatamente alle persone la cui domanda è stata respinta nell'ambito della procedura d'asilo alla frontiera, come disciplinato nel regolamento sul rimpatrio alla frontiera.

### **1.3.7 Altri testi legislativi dell'UE**

Il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE comprende anche altri testi di legge che, non costituendo uno sviluppo dell'acquis di Schengen o Dublino, non devono essere recepiti dalla Svizzera. Tra questi figura, da un lato, il regolamento sul reinsediamento, che definisce il quadro per il reinsediamento e il rilascio di visti umanitari alle persone provenienti da Stati terzi bisognose di protezione internazionale. Ai sensi di tale regolamento, gli Stati associati Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera sono invitati a partecipare volontariamente all'attuazione del quadro UE, tenendo debitamente conto in particolare delle procedure previste (art. 12 del regolamento sul reinsediamento). La Svizzera dispone di un programma nazionale di reinsediamento che è attualmente sospeso a causa delle sfide che il sistema d'asilo svizzero è chiamato a fronteggiare. A seconda dell'evoluzione della situazione migratoria a livello nazionale ed europeo, a tempo debito verrà valutata un'eventuale partecipazione volontaria. Inoltre, la direttiva sull'accoglienza è stata trasformata in un regolamento volto a uniformare le condizioni di accoglienza delle persone che richiedono protezione negli Stati membri dell'UE. Anche la direttiva sulla qualifica, che precisa i criteri per il riconoscimento della protezione internazionale e uniforma i diritti delle persone riconosciute bisognose di protezione, è trasformata in regolamento. A differenza delle direttive, i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati UE e hanno quindi un effetto di maggiore uniformazione. Infine, è previsto un regolamento sulla coerenza tra la procedura di accertamento e i sistemi di informazione interni dell'UE (ECRIS-TCN).

## **1.4 Posizione del Consiglio federale sulla riforma**

Sebbene solo una parte degli atti giuridici sia vincolante nel quadro della sua associazione a Schengen/Dublino, la Svizzera ha un interesse fondamentale a una politica europea di migrazione e asilo efficace e il più possibile a prova di crisi. Per la sua posizione geografica, la Svizzera è fortemente condizionata dalla politica europea in materia di migrazione e asilo.

In quanto Stato associato a Schengen e Dublino, la Svizzera ha partecipato attivamente e costruttivamente alle discussioni sul Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE nell'ambito dei propri diritti di partecipazione. Ha pertanto sostenuto l'orientamento del Patto, ma si è sempre espressa a favore di una riforma globale, solidale e conforme ai diritti fondamentali del sistema europeo di migrazione e asilo. Data la sua posizione geografica al cuore dell'Europa, la Svizzera beneficia del sistema Dublino: infatti trasferisce ad altri Stati Dublino molte più persone di quante ne debba accogliere direttamente.

Il nuovo meccanismo di solidarietà non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Dublino e la Svizzera può decidere liberamente se parteciparvi. Nell'ambito delle relative discussioni, la Svizzera ha ribadito di aver partecipato alle precedenti misure di solidarietà dell'UE. Nel 2015 e 2016, nell'ambito del programma di ricollocazione, ha accolto 1500 richiedenti l'asilo che soggiornavano in Italia e Grecia. Nel 2022 ha inoltre partecipato su base volontaria al meccanismo di solidarietà temporaneo, finanziando progetti per rafforzare la gestione della migrazione in Italia e Grecia per un totale di 1,2 milioni di franchi.

Il Consiglio federale è favorevole a una riforma globale della politica migratoria europea. Gli scopi principali della riforma sono anche nell'interesse della Svizzera: ridurre la migrazione irregolare verso l'Europa e la migrazione secondaria al suo interno, rafforzare la cooperazione europea e, contestualmente a tale obiettivo, creare un meccanismo di solidarietà per bilanciare la pressione migratoria sugli Stati.

## **2                   Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento AMMR e il regolamento di crisi**

### **2.1                 Situazione iniziale**

#### **2.1.1             Necessità di agire e obiettivi**

La cooperazione nel quadro di Dublino si fonda sul principio che ogni domanda d'asilo presentata nello spazio Dublino viene effettivamente esaminata e un unico Stato è competente per il trattamento della domanda. I criteri Dublino definiscono lo Stato Dublino competente per il trattamento di una domanda d'asilo.

Questi criteri hanno anche lo scopo di prevenire domande multiple abusive (il cosiddetto «asylum shopping»). Tale disciplinamento intende inoltre evitare che nessuno Stato si ritenga competente per un richiedente l'asilo («refugees in orbit»).

L'ultima revisione del sistema Dublino risale al 2013, allorché il regolamento Dublino III sostituì il regolamento (CE) n. 343/2003<sup>13</sup> (regolamento Dublino II) che la

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1 (cfr. art. 1 AAD).

Svizzera aveva recepito con la firma dell'Accordo di associazione a Dublino<sup>14</sup> (AAD). I principi fondamentali del sistema Dublino rimasero immutati. Il regolamento Dublino III ha comportato diverse modifiche per quanto riguarda il funzionamento del sistema Dublino (fra cui l'introduzione di nuovi termini e di una nuova disposizione sul trattenimento, il rafforzamento delle garanzie della via giudiziaria, il ricongiungimento dei familiari a carico).

Nel 2016, nel quadro del sistema europeo comune d'asilo (CEAS), la Commissione europea ha proposto un pacchetto di riforme costituito da sette proposte di legge:

- rifusione del regolamento Dublino III<sup>15</sup>,
- rifusione del regolamento Eurodac<sup>16</sup>,
- regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo,<sup>17</sup>
- regolamento sulla procedura d'asilo<sup>18</sup>,
- regolamento sul riconoscimento<sup>19</sup>,
- rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza<sup>20</sup>,
- regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento.<sup>21</sup>

Inoltre nel settembre 2018 la Commissione europea ha presentato modifiche della proposta di regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo<sup>22</sup>.

Sebbene sia stato raggiunto un accordo politico provvisorio su alcune proposte, gli Stati Dublino non sono riusciti a concordare un approccio comune e i negoziati si sono arenati, impedendo così di giungere a un accordo sull'intera riforma.

Per porre fine a questa situazione, la Commissione europea ha ritirato la proposta di revisione del regolamento Dublino III del 2016 e il 23 settembre 2020 ha pubblicato una nuova proposta per un Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE<sup>23</sup> (si vedano i dettagli in proposito al punto 4.1.2).

Il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE è basato sulle proposte di riforma del CEAS presentate dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2018 e ne ha ripreso talune proposte legislative; ha inoltre abrogato il regolamento Dublino III, sostituendolo con il regolamento AMMR.

<sup>14</sup> Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, del 1° marzo 2008, RS **0.142.392.68**.

<sup>15</sup> COM(2016) 270 finale.

<sup>16</sup> COM(2016) 194 finale.

<sup>17</sup> COM(2016) 271 finale.

<sup>18</sup> COM(2016) 467 finale.

<sup>19</sup> COM(2016) 466 finale.

<sup>20</sup> COM(2016) 465 finale.

<sup>21</sup> COM(2016) 468 finale.

<sup>22</sup> COM(2018) 633 finale.

<sup>23</sup> COM(2020) 610 finale.

Il nuovo regolamento AMMR stabilisce un quadro comune per la gestione della migrazione e dell'asilo a livello europeo. Il nuovo meccanismo di solidarietà, non vincolante per la Svizzera, prevede misure di sostegno reciproco in caso di arrivi superiori alla media in alcuni Stati membri. Il regolamento AMMR punta inoltre a migliorare il sistema di determinazione dello Stato Dublino competente, per esempio abbreviando notevolmente i termini per la presentazione delle domande e per la relativa risposta. Inoltre, i richiedenti l'asilo sono ora obbligati a presentare la loro domanda nello Stato Dublino del primo ingresso o del soggiorno regolare e a rimanere nello Stato Dublino designato come competente. La mancata presentazione della domanda d'asilo nello Stato di prima registrazione comporterà conseguenze sulle condizioni di accoglienza. Attraverso questa norma si intende limitare la migrazione secondaria all'interno dello spazio Dublino e prevenire gli abusi nelle domande d'asilo.

Oltre al regolamento AMMR, il nuovo regolamento di crisi introduce un approccio generale e strutturato alla gestione delle situazioni di crisi per evitare reazioni ad hoc da parte dei singoli Stati UE. Esso stabilisce norme procedurali e deroghe e prevede in tal modo una rapida attivazione di misure di solidarietà, disciplinate nel regolamento AMMR, a favore di uno o più Stati UE per poter reagire tempestivamente alle situazioni di crisi.

Il regolamento AMMR e il regolamento di crisi sono stati notificati alla Svizzera il 17 maggio 2024 come sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac. Il 14 agosto 2024 il Consiglio federale ha approvato gli scambi di note concernenti il recepimento dei due regolamenti UE, con riserva di approvazione parlamentare; nella stessa data è stata trasmessa all'UE la rispettiva nota di risposta.

### **2.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati**

Diversamente dalla cooperazione Schengen, l'AAD non prevede la partecipazione della Svizzera alle deliberazioni del Consiglio dell'UE. Secondo l'articolo 2 AAD gli esperti svizzeri possono partecipare solamente all'elaborazione di una proposta della Commissione. L'Accordo non prevede la partecipazione alle discussioni su nuovi atti (art. 2 par. 1, 2 e 6 AAD). Tuttavia, dopo che la Commissione europea ha presentato la sua proposta, la Svizzera ha potuto esprimersi in merito – nonché sulle possibili questioni attuative – nell'ambito del comitato misto composto dalla Commissione europea, dagli Stati membri e dalla Svizzera (art. 2 par. 3 e art. 3 par. 4 AAD). In questo modo la Svizzera ha potuto prendere posizione e presentare suggerimenti. Non dispone invece di un diritto di voto (cfr. art. 5 par. 1 AAD).

Nel settembre 2020 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento AMMR nell'ambito del Patto sulla migrazione e l'asilo. Le discussioni sulla proposta di regolamento AMMR si sono svolte in seno al gruppo di lavoro del Consiglio «Asilo» del Consiglio, al COREPER, allo SCIFA e al Consiglio dei ministri dell'Interno dell'UE. La Svizzera e gli altri Stati associati sono stati rappresentati direttamente soltanto nelle discussioni a livello ministeriale. Tuttavia, in riunioni informali, le rispettive presidenze hanno fornito regolarmente informazioni sullo stato dei negoziati in seno ai gruppi di lavoro.

Oggetto di intense discussioni tra gli Stati membri è stato in particolare il meccanismo di solidarietà disciplinato dal regolamento AMMR come compensazione alla procedura d'asilo alla frontiera normata nel regolamento sulla procedura d'asilo e la conseguente responsabilità degli Stati membri alle frontiere esterne dell'UE. Il 20 aprile 2023 il Parlamento europeo ha approvato il mandato negoziale per il regolamento AMMR, mentre l'8 giugno 2023 è stato raggiunto un accordo in seno al Consiglio dell'UE. Per quanto riguarda il regolamento AMMR, è stato chiarito che il meccanismo di solidarietà non è classificato come parte dell'acquis di Dublino/Eurodac e quindi la Svizzera non è vincolata a parteciparvi.

Il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha presentato inoltre un regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo (*regolamento di crisi*). Nel contesto della strumentalizzazione della migrazione da parte della Bielorussia alle frontiere con Polonia, Lituania e Lettonia, nel dicembre 2021 la Commissione europea ha elaborato un regolamento<sup>24</sup> contenente misure volte a gestire questa situazione in modo ordinato e conforme ai diritti fondamentali. Nel gennaio 2023 la Commissione europea ha proposto di fondere il regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore con il regolamento sulla strumentalizzazione. Il 4 ottobre 2023 il Consiglio ha approvato il mandato negoziale per il regolamento di crisi, che comprendeva anche le disposizioni rilevanti per la gestione della migrazione strumentalizzata.

Le discussioni sul regolamento di crisi si sono svolte negli stessi organi che hanno trattato il regolamento AMMR. Nell'ambito del suo diritto di partecipazione, la Svizzera è riuscita a ottenere che, in caso di crisi, anche gli Stati associati possano beneficiare di deroghe ai termini o di un trasferimento della competenza nella procedura Dublino.

Il trilatero con il Parlamento europeo si è tenuto secondo l'approccio «a pacchetto»: i negoziati si sono svolti parallelamente per il regolamento sugli accertamenti, il regolamento Eurodac, il regolamento AMMR e il regolamento di crisi; il pacchetto globale è stato approvato solamente dopo il raggiungimento di un accordo su tutti e dieci i testi giuridici. Il 20 dicembre 2023 la Presidenza del Consiglio dell'UE ha raggiunto questo accordo con il Parlamento europeo. Il compromesso raggiunto è stato approvato in sessione plenaria dal Parlamento europeo il 10 aprile 2024 e dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2024. L'approvazione ufficiale dei regolamenti UE è avvenuta il 14 maggio 2024 tramite sottoscrizione dell'atto giuridico da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE.

Gli sviluppi dell'acquis di Dublino/Eurodac sono stati notificati alla Svizzera il 17 maggio 2024.

<sup>24</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volto ad affrontare le situazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell'asilo, COM/2021/810 finale.

### 2.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Dublino/Eurodac

L'articolo 1 paragrafo 1 AAD obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a trasporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall'UE quali sviluppi dell'acquis di Dublino/Eurodac sin dalla firma dell'accordo.

L'articolo 4 AAD prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac: innanzitutto, l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l'avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell'UE (Consiglio dell'UE o Commissione europea) se e, all'occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificato. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell'adozione dell'atto da parte dell'UE (art. 4 par. 2 AAD).

Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l'approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Popolo.

Poiché il regolamento AMMR e il regolamento di crisi da recepire sono giuridicamente vincolanti, il recepimento deve avere luogo mediante scambio di note.

Nel presente caso, l'approvazione dello scambio di note compete all'Assemblea federale (cfr. punto 2.9.1). Il 14 agosto 2024 la Svizzera ha informato l'UE nella sua nota di risposta che il recepimento degli sviluppi potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 4 par. 3 AAD). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell'UE. Entro tale termine dovrebbe inoltre aver luogo l'eventuale referendum.

Nel quadro del recepimento dei presenti regolamenti UE, la Svizzera deve anche modificare le corrispondenti basi legali nazionali (punto 2.5 seg.).

Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE sono soddisfatti, la Svizzera ne informa immediatamente per scritto il Consiglio dell'UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Tale comunicazione equivale alla ratifica dello scambio di note.

La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac da parte della Svizzera può implicare la cessazione della cooperazione Dublino/Eurodac e pertanto anche della cooperazione Schengen (art. 14 par. 2

AAD in combinato disposto con l'art. 7 par. 4 dell'Accordo di associazione a Schengen<sup>25</sup> [AAS]).

Nella fattispecie, il regolamento AMMR e il regolamento di crisi sono stati adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE, insieme agli altri atti giuridici, il 14 maggio 2024. Di conseguenza, la Svizzera avrebbe dovuto trasmettere la sua nota di risposta entro il 13 giugno 2024 al Segretariato generale del Consiglio dell'UE e alla Commissione europea. A causa della notifica incompleta del regolamento Eurodac da parte della Commissione europea, l'UE ha dovuto effettuare ulteriori chiarimenti e una correzione della notifica Eurodac. L'attesa di tali chiarimenti ha comportato ritardi, a causa dei quali la Svizzera ha trasmesso le sue note di risposta a tutti i regolamenti UE notificati il 14 agosto 2024. In questo modo è stato possibile garantire una notifica completa.

Il regolamento AMMR e il regolamento di crisi sono stati notificati alla Svizzera il 17 maggio 2024; il termine massimo per il recepimento e la trasposizione dei presenti regolamenti UE scade pertanto il 17 maggio 2026.

I regolamenti UE da recepire prevedono un termine di due anni dall'entrata in vigore anche per il recepimento da parte degli Stati membri dell'UE. Le date di applicazione dei regolamenti UE sono tuttavia diverse: il 1° luglio 2026 entreranno in vigore il regolamento AMMR e il regolamento di crisi. Già a partire dal 12 giugno 2026 saranno applicati il regolamento Eurodac (a eccezione dell'art. 26 la cui data di applicazione è il 12 giugno 2029), il regolamento sul rimpatrio alla frontiera e il regolamento sugli accertamenti. Come detto, l'articolo 26 del regolamento Eurodac si applicherà a decorrere dal 12 giugno 2029.

#### **2.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale**

Il presente avamprogetto non è stato annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024<sup>26</sup> sul programma di legislatura 2023–2027. Si tratta di sviluppi di Dublino che nel quadro dell'obiettivo 17 devono essere recepiti tempestivamente. Conformemente a tale obiettivo la Svizzera adotta una politica coerente in materia d'asilo e di integrazione, sfrutta le opportunità offerte dalla migrazione e si adopera per una cooperazione europea e internazionale efficace.

Il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE non sono in contrasto con nessuna strategia del Consiglio federale e permettono alla Svizzera di adempiere i propri obblighi derivanti dall'AAD.

<sup>25</sup> Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen; RS 0.362.31.

<sup>26</sup> FF 2024 525

## 2.2 Linee essenziali dei regolamenti UE

### 2.2.1 Linee essenziali del regolamento AMMR

Il regolamento AMMR consta di diverse parti, perlopiù non rilevanti ai fini Dublino, in quanto esulano dal campo d'applicazione dell'AAD. La parte che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac sostituisce in particolare l'attuale regolamento Dublino III, contenente disposizioni per la definizione dello Stato Dublino competente per il trattamento di una domanda d'asilo. Sebbene i principi fondamentali del sistema Dublino restino immutati nel nuovo regolamento AMMR, esso comporta diversi adeguamenti nel funzionamento del sistema Dublino. Consta delle seguenti parti:

- Parte I – Oggetto e definizioni (fondamentalmente non rilevante ai fini Dublino; si veda il punto 2.3.1);
- Parte II – Quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione (non rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.2);
- Parte III – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente (rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.3);
- Parte IV – Solidarietà (non rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.4);
- Parte V – Disposizioni generali (rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.5);
- Parte VI – Modifiche di altri atti giuridici dell'Unione (non rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.6);
- Parte VII – Disposizioni transitorie e finali (rilevante ai fini Dublino; punto 2.3.7).

Poiché solo le parti III, V e VII sono «rilevanti ai fini Dublino», nell'ambito del suo impegno derivante dall'AAD la Svizzera è tenuta a recepire solamente queste.

In sintesi, il regolamento AMMR apporta le seguenti, importanti novità; seppur non tutte rilevanti ai fini Dublino sono riportate di seguito per completezza:

- *Modifica delle definizioni (art. 2 regolamento AMMR; fondamentalmente non rilevante ai fini Dublino):* il termine «familiare» comprende ora anche i rapporti di parentela instaurati dopo aver lasciato il Paese d'origine, ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato Dublino. I fratelli e le sorelle non rientrano, come finora, nella definizione. Vengono ora riportati i termini «diploma» e «qualifica». L'articolo 30 introduce un nuovo criterio per determinare lo Stato Dublino competente, in base al quale è competente per l'esame di una domanda d'asilo lo Stato membro dell'istituto di istruzione che ha rilasciato un diploma o una qualifica. Inoltre, l'introduzione del meccanismo di solidarietà inserisce nuove definizioni nel regolamento AMMR. Sebbene in linea di principio le definizioni non siano rilevanti ai fini Dublino, sono prese in considerazione nella procedura Dublino.
- *Prima del trasferimento nello Stato Dublino competente: nuova verifica se la persona interessata costituisce una minaccia per la sicurezza interna degli Stati Dublino (art. 16 par. 4):* prima che abbia luogo un trasferimento verso lo Stato Dublino competente, occorre garantire che il richiedente l'asilo non

rappresenti una minaccia per la sicurezza interna. Tale verifica si applica a tutte le persone soggette alla procedura Dublino. Il primo Stato Dublino in cui la domanda d'asilo è stata registrata deve valutare, prima dell'applicazione dei criteri di competenza, se sussistano motivi sufficienti per ritenere che i richiedenti l'asilo interessati rappresentino una minaccia per la sicurezza interna di uno Stato Dublino. Se dalla valutazione emerge che un richiedente l'asilo costituisce un pericolo per la sicurezza, lo Stato che ha effettuato tale valutazione diventa lo Stato Dublino competente. Se la persona in questione costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale dopo che la competenza è già stata accertata, il trasferimento può essere effettuato a condizione che sia rispettata la disposizione sullo scambio di informazioni sulla sicurezza (cfr. art. 49).

- *Regole chiare per la presentazione della domanda d'asilo e per il soggiorno durante la procedura d'asilo (art. 17 par. 1 e 2)*: il nuovo regolamento AMMR obbliga in maniera più esplicita i richiedenti l'asilo a presentare la loro domanda d'asilo nello Stato Dublino di primo ingresso o nello Stato Dublino che ha rilasciato loro un titolo di soggiorno o un visto. Se non ottemperano a questo obbligo dovranno mettere in conto possibili conseguenze sulle condizioni di accoglienza. Questa modifica ribadisce che i richiedenti non possono scegliere in quale Stato Dublino depositare la domanda d'asilo o quale Stato Dublino sia competente per l'esame della domanda d'asilo.
- *Rafforzamento degli obblighi dei richiedenti l'asilo nella procedura Dublino (art. 17 par. 3–5 in combinato disposto con l'art. 18)*: il regolamento AMMR stabilisce l'obbligo per i richiedenti l'asilo di fornire tempestivamente tutte le informazioni pertinenti e di cooperare con le autorità competenti. I richiedenti l'asilo, per esempio, sono tenuti a soggiornare nel rispettivo Stato Dublino, a mettersi a disposizione delle autorità locali e a conformarsi alla decisione di trasferimento.
- *Obbligo rafforzato degli Stati Dublino di informare i richiedenti l'asilo nell'ambito della procedura Dublino (art. 19)*: il regolamento AMMR amplia la portata delle informazioni che devono essere comunicate ai richiedenti l'asilo nell'ambito della procedura Dublino.
- *Colloquio personale (art. 22 par. 6)*: d'ora in poi, nell'ambito della procedura per la determinazione della competenza, non sarà solo redatta una sintesi scritta dell'interrogazione, ma di regola verrà anche prodotta una registrazione audio. La persona interessata deve esserne informata preventivamente. In caso di dubbi sulle affermazioni rese dal richiedente durante il colloquio personale, prevale la registrazione audio. La sintesi scritta è portata a conoscenza della persona interessata o del suo rappresentante legale prima dell'adozione della decisione Dublino. La persona interessata o il suo rappresentante legale può formulare osservazioni o fornire chiarimenti, verbalmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione, malintesi o altri errori fattuali contenuti nella sintesi scritta.
- *Valutazione rafforzata dell'interesse superiore del minore (art. 23)*: il regolamento AMMR modifica la disposizione relativa alle garanzie per i minori non

accompagnati in modo che l'interesse superiore del minore venga maggiormente considerato.

- *Adeguamento dei criteri di competenza e delle procedure per determinare lo Stato Dublino competente (art. 25 segg.):* per quanto riguarda i minori non accompagnati, che non hanno familiari nello spazio Dublino, il nuovo regolamento stabilisce che è competente lo Stato Dublino in cui la persona minore presenta per la prima volta la domanda d'asilo, salvo se si dimostri che ciò è contrario al suo interesse (art. 25 par. 5). Sono stati inoltre precisati i criteri di competenza per le persone in possesso di un visto, di più visti o di un titolo di soggiorno. Se il richiedente l'asilo è in possesso di un titolo di soggiorno scaduto meno di tre anni prima o di un visto scaduto meno di 18 mesi prima, si applicano i criteri di competenza di cui all'articolo 29 paragrafi 1–3. La competenza passa quindi allo Stato Dublino in cui è stata presentata la domanda d'asilo solo dopo tre anni (per i titoli di soggiorno) o 18 mesi (per i visti). Ora uno Stato Dublino può inoltre essere competente in determinati casi per l'esame della domanda d'asilo, se il richiedente l'asilo è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in quello Stato (art. 30). Inoltre, in caso di ingresso irregolare, il periodo al termine del quale cessa la competenza è stato portato da 12 a 20 mesi (art. 33). Le vigenti disposizioni sui mezzi di prova utili a determinare la competenza sono state rese più flessibili allo scopo di facilitare il ricongiungimento familiare (art. 34).

Ora lo Stato Dublino competente è tenuto a riprendere in carico anche il cittadino di uno Stato terzo che ha ammesso da un altro Stato Dublino nell'ambito dell'applicazione del meccanismo di solidarietà e che abbia fatto domanda d'asilo o soggiorni irregolarmente in un altro Stato Dublino (art. 36 par. 1 lett. c).

Vengono inoltre precisati il trasferimento della competenza (art. 37) e l'avvio della procedura Dublino (art. 38).

- *Termini più brevi nella procedura Dublino:* al fine di accelerare la procedura, il regolamento AMMR prevede termini più brevi per le diverse fasi procedurali. Ciò riguarda i termini per la presentazione delle richieste di presa in carico e la risposta alle stesse (art. 39), la notifica di ripresa in carico (art. 41) e l'adozione di una decisione di trasferimento.
- *Nuova notifica di ripresa in carico (art. 41):* la complessa procedura di ripresa in carico, mediante domanda, per il trasferimento di un richiedente l'asilo verso lo Stato Dublino competente per la sua domanda d'asilo è sostituita da una semplice notifica di ripresa in carico. Lo Stato Dublino notificato ha la possibilità di sollevare tempestivamente obiezioni alla notifica.
- *Trattenimento Dublino più breve e nuovo motivo di trattenimento (art. 44 e 45):* i termini per il trattamento della procedura Dublino si riducono se una persona si trova in carcerazione Dublino preliminare o in vista di rinvio coatto. Inoltre, il pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico è ora indicato quale nuovo motivo indipendente di carcerazione. Viene anche regolamentato quale autorità può ordinare la carcerazione.

- *Proroga dei termini di trasferimento in caso di passaggio alla clandestinità (art. 46)*: il termine per il trasferimento allo Stato Dublino competente è prolungato se, durante la procedura Dublino, i richiedenti l’asilo passano alla clandestinità o si sottraggono in altro modo al trasferimento. In questi casi, lo Stato Dublino che provvede al trasferimento può ora effettuare il trasferimento per un periodo massimo di tre anni, qualora la persona sia nuovamente a disposizione delle autorità. Finora tale termine era di 18 mesi.
- *10 000 euro per ogni trasferimento Dublino (art. 47)*: tutti gli Stati Dublino che partecipano al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) ricevono un contributo di 10 000 euro per la presa in carico di ogni persona trasferita. La Svizzera non partecipa all’AMIF e pertanto non riceve alcun contributo dal Fondo.
- *Scambio di informazioni tra gli Stati Dublino (art. 48 e 51)*: lo scambio di informazioni tra gli Stati Dublino prima del trasferimento è esteso ai dati raccolti nell’ambito della procedura di accertamento secondo il nuovo regolamento sugli accertamenti (art. 48 par. 2 lett. e). Le disposizioni relative allo scambio di informazioni sono state adattate nell’articolo 51 per quanto riguarda il diritto di accesso e il termine di risposta alle richieste di informazione è stato ridotto da cinque a tre settimane. Inoltre, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) istituirà e gestirà una o più reti di servizi competenti al fine di rafforzare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni tra gli Stati Dublino (art. 54).
- *Modifica della procedura di ricorso*: mediante l’introduzione di termini ci si propone di accelerare e uniformare la procedura di ricorso (art. 43).
- *Stralcio dell’attuale meccanismo di allerta rapido e di preparazione*: i compiti dell’attuale meccanismo di allerta rapido e di preparazione saranno assunti dall’EUAA. L’attuale disposizione di cui all’articolo 33 del regolamento Dublino III è pertanto abrogata senza sostituzione.
- *Conclusione di accordi amministrativi bilaterali (art. 53)*: per migliorare la collaborazione, gli Stati Dublino possono ora concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali che possono avere per oggetto anche contributi di solidarietà (par. 1 lett. c).
- *Procedura di conciliazione tra gli Stati Dublino (art. 55)*: la procedura di conciliazione come meccanismo di risoluzione delle controversie viene adeguata onde facilitarne l’applicazione. Per la Svizzera questa disposizione non è applicabile (sebbene figurì nella parte III del regolamento AMMR), poiché per gli Stati associati è prevista una procedura di conciliazione specifica nell’AAD.
- *Nuove misure di solidarietà (art. 56 segg.; rilevanti ai fini Dublino)*: per alleviare l’onere che grava sugli Stati UE sottoposti a pressioni migratorie particolari, il regolamento AMMR introduce un articolato meccanismo di solidarietà che prevede l’istituzione di una cosiddetta «riserva di solidarietà».

La riserva annuale di solidarietà è costituita da misure di solidarietà quali la ricollocazione (relocation), contributi finanziari o misure alternative (p. es. incentrate sullo sviluppo di capacità). Tutti gli Stati assoggettati al meccanismo di solidarietà devono contribuire alla riserva di solidarietà con una quota adeguata, ma sono liberi di scegliere le misure da adottare. Nessuno Stato Dublino può essere obbligato a ricollocare richiedenti l'asilo nell'ambito del meccanismo di solidarietà. Tutti gli altri Stati associati a Dublino possono partecipare alle misure di solidarietà su base volontaria.

Vi sarà un numero minimo annuo di ricollocazioni dagli Stati UE-Dublino in cui la maggior parte delle persone entra nell'UE agli Stati UE-Dublino meno interessati da tali arrivi. Questa cifra viene fissata ad almeno 30 000 persone all'anno. In alternativa gli Stati possono anche versare contributi finanziari per un ammontare di 20 000 euro per ogni persona presa in carico. Tali cifre possono essere aumentate ove necessario; si tiene altresì conto di situazioni in cui in un determinato anno non è previsto alcun bisogno di solidarietà.

Per riequilibrare un numero potenzialmente insufficiente di impegni di ricollocazione, è stata introdotta come misura supplementare una «compensazione delle responsabilità» per gli Stati UE-Dublino beneficiari della solidarietà. In virtù di tale misura, in determinate circostanze allo Stato UE-Dublino contributore è trasferita la competenza per l'esame delle domande d'asilo di persone che, in circostanze normali, verrebbero trasferite verso lo Stato Dublino beneficiario. Tale disposizione diventa vincolante se gli impegni in materia di ricollocazione di uno Stato contributore sono inferiori al 60 per cento della sua quota per l'anno in questione oppure se gli impegni di tutti gli Stati partecipanti non raggiungono la quota stabilita dal regolamento (30 000 persone).

Non essendo rilevanti ai fini Dublino, le misure di solidarietà non sono vincolanti per la Svizzera, ma gli Stati associati possono tuttavia parteciparvi a titolo volontario. Essi sono liberi di farlo, per esempio sotto forma di ricollocazioni o di contributi finanziari.

## **2.2.2 Linee essenziali del regolamento di crisi**

Un'altra novità è l'introduzione di un meccanismo di crisi che consente di adottare misure temporanee e straordinarie in tempi di crisi. Il nuovo regolamento UE prevede disposizioni specifiche che consentono, in tempi di crisi, di derogare alle disposizioni del regolamento AMMR, del regolamento sulla procedura d'asilo e della direttiva sull'accoglienza. L'obiettivo è garantire che gli Stati membri dell'UE reagiscano in modo flessibile alle crisi o agli eventi di forza maggiore e che le misure di solidarietà disciplinate nel regolamento AMMR possano essere adattate alla situazione migratoria. L'effettiva esistenza di una crisi è in tutti i casi decisa congiuntamente dalla Commissione europea e dal Consiglio.

## 2.3 **Commento ai singoli articoli del regolamento AMMR**

### 2.3.1 **Parte I – Oggetto e definizioni (art. 1–2) (fondamentalmente non rilevante ai fini Dublino)**

#### *Art. 1* *Oggetto*

Oltre a definire i criteri per lo Stato Dublino competente e a disciplinare la relativa procedura, il regolamento AMMR introduce anche un quadro comune per la gestione dell’asilo e della migrazione nell’UE e per il funzionamento del CEAS e stabilisce un meccanismo di solidarietà.

In tal modo il campo di applicazione del regolamento AMMR è più ampio di quello dell’AAD con Svizzera, Liechtenstein, Norvegia o Islanda. Il regolamento AMMR stabilisce un approccio globale basato su un quadro comune per la gestione della migrazione. Tuttavia, le disposizioni centrali relative alla determinazione dello Stato Dublino competente per l’esame di una domanda d’asilo rimangono un elemento chiave e sono state mantenute nel regolamento AMMR.

Per continuare a garantire la partecipazione al sistema Dublino degli Stati associati, la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono vincolati solamente dalle parti III, V e VII del regolamento AMMR. Ciò vale anche per la Danimarca. Pur essendo uno Stato membro dell’UE, la Danimarca non partecipa all’adozione da parte del Consiglio dell’UE delle misure contemplate dal titolo V TFUE<sup>27</sup>. Essa deve tuttavia comunicare alla Commissione europea se intende recepire le parti III, V e VII del regolamento AMMR. Ciò è dovuto al fatto che dal 2006 la Danimarca applica il regolamento Dublino III sulla base di un accordo internazionale concluso con la CE.<sup>28</sup>

#### *Art. 2* *Definizioni*

Come nel vigente regolamento Dublino III, l’articolo 2 contiene la definizione dei termini utilizzati nel regolamento AMMR.

La definizione «cittadino di paese terzo» è stata leggermente modificata (par. 1). Non rientrano più in questa definizione le persone beneficiarie del diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 2 numero 5 del regolamento (UE) 2016/399<sup>29</sup> (codice frontiere Schengen, CFS). Si tratta, come finora, dei cittadini di uno Stato associato a Dublino. La lettera non subisce pertanto alcuna modifica materiale.

<sup>27</sup> Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata) Protocolli Allegati del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; GU C 326 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>28</sup> Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino; GU L 66 del 8.3.2006, pag. 38.

<sup>29</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L 2024/1717, 20.06.2024.

È stata aggiunta la definizione di «apolide» (par. 2). Si tratta di una persona che non è considerata cittadina da nessuno Stato in applicazione della rispettiva legislazione.

Le definizioni «domanda di protezione internazionale» o «domanda» (par. 3 e 4) vengono modificate dal punto di vista linguistico. Il riferimento alla direttiva 2011/95/UE<sup>30</sup> è eliminato.

La definizione «esame di una domanda di protezione internazionale» (par. 5) rimanda ora al nuovo regolamento sulla procedura d'asilo e al regolamento sul riconoscimento. Come già in virtù del regolamento Dublino III, le «procedure Dublino» non vi rientrano.

Il paragrafo 6 («ritiro di una domanda di protezione internazionale») e il paragrafo 7 («beneficiario di protezione internazionale») corrispondono nei contenuti alle lettere e ed f dell'articolo 2 del regolamento Dublino III. Sono tuttavia stati modificati i rinvii.

La definizione di «familiare» (par. 8) è stata modificata con una novità: la famiglia non deve necessariamente essere già costituita nello Stato di origine; è sufficiente che si sia formata durante la fuga. Tuttavia, deve essere esistita prima dell'arrivo del richiedente l'asilo o dei suoi familiari nel territorio di uno Stato Dublino. Per il resto, la definizione è invariata. Restano esplicitamente esclusi i fratelli e le sorelle.

Le definizioni di «parente» (nuovo par. 9), «minore» (nuovo par. 10), «minore non accompagnato» (nuovo par. 11) e «titolo di soggiorno» (nuovo par. 13) rimangono materialmente invariate.

La definizione di «rappresentante» (par. 12) subisce una leggera modifica. La precisazione contenuta nell'ultimo periodo relativa al caso in cui un'organizzazione è nominata come rappresentante competente è eliminata senza sostituzione.

La definizione di «visto» (par. 14) è leggermente modificata dal punto di vista linguistico, ma non subisce alcuna modifica materiale.

Il paragrafo 15 riporta ora le definizioni «diploma o qualifica». Si tratta di un diploma o una qualifica ottenuti e attestati in uno Stato membro in esito a un periodo di studi di almeno un anno nell'ambito di un programma di istruzione o di formazione riconosciuto, statale o regionale. Pertanto, nel regolamento AMMR è ora inserita anche la definizione «istituto di istruzione» (par. 16).

Nel regolamento AMMR è ora inserita anche la definizione di «fuga» (par. 17). Si tratta dell'azione con la quale l'interessato non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie.

La definizione di «rischio di fuga» viene ora disciplinata nel paragrafo 18 dell'articolo 2 ed è leggermente modificata dal punto di vista linguistico. Come in passato, i criteri obiettivi del rischio di fuga devono essere definiti dal diritto nazionale.

<sup>30</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione); GU L 337, 20.12.2011, pag. 9.

Infine, a seguito dell'introduzione del meccanismo di solidarietà, nel regolamento AMMR sono state inserite le seguenti definizioni: «Stato membro beneficiario» (par. 19), «Stato membro contributore» (par. 20), «trasferimento» (par. 21), «ricollocazione» (par. 22), «operazioni di ricerca e soccorso» (par. 23), «pressione migratoria» (par. 24), «situazione migratoria significativa» (par. 25), «condizioni di accoglienza» (par. 26), «persona ammessa» (par. 27) e «coordinatore UE della solidarietà» (par. 28).

### **2.3.2 Parte II – Quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione (art. 3–13) (non rilevante ai fini Dublino)**

#### **Capo I *L'approccio globale (art. 3–8)***

In questo capo vengono illustrate le basi e le misure in vista di una gestione globale della migrazione. L'articolo 3 stabilisce come obiettivo fondamentale che le azioni dell'UE e degli Stati membri nel settore della gestione globale della migrazione si basino sul principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità sancito dall'articolo 80 TFUE. Gli articoli 4 e 5 elencano i vari elementi ai fini di una gestione efficace della migrazione. Ciò comprende, in particolare, partenariati con Paesi terzi, la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, la garanzia di un accesso effettivo alle procedure di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale e di riconoscimento a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. Altri temi prioritari sono il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità (art. 6), l'approccio strategico a livello nazionale (art. 7) e una strategia europea a lungo termine (art. 8) per la gestione dell'asilo e della migrazione a livello nazionale. Degno di menzione è anche il pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell'UE in materia di migrazione di cui all'articolo 6 paragrafo 3. In quanto Stato associato a Dublino, in linea di principio la Svizzera non potrà beneficiare direttamente di questa offerta. I servizi consistono in particolare nell'assistenza operativa e tecnica agli Stati membri dell'UE da parte dei pertinenti organi e organismi dell'Unione, nel sostegno finanziario dei fondi europei pertinenti e, per esempio, nella cooperazione con Paesi terzi per agevolare la riammissione.

#### **Capo II *Ciclo annuale di gestione della migrazione (art. 9–15)***

##### *Art. 9 Relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione*

Questa disposizione disciplina la redazione di una relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione («European Annual Asylum and Migration Report») da parte della Commissione europea che valuta la situazione in materia d'asilo, accoglienza e migrazione nei 12 mesi precedenti e gli eventuali sviluppi. La relazione deve fornire anche una descrizione strategica della situazione che serva come strumento di allarme rapido e di sensibilizzazione per l'Unione. La relazione si basa su informazioni e dati quantitativi e qualitativi pertinenti forniti dagli Stati membri, dal Servizio europeo per

l'azione esterna, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). La trasmissione di tali dati deve avvenire entro il 1° giugno di ogni anno.

La relazione contiene una valutazione della situazione generale che contempli tutte le rotte migratorie e tutti gli Stati membri, proiezioni future, informazioni sul livello di preparazione e sulle capacità degli Stati membri nonché i risultati del monitoraggio. Inoltre, in consultazione con lo Stato membro interessato, si valuta la necessità di misure di solidarietà e di misure nell'ambito del pacchetto di strumenti permanenti dell'UE («permanent EU Toolbox») a sostegno del suddetto Stato. La Commissione trasmette la relazione entro il 15 ottobre di ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima relazione è pubblicata entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento AMMR. Le relazioni forniscono la base per le decisioni a livello dell'Unione sulle misure necessarie per la gestione delle situazioni migratorie.

La Commissione europea convoca una riunione del meccanismo dell'UE di preparazione e gestione delle crisi connesse alla migrazione nella prima metà di luglio di ogni anno per presentare la valutazione iniziale della situazione e scambiare informazioni con i membri di tale meccanismo. Essa convoca un'ulteriore riunione del meccanismo dell'UE entro il 30 settembre di ogni anno per presentare la valutazione consolidata della situazione. La composizione e le modalità di funzionamento del meccanismo dell'UE figurano nella raccomandazione (UE) 2020/1366.<sup>31</sup>

*Articolo 10 Informazioni per valutare la situazione migratoria complessiva, le pressioni migratorie, il rischio di pressioni migratorie o una situazione migratoria significativa*

Questa disposizione prevede che la Commissione europea utilizzi le informazioni di cui all'articolo 9 paragrafo 3 lettera a per valutare la situazione migratoria generale o se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie. Ciò comprende, fra l'altro, il numero delle domande d'asilo e la cittadinanza dei richiedenti, il numero di cittadini di Paesi terzi o di apolidi che beneficiano della protezione temporanea (ai sensi del regolamento sulla qualifica), di persone (identificate) che si trovano nel Paese senza regolare permesso di soggiorno, di decisioni di rimpatrio, di persone che hanno lasciato il territorio conformemente a una decisione di rimpatrio, nonché informazioni sui programmi di reinsediamento o sul numero di tentativi di attraversamento irregolare della frontiera, nella misura in cui i dati sono disponibili e verificabili.

La Commissione europea tiene inoltre in considerazione le informazioni presentate dagli Stati membri, compresa la stima delle rispettive esigenze e capacità, nonché i dati sul livello di cooperazione con i Paesi terzi in materia di migrazione come pure nel settore dei rimpatri e delle riammissioni. Vengono inoltre prese in considerazione

<sup>31</sup> Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione, del 23 settembre 2020, su un meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione), GU L 317 del 1.10.2020, pag. 26.

la situazione geopolitica negli Stati terzi e le cause profonde della migrazione. Si tiene conto altresì delle informazioni, delle raccomandazioni e delle relazioni di diversi attori e agenzie dell'UE (p. es. Frontex, EUAA o FRA).

Inoltre, per valutare se uno Stato membro stia affrontando una situazione migratoria significativa, la Commissione europea tiene conto anche dell'effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e precedenti, di cittadini di Paesi terzi o apolidi.

*Articolo 11    Decisione di esecuzione della Commissione che determina gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa*

Sulla base della relazione di cui all'articolo 9, in consultazione con lo Stato membro interessato la Commissione europea adotta entro il 15 ottobre di ogni anno una decisione di esecuzione che stabilisce la misura in cui il suddetto Stato sia soggetto a pressioni migratorie, sia a rischio di pressioni migratorie durante l'anno successivo o affronti una situazione migratoria significativa. Nel valutare la situazione migratoria generale, la Commissione europea, tenendo conto della relazione, utilizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 10. In particolare, essa deve tenere pienamente in considerazione le specificità del fenomeno strutturale degli sbarchi dopo le operazioni di ricerca e soccorso e i movimenti non autorizzati di cittadini di Paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri, nonché le pressioni migratorie precedenti e la situazione attuale.

*Articolo 12    Proposta della Commissione di atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà*

Questa disposizione prevede che la Commissione europea presenti entro il 15 ottobre di ogni anno una proposta di atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà necessaria per affrontare la situazione migratoria nell'anno successivo in un modo equilibrato ed efficace. Tale proposta rispecchia le esigenze annuali di solidarietà previste degli Stati membri soggetti a pressioni migratorie. Oltre a individuare il numero totale di ricollocazioni (almeno 30 000 l'anno) e i contributi finanziari necessari a livello dell'Unione (almeno 600 milioni di euro), la proposta stabilisce i contributi indicativi annuali per ciascuno Stato membro applicando la chiave di riferimento di cui all'articolo 66, al fine di agevolare il ciclo di impegni a fornire i suoi contributi di solidarietà a norma dell'articolo 13.

Nell'individuare il grado di responsabilità a livello dell'Unione e il conseguente livello di solidarietà, la Commissione europea tiene conto di pertinenti criteri qualitativi e quantitativi. Gli Stati membri che diventeranno Stati membri beneficiari (art. 58 par. 1) non hanno l'obbligo di versare i contributi di solidarietà. Se necessario, in situazioni eccezionali la Commissione europea può stabilire un numero di ricollocazioni e contributi finanziari diretti superiori e può individuare altre forme di solidarietà (art. 56 par. 2 lett. c). La proposta tiene debitamente conto delle situazioni eccezionali che non richiedono ricollocazioni o contributi finanziari diretti.

---

### Articolo 13 Forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà

Questa disposizione prevede l'istituzione di un forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà. Vi partecipano rappresentanti degli Stati membri al fine di garantire l'effettiva attuazione della parte IV (Solidarietà) del regolamento AMMR. La presidenza è assunta dallo Stato membro che esercita contestualmente la presidenza del Consiglio. Gli Stati terzi che hanno concluso con l'UE un accordo sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale formalizzata in uno Stato membro o nello Stato terzo in questione possono, al fine di contribuire alla solidarietà su base *ad hoc*, essere invitati a partecipare al forum di alto livello.

Il Consiglio convoca il forum di alto livello entro 15 giorni dall'adozione della relazione (art. 9), della decisione di esecuzione (art. 11) e della proposta della Commissione europea (art. 12).

Il forum di alto livello sulla solidarietà esamina la relazione, la decisione della Commissione e la raccomandazione, fa il punto della situazione complessiva e trae conclusioni in merito alle misure di solidarietà necessarie e al loro livello nonché, se necessario, ad altre misure di politica migratoria. Gli Stati membri si impegnano quindi a versare i propri contributi di solidarietà per la creazione della riserva annuale di solidarietà.

Qualora, su iniziativa di uno Stato membro o su invito della Commissione europea, ritenga che i contributi di solidarietà alla riserva annuale di solidarietà siano insufficienti in relazione alle esigenze individuate, o che uno o più Stati membri soggetti a pressioni migratorie abbiano esigenze più elevate del previsto, o che la situazione generale richieda un sostegno di solidarietà supplementare, il Consiglio convoca nuovamente a maggioranza semplice il forum di alto livello per chiedere agli Stati membri di fornire contributi di solidarietà supplementari.

### Articolo 14 Forum dell'UE di livello tecnico sulla solidarietà

Al fine di garantire il corretto funzionamento della parte IV del regolamento, è altresì istituito un forum dell'UE di livello tecnico sulla solidarietà. Il coordinatore UE della solidarietà convoca e presiede tale forum a nome della Commissione europea. Anche il forum di livello tecnico comprende rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. I Paesi terzi che hanno concluso con l'UE un accordo sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale formalizzata in uno Stato membro o nello Stato terzo in questione possono, al fine di contribuire alla solidarietà su base *ad hoc*, essere invitati a partecipare anche al forum di livello tecnico.

A differenza del forum di alto livello sulla solidarietà, al forum di livello tecnico partecipa anche l'EUAA; Frontex, FRA e altre agenzie delle Nazioni Unite partecipano su invito del coordinatore UE della solidarietà.

*Articolo 15 Coordinatore UE della solidarietà*

Il coordinatore UE della solidarietà già menzionato all'articolo 14 è nominato dalla Commissione europea. L'articolo 15 paragrafo 2 definisce i compiti che gli sono affidati. In particolare, coordina e sostiene la comunicazione tra gli Stati membri e gli organismi e le agenzie coinvolti nell'attuazione del meccanismo di solidarietà, mantiene una panoramica delle esigenze degli Stati membri beneficiari e dei contributi degli Stati membri contributori, convoca e presiede il forum di livello tecnico. Svolge inoltre i compiti di cui all'articolo 7 del regolamento di crisi.

Il paragrafo 3 prevede che il coordinatore UE della solidarietà sia assistito da un ufficio e dotato delle necessarie risorse finanziarie e umane.

### **2.3.3 Parte III – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente (art. 16–55) (rilevante ai fini Dublino)**

#### **Capo I Principi generali e garanzie (art. 16–23)**

##### *Art. 16 Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale*

La disposizione contiene i principi in base ai quali gli Stati Dublino esaminano ogni domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo o da un apolide sul loro territorio, comprese le frontiere o le zone di transito. Inoltre, una domanda va esaminata da un unico Stato secondo i criteri pertinenti del regolamento AMMR.

In linea di principio, se nessuno Stato può essere determinato come competente a esaminare la domanda di protezione internazionale sulla base dei criteri enumerati nel regolamento AMMR, è competente il primo Stato Dublino nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.

Inoltre viene disciplinata la procedura nel caso in cui sia impossibile per uno Stato Dublino trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente per la presenza di fondati motivi che la persona interessata correrebbe un rischio di trattamento inumano o degradante. In tali casi, lo Stato Dublino interessato esamina gli ulteriori criteri di competenza previsti dal regolamento AMMR (criteri di cui alla parte III capo II o clausole di cui alla parte III capo III). Se nessuno di questi criteri è soddisfatto, la competenza passa a quest'ultimo.

Si stabilisce inoltre che, qualora uno Stato Dublino dopo il controllo di sicurezza abbia fondati motivi per ritenere che il richiedente l'asilo costituisca una minaccia per la sicurezza interna, non sia presentata alcuna richiesta di presa in carico ai sensi dell'articolo 39 del regolamento AMMR.

*Art. 17            Obblighi del richiedente e cooperazione con le autorità competenti*

Questa disposizione disciplina gli obblighi dei cittadini di Stati terzi e degli apolidi nell'ambito della procedura Dublino. Tale disposizione non è contemplata nell'attuale regolamento Dublino III.

Essa prevede l'obbligo fondamentale di presentare la domanda d'asilo nello Stato in cui avviene il primo ingresso (par. 1). In deroga a ciò, la domanda deve essere presentata nello Stato che ha rilasciato un titolo di soggiorno o visto valido oppure, se la persona è in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto scaduto, annullato, ritirato o revocato, la domanda d'asilo deve essere presentata nello Stato Dublino in cui si trova (par. 2).

Sono inoltre previsti obblighi di piena cooperazione con le autorità competenti degli Stati Dublino. Ciò implica in particolare che la persona interessata comunichi e metta a disposizione quanto prima, e al più tardi durante il colloquio (art. 22), tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone. Deve inoltre presentare i documenti di identità e collaborare alla raccolta dei dati biometrici sulla base del regolamento Eurodac. Se al momento dell'audizione l'interessato non è ancora in grado di fornire le informazioni necessarie o di compilare il modulo di cui all'articolo 22 paragrafo 1 del regolamento AMMR, l'autorità competente può concedere una proroga ai sensi dell'articolo 39 paragrafo 1 di suddetto regolamento (par. 3).

Fino alla determinazione dello Stato competente o fino all'attuazione della procedura di trasferimento, il richiedente deve dimorare nello Stato in cui è stata presentata la domanda d'asilo. Dopo il trasferimento deve soggiornare nella Stato di ricollocazione per proseguire con la procedura (par. 4).

Infine, si stabilisce che la persona alla quale è stata notificata una decisione di trasferimento deve conformarsi a tale decisione e collaborare con le autorità competenti anche durante il trasferimento (par. 5).

*Art. 18            Conseguenze dell'inosservanza degli obblighi*

Dal momento in cui le è stata notificata la decisione di trasferimento, in linea di principio la persona interessata ha il diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli 17–20 della direttiva sull'accoglienza (non rilevante ai fini di Dublino) solamente nello Stato verso il quale dovrà essere trasferita e competente per il proseguimento della procedura, a condizione che sia stata informata dei propri obblighi e delle conseguenze della relativa inosservanza in conformità dell'articolo 5 paragrafo 1 della direttiva sulle condizioni di accoglienza nonché dell'articolo 8 paragrafo 1 e dell'articolo 21 del regolamento sugli accertamenti.

Gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine sono presi in considerazione solo se forniscono elementi di prova determinanti per la corretta applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati e il ricongiungimento familiare (par. 2).

Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente non si trova nello Stato membro in cui deve essere presente e le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova hanno

motivi fondati per ritenere che nei confronti del richiedente sia stato commesso uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2011/36/UE<sup>32</sup> (par. 3).

Nell'applicare l'articolo 18 gli Stati membri devono tenere conto della situazione individuale del richiedente e tutte le misure adottate dagli Stati membri devono essere proporzionate (par. 4).

#### *Art. 19 Diritto all'informazione*

Non appena possibile e in ogni caso entro la data della registrazione della domanda d'asilo, l'autorità competente fornisce al richiedente informazioni sull'applicazione del regolamento AMMR, sui suoi diritti e sugli obblighi stabiliti all'articolo 17 del regolamento AMMR nonché sulle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi (art. 18 regolamento AMMR). Altre informazioni, che non sono elencate in modo esaustivo, riguardano in particolare le singole fasi procedurali, il fatto che lo Stato competente per il trattamento della domanda d'asilo non può essere scelto liberamente, l'obbligo di collaborare, le possibilità di ricorso e gli aspetti relativi alla protezione dei dati.

#### *Art. 20 Accessibilità delle informazioni*

Il paragrafo 1 stabilisce che le informazioni di cui all'articolo 19 siano fornite per iscritto in forma intelligibile e facilmente accessibile, usando un linguaggio semplice e chiaro. Ove necessario, le informazioni sono fornite anche verbalmente. Ciò offre al richiedente la possibilità di porre domande.

Per la messa a disposizione delle informazioni si utilizza il materiale informativo elaborato dall'EUAA in collaborazione con gli Stati membri. Parallelamente vengono elaborate informazioni specifiche per i minori non accompagnati e i richiedenti vulnerabili. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento Eurodac e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac (par. 2).

Qualora il richiedente sia un minore, le informazioni di cui all'articolo 19 sono fornite con modalità adatte ai minori da personale appositamente formato e in presenza del rappresentante del richiedente (par. 3).

#### *Art. 21 Diritto all'orientamento legale*

In tutte le fasi della procedura di determinazione dello Stato membro competente, i richiedenti hanno il diritto di consultare un consulente legale o altro consulente su questioni relative all'applicazione dei criteri di cui al capo II o delle clausole di cui alla parte III capo III.

Il richiedente può chiedere un orientamento legale gratuito, che viene prestato da persone ammesse o autorizzate a norma del diritto nazionale ai fini della prestazione di

<sup>32</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

consulenza, assistenza o rappresentanza ai richiedenti o da organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a prestare servizi legali o di rappresentanza ai richiedenti. Le modalità e le prestazioni di tale orientamento legale gratuito sono disciplinate dai paragrafi 4–7.

Il richiedente ha comunque il diritto di scegliere un proprio consulente legale o altro consulente a proprie spese.

#### *Art. 22 Colloquio personale*

In linea di principio, poco prima di presentare una domanda di presa in carico ai sensi dell'articolo 39 del regolamento AMMR occorre effettuare un'audizione con la persona interessata (in loco o tramite videoconferenza). Durante il colloquio le autorità competenti pongono domande proattive atte a raccogliere informazioni sulla situazione specifica del richiedente che contribuiscano a determinare lo Stato membro competente ai fini dell'applicazione dell'articolo 39.

Qualora vi siano indicazioni che la persona interessata potrebbe avere familiari o parenti in uno Stato membro, essa riceve un formulario elaborato dall'EUAA. L'Agenzia elabora inoltre orientamenti per l'identificazione e la ricerca di familiari.

Il colloquio personale può essere eccezionalmente omesso se il richiedente è fuggito, se non ha partecipato al colloquio personale e non ha fornito motivi giustificati per la sua assenza o se, dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 19 del regolamento AMMR, ha già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente. Se il colloquio non viene svolto, al richiedente va offerta l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente entro il periodo indicato all'articolo 39 paragrafo 1 del regolamento AMMR.

Il colloquio personale ha luogo nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che questi comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. I colloqui con minori sono condotti da una persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori. Ove necessario, è messo a disposizione un interprete. Su richiesta, durante l'audizione la persona interessata può essere interrogata e accompagnata da persone del proprio sesso. Inoltre, durante il colloquio personale può essere prevista la presenza di un mediatore culturale. Su richiesta del richiedente e ove possibile, la persona che conduce il colloquio e, se del caso, l'interprete sono del sesso preferito dal richiedente.

Del colloquio personale viene prodotta una registrazione audio e una sintesi scritta, per esempio sotto forma di relazione o di un modulo uniforme. Il richiedente deve avere accesso alla sintesi non appena possibile e in ogni caso prima della decisione sullo Stato membro competente, affinché abbia la possibilità di formulare osservazioni su eventuali errori o malintesi contenuti nella sintesi scritta. In caso di dubbi sulle affermazioni rese dal richiedente fa fede la registrazione audio.

#### *Art. 23 Garanzie a favore dei minori*

La presente disposizione disciplina le garanzie per i minori accompagnati e non accompagnati da rispettare nell'ambito della procedura Dublino. L'interesse superiore

del minore deve essere costituire una considerazione preminente in tutte le procedure previste dal regolamento AMMR. Pertanto, le procedure che includono minori sono trattate in via prioritaria. Entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui è depositata la domanda, gli Stati Dublino sono tenuti ad assicurare ai minori non accompagnati l'assistenza da parte di un rappresentante nelle pertinenti procedure previste dal regolamento AMMR, sia che sussistano motivi oggettivi per ritenere che la persona sia minorenni e non accompagnata, sia che la persona interessata dichiarerà di essere minorenne.

Vengono inoltre stabiliti i requisiti posti al rappresentante, le sue competenze e i suoi obblighi. In particolare, il rappresentante di un minore non accompagnato lo assiste nel fornire informazioni pertinenti per la procedura o durante il colloquio di cui all'articolo 22. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati Dublino cooperano strettamente e tengono in debito conto diversi fattori, quali le possibilità di ricongiungimento familiare o le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza o di sfruttamento.

Prima di trasferire un minore non accompagnato è necessario assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione in ogni singolo caso e che nello Stato membro competente sia stato nominato un rappresentante. Lo Stato Dublino in cui è stata registrata per la prima volta la domanda d'asilo del minore non accompagnato adotta immediatamente opportune misure per identificare qualsiasi familiare residente nel territorio di altri Stati membri. La Commissione emanerà atti di esecuzione a sostegno di tali indagini.

## **Capo II**      ***Criteria per determinare lo Stato membro competente (art. 24–33)***

Il presente capo disciplina i criteri oggettivi per determinare lo Stato Dublino competente per l'esame di una domanda d'asilo depositata nello spazio Dublino.

### *Art. 24*      *Gerarchia dei criteri*

Come in passato, i criteri di competenza vincolanti saranno applicati secondo un ordine di priorità preciso. L'ordine di priorità dipende dall'ordine in cui sono elencati i criteri di competenza e si applica anche ai singoli paragrafi all'interno degli articoli. Questa disposizione corrisponde ampiamente all'articolo 7 del vigente regolamento Dublino III.

### *Art. 25*      *Minori non accompagnati*

Questo articolo contiene la disposizione unica ed esaustiva sulla competenza per i minori non accompagnati e corrisponde dal punto di vista del contenuto all'articolo 8 del vigente regolamento Dublino III. Si applicano esclusivamente i criteri stabiliti in questo articolo e nell'ordine in cui sono elencati nei paragrafi. È quindi esclusa l'applicazione di altri criteri di competenza.

A esaminare la domanda d'asilo di una persona minorenne non accompagnata è lo Stato Dublino in cui soggiorna legalmente un suo familiare o un fratello o una sorella,

purché ciò sia nell'interesse superiore del minore (par. 2). Occorre accertare nel singolo caso se il parente o i parenti possono occuparsi del minore (par. 3). Chi è considerato un familiare ai sensi dell'articolo 25 è definito all'articolo 2 paragrafo 8. I fratelli e le sorelle non rientrano in questa definizione e sono pertanto espressamente menzionati nel presente articolo. Se familiari, fratelli o sorelle o parenti soggiornano in più di uno Stato Dublino, lo Stato Dublino competente è determinato sulla base dell'interesse superiore del minore (par. 4). Se non è possibile rintracciare un parente, è competente lo Stato Dublino in cui la domanda d'asilo è stata registrata per la prima volta, sempreché ciò sia in linea con l'interesse superiore del minore (par. 5).

*Art. 26 Familiari che soggiornano legalmente in uno Stato membro*

Il paragrafo 1 disciplina la competenza di uno Stato Dublino se un familiare ha già diritto alla protezione internazionale in uno Stato Dublino o vi risiede legalmente in virtù di un permesso di soggiorno di lunga durata. Per determinare la competenza è tuttavia necessario che le persone interessate desiderino esplicitamente il ricongiungimento familiare e forniscano il loro consenso per iscritto.

Secondo il paragrafo 2, l'esame della domanda compete allo Stato membro in cui il familiare è stato precedentemente autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale, ma in seguito ne ha acquisito la cittadinanza. Anche in questo caso è necessario il consenso scritto delle persone interessate. Chi è un familiare è definito, anche qui, dall'articolo 2 paragrafo 8.

Le competenze di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai figli nati dopo l'arrivo del familiare nel territorio degli Stati membri (par. 3).

*Art. 27 Familiari richiedenti protezione internazionale*

Questo criterio di competenza disciplina la situazione in cui la procedura d'asilo di un familiare del richiedente l'asilo non è ancora conclusa in un altro Stato Dublino. Il regime è conforme all'articolo 10 dell'attuale regolamento Dublino III.

Come nel caso dell'articolo 16, anche in questo caso è necessario il consenso scritto delle persone interessate.

*Art. 28 Procedura familiare*

Questo articolo corrisponde in larga misura all'articolo 11 del vigente regolamento Dublino III e disciplina la competenza nel caso in cui più familiari o fratelli o sorelle minorenni non coniugati presentino contemporaneamente una domanda d'asilo nello stesso Stato Dublino.

*Art. 29 Rilascio di titoli di soggiorno o visti*

Come finora, uno Stato Dublino è competente per l'esame della domanda d'asilo se ha precedentemente rilasciato alla persona interessata un titolo di soggiorno o un visto.

Questo articolo corrisponde in larga misura all'articolo 12 dell'attuale regolamento Dublino III. Tuttavia, vi è una differenza nel paragrafo 4. Se il richiedente l'asilo è titolare di un titolo di soggiorno o di un visto scaduto da meno di tre anni o 18 mesi

(in precedenza due anni per il titolo di soggiorno e sei mesi per il visto), si applicano i criteri di competenza di cui ai paragrafi 1–3. La competenza passa quindi allo Stato Dublino in cui è stata presentata la domanda d’asilo solo dopo tre anni. Viene meno anche l’attuale condizione secondo cui la persona interessata nel frattempo non può aver lasciato lo spazio Dublino.

Inoltre, lo Stato Dublino rimane competente per la domanda d’asilo anche nel caso in cui il titolo di soggiorno o il visto sia stato ottenuto fraudolentemente, salvo che la frode sia successiva al rilascio del titolo di soggiorno o del visto (par. 5).

#### *Art. 30 Diplomi o altre qualifiche*

Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda, purché la domanda sia registrata meno di sei anni dopo il rilascio del diploma o della qualifica.

Se il richiedente possiede più diplomi o qualifiche rilasciati da istituti di istruzione di diversi Stati membri, la competenza è assunta dallo Stato membro che ha rilasciato il diploma o la qualifica a seguito del periodo di studio più lungo; se i periodi di studio sono identici, dallo Stato membro in cui è stato ottenuto il diploma o la qualifica più recente.

#### *Art. 31 Ingresso con esenzione dal visto*

Questa disposizione disciplina la competenza per l’esame di una domanda d’asilo nel caso in cui la persona interessata sia entrata nel rispettivo Stato Dublino in esenzione dal visto. Corrisponde all’articolo 14 del vigente regolamento Dublino III. Se la persona interessata si reca in un altro Stato Dublino in cui è dispensata dal visto e vi presenta domanda d’asilo, tale altro Stato Dublino è competente per l’esame della domanda d’asilo in quanto Stato dell’ultimo ingresso in esenzione dal visto (par. 2).

#### *Art. 32 Domanda fatta nella zona di transito internazionale di un aeroporto*

Questo articolo disciplina la competenza di uno Stato Dublino per i casi in cui la domanda d’asilo è presentata nell’area di transito di un aeroporto. La disposizione corrisponde all’articolo 15 del regolamento Dublino III.

#### *Art. 33 Ingresso*

Ai sensi di questa disposizione, è competente per l’esame della domanda d’asilo lo Stato Dublino la cui frontiera esterna Schengen è stata valicata illegalmente dal richiedente l’asilo. Tale principio è già contenuto nell’articolo 13 del regolamento Dublino III. Il periodo trascorso il quale cessa la competenza dopo l’ingresso illegale è prolungato da 12 a 20 mesi (par. 1), anche per i richiedenti l’asilo che sono stati sbarcati nel territorio di uno Stato membro a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso. Tuttavia, detta competenza cessa se la domanda è registrata più di 12 mesi dopo la data di sbarco (par. 2).

Questa disposizione non si applica ai richiedenti l'asilo accolti da un altro Stato Dublino nell'ambito di misure di solidarietà (cosiddetta relocation). In questi casi, è competente per l'esame della domanda d'asilo lo Stato Dublino che ha ripreso la persona interessata dall'altro Stato Dublino (par. 3).

Inoltre, il soggiorno illegale ininterrotto di cinque mesi della persona richiedente l'asilo nello Stato Dublino non costituisce più motivo di competenza (attuale art. 13 par. 2 secondo comma regolamento Dublino III).

### **Capo III**      *Personae a carico e clausole discrezionali (art. 34–35)*

#### *Art. 34*      *Personae a carico*

Questa disposizione corrisponde all'articolo 16 del regolamento Dublino III e disciplina il ricongiungimento di familiari «a carico». Si tratta di familiari che dipendono dal sostegno del richiedente l'asilo o di persone richiedenti l'asilo che dipendono dal sostegno di un familiare. Essa disciplina inoltre il ricongiungimento di minori non accompagnati con familiari in grado di accudirli.

Qualora vi siano indicazioni che un figlio, un fratello o una sorella o un genitore risieda legalmente nel territorio dello Stato Dublino in cui si trova la persona a carico, tale Stato Dublino verifica se il figlio, il fratello o la sorella o il genitore possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell'articolo 39 del regolamento AMMR. Ciò deve essere stabilito chiaramente (par. 1).

#### *Art. 35*      *Clausole discrezionali*

Indipendentemente dai criteri di competenza elencati, ogni Stato Dublino può esaminare materialmente una domanda d'asilo anche se l'esame sarebbe di competenza di un altro Stato Dublino (cosiddetta entrata nel merito o clausola di sovranità; par. 1). Diventa così lo Stato competente per l'esame della domanda d'asilo e la competenza dell'altro Stato Dublino decade in caso di esercizio della propria entrata nel merito. Non è necessario il consenso del richiedente l'asilo.

Inoltre, ogni Stato Dublino può, su richiesta di un altro Stato Dublino, assumere per motivi umanitari il trattamento di una domanda d'asilo per la quale non è competente, a condizione che il richiedente l'asilo vi acconsenta (cosiddetta clausola umanitaria; par. 2).

Queste due clausole contenute nell'articolo 17 del regolamento Dublino III sono state trasferite nell'articolo 35 del regolamento AMMR con alcune precisazioni.

### **Capo IV**      *Obblighi dello Stato membro competente (art. 36–37)*

#### *Art. 36*      *Obblighi dello Stato membro competente*

Gli obblighi dello Stato Dublino competente nei confronti del richiedente l'asilo sono disciplinati dall'articolo 36 del regolamento AMMR. Se prende o riprende in carico il richiedente, lo Stato Dublino competente è tenuto a esaminare o completare l'esame

della domanda d'asilo (par. 3). Tale disposizione corrisponde in larga misura all'articolo 18 del regolamento Dublino III, con alcune precisazioni.

Lo Stato Dublino competente è obbligato a riprendere in carico anche i cittadini stranieri ammessi che hanno presentato domanda d'asilo in un altro Stato Dublino o vi soggiornano irregolarmente (par. 1 lett. c). Si precisa inoltre che, in linea di principio, il minore è preso in carico con i propri familiari anche se non è personalmente un richiedente. A tal fine non è necessario un consenso scritto (par. 2). Il paragrafo 3 rimanda al nuovo regolamento sulla procedura d'asilo dell'UE.

#### *Art. 37 Cessazione delle competenze*

La disposizione sul trasferimento della competenza per i richiedenti l'asilo tra gli Stati Dublino è stata precisata. Finora tale disposizione figurava nell'articolo 19 del regolamento Dublino III.

La nuova disposizione stabilisce i casi in cui uno Stato Dublino riacquista competenza per la procedura d'asilo: se rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, decide di entrare nel merito ai sensi dell'articolo 35, ritiene che trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente sia contrario all'interesse superiore del minore o non trasferisce l'interessato verso lo Stato Dublino competente entro i termini previsti (par. 1).

Secondo i paragrafi 2 e 3, a seguito dell'esame di una domanda alle frontiere esterne Schengen l'obbligo di ripresa in carico cessa 15 mesi dopo che una decisione di rigetto sia divenuta definitiva. Se la persona presenta domanda d'asilo scaduti questi 15 mesi, quest'ultima è considerata una nuova domanda e dà pertanto inizio a una nuova procedura Dublino. Se entro tale termine la persona interessata presenta una domanda d'asilo in un altro Stato Dublino e alla scadenza del termine di 15 mesi è pendente una procedura di ripresa in carico, la competenza cessa solo quando la procedura di ripresa in carico è conclusa o quando è scaduto il termine per il trasferimento ai sensi dell'articolo 46.

L'obbligo di ripresa in carico cessa qualora sia stabilito (ora con iscrizione nel sistema di ingressi/uscite EES o Eurodac) che la persona interessata ha lasciato il territorio dello Stato Dublino da almeno nove mesi, a prescindere dal fatto che l'uscita sia avvenuta su base volontaria o in virtù di una decisione di allontanamento (par. 4). Se la persona presenta nuovamente una domanda d'asilo, quest'ultima è considerata una nuova domanda e dà pertanto inizio a una nuova procedura Dublino (par. 5).

### **Capo V Procedure (art. 38–50)**

#### *Sezione I Avvio della procedura (art. 38)*

##### *Art. 38 Avvio della procedura*

La procedura per la determinazione dello Stato Dublino competente per l'esame della domanda d'asilo viene avviata, come finora, non appena la domanda d'asilo è regi-

strata per la prima volta in uno Stato Dublino (attuale art. 20 par. 1 regolamento Dublino III). Ora può avviare una procedura Dublino anche lo Stato che ha ripreso un richiedente l'asilo da un altro Stato Dublino nell'ambito della ricollocazione (par. 1). È il caso, per esempio, se lo Stato di ricollocazione è in grado di dimostrare che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato Dublino.

La procedura di determinazione dello Stato Dublino competente prosegue anche se la persona interessata si rende irreperibile (par. 2).

Lo Stato Dublino che ha condotto la procedura per determinare lo Stato Dublino competente o che è diventato competente ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 4 deve registrare senza indugio diversi dati nell'Eurodac riguardanti la sua competenza o quella dello Stato Dublino che ha accettato una richiesta di presa in carico del richiedente a norma dell'articolo 40 (art. 16 par. 1 regolamento Eurodac).

Il paragrafo 4 precisa che lo Stato Dublino che ha avviato la procedura di determinazione è tenuto a riprendere in carico il richiedente che si trovi in un altro Stato Dublino senza un titolo di soggiorno o che in tale altro Stato Dublino faccia domanda d'asilo durante la procedura di determinazione dello Stato Dublino competente. Tale obbligo cessa se lo Stato Dublino che ha avviato la procedura di determinazione può stabilire che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato Dublino.

Il paragrafo 5 precisa che lo Stato Dublino di ricollocazione è tenuto a riprendere in carico il richiedente che si trovi in un altro Stato Dublino senza un titolo di soggiorno o che vi faccia domanda d'asilo dopo che un altro Stato Dublino ha confermato la ricollocazione dell'interessato (art. 67 par. 9 regolamento AMMR). Tale obbligo cessa se lo Stato di ricollocazione può stabilire che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato Dublino.

## *Sezione II Procedure per le richieste di presa in carico (art. 39–40)*

### *Art. 39 Presentazione di una richiesta di presa in carico*

Un obbligo di presa in carico (cosiddetto «take charge») sussiste quando, in base ai criteri Dublino, a essere competente per l'esame della domanda d'asilo non è lo Stato di soggiorno attuale del richiedente, bensì un altro Stato Dublino. L'articolo 39 disciplina le disposizioni relative alla presentazione di una richiesta di presa in carico da parte di uno Stato Dublino a un altro Stato Dublino e corrisponde materialmente all'attuale articolo 21 del regolamento Dublino III, con le seguenti modifiche:

I termini per la presentazione delle richieste di presa in carico sono stati ridotti (art. 39 par. 1 regolamento AMMR). La richiesta di presa in carico va presentata immediatamente, ma comunque entro due mesi dalla data di registrazione della domanda (finora tre mesi). La priorità è data alle richieste presentate sulla base degli articoli 25–28 e 34 del regolamento AMMR. Nel caso di un riscontro positivo dell'Eurodac o nel nuovo sistema di informazione sui visti (VIS) (art. 21 regolamento [CE]

n. 767/2008)<sup>33</sup>, la richiesta di presa in carico deve essere trasmessa entro un mese dal ricevimento di detto riscontro positivo (finora due mesi).

Se tali termini non vengono rispettati, continua a valere il principio secondo cui l'esame della domanda d'asilo è di competenza dello Stato Dublino nel quale la domanda è stata registrata. È stata tuttavia introdotta un'eccezione per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Il regolamento AMMR prevede ora che, nonostante la scadenza dei termini summenzionati, sia possibile presentare all'altro Stato Dublino una richiesta di presa in carico in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, se si ritiene che sia nell'interesse superiore del minore.

Il paragrafo 3 precisa ora che la richiesta di presa in carico è presentata all'altro Stato Dublino utilizzando un modulo speciale comprendente una motivazione piena e dettagliata, basata su tutte le circostanze del caso e che tenga conto della gerarchia dei criteri Dublino.

#### *Art. 40 Risposta a una richiesta di presa in carico*

Questo articolo disciplina le disposizioni relative alla risposta a una richiesta di presa in carico da parte di uno Stato Dublino a un altro Stato Dublino e corrisponde materialmente all'attuale articolo 22 del regolamento Dublino III, con le seguenti modifiche:

lo Stato Dublino richiesto deve ora rispondere entro un mese (finora due mesi) alla richiesta di presa in carico (par. 1). Gli Stati membri danno priorità alle richieste presentate sulla base degli articoli 25–28 e 34. Se la richiesta di presa in carico è stata presentata sulla base di un riscontro positivo Eurodac o VIS, il termine di risposta si riduce da un mese a due settimane dal ricevimento della richiesta (nuovo par. 2).

I paragrafi 3–6 corrispondono agli attuali paragrafi 2–5 dell'articolo 22 del regolamento Dublino III. Il paragrafo 4 apporta una lieve modifica materiale: i modelli dei vari documenti amministrativi utilizzati dagli Stati membri non sono più forniti al comitato, ma alla Commissione europea. Anche il paragrafo 6 è stato integrato: se la richiesta è fatta sulla base degli articoli 25–28 e 34 e lo Stato richiesto non ritiene che le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza, esso deve darne motivazione nella risposta di cui al paragrafo 8.

Il paragrafo 7 corrisponde in linea di principio alla disposizione contenuta nel paragrafo 6 dell'articolo 22 dell'attuale regolamento Dublino III. Esso stabilisce il termine di risposta se lo Stato Dublino richiedente ha invocato l'urgenza, che viene ridotto dall'attuale mese a due settimane dal ricevimento della stessa. Inoltre, viene meno la deroga che consente allo Stato Dublino richiesto di darsi più tempo per rispondere se l'esame di una richiesta è particolarmente complesso.

<sup>33</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

Se nella sua risposta lo Stato Dublino richiesto non si oppone alla richiesta dello Stato Dublino richiedente entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane, la richiesta di presa in carico si ritiene tacitamente accettata e comporta il trasferimento della competenza per l'esame della domanda d'asilo.

Se, dopo aver esaminato la documentazione, ritiene di non essere competente, nella sua risposta negativa lo Stato Dublino richiesto deve darne motivazione.

Lo Stato Dublino richiedente può chiedere una nuova valutazione della richiesta di presa in carico qualora non sia d'accordo con la risposta negativa o, per esempio, esistano nuovi mezzi di prova o indizi. Tale procedura di riesame della competenza Dublino ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/2003<sup>34</sup> deve essere avviata entro tre settimane dalla risposta negativa. Lo Stato Dublino interpellato dispone di due settimane di tempo per rispondere alla nuova richiesta di ripresa in carico o di presa in carico. Non vi è limite al numero di procedure di riesame della competenza Dublino. Il regolamento (UE) n. 118/2014<sup>35</sup> aveva adeguato il regolamento (CE) n. 1560/2003, senza tuttavia comportare alcuna modifica della procedura. Al momento non è ancora chiaro se la procedura di riesame subirà modifiche a seguito del nuovo regolamento AMMR. I regolamenti (CE) n. 1560/2003 e (CE) n. 118/2014 restano formalmente in vigore fino a quando non saranno abrogati da un atto di esecuzione dell'UE (si veda il commento all'art. 83).

### *Sezione III Procedure per le notifiche di ripresa in carico (art. 41)*

#### *Art. 41 Presentazione di una notifica di ripresa in carico*

Per ripresa in carico (cosiddetto «take back») s'intende l'obbligo per uno Stato Dublino di riaccogliere da un altro Stato Dublino la persona interessata se in Eurodac (si veda l'art. 1 par. 1 lett. a regolamento Eurodac) è registrato come Stato Dublino responsabile. Tale Stato Dublino è competente per la procedura d'asilo oppure la persona interessata è già stata riconosciuta da tale Stato come rifugiato. Esso deve inoltre riprendere in carico la persona in questione se l'ha presa in carico nell'ambito di una misura di solidarietà per l'esecuzione della procedura d'asilo o di allontanamento.

La richiesta di ripresa in carico non costituisce più una richiesta vera e propria, bensì una cosiddetta notifica di ripresa in carico. Lo Stato Dublino in cui la persona è presente (a prescindere dal fatto che abbia presentato o meno una domanda d'asilo) informa lo Stato Dublino competente immediatamente, in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac, tramite una notifica di ripresa in carico standardizzata. La mancata notifica di ripresa in carico entro tale termine lascia

<sup>34</sup> Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

<sup>35</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1.

impregiudicato l'obbligo per lo Stato Dublino competente di riprendere in carico l'interessato (par. 1 e 2).

Lo Stato Dublino conferma il ricevimento della notifica allo Stato che l'ha effettuata entro due settimane, a meno che non dimostri entro tale termine che non è competente o che la notifica di ripresa in carico è avvenuta sulla base di un'iscrizione errata nell'Eurodac (par. 3).

Se lo Stato Dublino notificato non conferma il ricevimento della notifica di ripresa in carico entro il termine, la notifica si considera ricevuta e lo Stato Dublino è ritenuto competente (par. 4).

Anche se non è più esplicitamente menzionata nel regolamento AMMR, rimane la possibilità di procedere autonomamente all'allontanamento verso lo Stato d'origine o di provenienza conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE<sup>36</sup> (direttiva rimpatri). Tuttavia, se una richiesta Dublino è indirizzata allo Stato Dublino competente, i principi della direttiva rimpatri non vanno considerati.

#### *Sezione IV      Garanzie procedurali (art. 42–43)*

##### *Art. 42            Notifica di una decisione di trasferimento*

Lo Stato Dublino la cui richiesta di presa in carico o di ripresa in carico è stata accettata, adotta una decisione di trasferimento entro due settimane (par. 1). Le altre direttive di questa disposizione corrispondono, per quanto riguarda il contenuto, all'attuale articolo 26 del regolamento Dublino III. In linea di principio la decisione di trasferimento è notificata alla persona interessata senza indugio e usando un linguaggio semplice (par. 2). La decisione può essere notificata anche al rappresentante legale della persona interessata, se presente (par. 3). La decisione di trasferimento deve includere anche informazioni sui mezzi di impugnazione, compreso il diritto di chiedere l'effetto sospensivo. Deve inoltre contenere i termini relativi all'esecuzione del trasferimento e, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato Dublino competente con i propri mezzi. Qualora non disponga di un rappresentante legale, la persona interessata viene informata sui principali elementi della decisione di trasferimento in una lingua che comprende.

##### *Art. 43            Mezzi di ricorso*

Questa disposizione sostituisce l'articolo 27 del vigente regolamento Dublino III. L'ambito di applicazione del ricorso è ora limitato alla valutazione di tre circostanze: se il trasferimento possa comportare, per l'interessato, un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE<sup>37</sup>; se vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento determinanti per la corretta applicazione del regolamento AMMR; se siano stati violati gli

<sup>36</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

<sup>37</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389.

articoli 25–28 (minori non accompagnati, familiari, procedura familiare) e 34 (persone a carico) del regolamento AMMR nel caso di persone prese in carico a norma dell'articolo 36 paragrafo 1 lettera a. In linea di principio, il ricorso non ha effetto sospensivo e il termine di ricorso va da un minimo di una a un massimo di tre settimane. La persona interessata può chiedere l'effetto sospensivo entro il termine di ricorso previsto dal diritto nazionale. Gli Stati Dublino possono prevedere che la richiesta di sospensione sia formalizzata contestualmente al ricorso. Il tribunale competente deve prendere la decisione in merito alla sospensione provvisoria del trasferimento al più tardi entro un mese dalla presentazione della relativa richiesta. Il tribunale decide in merito al ricorso entro un mese dalla decisione di concessione dell'effetto sospensivo.

Su richiesta, la persona interessata può avvalersi del gratuito patrocinio se non è in grado di sostenere personalmente i costi. Gli Stati Dublino possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini. Possono pertanto prevedere di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite se appare chiaro che il ricorso non ha prospettive concrete di successo. Qualora un'autorità decida di non concedere gratuitamente la consulenza o la rappresentanza legali, deve essere prevista la possibilità di impugnare tale decisione (con il ricorso avverso la decisione di trasferimento ecc.). L'assistenza e la rappresentanza legali non possono essere oggetto di restrizioni arbitrarie. L'assistenza e la rappresentanza legali comprendono almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza in giudizio e possono essere limitate a consulenti legali o altri consulenti specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza legali. Le modalità di accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

#### *Sezione V      Trattenimento ai fini del trasferimento (art. 44–45)*

##### *Art. 44      Trattenimento*

Una persona non può essere trattenuta in carcerazione amministrativa per il solo motivo che sia oggetto della procedura Dublino (par. 1). La carcerazione amministrativa nella procedura Dublino può essere ordinata solo caso per caso qualora sussista un rischio di passaggio alla clandestinità, al fine di assicurare l'esecuzione dell'allontanamento (cosiddetta «procedura di trasferimento»). Inoltre, il trattenimento deve essere proporzionato e può essere ordinato solo se non possono essere applicate efficacemente altre misure alternative meno coercitive (par. 2).

Questi principi corrispondono all'attuale disposizione del regolamento Dublino III (art. 28).

Ciò vale in linea di principio anche per il paragrafo 2 (cfr. art. 28 par. 2 regolamento Dublino III). Il presupposto per ordinare la carcerazione Dublino non è più un «rischio notevole di fuga», ma solo un «rischio di fuga» e, altresì quale novità, qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

I commi dell'articolo 28 paragrafo 3 dell'attuale regolamento Dublino III (termini di trattamento) sono disciplinati nell'articolo 45 del regolamento AMMR.

Per quanto riguarda le condizioni di carcerazione, il paragrafo 4 corrisponde sostanzialmente all'articolo 28 paragrafo 4 dell'attuale regolamento Dublino III.

Il regolamento AMMR stabilisce ora che la carcerazione Dublino debba essere disposta da un'autorità amministrativa o giudiziaria (par. 5). Se la carcerazione è disposta da un'autorità amministrativa, lo Stato Dublino deve prevedere una rapida verifica nel diritto nazionale della legittimità del trattenimento. Lo Stato Dublino è libero di scegliere le modalità di gestione di tali verifiche, d'ufficio o su domanda del richiedente.

#### *Art. 45 Termini per i richiedenti trattenuti*

Questa disposizione corrisponde fondamentalmente alla precedente disposizione del regolamento Dublino III (commi dell'art. 28 par. 3).

Il regolamento AMMR abbrevia i termini di trattamento per la procedura Dublino per le persone che si trovano in carcerazione Dublino preliminare o in carcerazione Dublino in vista di rinvio coatto.

Qualora una persona sia trattenuta in carcerazione Dublino preliminare, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico (richiesta di presa in carico o richiesta di ripresa in carico) non può in nessun caso superare due settimane o una settimana (se, dopo la presentazione della domanda, la persona è stata posta in stato di trattenimento) (finora quattro settimane) (par. 1). Il termine di risposta è ora di una settimana (finora due settimane) (par. 2).

Il termine di due settimane si applica ora anche ai casi in cui la persona non ha presentato alcuna nuova domanda d'asilo e soggiorna illegalmente in uno Stato Dublino, ma un altro Stato Dublino è competente ai sensi del regolamento AMMR per il trattamento di una precedente domanda d'asilo (cfr. par. 1). Tale termine decorre dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac.

La persona che si trova in carcerazione amministrativa nell'ambito della procedura Dublino deve essere trasferita verso lo Stato Dublino competente non appena ciò sia materialmente possibile, ma al più tardi entro cinque settimane (finora sei) dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico (par. 3 lett. a).

Qualora contro la decisione Dublino sia stato adottato un rimedio giuridico, il trasferimento deve avvenire al più tardi entro cinque settimane (finora sei settimane) dal momento in cui il ricorso non ha più effetto sospensivo (par. 3 lett. b). Qualora il trasferimento non avvenga entro tale termine, la carcerazione amministrativa cessa.

#### *Sezione VI Trasferimenti (art. 46–50)*

#### *Art. 46 Norme dettagliate e termini*

La presente disposizione disciplina il trasferimento allo Stato Dublino competente di stranieri assoggettati alla procedura Dublino (richiedenti l'asilo e cittadini di Stati terzi ai sensi dell'art. 36 par. 1 lett. b e c). Si applica alle procedure di presa in carico e di ripresa in carico e materialmente corrisponde in gran parte all'articolo 29 del vigente regolamento Dublino III.

Come in precedenza, il termine massimo per il trasferimento è di sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico o dalla decisione definitiva su un ricorso avente effetto sospensivo. Lo Stato membro che ha accettato una richiesta presentata sulla base degli articoli 25–28 e 34 deve trasferire questi richiedenti in via prioritaria. Indipendentemente da questo termine di sei mesi, il trasferimento di cittadini di Stati terzi effettuato a fini di ricollocazione nell'ambito di misure di solidarietà deve avvenire entro quattro settimane al massimo (par. 1 terzo comma in combinato disposto con l'art. 67 par. 11).

Rimane applicabile il principio per cui, in caso di superamento dei termini per il trasferimento, la competenza ritorna allo Stato membro che provvede al trasferimento (par. 2 primo comma), così come la proroga del termine di sei mesi fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della carcerazione dell'interessato. L'attuale termine massimo di 18 mesi per il trasferimento Dublino (art. 29 par. 2 regolamento Dublino III) può essere prorogato fino a un massimo di tre anni se durante la procedura Dublino l'interessato, o un familiare che doveva essere trasferito insieme a esso, è fuggito, si oppone fisicamente al trasferimento, si rende intenzionalmente inidoneo al trasferimento o non soddisfa i requisiti medici per il trasferimento. Se l'interessato è nuovamente a disposizione delle autorità, lo Stato Dublino che provvede al trasferimento dispone di un periodo di tre mesi per effettuare il trasferimento verso lo Stato Dublino competente, anche se il tempo che rimane per il trasferimento è inferiore a tre mesi (par. 2).

I paragrafi 3 e 4 corrispondono materialmente invariati alla vigente disposizione di cui all'articolo 29 paragrafi 3 e 4 del regolamento Dublino III.

#### *Art. 47 Costi del trasferimento*

Questa disposizione corrisponde ampiamente all'articolo 30 del vigente regolamento Dublino III. Viene modificato soltanto il paragrafo 1, mentre i paragrafi 2 e 3 rimangono invariati. In linea di principio, i costi del trasferimento sono a carico dello Stato Dublino che provvede al trasferimento. Il regolamento AMMR prevede tuttavia che gli Stati Dublino ricevano dall'AMIF un contributo finanziario di 10 000 euro per persona trasferita (art. 20 regolamento [UE] 2021/1147<sup>38</sup>) (par. 1). Poiché l'UE ha designato questo fondo come non rilevante ai fini Schengen, la Svizzera non vi partecipa e pertanto non riceve alcun contributo per il trasferimento; in compenso, non deve versare alcun contributo al fondo.

#### *Art. 48 Scambio di informazioni utili prima del trasferimento*

Questa disposizione disciplina l'obbligo di scambiare informazioni rilevanti prima di un trasferimento e corrisponde ampiamente all'articolo 31 dell'attuale regolamento Dublino III. Attraverso l'attuale canale di trasmissione elettronica dei dati «DubliNet» (art. 18 regolamento [CE] n. 1560/2003) vengono trasmessi unicamente i dati personali del richiedente l'asilo da trasferire che consentono alle autorità competenti per l'asilo del rispettivo Stato Dublino di prendere in carico la persona e fornirle le cure

<sup>38</sup> Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione; GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1.

mediche eventualmente necessarie. I paragrafi 1 e 3–5 restano invariati a livello di contenuto.

Il paragrafo 2 contiene un elenco non esaustivo delle informazioni da trasmettere allo Stato Dublino competente prima del trasferimento. La lettera b corrisponde alla formulazione attuale dell'articolo 31 paragrafo 2 del regolamento Dublino III. Le lettere a e c corrispondono alla precedente disposizione del regolamento Dublino III (cfr. art. 31 par. 2 lett. a e c), tuttavia per entrambe vi è un'aggiunta relativa all'interesse superiore del minore. La lettera d stata integrata dal punto di vista linguistico e sono state aggiunte due nuove lettere (e ed f). La lettera e prevede che siano trasmesse anche le informazioni raccolte nell'ambito della procedura di accertamento (art. 17 regolamento sugli accertamenti). La lettera f prevede che sia comunicata qualsiasi altra informazione pertinente.

#### *Art. 49 Scambio di informazioni sulla sicurezza prima del trasferimento*

Questa disposizione è ora inserita nel regolamento AMMR. Se la persona da trasferire costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di uno Stato Dublino dopo che la competenza è già stata accertata, il trasferimento può aver luogo a condizione che in precedenza siano state scambiate le informazioni relative alla sicurezza. Le autorità competenti dello Stato Dublino di ricollocazione devono essere informate del rischio per la sicurezza. Le informazioni sono condivise tra le autorità di contrasto o altre autorità competenti degli Stati Dublino attraverso i canali esistenti. In caso di segnalazione di una persona nel sistema d'informazione Schengen (SIS), lo scambio di dati avviene tramite l'ufficio SIRENE. In Svizzera lo scambio di dati avviene in tutti gli altri casi attraverso la Centrale operativa e di allarme fedpol, che determina il canale di comunicazione pertinente caso per caso.

#### *Art. 50 Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento*

Prima di un trasferimento, tra gli Stati Dublino possono essere scambiati dati sanitari mediante un certificato sanitario comune a fini di assistenza sanitaria. Lo scambio di tali dati avviene soltanto previo consenso esplicito del richiedente o del suo rappresentante e solamente tra operatori sanitari. Tale disposizione corrisponde in larga misura all'articolo 32 del vigente regolamento Dublino III e subisce solo lievi modifiche linguistiche al paragrafo 1.

### **Capo VI Cooperazione amministrativa (art. 51–54)**

#### *Art. 51 Scambio di informazioni*

Questa disposizione disciplina lo scambio di dati personali tra gli Stati Dublino mediante richieste di trasmissione di informazioni e corrisponde in larga misura all'articolo 34 del vigente regolamento Dublino III. Sono state apportate leggere modifiche ai paragrafi 1–3 e 5. Alcuni paragrafi dell'articolo 34 del regolamento Dublino III non sono stati ripresi nel regolamento AMMR.

Lo scambio di informazioni avviene, come finora, su richiesta di uno Stato Dublino e per fini specifici (p. es. esame della domanda d'asilo; par. 1 e 6). Nel paragrafo 1 è

aggiunta la lettera d, secondo la quale una richiesta di comunicazione di informazioni può essere presentata anche in relazione all'esecuzione di una decisione di rimpatrio. I dati vengono trasmessi tramite «DubliNet». Il paragrafo 2 disciplina i dati che possono essere trasmessi. Riguardo ai dati biometrici è ora inserito il rinvio ai dati rilevati nell'ambito dell'Eurodac (lett. c). Nel paragrafo 3 è stata eliminata la condizione secondo cui la trasmissione dei dati può avvenire soltanto con il consenso scritto della persona interessata. Tuttavia, è stato aggiunto che il richiedente deve essere informato in anticipo circa le informazioni specifiche richieste e il motivo della richiesta.

Il termine di risposta dello Stato Dublino interpellato è stato ridotto da cinque a tre settimane (par. 5). Per il resto, la disposizione rimane invariata e corrisponde all'articolo 34 paragrafo 5 del regolamento Dublino III.

I paragrafi 4 (obbligo di motivazione), 6 (designazione delle autorità), 7 (utilizzo dei dati) e 8 (obbligo di rettifica) corrispondono nella sostanza ai rispettivi paragrafi dell'articolo 34 del regolamento Dublino III.

I paragrafi 9 (diritto di informazione), 11 (periodo di conservazione) e 12 (controllo) dell'articolo 34 del regolamento Dublino III sono stati eliminati. Il paragrafo 10 (registro) dell'articolo 34 regolamento Dublino III corrisponde al paragrafo 9 dell'articolo 51 regolamento AMMR.

#### *Art. 52            Autorità competenti e risorse*

Ai sensi di questa disposizione, gli Stati Dublino sono tenuti a indicare le rispettive autorità competenti per l'attuazione della procedura Dublino. Questo articolo corrisponde all'articolo 35 del vigente regolamento Dublino III e con il regolamento AMMR ha subito solo modifiche linguistiche minori. Ora si stabilisce esplicitamente che le autorità devono tutelare i diritti procedurali e fondamentali e garantire una procedura rapida per il ricongiungimento con familiari.

#### *Art. 53            Accordi amministrativi*

Gli Stati Dublino possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali per migliorare la cooperazione Dublino. Dal punto di vista dei contenuti, questa disposizione corrisponde essenzialmente all'articolo 36 del vigente regolamento Dublino III. I paragrafi 3–5 sono stati ripresi senza modifiche materiali. Soltanto i paragrafi 1 e 2 subiscono modifiche minori. Il paragrafo 1 stabilisce che possono essere conclusi accordi amministrativi anche per i contributi di solidarietà versati a norma della parte IV del regolamento AMMR (lett. c). Il paragrafo 2 consente di mantenere gli accordi conclusi prima dell'applicazione del regolamento AMMR. Ora il paragrafo rimanda sia al regolamento Dublino II sia al regolamento Dublino III.

#### *Art. 54            Rete di unità competenti*

L'EUAA organizzerà e gestirà una o più reti delle autorità competenti con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione pratica, compresi i trasferimenti, e lo scambio di informazioni tra gli Stati Dublino, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.

Frontex e altri organismi, uffici e agenzie pertinenti dell'UE possono essere rappresentati, se necessario, in una o più reti.

## **Capo VII      Conciliazione (art. 55)**

### *Art. 55      Conciliazione*

La procedura di conciliazione di cui all'articolo 36 del regolamento Dublino III è modificata in questo articolo.

La procedura di conciliazione viene avviata se uno o più Stati Dublino incontrano difficoltà nella loro cooperazione Dublino. D'ora in poi gli Stati interessati dovranno dapprima consultarsi al fine di trovare soluzioni adeguate (par. 1).

Inoltre, non vi è più alcun obbligo di tenere conto della soluzione proposta dal comitato. Qualora non si trovi alcuna soluzione bilaterale, la Commissione europea può avviare nuove consultazioni per trovare una soluzione comune. Può altresì formulare raccomandazioni rivolte agli Stati Dublino interessati (par. 2). Tale procedura lascia impregiudicati i termini previsti dal regolamento in casi individuali.

Restano impregiudicati i poteri della Commissione europea di vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE in forza degli articoli 258 e 260 TFUE. Inoltre, gli Stati Dublino interessati hanno la possibilità di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia dell'Unione europea in conformità dell'articolo 273 TFUE o di adire la Corte di giustizia in conformità dell'articolo 259 TFUE.

Sebbene sia contenuta nella parte III del regolamento AMMR, per la Svizzera questa disposizione non è rilevante ai fini Dublino. Per gli Stati associati all'acquis di Dublino, l'AAD prevede una procedura di conciliazione specifica.

## **2.3.4                      Parte IV – Solidarietà (art. 56–71) (non rilevante ai fini Dublino)**

### **Capo I                      Meccanismo di solidarietà (art. 56–66)**

#### *Art. 56                      Riserva annuale di solidarietà*

Oltre al pacchetto di strumenti permanenti dell'UE a sostegno degli Stati Dublino nel settore della migrazione, la riserva annuale di solidarietà istituita dall'articolo 56 è lo strumento principale delle misure di solidarietà previste dal regolamento AMMR (si veda in merito il commento all'art. 12 regolamento AMMR).

La riserva annuale di solidarietà è costituita da tre tipi di misure di solidarietà equivalenti. Gli Stati Dublino possono stabilire autonomamente quali prestazioni di solidarietà desiderano fornire (art. 56 par. 2 lett. a–c regolamento AMMR).

- Ricollocazione a norma degli articoli 67 e 68 di persone che hanno richiesto protezione internazionale o che già beneficiano di protezione internazionale

in virtù di un accordo bilaterale tra lo Stato Dublino contributore e lo Stato membro beneficiario (ai fini del rimpatrio) (lett. a).

- Contributi finanziari destinati principalmente ad azioni connesse al settore della migrazione, dell'accoglienza, dell'asilo, della reintegrazione pre-partenza, della gestione delle frontiere e del sostegno operativo negli Stati terzi o per progetti in Paesi di transito e di provenienza, compresi i programmi di sostegno al rimpatrio volontario e alla reintegrazione (lett. b; si veda in merito anche l'art. 64 regolamento AMMR).
- Misure di solidarietà alternative nel settore della migrazione, dell'accoglienza, dell'asilo, del rimpatrio e della reintegrazione e gestione delle frontiere, con un'attenzione particolare al sostegno operativo, allo sviluppo di capacità, ai servizi, al sostegno al personale, alle strutture e alle attrezzature tecniche (lett. c; si veda in merito anche l'art. 65 regolamento AMMR).

Sulla base della Relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione (si veda in merito il commento dettagliato all'art. 9), vengono individuati gli Stati Dublino che necessitano di sostegno a titolo della riserva annuale di solidarietà (si veda in merito il commento all'art. 58 regolamento AMMR). Possono richiedere un sostegno dalla riserva annuale di solidarietà anche gli Stati Dublino individuati nella relazione come non bisognosi di sostegno (si veda in merito il commento all'art. 59 regolamento AMMR).

Il paragrafo 2 lettera b disciplina le attività per le quali possono essere utilizzati i contributi finanziari per progetti in Paesi terzi (p. es. migliorare la capacità d'asilo e accoglienza, promuovere la migrazione legale o sostenere i programmi di rimpatrio volontario).

*Art. 57            Atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà*

Sulla base della proposta della Commissione (art. 12) e conformemente al ciclo di impegni condotto in occasione del forum di alto livello (art. 13), il Consiglio dell'UE adotta, su base annua, prima della fine di ogni anno civile, un atto di esecuzione che istituisce la riserva annuale di solidarietà. L'atto di esecuzione specifica il numero di riferimento delle ricollocazioni e dei contributi finanziari necessari per la riserva annuale di solidarietà a livello dell'Unione e gli impegni specifici assunti da ciascuno Stato membro (par. 1).

Stabilisce inoltre, se necessario, la percentuale indicativa della riserva annuale di solidarietà che può essere messa a disposizione degli Stati membri sottoposti a pressione migratoria a causa di un numero elevato di arrivi derivanti da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio. Può altresì individuare altre forme di solidarietà conformemente all'articolo 56 paragrafo 2 lettera c (par. 2).

I contributi degli Stati Dublino alla riserva annuale di solidarietà si basano sulla proposta della Commissione europea e sulla quota equa obbligatoria («fair share», par. 3) calcolata secondo la chiave di riferimento di cui all'articolo 66 e all'allegato I del regolamento AMMR. La chiave di riferimento si basa per il 50 per cento sull'entità della popolazione e per il 50 per cento sul PIL totale di ciascuno Stato Dublino.

Gli Stati Dublino sono liberi di scegliere le misure di solidarietà o di combinarle. Gli Stati Dublino che si impegnano per misure di solidarietà alternative devono indicarne il valore finanziario (par. 4).

*Art. 58 Informazioni sull'intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro individuato nella decisione della Commissione come soggetto a pressioni migratorie*

Uno Stato Dublino che, nella decisione di cui all'articolo 11, sia stato individuato come bisognoso di sostegno a titolo della riserva annuale di solidarietà e abbia intenzione di avvalersi di quest'ultima, può informare la Commissione europea e il Consiglio (tipo e livello delle misure di solidarietà, motivazione; par. 1 e 2). La Commissione ne informa il Parlamento europeo. Dopo il ricevimento di tale informazione, lo Stato membro interessato ha accesso alla riserva annuale di solidarietà (cfr. art. 60). Entro 10 giorni dal ricevimento delle informazioni il coordinatore UE della solidarietà convoca il forum di livello tecnico (par. 3).

*Art. 59 Notifica della necessità di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie*

Gli Stati Dublino che, nella decisione di cui all'articolo 11, sono stati individuati come non bisognosi di sostegno possono comunque chiedere il sostegno a titolo della riserva annuale di solidarietà, qualora si ritengano soggetti a pressioni migratorie, e ne danno comunicazione alla Commissione europea e al Consiglio. La Commissione europea provvede quindi a informare il Parlamento europeo (par. 1). La notifica deve essere debitamente motivata. Devono essere indicati anche il tipo e il livello delle misure di solidarietà richieste (par. 2). EUAA, Frontex e FRA nonché lo Stato membro interessato possono assistere la Commissione europea nel redigere la valutazione della pressione migratoria (par. 3).

Spetta in primo luogo alla Commissione europea decidere se autorizzare o negare l'accesso alla riserva di solidarietà allo Stato Dublino richiedente (par. 4). Il Consiglio e il Parlamento europeo devono essere informati della decisione della Commissione europea (par. 5). Entro due settimane dalla trasmissione della decisione della Commissione, il coordinatore UE della solidarietà convoca il forum di livello tecnico per rendere operative le misure di solidarietà (par. 6).

Il Consiglio dell'UE può tuttavia revocare la decisione positiva della Commissione europea mediante un atto di esecuzione adottato entro due settimane e negare allo Stato Dublino richiedente l'accesso alla riserva di solidarietà (p. es. per capacità insufficienti; par. 6). In questi casi si applica l'articolo 13 paragrafo 4 del regolamento AMMR e il forum di solidarietà dell'UE di alto livello è convocato entro una settimana dalla decisione della Commissione. Nel caso in cui la Commissione respinga la richiesta di uno Stato membro di essere considerato soggetto a pressioni migratorie, questo può presentare alla Commissione europea e al Consiglio una nuova notifica (par. 7).

*Art. 60 Operatività e coordinamento dei contributi di solidarietà*

L'attuazione pratica della riserva di solidarietà per l'anno in questione è affidata al forum dell'UE di livello tecnico sulla solidarietà. In seno a questo forum il coordinatore UE della solidarietà coordina le esigenze e i contributi di solidarietà e definisce un calendario per l'attuazione (par. 1 e 2). In tale contesto, gli Stati possono indicare la pianificazione per l'attuazione dei loro contributi di solidarietà e i possibili profili dei candidati alla ricollocazione (par. 4).

Fatta eccezione per l'attuazione dei contributi finanziari, nel rendere operative le misure di solidarietà individuate, gli Stati Dublino eseguono gli impegni a versare i contributi di solidarietà, sempreché non sia stata concessa loro una riduzione dei contributi (art. 61 e 62) o che siano essi stessi Stati Dublino beneficiari (par. 3). Inoltre, gli impegni assunti dagli Stati Dublino contributori non devono essere onorati qualora la Commissione europea rilevi carenze sistemiche nello Stato Dublino beneficiario.

*Art. 61 e 62 Riduzione dei contributi di solidarietà in casi di pressione migratoria  
Riduzione dei contributi di solidarietà in situazioni migratorie significative*

Gli Stati Dublino individuati in una decisione di cui all'articolo 11 come soggetti a pressioni migratorie o che ritengono di essere soggetti a pressioni migratorie, possono chiedere alla Commissione europea di essere esentati, parzialmente o totalmente, dall'obbligo di partecipare alle misure di solidarietà. Il Consiglio ne viene informato ed entro quattro settimane riceve dalla Commissione europea una valutazione della situazione. Infine il Consiglio decide se il contributo di solidarietà dello Stato richiedente debba essere ridotto o meno.

*Art. 63 Compensazioni di competenza*

Questa disposizione prevede cosiddette «compensazioni Dublino» («responsibility offsets»): qualora gli impegni in materia di ricollocazione degli Stati Dublino abbiano raggiunto il 50 per cento del valore indicato nella proposta della Commissione europea, uno Stato Dublino beneficiario può chiedere agli altri Stati Dublino, anziché ricollocazioni, compensazioni di casi Dublino conformemente a una procedura prestabilita. In altre parole, lo Stato Dublino contributore assume la competenza per l'esame delle domande d'asilo per le quali lo Stato Dublino beneficiario è stato dichiarato competente (par. 1 e 2).

Se le cifre in termini di ricollocazioni sono inferiori al numero totale definito nella proposta della Commissione europea o inferiori al 60 per cento dei contributi di solidarietà concordati nel quadro del forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà, gli Stati contributori Dublino devono compensare i «contributi» mancanti assumendosi casi Dublino fino alle quote stabilite dalla chiave di ripartizione. Gli Stati Dublino, tuttavia, non sono tenuti ad assumersi le competenze al di sopra della rispettiva quota obbligatoria (par. 3 e 7 nonché art. 66 regolamento AMMR). Gli Stati Dublino che attraverso ricollocazioni hanno contribuito alla riserva di solidarietà annuale per l'ammontare della loro «quota equa» sono quindi esclusi dagli obblighi della «compensazione Dublino».

Il paragrafo 8 di questa disposizione stabilisce i casi o le categorie di persone a cui non si applica la «compensazione Dublino» (p. es. i minori non accompagnati; lett. a).

Infine, secondo il paragrafo 9 lo Stato Dublino contributore può accogliere anche cittadini di Paesi terzi o apolidi la cui domanda è stata definitivamente respinta nello Stato Dublino beneficiario. In questi casi trovano applicazione gli articoli 55 e 56 del regolamento sulla procedura d'asilo.

*Art. 64 e 65 Contributi finanziari  
Misure di solidarietà alternative*

I contributi finanziari consistono in trasferimenti di importi dagli Stati membri contributori al bilancio dell'UE e costituiscono entrate esterne a destinazione vincolata. Sono utilizzati ai fini dell'attuazione delle azioni della riserva annuale di solidarietà.

Ai sensi dell'articolo 64 paragrafo 2, gli Stati membri beneficiari individuano le azioni che possono essere finanziate dai contributi finanziari e le sottopongono al forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà. Il coordinatore UE della solidarietà tiene un inventario delle azioni.

La Commissione europea adotta un atto di esecuzione concernente le regole relative al funzionamento dei contributi finanziari (art. 64 par. 3).

Inoltre, su richiesta di uno Stato Dublino beneficiario si possono concordare misure di solidarietà alternative. Queste misure si basano sulle esigenze specifiche dello Stato Dublino beneficiario e sono considerate solidarietà finanziaria. Il loro valore concreto è stabilito congiuntamente dagli Stati Dublino contributori e beneficiari interessati (art. 65).

*Art. 66 Chiave di riferimento*

La quota dei contributi di solidarietà è calcolata secondo una formula predefinita. L'entità della popolazione e il PIL sono ponderati ciascuno al 50 per cento.

**Capo II Requisiti procedurali (art. 67–70)**

*Art. 67 Procedura preliminare alla ricollocazione*

Questa disposizione disciplina la procedura di ricollocazione di stranieri verso un altro Stato Dublino nell'ambito di misure di solidarietà ai fini dell'esame della domanda d'asilo, della permanenza o dell'allontanamento da uno Stato Dublino (cosiddetto Stato membro beneficiario) (par. 1; si veda in merito anche l'art. 56).

Prima della ricollocazione verso l'altro Stato Dublino, lo Stato membro beneficiario deve assicurarsi che la persona in questione non comporti un rischio per la sicurezza interna, nel qual caso la persona va di principio esclusa dalla procedura di ricollocazione (par. 2).

Lo Stato Dublino beneficiario (o, su richiesta di quest'ultimo, l'EUAA) identifica le persone che potrebbero essere ricollocate verso l'altro Stato Dublino. La persona

stessa non può richiedere di essere assegnata a uno specifico Stato Dublino di ricollocazione. Lo Stato Dublino può tenere conto dell'esistenza di legami significativi tra la persona interessata e lo Stato Dublino di ricollocazione (basati per esempio su motivi familiari o culturali). Lo Stato Dublino beneficiario dà alle persone da ricollocare l'opportunità di fornire informazioni circa l'esistenza di legami significativi con Stati Dublino specifici e di presentare informazioni e documenti pertinenti per determinare tali legami. Ciò non implica tuttavia il diritto di scegliere uno specifico Stato Dublino di ricollocazione (par. 3). Gli Stati Dublino devono inoltre garantire che le famiglie non vengano separate e che i familiari siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato Dublino (par. 6).

Lo Stato Dublino beneficiario informa la persona interessata prima della ricollocazione verso l'altro Stato Dublino (par. 5).

Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione (par. 4).

Lo Stato Dublino beneficiario trasmette ogni informazione e documento pertinente allo Stato di ricollocazione, a mezzo di un modulo standardizzato. Lo Stato di ricollocazione verifica che non vi siano motivi fondati per ritenere che la persona interessata costituisca una minaccia per la sicurezza interna. Esso può verificare tali informazioni anche nell'ambito di un colloquio personale. L'interessato viene debitamente informato dello scopo del colloquio (par. 8). Se non sussistono motivi fondati per ritenere che la persona interessata costituisca una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato di ricollocazione conferma entro una settimana l'intenzione di ricollocarla. Se invece constatata che la persona in questione costituisce una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato di ricollocazione deve informare lo Stato Dublino beneficiario entro una settimana (al massimo due settimane). In tali casi, la ricollocazione in genere non avviene. La mancata reazione entro i termini da parte dello Stato di ricollocazione comporta l'obbligo di ricollocare l'interessato (par. 9).

Lo Stato Dublino beneficiario deve notificare per iscritto alla persona interessata la decisione di trasferimento (decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo) al più tardi due giorni prima del trasferimento. Se la persona interessata ha diritto alla protezione internazionale, la decisione di trasferimento è notificata una settimana prima del trasferimento (par. 10). Il trasferimento avviene, in linea di principio, entro quattro settimane (par. 11).

Le corrispondenti disposizioni della procedura Dublino si applicano anche alla procedura di ricollocazione (nel concreto: art. 42 par. 3-5 [notifica della decisione di trasferimento, in particolare la possibilità di impugnazione], art. 43 [mezzi di ricorso], art. 44 [carcerazione Dublino], art. 46 par. 1 e 3 [termini di trasferimento], art. 47 par. 2 e 3 [costi del trasferimento] nonché art. 48 [scambio di informazioni prima del trasferimento] e art. 50 [scambio di dati sanitari]).

#### *Art. 68 Procedura successiva alla ricollocazione*

Questa disposizione disciplina la procedura da seguire dopo che lo Stato di ricollocazione ha ripreso in carico la persona interessata dallo Stato Dublino beneficiario. Lo Stato di ricollocazione informa lo Stato Dublino beneficiario, l'EUAA e il coordina-

tore UE della solidarietà dell'avvenuto trasferimento (par. 1). Lo Stato di ricollocazione applica la procedura Dublino. Qualora non sia possibile determinare uno Stato Dublino competente ai sensi dei pertinenti criteri, lo Stato di ricollocazione è competente per l'applicazione della procedura d'asilo e indica la propria competenza nell'Eurodac (par. 2). Ciò vale anche nel caso in cui, in base ai criteri Dublino, lo Stato beneficiario sarebbe competente per la domanda d'asilo e anche per eventuali domande d'asilo che la persona interessata potrebbe presentare successivamente (par. 3). Se è stato ricollocato un beneficiario di protezione internazionale, non è necessaria nessuna procedura Dublino e lo Stato membro di ricollocazione gli concede automaticamente lo status di protezione internazionale (par. 4).

*Art. 69            Procedura per le compensazioni di competenza di cui all'articolo 63, paragrafi 1 e 2*

Nell'ambito delle cosiddette «compensazioni Dublino», lo Stato Dublino beneficiario chiede a un altro Stato Dublino di assumere la competenza per l'esame di un determinato numero di domande d'asilo per le quali sarebbe inizialmente responsabile. Lo Stato contributore risponde alla richiesta entro 30 giorni e può decidere di accettare la competenza per l'esame di un numero inferiore di domande (par. 1 e 2). Se accetta la richiesta, indica la propria competenza nell'Eurodac (par. 3, cfr. anche l'art. 16 par. 3 regolamento Eurodac).

*Art. 70            Altri obblighi*

Gli Stati Dublino tengono regolarmente informata la Commissione europea e il coordinatore UE della solidarietà in merito alle misure di solidarietà attuate.

**Capo III            Sostegno finanziario fornito dall'Unione (art. 71)**

*Art. 71            Modifica del regolamento*

Per ogni persona ricollocata, gli Stati UE-Dublino ricevono un sostegno finanziario pari a 10 000 euro, conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147.

**2.3.5                Parte V – Disposizioni generali (art. 72–80)  
(rilevante ai fini Dublino)**

*Art. 72            Sicurezza e protezione dei dati*

L'articolo disciplina la protezione dei dati. I paragrafi 2 e 3 corrispondono in larga misura alle vigenti disposizioni dell'articolo 38 paragrafi 1 e 2 del regolamento Dublino III.

Il paragrafo 1 rimanda alle disposizioni europee in materia di protezione dei dati contenute nei regolamenti (UE) 2016/679<sup>39</sup> (regolamento generale sulla protezione dei dati) e 2018/1725<sup>40</sup> nonché alla direttiva (UE) 2016/680<sup>41</sup>. Il regolamento generale sulla protezione dei dati è l'atto fondamentale sulla protezione dei dati a livello di UE e disciplina la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali trattati nell'ambito del mercato interno, ma si applica anche al settore pubblico. La direttiva (UE) 2016/680 disciplina la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito del diritto penale. Il regolamento (UE) 2018/1725 disciplina la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli organi dell'UE.

Il trattamento dei dati nella procedura Dublino deve avvenire conformemente a tali regolamenti UE e alla suddetta direttiva UE. Tuttavia, solo la direttiva 2016/680 è vincolante per la Svizzera, giacché solo essa è parte dell'acquis di Schengen.

#### *Art. 73 Riservatezza*

Questa disposizione corrisponde all'articolo 39 del vigente regolamento Dublino III e non subisce alcuna modifica salvo il rimando adattato al nuovo articolo 52 del regolamento AMMR.

#### *Art. 74 Sanzioni*

Gli Stati Dublino prevedono nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione del regolamento AMMR. Ciò potrebbe verificarsi anche per le violazioni della protezione dei dati in relazione alla procedura Dublino, come previsto finora dall'articolo 40 del vigente regolamento Dublino III.

#### *Art. 75 Calcolo dei termini*

Questa disposizione contiene le regole sulla decorrenza dei termini e corrisponde nella sostanza all'articolo 42 del vigente regolamento Dublino III.

<sup>39</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

<sup>40</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; GU L 295, 21.11.2018, pag. 39.

<sup>41</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

*Art. 76           Ambito di applicazione territoriale*

La disposizione secondo cui, per quanto riguarda la Francia, il regolamento AMMR si applica unicamente al suo territorio europeo corrisponde a livello di contenuto all'articolo 43 del vigente regolamento Dublino III e non subisce alcuna modifica.

*Art. 77           Procedura di comitato*

Il comitato assiste la Commissione europea nell'adozione di atti di esecuzione nel quadro della cosiddetta «procedura di esame». Il contenuto corrisponde all'articolo 44 del vigente regolamento Dublino III e non subisce alcuna modifica.

*Art. 78           Esercizio della delega*

Questa disposizione disciplina l'adozione di atti delegati da parte della Commissione europea. Essa corrisponde nella sostanza all'articolo 45 del vigente regolamento Dublino III e subisce solo lievi modifiche.

Il paragrafo 1 corrisponde al paragrafo 1 dell'articolo 45 del vigente regolamento Dublino III. I paragrafi 2 e 3 si limitano ad aggiornare i riferimenti ad altri articoli. Il nuovo paragrafo 4 stabilisce che prima di adottare un atto delegato la Commissione europea consulta esperti designati. I paragrafi 5 e 6 corrispondono ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 45 del regolamento Dublino III e non subiscono modifiche a livello di contenuto.

*Art. 79           Monitoraggio e valutazione*

Questa disposizione disciplina il monitoraggio e la valutazione del regolamento AMMR da parte della Commissione europea e corrisponde nella sostanza all'articolo 46 del vigente regolamento Dublino III. Vi si stabilisce che la Commissione europea riesamina ogni anno le misure di solidarietà di cui ai capi I a III della parte IV e presenta una relazione sull'attuazione delle misure stabilite. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione europea riesamina inoltre periodicamente (almeno ogni tre anni) le cifre di cui all'articolo 12 paragrafo 2 lettere a e b. Nell'ambito di tale verifica valuta altresì se sia opportuno modificare la definizione di «familiari».

Infine, al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento AMMR e successivamente ogni cinque anni, la Commissione europea effettua una valutazione di quest'ultimo.

*Art. 80           Statistiche*

Gli Stati Dublino trasmettono a Eurostat dati statistici sull'applicazione del regolamento AMMR. Questa disposizione corrisponde nella sostanza all'articolo 47 del vigente regolamento Dublino III e non subisce modifiche materiali.

### 2.3.6 **Parte VI – Modifiche di altri atti giuridici dell’Unione (art. 81–82) (non rilevante ai fini Dublino)**

#### *Art. 81 Modifiche del regolamento (UE) 2021/1147*

Il regolamento AMMR adegua gli articoli 2, 15, 20, 35 paragrafo 2 e gli allegati II e VI del regolamento (UE) 2021/1147. Tuttavia, il regolamento UE non fa parte dell’acquis di Schengen o Dublino e pertanto non è applicabile alla Svizzera.

#### *Art. 82 Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060*

Il regolamento AMMR adegua gli articoli 36 e 63 paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/1060<sup>42</sup>.

Le modifiche sono necessarie perché le misure di solidarietà previste dal regolamento AMMR sono finanziate tramite lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Fondo BMVI).

L’articolo 36 ha un nuovo paragrafo 3 *bis*, il quale stabilisce che non è concesso alcun contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica a sostegno delle azioni di solidarietà. L’articolo 63 paragrafo 6 è completato con un nuovo comma secondo il quale il primo comma di tale paragrafo non si applica al sostegno fornito alle azioni di solidarietà. All’articolo 63 paragrafo 7 è aggiunto un quarto comma: se un programma è modificato per introdurre un sostegno finanziario alle azioni di solidarietà, l’ammissibilità delle spese relative a tale modifica può decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo.

### 2.3.7 **Parte VII – Disposizioni transitorie e finali (art. 83–85)**

#### *Art. 83 Abrogazione del regolamento (UE) 604/2013*

Il regolamento Dublino III è abrogato non appena il regolamento AMMR trova applicazione alla procedura Dublino ai sensi dell’articolo 85 (24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento AMMR). I riferimenti al regolamento Dublino III abrogato si applicano anche al nuovo regolamento AMMR. Il regolamento di esecuzione 1560/2003 del regolamento Dublino II rimane in vigore fino a quando non venga modificato da atti di esecuzione dell’Unione europea.

<sup>42</sup> Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/435, GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1.

*Art. 84 Disposizioni transitorie*

La disposizione relativa alle disposizioni transitorie corrisponde sostanzialmente alla vigente disposizione di cui all'articolo 41 del regolamento Dublino III. Se una domanda d'asilo è stata registrata dopo l'applicazione del regolamento AMMR, le fattispecie che riguardano la competenza di uno Stato Dublino per la procedura Dublino sono prese in considerazione anche se risalgono al periodo precedente l'applicazione del regolamento AMMR. Se una domanda d'asilo è stata registrata prima dell'applicazione del regolamento AMMR, la determinazione dello Stato Dublino competente avviene secondo il regolamento Dublino III.

Entro sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento AMMR, ogni Stato Dublino elabora sulla base del piano di attuazione comune della Commissione europea un proprio piano di attuazione nazionale che stabilisce le misure del regolamento AMMR e il relativo calendario di attuazione. Tale piano viene completato entro la data di applicazione del regolamento AMMR (par. 3).

Nell'ambito delle prime due relazioni di cui all'articolo 9, la Commissione europea presenta una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di attuazione comune e dei piani di attuazione nazionali. In attesa di tali relazioni, la Commissione europea informa ogni sei mesi il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di attuazione comune e dei piani di attuazione nazionali.

*Art. 85 Entrata in vigore e applicazione*

Il regolamento AMMR entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'entrata in vigore. La data di applicazione è il 1° luglio 2026; fino ad allora rimane applicabile il regolamento Dublino III.

Alcuni articoli si applicano già a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'AMMR. Si tratta, da un canto, dei seguenti articoli relativi alle misure di solidarietà:

- articolo 7 (approccio strategico alla gestione dell'asilo e della migrazione a livello nazionale);
- articolo 8 (strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine);
- articolo 9 (relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione);
- articolo 10 (informazioni per valutare la situazione migratoria complessiva, le pressioni migratorie, il rischio di pressioni migratorie o una situazione migratoria significativa);
- articolo 11 (decisione di esecuzione della Commissione che determina gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa);
- articolo 12 (proposta della Commissione di atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà);
- articolo 13 (forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà);



le misure di sostegno previste dal pacchetto di strumenti (art. 6 par. 3 regolamento AMMR) non sono sufficienti per far fronte alla situazione.

Inoltre, la Commissione europea può raccomandare di prevedere una procedura accelerata per il riconoscimento della protezione internazionale a determinate categorie di richiedenti (art. 14).

*Art. 4 Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza deroghe e stabilisce misure di solidarietà*

Parallelamente all'adozione della decisione di esecuzione (art. 3), la Commissione europea presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. Il Consiglio dell'UE valuta la proposta e adotta una decisione di esecuzione che autorizza lo Stato membro interessato ad applicare le deroghe di cui agli articoli 10–13; se opportuno, istituisce inoltre il piano per la risposta di solidarietà, comprese le misure di solidarietà di cui lo Stato membro interessato può beneficiare per affrontare la situazione. Nella decisione di esecuzione il Consiglio dell'UE stabilisce inoltre il periodo durante il quale possono essere applicate le deroghe di cui agli articoli 10–13.

*Art. 5 Durata*

Il periodo per l'applicazione delle deroghe e delle misure di solidarietà è di tre mesi. Tale periodo può essere prorogato una sola volta per un periodo di tre mesi previa conferma da parte della Commissione europea che la situazione di crisi o di forza maggiore persiste (par. 1). Al termine di questo periodo, su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione europea può presentare una proposta di nuova decisione di esecuzione del Consiglio per prorogare le misure di un ulteriore periodo di tre mesi. Anche quest'ultima decisione di esecuzione può essere ulteriormente prorogata di tre mesi.

La durata totale dell'applicazione delle misure è al massimo di 12 mesi.

*Art. 6 Monitoraggio*

La Commissione europea e il Consiglio dell'UE monitorano costantemente l'eventuale persistenza di una situazione di crisi o di forza maggiore, tenendo conto inoltre, in particolare, del rispetto dei diritti fondamentali. Qualora ritenga che le circostanze siano cambiate, la Commissione europea propone al Consiglio dell'UE di abrogare la decisione di esecuzione. Se la situazione di crisi o di forza maggiore persiste, può anche proporre al Consiglio dell'UE di modificare o prorogare le misure. La Commissione europea presenta una relazione sull'efficacia delle misure ogni tre mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio.

*Art. 7 Coordinatore UE della solidarietà*

Il coordinatore UE della solidarietà è nominato dalla Commissione europea (art. 15 e 60 regolamento AMMR). Fra le altre cose, coordina e sostiene la comunicazione tra gli Stati membri e gli organismi e le agenzie coinvolti nell'attuazione del meccanismo di solidarietà. Svolge anche i compiti di cui all'articolo 7 del regolamento di crisi.

Sostiene inoltre le attività di ricollocazione e promuove una cultura della cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'asilo e della migrazione, anche attraverso la condivisione di migliori pratiche.

### 2.4.3 **Capo III – Misure di solidarietà applicabili in una situazione di crisi (art. 8–9)**

#### *Art. 8 Misure di solidarietà e di sostegno in una situazione di crisi*

Gli Stati membri dell'UE che stanno affrontando una situazione di crisi possono chiedere, come misure di solidarietà e di sostegno, la ricollocazione di persone dal loro territorio (art. 67 e 68 regolamento AMMR), il finanziamento di progetti (art. 64 regolamento AMMR) e misure di solidarietà alternative (art. 56 par. 2 lett. c in combinato disposto con l'art. 65 par. 2 e 3 regolamento AMMR).

#### *Art. 9 Compensazioni di competenza*

In presenza di impegni di ricollocazione da parte di altri Stati membri dell'UE, gli Stati membri contributori assumono la competenza per le domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi è stato dichiarato competente.

Se viene attivata la direttiva 2001/55/CE<sup>43</sup> (cosiddetta direttiva sull'afflusso massiccio) e al momento dell'attivazione gli Stati membri dell'UE convergono di non applicare l'articolo 11 di tale direttiva, le compensazioni obbligatorie non si applicano. Se le misure di solidarietà sono insufficienti, il forum dell'UE di alto livello sulla solidarietà è convocato con urgenza. Lo Stato membro beneficiario può chiedere agli altri Stati membri di assumersi la competenza per l'esame delle domande di protezione internazionale per le quali è stato determinato come competente in luogo delle ricollocazioni. Lo Stato membro contributore può far adeguare di conseguenza la propria quota equa di futuri contributi di solidarietà nell'ambito dei successivi cicli annuali.

Se anche un altro Stato membro dell'UE si trova in una situazione di crisi, può chiedere misure di solidarietà o una riduzione totale o parziale dei propri contributi di solidarietà.

<sup>43</sup> Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi; GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

## 2.4.4 Capo IV – Deroche (art. 10–13)

### *Art. 10 Registrazione delle domande di protezione internazionale in situazioni di crisi o di forza maggiore*

Questa disposizione contiene deroghe al regolamento sulla procedura d’asilo in caso di crisi. Nelle situazioni di crisi, il termine per la registrazione delle domande d’asilo è prolungato da sette giorni a quattro settimane (par. 1). Viene data la precedenza alla registrazione delle domande dei minori e dei loro familiari (par. 2). Poiché per la Svizzera il regolamento sulla procedura d’asilo non è rilevante ai fini Dublino e non è quindi vincolante, il presente articolo non si applica alla Svizzera.

### *Art. 11 Misure applicabili alla procedura d’asilo alla frontiera in una situazione di crisi o di forza maggiore*

Questa disposizione contiene deroghe al regolamento sulla procedura d’asilo per la procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen. In una situazione di crisi o di forza maggiore, gli Stati UE possono prorogare la durata massima dell’esame delle domande d’asilo alla frontiera esterna Schengen per un periodo supplementare massimo di sei settimane (par. 1). In una situazione di crisi, gli Stati membri dell’UE non possono essere obbligati a svolgere procedure d’asilo alla frontiera se le misure di sostegno non sono sufficienti per far fronte alla crisi (par. 2). In deroga al regolamento sulla procedura d’asilo, in una situazione di crisi gli Stati membri dell’UE possono accelerare la procedura d’asilo e, nell’ambito di una procedura di frontiera, prendere la decisione d’asilo se il richiedente ha o aveva la cittadinanza di uno Stato terzo (o, se apolide, aveva una precedente dimora in uno Stato terzo) il cui tasso di protezione, sulla base dei dati Eurostat disponibili, è pari o inferiore al 5 per cento su tutto il territorio dell’UE in media annua (l’art. 42 par. 1 lett. j del regolamento sulla procedura d’asilo prevede un tasso di protezione del 20%) (par. 2). Analogamente, il campo di applicazione della procedura di frontiera può essere esteso ai cittadini di Paesi terzi e agli apolidi la cui percentuale di riconoscimento di primo grado nell’UE è pari o inferiore al 50 per cento (par. 3 e 4). Lo Stato membro interessato dà la precedenza all’esame delle domande d’asilo presentate, per esempio, da minori e dai loro familiari (par. 5). Gli Stati UE possono inoltre decidere di pronunciarsi su tutte le domande d’asilo registrate alla frontiera esterna Schengen (par. 6). Si possono tuttavia prevedere eccezioni (par. 7–9). Il principio di non respingimento e il diritto a un ricorso effettivo devono essere rispettati (par. 10). Se si protrae oltre la durata massima di una procedura d’asilo in situazione di crisi o di forza maggiore, la procedura per la determinazione dello Stato Dublino competente viene completata nel territorio dello Stato membro che la ha avviata (par. 11). Poiché per la Svizzera il regolamento sulla procedura d’asilo non è rilevante ai fini Dublino e non è quindi vincolante, il presente articolo non si applica alla Svizzera.

*Art. 12 Proroga dei termini stabiliti per le richieste di presa in carico, le notifiche di ripresa in carico e i trasferimenti in una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), o di forza maggiore*

In una situazione di crisi o di forza maggiore, i termini per la procedura Dublino previsti dagli articoli 39–41 e 46 del regolamento AMMR possono essere prorogati (par. 1). Il termine per la presentazione della domanda di presa in carico è quindi di quattro mesi anziché due (o un mese; par. 2 lett. a). Il termine per rispondere alla richiesta di presa in carico è prolungato da uno a due mesi (lett. b). La notifica di ripresa in carico deve avvenire non entro due settimane, bensì entro un mese (lett. c). Il termine per il trasferimento è prolungato da sei mesi a un anno (lett. d).

Se lo Stato Dublino non rispetta i termini stabiliti al paragrafo 2 lettera a, b o d, la competenza gli viene trasferita (par. 3). Inoltre, in una situazione di crisi vengono sospesi i trasferimenti Dublino verso lo Stato in crisi. In deroga all'articolo 46 del regolamento AMMR, qualora il trasferimento non abbia luogo entro un anno dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato Dublino, lo Stato Dublino competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico la persona interessata e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente (par. 4).

Poiché per la Svizzera il regolamento AMMR è rilevante ai fini Dublino ed è quindi vincolante, la Svizzera è tenuta ad applicare questa disposizione.

*Art. 13 Deroghe all'obbligo di riprendere in carico un richiedente in una situazione di arrivi in massa straordinari*

Uno Stato Dublino che, nel quadro di una situazione di crisi, deve far fronte a un afflusso massiccio di richiedenti l'asilo, può essere esonerato dall'obbligo di riprendere in carico la persona interessata, a condizione che la domanda d'asilo sia stata registrata durante la situazione di crisi e al massimo fino a quattro mesi prima dell'adozione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 4 paragrafo 3 (par. 1). In questi casi la competenza passa allo Stato Dublino in cui è stata registrata la seconda domanda, a meno che un altro Stato Dublino sia stato designato come competente (par. 2 e 3).

Poiché per la Svizzera il regolamento AMMR è rilevante ai fini Dublino ed è quindi vincolante, la Svizzera è tenuta ad applicare questa disposizione.

## **2.4.5 Capo V – Procedura accelerata (art. 14)**

*Art. 14 Procedura accelerata*

Qualora circostanze oggettive suggeriscano che le domande di protezione internazionale fatte da gruppi di richiedenti provenienti da uno specifico Paese di origine o da una precedente dimora abituale, o da una parte di tale Paese, potrebbero essere fondate, la Commissione europea, previa consultazione del forum dell'UE di alto livello

sulla solidarietà, può adottare una raccomandazione per l'applicazione di una procedura accelerata, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Se l'autorità nazionale competente per l'asilo rinuncia al colloquio personale e dà priorità all'esame della domanda, essa provvede affinché l'esame del merito della domanda si concluda entro quattro settimane dalla presentazione della stessa.

## 2.4.6                      **Capo VI – Disposizioni finali (art. 15–19)**

### *Art. 15                      Disposizioni e garanzie specifiche*

Qualora uno Stato UE applichi questo regolamento UE, i richiedenti l'asilo interessati devono essere debitamente informati (p. es. su dove va presentata la domanda d'asilo).

### *Art. 16                      Preparazione alle crisi*

Le strategie nazionali stabilite a norma dell'articolo 7 del regolamento AMMR devono comprendere anche misure preventive atte a ridurre il rischio di situazioni di crisi e una pianificazione di emergenza nonché misure per affrontare e risolvere le situazioni di crisi e di forza maggiore.

### *Art. 17                      Cooperazione e valutazione*

In una situazione di crisi, gli Stati UE interessati, la Commissione europea e le agenzie UE competenti si scambiano regolarmente informazioni e collaborano strettamente. Gli Stati membri dell'UE che si trovano ad affrontare una situazione di crisi possono, tra l'altro, chiedere l'assistenza di esperti dell'EUAA. Anche l'ACNUR è coinvolto dagli Stati UE interessati.

### *Art. 18                      Sostegno finanziario*

Gli Stati UE che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà possono beneficiare del sostegno finanziario dell'UE (par. 1). A uno Stato UE che si trova ad affrontare una situazione di crisi può essere accordato un sostegno finanziario di emergenza (par. 2).

### *Art. 19                      Modifica del regolamento (UE) 2021/1147*

L'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1147 è modificato dal presente regolamento. La nuova lettera b *bis* indica anche la situazione di crisi.

### *Art. 20                      Entrata in vigore*

Questo regolamento UE entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a tutti gli Stati UE e Dublino dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo alla sua entrata in vigore.

## 2.5 Linee essenziali dell'atto normativo di attuazione

### 2.5.1 La nuova normativa proposta

Il punto 2 del presente avamprogetto riguarda il recepimento di due sviluppi dell'acquis di Dublino. Per garantire l'attuazione di questi sviluppi di Dublino in Svizzera, è necessario apportare modifiche a leggi federali e, successivamente, anche a livello di ordinanze. La maggior parte delle disposizioni del regolamento AMMR rilevanti ai fini Dublino non richiede modifiche legislative, in quanto direttamente applicabile e conforme al diritto vigente. Alcune disposizioni del regolamento AMMR devono tuttavia essere concretizzate nel diritto nazionale. Altre, invece, producono effetto solamente a livello esecutivo. Il regolamento di crisi non richiede alcuna trasposizione nel diritto. Le disposizioni sono direttamente applicabili.

La necessità concreta di adeguamenti nelle singole leggi è riassunta qui di seguito (cfr. punto 2.6 per il commento ai singoli articoli).

Nella legge federale del 16 dicembre 2005<sup>44</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (punto 2.6.1), le modifiche più importanti riguardano la limitazione dei motivi di ricorso e l'adeguamento dei termini nella procedura di ricorso (art. 64a AP-LStrI), la riduzione dei termini per la carcerazione preliminare e la carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76a AP-LStrI), lo scambio di dati medici prima di un trasferimento Dublino (art. 111a<sup>bis</sup> AP-LStrI) nonché l'adeguamento di una disposizione in materia di protezione dei dati (art. 111a AP-LStrI).

La legge del 26 giugno 1998<sup>45</sup> sull'asilo (LAsi) (punto 2.6.2) elenca gli altri obblighi nella procedura Dublino (art. 8b AP-LAsi) e introduce il risultato del nuovo controllo di sicurezza sulle persone che hanno presentato una domanda d'asilo (art. 20 AP-LAsi). Inoltre sono state integrate le disposizioni concernenti la procedura Dublino e la procedura di ricorso per i casi Dublino (art. 26b, 37, 106, 107a e 109 cpv. 3<sup>bis</sup> AP-LAsi). Infine sono state introdotte nuove disposizioni che consentono alla Svizzera di sostenere gli Stati Schengen/Dublino mediante diverse misure di solidarietà in caso di aumento della pressione migratoria. Di conseguenza occorre creare la base legale per un nuovo credito quadro «Solidarietà Schengen/Dublino» (art. 113a e 114 AP-LAsi). Inoltre, nella LAsi e nella LStrI viene introdotta la base legale per la registrazione audio delle audizioni Dublino (cfr. art. 26 cpv. 3<sup>bis</sup> e 3<sup>ter</sup> AP-LAsi, art. 64a cpv. 1<sup>bis</sup> AP-LStrI). Si propone inoltre di modificare una disposizione relativa alla protezione dei dati (art. 102b AP-LAsi; si veda in merito l'art. 111a AP-LStrI).

Per motivi di trasparenza, nella LStrI e nella LAsi deve essere precisata la disposizione relativa allo scambio di dati con le autorità competenti dei rispettivi Stati Dublino. La nuova norma stabilisce in particolare che lo scambio di dati medici può avvenire esclusivamente tra operatori sanitari o specialisti vincolati dal segreto professionale o d'ufficio e solamente previo consenso della persona interessata o del suo rappresentante (cfr. art. 102b AP-LAsi e art. 111a<sup>bis</sup> AP-LStrI).

<sup>44</sup> RS 142.20

<sup>45</sup> RS 142.31

Inoltre, ora sono integrati nella LAsi i termini «Stato Schengen» e «Stato Dublino» e gli allegati in cui figurano gli accordi di associazione Dublino, sono integrati con il protocollo Eurodac sia nella LStrI che nella LAsi (allegato 1 n. 2 LStrI e allegato 1 LAsi).

Inoltre, ove necessario, vengono aggiornati i rimandi al nuovo regolamento AMMR.

### **2.5.2 Attuazione: compatibilità della partecipazione volontaria al meccanismo di solidarietà con l'articolo 121a Cost.**

In quanto Stato associato all'acquis di Dublino, per la Svizzera il meccanismo di solidarietà non è vincolante. La Svizzera ha tuttavia la possibilità di partecipare volontariamente ad hoc a misure di solidarietà e di creare a tal fine una base legale (si veda in merito il punto 2.6.2). L'articolo 121a capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999<sup>46</sup> (Cost.) prescrive al legislatore di gestire l'immigrazione limitando a tetti massimi annuali e contingenti annuali il numero di permessi di dimora per stranieri. Ciò vale per tutti i soggiorni di lunga durata, a prescindere dal motivo dell'ammissione.

Ai sensi dell'articolo 121a Cost., le istruzioni impartite al legislatore per la gestione dell'immigrazione non riguardano la legislazione relativa a tutti gli stranieri, ma unicamente quella relativa agli stranieri che migrano in Svizzera.

Nella fattispecie, le misure di solidarietà riguardano in particolare una categoria di stranieri che non rientra nell'ambito di applicazione personale della disposizione costituzionale. In effetti, finché la loro domanda d'asilo è pendente, i richiedenti l'asilo non soggiornano in Svizzera in modo duraturo, poiché sono autorizzati a rimanere in Svizzera solamente per il tempo necessario all'esame della loro domanda. È stato quindi ammesso che questa categoria di persone non migra in Svizzera ai sensi dell'articolo 121a capoverso 1 Cost. Diversa è la situazione dei rifugiati riconosciuti e degli apolidi. Tuttavia, sono soggetti a contingente l'entrata e il soggiorno in Svizzera di tutte le categorie di persone interessate. L'attuazione di tali misure di solidarietà presuppone infatti che il Consiglio federale fissi, per tutte queste categorie di persone, il numero massimo di persone ammesse in tale ambito e che il DFGP decida, in caso di eventi imprevisti, di accogliere un piccolo gruppo di persone. Il DFGP stabilisce poi il numero di persone da accogliere. L'entrata e il soggiorno in Svizzera degli stranieri nel quadro di queste misure di solidarietà sono pertanto soggetti a limiti quantitativi che la Svizzera può fissare autonomamente. Il progetto è pertanto compatibile con l'articolo 121a Cost.

## 2.6 **Commento ai singoli articoli dell'atto normativo di attuazione**

### 2.6.1 **Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)**

*Art. 64a cpv. 1–2<sup>bis</sup> e 3<sup>ter</sup>*

#### *Cpv. 1*

Viene adeguato il rimando al nuovo regolamento AMMR. Inoltre si rimanda all'articolo 37 capoversi 1 e 3 LAsi, che prevede termini massimi di tre o cinque giorni lavorativi per la notifica della decisione Dublino: i termini ivi contenuti si applicano per analogia. Si adempiono così i requisiti posti dall'articolo 42 paragrafo 1 del regolamento AMMR che prevede termini massimi di due settimane. Con questo rimando s'intende chiarire che tali termini si applicano anche ai casi Dublino ai sensi della LStrI, ossia ai trasferimenti senza domanda d'asilo.

#### *Cpv. 1<sup>bis</sup>*

Se uno straniero soggiorna in uno Stato Dublino senza avervi presentato una domanda d'asilo, può essere svolta una procedura di ripresa in carico se tale persona ha già presentato una domanda d'asilo o ha già attraversato una procedura d'asilo in un altro Stato Dublino. Nell'ambito di tale procedura di ripesa in carico si applicano le corrispondenti disposizioni della LAsi. Pertanto, per questi casi il capoverso 1<sup>bis</sup> LStrI rimanda ora alle disposizioni rilevanti della LAsi (art. 26 cpv. 2–5 e 26b LAsi).

#### *Cpv. 2*

Il capoverso 2 è completato da un periodo supplementare che in caso di ricorso contro la decisione di trasferimento rimanda alla limitazione dei motivi di ricorso di cui all'articolo 43 paragrafo 1 regolamento AMMR. Questo rimando è stato inserito anche nella LAsi (si veda in merito il nuovo art. 107a cpv. 4 AP-LAsi). Ai sensi dell'articolo 43 paragrafo 2 del regolamento AMMR il termine di ricorso è di una settimana, tenendo conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi secondo l'articolo 75 lettera d del medesimo regolamento. Di conseguenza, con un termine di ricorso di cinque giorni lavorativi si tiene conto del termine previsto dal regolamento AMMR.

#### *Cpv. 2<sup>bis</sup>*

Il regolamento AMMR prevede che in caso di ricorso contro la decisione di trasferimento l'autorità di ricorso decida nel merito del ricorso entro un mese dalla decisione di concessione dell'effetto sospensivo (art. 43 par. 3 quarto comma). Va tuttavia mantenuto l'attuale termine massimo di cinque giorni lavorativi per tale decisione. Ciò contribuisce a garantire un'attuazione rapida ed efficace della procedura Dublino. La stessa norma è stata introdotta anche nell'articolo 107 LAsi (si veda in merito il punto 2.6.2).

*Cpv. 3<sup>ter</sup>*

Il regolamento AMMR stabilisce che il ricorrente può chiedere assistenza linguistica, ove necessario (art. 43 par. 4). Nell'ambito della procedura Dublino nel settore dell'asilo, la persona interessata è assistita nella procedura di ricorso da un rappresentante legale. Quest'ultimo ha tra l'altro il compito di redigere l'atto di ricorso (cfr. art. 102*h* cpv. 3 e art. 102*k* cpv. 1 lett. d LAsi). In tal modo la LAsi garantisce alla persona interessata il necessario sostegno linguistico al momento della presentazione di un ricorso. Nella LStrI manca tuttavia una norma di questo tipo. Poiché queste persone si trovano nel Cantone, quest'ultimo è responsabile della messa a disposizione degli interpreti nell'ambito di una procedura di ricorso. Di conseguenza si stabilisce che, se necessario, il Cantone si avvale di un interprete.

Il gratuito patrocinio è già garantito, a determinate condizioni, dalla Costituzione federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>47</sup> sulla procedura amministrativa (PA) (art. 65) e corrisponde alla disposizione del regolamento AMMR (art. 43 par. 5).

*Art. 76a cpv. 1 lett. a e c e cpv. 3*

Nel quadro del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento Dublino III, nella LStrI è stata inserita una nuova disposizione sulla carcerazione Dublino (art. 76a LStrI), che deve essere adeguata alle nuove disposizioni del regolamento AMMR (si veda in merito il punto 2.3.3).

*Cpv. 1 lett. a e c*

Il presente capoverso disciplina le condizioni per l'incarcerazione nell'ambito della procedura Dublino (cfr. art. 44 par. 2 e art. 2 par. 18 regolamento AMMR). Oltre al rischio di fuga, il regolamento AMMR introduce, come ulteriore motivo di detenzione, la minaccia per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. La lettera a del capoverso 1 viene integrata di conseguenza. I motivi di carcerazione devono essere determinati in base a una valutazione caso per caso e possono essere applicati solo nella misura in cui la detenzione sia proporzionata e non sia possibile applicare efficacemente altre misure alternative meno coercitive. Tali condizioni sono elencate di conseguenza alla lettera c.

*Cpv. 3*

Il regolamento AMMR riduce i termini di trattamento per la procedura Dublino quando una persona si trova in carcerazione Dublino preliminare o in vista di rinvio coatto (art. 45 regolamento AMMR, si veda il punto 2.3.3). I termini di cui al capoverso 3 devono essere modificati di conseguenza:

- al massimo quattro settimane per la carcerazione Dublino preliminare (lett. a);
- la durata della carcerazione non viene adeguata durante la procedura di appiamento delle divergenze in quanto, nonostante la revisione del regolamento Dublino III, tale disposizione non è confluita nel regolamento AMMR

<sup>47</sup> RS 172.021

- (lett. b), ma la procedura rimane in vigore fintantoché il regolamento di esecuzione (CE) n. 1560/2003 del regolamento Dublino prevede tale procedura;
- riduzione da sei a cinque settimane per la carcerazione Dublino in vista di rinvio coatto (lett. c).

Ai sensi dell'articolo 44 paragrafo 3 del regolamento AMMR, il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all'avvenuto trasferimento a norma dello stesso regolamento. In altre parole, se la preparazione della decisione Dublino di cui al capoverso 1 lettera a è più rapida, la durata della carcerazione si riduce di conseguenza.

#### *Let. a*

Come il regolamento Dublino III, anche il regolamento AMMR non tiene conto del fatto che, una volta ricevuta la risposta dello Stato Dublino interpellato, la decisione di non entrata nel merito e di allontanamento deve ancora essere redatta e notificata dallo Stato richiedente (cfr. art. 28 par. 3 regolamento Dublino III e art. 44 par. 3 regolamento AMMR). La lettera a intende colmare questa lacuna.

Durante la preparazione della decisione sulla competenza per la domanda d'asilo, la durata della carcerazione può ora essere al massimo di quattro settimane. Essa si compone come segue:

- al massimo due settimane per la presentazione della domanda di presa in carico (cfr. art. 45 par. 1 regolamento AMMR) qualora la persona sia stata posta in carcerazione Dublino al momento della registrazione della domanda d'asilo, o al massimo una settimana qualora la persona sia stata posta in carcerazione Dublino dopo la registrazione della domanda d'asilo; oppure due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell'Eurodac se la persona non ha presentato una nuova domanda d'asilo e risiede illegalmente in uno Stato Dublino, ma un altro Stato Dublino è competente per il trattamento di una precedente domanda d'asilo ai sensi del regolamento AMMR (cfr. art. 45 par. 1 regolamento AMMR);
- una settimana prevista dall'articolo 45 paragrafo 2 del regolamento AMMR per la risposta dello Stato Dublino richiesto;
- una settimana in cui la Svizzera deve valutare la risposta ricevuta e avviare le ulteriori fasi procedurali (redazione e notifica della decisione di non entrata nel merito con decisione di allontanamento; pronuncia della carcerazione in vista di rinvio coatto). Questo termine, che manca nel regolamento Dublino III e anche nel regolamento AMMR, è necessario per poter svolgere correttamente la procedura, in quanto tale proroga della carcerazione deve rimanere possibile ai fini delle procedure amministrative.

#### *Let. b*

Per la procedura di appianamento delle divergenze (procedura di riesame) con un altro Stato Dublino riguardo alla competenza, va prevista la possibilità di una proroga della carcerazione preliminare. Né il regolamento Dublino III, né il regolamento AMMR prevedono una disposizione in tal senso, sebbene la procedura di riesame costituisca

una parte importante della procedura Dublino. Essa continua quindi a essere disciplinata solamente nel regolamento (CE) n. 1560/2023; poiché tale procedura dura al massimo cinque settimane, anche la durata massima della carcerazione è di cinque settimane. Tale disposizione è quindi in linea di principio mantenuta.

Tuttavia, poiché la lettera b non rinvia più al regolamento di esecuzione del regolamento Dublino, occorre menzionare esplicitamente la procedura per la nuova valutazione della domanda di presa in carico (procedura di riesame o procedura di appianamento delle divergenze).

Qualora in futuro la Commissione europea modifichi l'attuale regolamento di esecuzione Dublino nel quadro di un atto di esecuzione, il rimando a livello di legge non dovrebbe più essere modificato. Se in futuro la procedura di riesame dovesse essere completamente abolita, la lettera b non troverebbe applicazione e secondo la lettera a la carcerazione preliminare Dublino dovrebbe essere di conseguenza più breve.

#### *Let. c*

Secondo l'articolo 45 paragrafo 3 del regolamento AMMR, in linea di principio il trasferimento deve avvenire il prima possibile. Questa disposizione disciplina la durata massima della carcerazione in vista di trasferimento nella procedura Dublino dopo la pronuncia di una decisione Dublino di non entrata nel merito. È ora di cinque settimane al massimo (finora sei) dal provvedimento di trattenimento (art. 45 par. 3 regolamento AMMR). La durata di un'eventuale procedura di ricorso per la quale è stato concesso l'effetto sospensivo non viene conteggiata nel calcolo di tale termine. È altresì possibile interrompere la carcerazione e riordinarla in un secondo momento, senza tuttavia superare la durata complessiva di cinque settimane.

Come già indicato nel messaggio concernente il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento Dublino III, un'interpretazione letterale di questa disposizione, ora sancita nell'articolo 45 paragrafo 3 del regolamento AMMR, ossia che il termine decorre sempre dalla data ivi indicata, porterebbe a risultati aberranti. Significherebbe, infatti, che l'incarcerazione non sarebbe più possibile se, per esempio, il rischio di fuga emergesse più di cinque settimane dopo che lo Stato Dublino interessato ha riconosciuto la propria competenza o se non fosse più concesso l'effetto sospensivo al ricorso. Questa lacuna deve essere colmata, prevedendo un più ampio margine di discrezionalità nella determinazione della durata della carcerazione. Il trattenimento deve poter essere ordinato anche oltre le cinque settimane previste per le fasi procedurali di cui all'articolo 45 paragrafo 3 del regolamento AMMR (risposta dello Stato Dublino competente o, in caso di ricorso, data a partire dalla quale è possibile il trasferimento). In questo modo vi è la possibilità di ordinare un'incarcerazione se, per esempio, la persona è rimasta nella clandestinità per un lungo periodo. La durata della carcerazione può essere conseguentemente ridotta in base alle disposizioni già adottate per il trasferimento.

#### *Art. 81 cpv. 4 lett. b*

L'articolo 81 LStrI disciplina le condizioni di carcerazione ed elenca al capoverso 4 lettera b le relative disposizioni in caso di trasferimenti Dublino. L'attuale riferimento al regolamento Dublino III viene adeguato; ora si rimanda all'articolo 44 paragrafo 4 del regolamento AMMR.

*Art. 109a cpv. 2 lett. b*

L'articolo 109a capovero 2 lettera b LStrI disciplina la consultazione dei dati del sistema centrale d'informazione visti da parte della SEM al fine di determinare lo Stato Dublino competente. L'attuale riferimento al regolamento Dublino III viene adeguato; ora si rimanda al regolamento AMMR.

*Titolo Capitolo 14c**Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino*

Nel quadro del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817<sup>48</sup> e (UE) 2019/818<sup>49</sup> che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen)<sup>50</sup>, il titolo «Capitolo 14b» è stato modificato in «Capitolo 14c» per ragioni di sistematicità. Esso contiene tutte le disposizioni relative alla protezione dei dati nell'ambito dell'AAS.

Con il presente avamprogetto il titolo viene nuovamente adeguato. Oltre all'AAS, nel titolo viene ora menzionato anche l'AAD, giacché determinate disposizioni sulla protezione dei dati nella LStrI riguardano entrambi gli accordi.

*Art. 111a cpv. 1, 3 e 4*

Finora l'articolo 111a LStrI disciplinava la comunicazione dei dati nel quadro dell'AAS tra gli Stati Schengen (cpv. 1) e l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (cpv. 2).

*Cpv. 1*

Per ragioni di trasparenza, la comunicazione di dati personali alle autorità competenti degli Stati Schengen, ma ora anche degli Stati Dublino, è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

*Cpv. 3*

L'articolo 48 del regolamento AMMR disciplina lo scambio di informazioni utili prima del trasferimento. Il paragrafo 2 del suddetto articolo 48 contiene un elenco non

<sup>48</sup> Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

<sup>49</sup> Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

<sup>50</sup> FF 2021 674

esaustivo delle informazioni da trasmettere allo Stato Dublino competente attraverso il canale elettronico di trasmissione di dati «DubliNet» (cfr. art. 18 regolamento n. 1560/2003) prima del trasferimento. Il presente capoverso 3 disciplina il canale di comunicazione per lo scambio di queste informazioni. Per motivi di trasparenza, nella LStrI occorre precisare che la comunicazione in generale (compresa quella riguardante i trasferimenti) tra le autorità competenti degli Stati Dublino avviene attraverso la rete di comunicazione elettronica dell'UE. La terminologia «DubliNet» non va menzionata esplicitamente nella legge, poiché in futuro l'UE potrebbe modificare la denominazione del canale. La stessa modifica è ripresa anche nella LAsi (art. 102b AP-LAsi).

*Art. 111a<sup>bis</sup>      Scambio di dati medici prima di un trasferimento nello Stato  
Dublino competente*

Questa norma fa riferimento all'articolo 50 del regolamento AMMR, che disciplina la comunicazione dei dati ai fini dell'assistenza sanitaria della persona da trasferire. Questa comunicazione riguarda in particolare le informazioni su esigenze particolari delle persone interessate. Per motivi di trasparenza è previsto che lo scambio di informazioni di dati medici avvenga esclusivamente tra operatori sanitari o specialisti vincolati dal segreto professionale o d'ufficio e solamente previo consenso della persona interessata o del suo rappresentante (cpv. 1).

Questo scambio di informazioni avviene tramite la rete di comunicazione elettronica dell'UE «DubliNet» secondo l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003, che è anche la rete di comunicazione tramite la quale tali dati sono comunicati già oggi. Anche in questo caso la terminologia «DubliNet» non va menzionata esplicitamente nella legge, poiché in futuro l'UE potrebbe modificare la denominazione del canale.

Non occorre il consenso della persona interessata o del suo rappresentante se la trasmissione dei dati medici mira a proteggere la salute e la sicurezza pubbliche o è necessaria per tutelare interessi vitali dell'interessato o di terzi (cpv. 2). Tuttavia, l'assenza del consenso non deve essere di impedimento a un trasferimento Dublino (cpv. 3).

Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza i dettagli dello scambio di informazioni, la durata della conservazione dei dati e la cancellazione degli stessi (cpv. 4).

*Allegato*

L'allegato 1 numero 2 è stato completato: l'elenco degli accordi comprende ora anche il protocollo Eurodac (lett. e).

## 2.6.2 Legge sull'asilo (LAsi)

### *Art. 8b Altri obblighi nella procedura Dublino*

L'articolo 17 del regolamento AMMR disciplina gli obblighi del richiedente nel quadro di una procedura Dublino. L'articolo 18 paragrafo 1 del regolamento AMMR disciplina le conseguenze sul sostegno finanziario e le conseguenze per la persona interessata dal momento in cui le è stata notificata la decisione fino al trasferimento allo Stato Dublino competente se non adempie gli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento AMMR.

Già oggi dopo il passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito le persone ricevono esclusivamente un soccorso d'emergenza (art. 82 cpv. 1 LAsi). L'articolo 19 del regolamento AMMR stabilisce che le autorità competenti informano la persona interessata, in particolare in merito agli obblighi di cui all'articolo 17 e le conseguenze in caso di inosservanza di cui all'articolo 18 dello stesso regolamento.

Il nuovo articolo 8b LAsi rimanda ai corrispondenti obblighi di cui all'articolo 17 del regolamento AMMR. Come finora, la persona interessata va informata dei suoi obblighi di collaborare nel quadro della procedura d'asilo, ma ora anche dei nuovi obblighi e delle conseguenze della loro inosservanza previsti dal regolamento AMMR. La persona interessata è tenuta a osservare questi obblighi, oltre agli obblighi di collaborare di cui all'articolo 8 LAsi.

### *Art. 20 Risultato del controllo di sicurezza nella procedura Dublino*

L'articolo 16 paragrafo 4 del regolamento AMMR stabilisce che prima della procedura Dublino si proceda a un controllo di sicurezza del richiedente l'asilo, a meno che non sia già stata effettuata una procedura di accertamento (art. 15 regolamento sugli accertamenti). Se dal controllo di sicurezza emerge che la persona in questione costituisce una minaccia per la sicurezza pubblica, l'esame della sua domanda d'asilo compete allo Stato Dublino che ha svolto il controllo di sicurezza. In questi casi non si effettua nessuna procedura Dublino. Poiché questi casi sono di competenza della Svizzera, si applicano le nuove norme della LAsi (art. 21a e 26 AP-LAsi). Poiché tali disposizioni sono contenute nel decreto federale concernente il regolamento sugli accertamenti che rientra nel Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE (punto 5), il presente avamprogetto deve essere coordinato con il decreto federale summenzionato.

### *Art. 22 cpv. 1<sup>er</sup> periodo introduttivo*

L'attuale articolo 22 LAsi disciplina la procedura d'asilo all'aeroporto. Il capoverso 1<sup>er</sup> stabilisce in quali casi l'entrata è autorizzata dalla SEM ai fini dell'espletamento della procedura Dublino. Il capoverso vigente fa riferimento al regolamento Dublino III; ora si rimanda al regolamento AMMR.

---

*Art. 26 cpv. 3<sup>bis</sup>-3<sup>quater</sup> e 4**Cpv. 3<sup>bis</sup>*

Nell'ambito della fase preparatoria della procedura d'asilo, tutti gli accertamenti preliminari necessari allo svolgimento di una procedura d'asilo devono essere effettuati subito dopo l'ingresso in un centro della Confederazione (CFA) (art. 26 LAsi). Nella fase preparatoria viene inoltre chiarita la competenza per lo svolgimento della procedura d'asilo nel quadro di un colloquio Dublino.

In virtù del nuovo articolo 22 paragrafo 7 del regolamento AMMR, oltre a redigere un sunto scritto (rapporto o modulo standard) ora si effettua anche una registrazione audio della procedura per la determinazione della competenza nel quadro della prima interrogazione. La persona interessata deve esserne informata preventivamente. In caso di dubbi sulla correttezza delle affermazioni rese durante il colloquio personale, fa fede la registrazione audio. La persona o il suo rappresentante legale ha accesso a una sintesi scritta prima che sia pronunciata la decisione Dublino e può esprimersi verbalmente o per iscritto su traduzioni errate, malintesi o altri errori materiali.

Questi principi vengono disciplinati nel nuovo capoverso 3<sup>bis</sup>. Il colloquio per la determinazione della competenza nel quadro della prima interrogazione è oggetto di una sintesi scritta e di una registrazione audio. La persona interessata deve essere informata prima che il colloquio venga registrato. Il rifiuto della registrazione costituisce una violazione dell'obbligo di collaborare di cui all'articolo 8 LAsi, in quanto si tratta di una fase procedurale nell'ambito della procedura Dublino.

Nell'ambito di una richiesta di consultazione degli atti, la persona interessata o il suo rappresentante legale può chiedere di ascoltare la registrazione audio, giacché potrebbe servire come mezzo di prova (art. 6 LAsi in combinato disposto con l'art. 26 cpv. 1 lett. b PA). Deve essere possibile ascoltare la registrazione nella sua interezza e in originale ed esprimersi in merito senza limitazioni. La registrazione non può essere consegnata. Può essere ascoltata solamente nei locali dell'autorità competente e non possono essere consegnate delle copie. Nell'ambito della consultazione degli atti in loco occorre garantire, tra l'altro, che non vengano effettuate ricerche a toni illecite su Internet al fine di identificare chi sta parlando. Le registrazioni sono messe a disposizione del TAF, poiché in caso di dubbio sulle informazioni fornite durante il colloquio personale a essere determinante è la registrazione sonora e non il sunto scritto. Le ulteriori modalità saranno disciplinate dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

*Cpv. 3<sup>ter</sup>*

Il Consiglio federale può stabilire in quali casi è possibile esimersi dalla registrazione audio (p. es. guasto tecnico o mancanza della necessaria infrastruttura).

*Cpv. 3<sup>quater</sup>*

Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza segnatamente:

- *lo scopo e la tipologia della registrazione* (lett. a): occorre stabilire in particolare se la registrazione audio possa essere utilizzata come mezzo di prova in tribunale. Occorre inoltre disciplinare la modalità di registrazione digitale;
- *il luogo e le modalità di conservazione e archiviazione della registrazione* (lett. b): occorre garantire modalità di conservazione e di archiviazione che impediscano la trasmissione involontaria a terzi di registrazioni audio e video. Per motivi tecnici, una conservazione nell'attuale dossier SIMIC (eDossier) non è al momento possibile. Tuttavia, nell'ambito di un progetto già in corso, quest'ultimo sarà sostituito dal dossier eGov, che consentirà di conservare registrazioni audio e video. La conservazione delle rispettive registrazioni potrebbe quindi divenire possibile nell'ambito del futuro dossier eGov. In questo caso, secondo attuale stato delle conoscenze, non sarebbe necessario modificare la legge federale del 20 giugno 2003<sup>51</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA). Attualmente il progetto è in fase di riprogrammazione e si prevede che il dossier eGov non potrà essere introdotto entro il termine previsto di due anni. Per tale motivo, il Consiglio federale dovrà disciplinare una possibile soluzione transitoria a livello di ordinanza.

L'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006<sup>52</sup> stabilisce già oggi che i dati del settore dell'asilo conservati in SIMIC debbano essere archiviati in ogni caso (art. 18 cpv. 2 ordinanza SIMIC). Negli altri casi la questione dell'archiviazione è disciplinata da un accordo tra la SEM e l'Archivio federale (AF) secondo il quale spetta all'AF decidere se le registrazioni siano degne di archiviazione o meno;

- *le modalità del diritto di consultare gli atti e gli accessi alla registrazione* (lett. c e d): oltre alle modalità del diritto di consultare gli atti, anche gli accessi concreti alle registrazioni devono essere disciplinati e limitati di conseguenza. Qualora le registrazioni sonore venissero conservate in SIMIC, l'accesso dovrà essere disciplinato nell'ordinanza SIMIC;
- *la procedura in caso di guasto tecnico o di registrazione errata* (lett. e): è necessario stabilire come procedere se durante la registrazione si constata un guasto tecnico e il colloquio non viene registrato o viene registrato in modo lacunoso, o se dopo il colloquio si constata che la registrazione è errata.

*Cpv. 4*

Nella LAsi, anziché « Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino» si utilizza ora il termine «Stato Dublino»; la modifica è puramente formale.

<sup>51</sup> RS 142.51

<sup>52</sup> RS 142.513

*Art. 26b cpv. 2*

La disposizione attua l'articolo 38 paragrafo 2 del regolamento AMMR, secondo cui nell'ambito di una procedura di presa in carico l'eventuale fuga (passaggio alla clandestinità) di un richiedente l'asilo non ha ripercussioni sulla procedura Dublino. Finché la procedura di presa in carico non è conclusa, non ha luogo lo stralcio informale della domanda d'asilo.

Il capoverso 1 corrisponde, materialmente invariato, alla normativa del vigente articolo 26b.

*Art. 31b cpv. 1 periodo introduttivo*

Anche in questo caso si utilizza ora il termine «Stato Dublino» (si vedano i commenti all'art. 26 cpv. 4 AP-LAsi).

*Art. 35a*

L'articolo 35a LAsi disciplina la ripresa della procedura d'asilo nel quadro della procedura Dublino. In precedenza questo articolo rimandava al regolamento Dublino III; ora rimanda al regolamento AMMR.

*Art. 37 cpv. 1 e 3**Cpv. 1*

Nel capoverso 1 è unicamente modificato il rimando al regolamento AMMR. Il termine di due settimane previsto dal regolamento AMMR è un termine massimo. È pertanto possibile mantenere l'attuale termine di tre giorni lavorativi, che si è dimostrato efficace nella pratica: serve a velocizzare la procedura e la determinazione dello Stato Dublino competente.

*Cpv. 3*

Lo Stato Dublino che ha avviato la procedura di determinazione della competenza deve adottare una decisione di trasferimento entro due settimane a decorrere dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla trasmissione della notifica di ripresa in carico (art. 42 par. 1 regolamento AMMR).

In questo capoverso è aggiunto un nuovo periodo secondo cui, se sussistono motivi validi, il termine nella procedura Dublino di cui al capoverso 1 può essere prolungato fino a cinque giorni lavorativi e il termine di cui al capoverso 2 può essere superato di alcuni giorni. Tali proroghe devono essere inferiori alla durata massima di due settimane.

*Art. 102a<sup>bis</sup> cpv. 2<sup>quater</sup> lett. c e d nonché cpv. 4*

Il vigente articolo 102a<sup>bis</sup> LAsi disciplina il sistema d'informazione Eurodac. Il capoverso 2<sup>quater</sup> illustra quali dati devono essere trasmessi dalla SEM all'unità centrale. Il

rimando al regolamento Dublino III nella lettera c deve essere modificato. Nella lettera d e nel capoverso 4 si deve utilizzare il termine «Stato Dublino». Poiché questa disposizione viene modificata anche nel quadro del decreto federale concernente l'Eu-rodac, occorre prevedere un corrispondente coordinamento.

*Art. 102b      Comunicazione di dati personali a uno Stato Dublino*

*Rubrica*

Ora si utilizza il termine «Stato Dublino».

*Cpv. 1*

Si tratta di una modifica redazionale. Dato che sono stati aggiunti due nuovi capoversi (cpv. 2 e 3), nel capoverso 1 viene inserita senza alcuna modifica materiale la precedente norma dell'articolo 102b. Inoltre viene ora utilizzato il termine «Stato Dublino».

*Cpv. 2*

L'articolo 48 del regolamento AMMR disciplina lo scambio di informazioni utili attraverso il canale elettronico di trasmissione di dati «DubliNet» prima del trasferimento. Per motivi di trasparenza si precisa che la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati Dublino avviene attraverso la rete di comunicazione elettronica dell'UE «DubliNet».

*Art. 102c      Comunicazione di dati personali a uno Stato che non è uno Stato  
Dublino*

La rubrica è modificata; si utilizza il termine «Stato non-Dublino».

*Art. 102g cpv. 2 e 3*

Il capoverso 2 lettera a corrisponde all'attuale capoverso 2.

Il vigente capoverso 3 è abrogato e il suo contenuto è trasferito, senza alcuna modifica materiale, nel capoverso 2 lettera b.

Il nuovo capoverso 2 lettera c riguarda la consultazione sulla procedura d'asilo e, in virtù dell'articolo 11 del regolamento AMMR, comprende ora anche l'informazione sulla procedura Dublino. Il promemoria sulla procedura d'asilo sarà integrato di conseguenza. Le informazioni vanno fornite quanto prima e in forma adeguata dopo la presentazione della domanda d'asilo.

*Art. 106 cpv. 2*

I motivi di ricorso nella procedura d'asilo e Dublino sono disciplinati dall'articolo 106 LAsi. Il capoverso 2 rimanda ora all'articolo 107a capoverso 4 LAsi (si veda il commento all'art. 107a AP-LAsi).

---

*Art. 107a cpv. 2–4**Cpv. 2*

Questo capoverso è completato con il primo periodo dell'attuale capoverso 3. Si precisa che i termini si intendono in giorni lavorativi e non in giorni civili.

*Cpv. 3*

Il primo periodo corrisponde all'attuale secondo periodo del capoverso 3. Il secondo periodo del capoverso 3 rimanda al termine di cui all'articolo 109 capoverso 3 LAsi, precisando quindi che il TAF decide in merito a un ricorso entro cinque giorni lavorativi dal conferimento dell'effetto sospensivo. Il regolamento AMMR fissa il termine per l'esame da parte del tribunale a un massimo di tre settimane. Sulla base dell'esperienza maturata finora, si propone tuttavia di mantenere il termine di trattamento di cinque giorni da parte del TAF per i casi Dublino. Una proroga di tale termine obbligherebbe le persone interessate ad attendere più a lungo la decisione nei centri della Confederazione.

Anche il termine di ricorso di cinque giorni lavorativi può essere mantenuto, giacché il regolamento AMMR prevede all'articolo 43 paragrafo 2 un termine minimo di una settimana per la presentazione di un ricorso.

*Cpv. 4*

L'articolo 43 paragrafo 1 del regolamento AMMR riporta un elenco esaustivo dei motivi di ricorso (si veda in merito il commento all'art. 43 regolamento AMMR, punto 2.3.3). A esso rimanda il nuovo capoverso 4.

*Art. 113a      Misure di sostegno a favore degli Stati Schengen o Dublino**Cpv. 1*

Per l'attuazione del credito d'impegno «Solidarietà Schengen/Dublino», in virtù dell'articolo 114 capoverso 1 lettera b LAsi la Confederazione può ora decidere, in particolare in caso di aumento della pressione migratoria di altri Stati Schengen/Dublino, misure di sostegno solidale a tali Stati o a Stati terzi. Queste misure possono essere adottate ad hoc su richiesta dello Stato interessato oppure nell'ambito della partecipazione volontaria della Svizzera a misure di solidarietà nell'ambito del meccanismo di solidarietà dell'UE (parte IV del regolamento AMMR). Gli Stati interessati possono inoltre ricevere un sostegno indiretto tramite contratti di progetto con organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative.

Oltre all'accoglienza di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti, apolidi o cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare, queste misure possono assumere anche la forma di contributi finanziari agli strumenti esistenti dell'UE. Possono inoltre essere decise misure alternative, come l'assistenza tecnica e/o in termini di personale a favore dei rispettivi Paesi partner.

*Cpv. 2*

In linea di principio spetta al Consiglio federale decidere se e quale misura di solidarietà adottare. Esso stabilisce per ogni anno civile il numero massimo di persone da ammettere e l'importo di un possibile contributo finanziario.

*Cpv. 3*

Dopo la decisione del Consiglio federale sul contingente di persone da ammettere e sui contributi finanziari, il DFGP stabilisce il numero delle persone da ammettere e la data del loro arrivo nel quadro delle misure di sostegno. Come già nell'ambito del reinsediamento (art. 56 segg. LAsi), la SEM determina chi rientra nel rispettivo gruppo di persone ammissibili.

*Cpv. 4*

In caso di eventi imprevisti (p. es. scoppio di una guerra), in casi eccezionali il DFGP può ammettere, oltre al contingente di persone stabilito dal Consiglio federale, altri gruppi di persone più ristretti (fino a un massimo di 100 persone).

*Cpv. 5*

La ripartizione delle persone ammesse secondo il capoverso 1 si basa sulla regola di ripartizione di cui all'articolo 27 LAsi.

*Cpv. 6*

La SEM decide autonomamente circa le misure di sostegno operative e tecniche da adottare (cpv. 1 lett. e).

*Art. 114*

L'attuale articolo 114 disciplina la conclusione di trattati internazionali con Stati membri dell'UE selezionati o organizzazioni internazionali nell'ambito del credito quadro «migrazione».

*Cpv. 1 lett. a*

La normativa esistente viene ora integrata, senza alcuna modifica materiale, nel capoverso 1 lettera a e subisce una modifica formale. Il termine «credito quadro» è sostituito da «credito d'impegno». L'espressione «implementare un credito d'impegno» è inoltre concretizzata attraverso contributi autorizzati dall'Assemblea federale nel quadro di un credito d'impegno.

*Cpv. 1 lett. b e cpv. 2*

Oltre al credito d'impegno «migrazione» (lett. a), è prevista la creazione di un credito d'impegno supplementare «solidarietà Schengen/Dublinko» che costituisce la base per il versamento da parte del Consiglio federale di contributi finanziari agli Stati membri

Schengen/Dublino o a Stati terzi per le misure nei settori della migrazione, della gestione delle frontiere e dell'asilo. Come per il credito d'impegno «migrazione», le commissioni parlamentari competenti devono essere preventivamente informate (cfr. cpv. 2). Il Consiglio federale può stipulare a tal fine accordi internazionali con gli Stati beneficiari.

Il nuovo credito d'impegno «solidarietà Schengen/Dublino» si differenzia dal credito d'impegno «migrazione» per il fatto che nel versamento dei contributi possono essere presi in considerazione anche Stati terzi e gli Stati associati a Schengen/Dublino. Inoltre, la Svizzera si avvarrà di questo credito d'impegno solamente se, nel contesto dell'UE, tali misure risulteranno opportune a causa di una maggiore pressione migratoria o saranno avviate dall'UE nell'ambito del meccanismo di solidarietà.

### *Allegato*

Nell'articolo 21 LAsi è introdotto il termine «Accordo di associazione Dublino» e si rimanda all'elenco riportato nell'allegato 1. Questo elenco, tuttavia, non è più aggiornato e deve essere integrato con il protocollo Eurodac (lett. e). La stessa modifica è stata inserita anche nella LStrl.

## **2.7 Necessità di coordinamento**

### **2.7.1 Necessità di coordinamento con il decreto federale concernente il regolamento sugli accertamenti**

L'articolo 20 AP-LAsi rimanda ora agli articoli 21a e 26 AP-LAsi, inseriti nella LAsi nel quadro del decreto federale concernente l'ordinanza sugli accertamenti. I due progetti devono quindi essere coordinati.

### **2.7.2 Necessità di coordinamento con il decreto federale concernente il regolamento Eurodac**

Il presente avamprogetto modifica formalmente l'articolo 102a<sup>bis</sup> capoverso 2<sup>quater</sup> lettere c e d nonché capoverso 4 AP-LAsi (nuovo rimando al regolamento AMMR e nuovo utilizzo del termine «Stato Dublino»). Poiché la stessa disposizione è modificata anche dal decreto federale concernente l'Eurodac, i due progetti devono essere coordinati di conseguenza.

## **2.8 Ripercussioni del regolamento AMMR, del regolamento di crisi e dell'atto normativo di attuazione per la Confederazione e i Cantoni**

Per la Confederazione (punti 2.8.1 e 2.8.2) e i Cantoni (punto 2.8.3) la nuova registrazione del colloquio Dublino avrà ripercussioni sia finanziarie che sul personale, sia in relazione a un'eventuale partecipazione della Svizzera a misure di solidarietà.

Il recepimento del regolamento di crisi potrebbe avere, in futuro, effetti sulle finanze della Confederazione e dei Cantoni, giacché diversi termini verrebbero prorogati e gli Stati Dublino potrebbero essere obbligati ad assumere la competenza per quegli Stati che si trovano sotto pressione a causa di una situazione di crisi. Ciò potrebbe gravare sulle strutture della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e comportare costi corrispondenti. Viceversa, in una situazione di crisi la Svizzera potrebbe ricorrere al sostegno degli Stati Dublino, con conseguenti risparmi sui costi. Il recepimento del regolamento di crisi avrà quindi ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni solamente in un secondo momento; per ora non è possibile quantificarle, poiché dipendono dal tipo e dalla durata della crisi. Pertanto saranno sottoposte al Consiglio federale a tempo debito.

## 2.8.1 Ripercussioni sulle finanze della Confederazione

### *Costo delle registrazioni audio*

D'ora in poi i colloqui Dublino dovranno essere registrati (art. 22 par. 7 regolamento AMMR). Attualmente si sta valutando l'attuazione tecnica e pratica di questa disposizione. Al momento non è possibile conservare registrazioni sonore in SIMIC; ciò diverrà possibile solamente con l'introduzione del dossier eGov. I costi aggiuntivi dipenderanno dalla necessità di implementare una soluzione transitoria o dalla disponibilità del nuovo dossier eGov già a partire da metà 2026. Inoltre, occorrerà adeguare i sistemi nel caso in cui fosse necessario accedere alle registrazioni tramite MIDES o eAsyl. Per l'implementazione di questa disposizione UE si prevedono costi dell'ordine di un milione di franchi. Tali costi comprendono, per esempio, il materiale per la tecnica nei centri della Confederazione, inclusa l'installazione, misure acustiche per i locali, una soluzione tecnica transitoria se il dossier eGov non dovesse essere disponibile entro i termini previsti, nonché eventuali costi di progetto. A seconda della necessità o meno di creare una soluzione tecnica transitoria, i costi potrebbero essere inferiori o superiori. Al momento non è ancora possibile quantificare con maggiore precisione i costi d'esercizio, poiché dipendono anch'essi dalla necessità o meno di una soluzione transitoria per la conservazione delle registrazioni audio. Allo stato attuale, la SEM ritiene che tali costi possano essere finanziati tramite i fondi iscritti nel preventivo 2024, nel preventivo 2025 e nel piano integrato dei compiti e delle finanze 2026–2028.

### *Costo delle misure di solidarietà*

L'eventuale partecipazione ad hoc della Svizzera, su base volontaria, a possibili misure di solidarietà avrà ripercussioni finanziarie. La loro entità dipende dalla rispettiva misura.

Per 100 richiedenti l'asilo che la Svizzera prenderebbe a proprio carico come misura di solidarietà nell'ambito della ricollocazione, con un tasso di protezione presunto del 75 per cento (ossia il 75% otterrà un'ammissione provvisoria o l'asilo secondo la procedura), le spese dovrebbero ammontare a circa 10 milioni di franchi circa per costi

procedurali, aiuto sociale, integrazione, soccorso d'emergenza e costi di entrata e di uscita (circa 100 000 franchi per ogni caso), esclusi i costi aggiuntivi di personale. Conformemente agli articoli 20 e 24 dell'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312), questo importo di 10 milioni copre un periodo di cinque anni per i rifugiati e di sette anni per le persone ammesse provvisoriamente (valore medio di sei anni nell'ipotesi di una ripartizione uniforme). Questi costi sono computati tramite fonti di finanziamento esistenti. Con un tasso di protezione medio basso, i costi si ridurrebbero di conseguenza e si sposterebbero in parte dall'integrazione al soccorso d'emergenza e all'esecuzione dell'allontanamento. Non si possono escludere ostacoli all'esecuzione, per esempio il passaggio alla clandestinità delle persone interessate. In linea di principio, la Svizzera persegue l'obiettivo di selezionare i casi di ricollocazione in grado di offrire una prospettiva di permanenza.

Si stima che un intervento di esperti, come quello possibile nell'ambito di una misura di solidarietà alternativa, comporterebbe costi annui di circa 170 000 franchi a persona (stima per un distacco EUAA).

Il Consiglio federale richiederebbe a tempo debito i mezzi necessari per una partecipazione finanziaria al meccanismo di solidarietà a sostegno di misure nei settori della migrazione, della gestione delle frontiere e dell'asilo.

## **2.8.2 Ripercussioni sul personale della Confederazione**

### *Costo delle registrazioni audio*

La preparazione e la post-elaborazione delle registrazioni audio (inclusa la conservazione/l'archiviazione) delle audizioni Dublino comporta un dispendio minimo di tempo aggiuntivo nel processo Dublino stimato in 15 minuti a colloquio. Sulla base di circa 6500 audizioni Dublino all'anno, il fabbisogno di personale aggiuntivo per il processo delle procedure Dublino, incluse le consultazioni degli atti, è stimato a 1,5 FTE all'anno. In ogni centro federale d'asilo con funzione procedurale (Altstätten, Basilea, Berna, Boudry, Chiasso, Zurigo) e negli aeroporti di Zurigo e Ginevra occorre inoltre garantire un supporto tecnico in caso di difficoltà durante le registrazioni audio dei colloqui Dublino. Attualmente è previsto un supporto di primo livello in loco e un supporto di secondo livello con personale SEM. Il supporto di terzo livello puramente tecnico verrebbe fornito dall'UFIT in loco. Per garantire il supporto di primo e secondo livello, attualmente si stima un fabbisogno supplementare di personale pari a 0,25 FTE, ovvero 300 ore circa di supporto che la SEM dovrebbe sostenere nel primo e secondo livello.

Al momento l'impatto complessivo sul personale SEM per le registrazioni audio dei colloqui Dublino è stimato in 1,75 FTE circa.

### *Costo delle misure di solidarietà*

L'ammissione di richiedenti supplementari influisce sul fabbisogno di personale nella procedura d'asilo. La stima è di 1,75 FTE aggiuntivi all'anno per 100 richiedenti

l'asilo presi in carico nel quadro delle misure di solidarietà. Questa stima si basa su un tasso di protezione ipotetico del 75 per cento e si compone di un onere aggiuntivo di 0,15 FTE per l'identificazione in un Paese UE, di 1,5 FTE per il trattamento delle domande d'asilo e di 0,1 FTE per i casi di ritorno.

### *Sintesi*

Dal punto di vista attuale, questi fondi supplementari eventualmente necessari secondo una stima approssimativa rientrano nell'ambito di competenza della SEM e dovranno essere compensati all'interno del dipartimento o inseriti nel calcolo del fabbisogno per il quadro di sviluppo 2027/2028.

## **2.8.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

### *Costo delle registrazioni audio*

La Confederazione si assume i costi degli adeguamenti tecnici dei sistemi federali (conservazione nel dossier eGov o soluzione transitoria). Poiché vengono effettuate solamente per la procedura per la determinazione della competenza nel quadro della prima interrogazione, le registrazioni audio non hanno ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni.

### *Costo delle misure di solidarietà*

Nel caso in cui ulteriori persone vengano prese in carico nell'ambito di programmi di ricollocazione e assegnate ai Cantoni, i Cantoni e i Comuni potrebbero anch'essi incorrere in costi aggiuntivi.

## **2.9 Aspetti giuridici**

### **2.9.1 Costituzionalità**

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento AMMR e del regolamento di crisi si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.

L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio

federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 legge federale del 21 marzo 1997<sup>53</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]).

Nella fattispecie non vi è nessuna competenza particolare del Consiglio federale conferita per legge o per trattato; inoltre, non si tratta di un trattato di portata limitata. Ne deriva che l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di questi scambi di note.

L'avamprogetto è compatibile in particolare anche con l'articolo 121a Cost. (si veda in proposito il punto 2.5.2).

## **2.9.2                   Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera**

Con il recepimento del regolamento AMMR e del regolamento di crisi quali sviluppi dell'acquis di Dublino/Eurodac, la Svizzera adempie ai propri impegni nei confronti dell'UE assunti nel quadro dell'AAD, garantendo in tal modo un'applicazione uniforme delle disposizioni relative alla procedura Dublino.

Il recepimento del regolamento AMMR e del regolamento di crisi, come pure le modifiche legislative che ne derivano, sono tra l'altro conformi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)<sup>54</sup> e alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati<sup>55</sup> (Convenzione di Ginevra) emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967<sup>56</sup>.

Il recepimento dei due regolamenti UE e le modifiche legislative che ne derivano sono pertanto compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

## **2.9.3                   Forma del decreto federale e dell'atto normativo di attuazione**

Il recepimento dei regolamenti UE non implica l'adesione della Svizzera a un'organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l'approvazione dei pertinenti scambi di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002<sup>57</sup> sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le

53 RS 172.010

54 RU 1974 2151; FF 1974 I 1035 (RS 0.101)

55 Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30).

56 Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.301).

57 RS 171.10

disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

I presenti scambi di note sono conclusi a tempo indeterminato, possono però essere denunciati in qualsiasi momento e non prevedono alcuna adesione a un'organizzazione internazionale. Tuttavia, il regolamento AMMR non include solo disposizioni importanti che contengono norme di diritto, ma richiede anche modifiche legislative. Il decreto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L'Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

Ai sensi dell'articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie alla trasposizione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo possono essere incluse nel decreto di approvazione.

Le modifiche di legge proposte sono necessarie per l'attuazione del regolamento AMMR e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tale atto. Il disegno del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

## 2.9.4 Protezione dei dati

Per quanto riguarda la protezione dei dati, per motivi di trasparenza vengono precisati unicamente gli articoli 111a AP-LStrI e 102a AP-LAsi, i quali disciplinano lo scambio di dati tra il Dublin-Office svizzero, che ha sede presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), e le altre autorità competenti degli altri Stati Dublino.

Il trattamento dei dati da parte della SEM si basa sulla legge federale del 25 settembre 2020<sup>58</sup> sulla protezione dei dati (legge sulla protezione dei dati, LPD) ed è assoggettato alla sorveglianza dell'IFPDT.<sup>59</sup>

Nel regolamento AMMR, le disposizioni in materia di protezione dei dati sono ora disciplinate nell'articolo 72.

Nell'UE il trattamento dei dati personali deve essere conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati, alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati nella procedura Dublino deve avvenire conformemente a tali regolamenti UE e alla suddetta direttiva UE. Tuttavia, solo la direttiva 2016/680 è parte dell'acquis di Schengen ed è quindi vincolante per la Svizzera. A differenza della direttiva, il regolamento generale sulla protezione dei dati non è applicabile in Svizzera, che tuttavia ha tenuto conto del regolamento UE nell'ambito della revisione della legge sulla protezione dei dati, al fine di garantire un livello di protezione dei dati equivalente a quello del diritto dell'UE.

<sup>58</sup> RS **235.1**

<sup>59</sup> Cfr. art. 27 LPD (RS **235.1**) nonché art. 4 e 49 segg. della nuova legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (FF **2020** 6695).

Inoltre, il trattamento dei dati da parte dell'EUAA è soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/2303<sup>60</sup>. Il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati è assicurato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Il GEPD è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725. Il 30 novembre 2020 ha espresso un parere sulla proposta del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo.<sup>61</sup>

Il GEPD riconosce la necessità di una gestione più efficace della migrazione e dell'asilo e ritiene che l'approccio globale proposto debba basarsi sul pieno rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale e degli altri migranti, compreso il loro diritto alla protezione dei dati e alla sfera privata.

Stabilisce altresì la necessità di effettuare una valutazione d'impatto relativa ai diritti fondamentali e alla protezione dei dati. Ritiene inoltre che le bozze dei regolamenti UE debbano definire chiaramente le rispettive responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali.

Per quanto riguarda il regolamento AMMR e il regolamento di crisi, il GEPD ha osservato che l'articolo 72 proposto nel regolamento AMMR non faceva alcun riferimento alla pertinente normativa dell'UE in materia di protezione dei dati. Nell'ambito dell'elaborazione del regolamento AMMR, questa lacuna è stata colmata inserendo nell'articolo 72 un nuovo paragrafo (par. 1) che rimanda ora al regolamento generale sulla protezione dei dati, al regolamento 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680. Anche il paragrafo 3 dell'articolo 72 del regolamento AMMR, criticato dal GEPD, è stato corretto dal profilo linguistico. Non sono state invece apportate modifiche al regolamento di crisi.

### **2.9.5 Subordinazione al freno alle spese**

Il presente avamprogetto non prevede nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. L'avamprogetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

<sup>60</sup> Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/201, GÜ L 468 del 30.12.2021, pag. 1.

<sup>61</sup> Il parere del GEPD sul nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo è disponibile in francese, tedesco e inglese alla pagina [www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/new-pact-migration-and-asylum\\_en](http://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/new-pact-migration-and-asylum_en)

### **3 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento sul rimpatrio alla frontiera**

#### **3.1 Situazione iniziale**

##### **3.1.1 Necessità di agire e obiettivi**

Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera mira a creare una nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen per i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d'asilo è stata respinta nel quadro della procedura d'asilo alla frontiera esterna Schengen ai sensi degli articoli 43–56 del regolamento sulla procedura d'asilo. In tal modo s'intende garantire la continuità tra la procedura d'asilo e la procedura di allontanamento. Quest'ultima va condotta alla frontiera entro un termine massimo di dodici settimane a decorrere dal momento in cui l'interessato non ha più il diritto di rimanere sul territorio o non è più autorizzato a soggiornarvi. In situazioni di crisi si applica inoltre un termine supplementare non superiore a sei settimane.

Questa nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen non è tuttavia applicabile a tutti gli Stati Schengen. La Danimarca e gli Stati associati a Schengen non sono vincolati dal regolamento sulla procedura d'asilo, che non rientra né nell'acquis di Schengen né nell'acquis di Dublino. Nemmeno questi Stati devono prevedere procedure d'asilo alla frontiera esterna Schengen, tuttavia possono farlo. Se a livello nazionale gli Stati prevedono una procedura analoga a quella lungo la frontiera esterna dell'UE, i rimandi nel regolamento UE alle disposizioni del regolamento sulla procedura d'asilo si intendono fatti alle disposizioni equivalenti nel diritto nazionale (cfr. art. 2 regolamento sul rimpatrio alla frontiera).

##### **3.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati**

Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera costituisce formalmente uno sviluppo dell'acquis di Schengen ma non dev'essere applicato dalla Svizzera.

Nella proposta iniziale della Commissione europea del settembre 2020, le procedure di rimpatrio alla frontiera facevano ancora parte del regolamento sulla procedura d'asilo (non vincolante per la Svizzera), del regolamento di crisi e del regolamento AMMR (possibile prestazione di solidarietà mediante lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti [Fondo BMVI]). Ciò nonostante, in linea di principio, gli aspetti relativi al rimpatrio sono considerati parte dell'acquis di Schengen. I negoziati si sono svolti nel quadro di tali regolamenti con un accordo politico del 20 dicembre 2023 (cfr. in merito il punto 2.1.2). In seguito a una controversia legale a livello di UE sulla natura di tali norme concernenti il rimpatrio in quanto disposizioni facenti parte dell'acquis di Schengen e poiché, secondo la giurisprudenza della CGCE<sup>62</sup> gli atti giuridici dell'UE non possono essere solo parzialmente rilevanti ai fini Schengen, le corrispondenti disposizioni dei suddetti regolamenti sono state trasferite in un regolamento separato rilevante ai fini Schengen. È

<sup>62</sup> Cfr. in proposito la sentenza C-482/08 della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 ottobre 2010 *Regno Unito/Consiglio*, Racc. 2010 I-10413 n. marg. 48, 49 e 58.

anche il motivo per cui questo regolamento è stato pubblicato solamente il 3 febbraio 2024. Nei successivi negoziati la Svizzera ha potuto esercitare il proprio diritto di partecipazione a Schengen. Ciononostante, il nuovo regolamento rimane fedele alla sua logica originaria e può essere applicato solo in combinazione con le corrispondenti norme del regolamento sulla procedura d'asilo o con disposizioni equivalenti nel diritto nazionale. In mancanza di tali disposizioni equivalenti, la procedura di rimpatrio prevista alla frontiera esterna Schengen non può essere applicata. Poiché la procedura d'asilo svizzera all'aeroporto quale è prevista dal diritto vigente non è equivalente alla procedura d'asilo alle frontiere UE, la Svizzera non è tenuta a svolgere una procedura di rimpatrio ai sensi di questo atto Schengen (cfr. in proposito punto 3, in particolare 3.4.3).

### **3.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen**

L'articolo 2 paragrafo 3 AAS obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a trasportare nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall'UE quali sviluppi dell'acquis di Schengen dopo la firma dell'accordo avvenuta il 26 ottobre 2004.

L'articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen: innanzitutto, l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l'avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell'UE (Consiglio dell'UE o Commissione europea) se e, all'occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificatole. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell'adozione dell'atto da parte dell'UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).

Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l'approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Popolo.

Poiché il regolamento sul rimpatrio alla frontiera da recepire è giuridicamente vincolante, il recepimento deve avere luogo mediante scambio di note.

Nel presente caso, l'approvazione dello scambio di note compete all'Assemblea federale (cfr. punto 3.6.1). Il 14 agosto 2024 la Svizzera ha informato l'UE nella sua nota di risposta che il recepimento dello sviluppo potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone, per recepire e trasportare gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell'UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l'eventuale referendum.

Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera modifica anche il regolamento (UE) 2021/1148<sup>63</sup> che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (regolamento BMVI), rilevante ai fini Schengen. Si tratta di un regolamento UE già approvato dall'Assemblea federale. Se il termine per il referendum scadrà inutilizzato il 4 luglio 2024, la procedura nazionale per il recepimento di questo regolamento UE sarà conclusa.

Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione del regolamento UE sono soddisfatti, la Svizzera ne informa immediatamente per scritto il Consiglio dell'UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione del regolamento UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Tale comunicazione equivale alla ratifica dello scambio di note.

La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell'acquis di Schengen da parte della Svizzera può implicare la cessazione della cooperazione Schengen e pertanto anche della cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l'art. 14 par. 2 AAD).

Nella fattispecie, il regolamento sul rimpatrio alla frontiera è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE, insieme agli altri atti giuridici, il 14 maggio 2024. Di conseguenza, la Svizzera avrebbe dovuto trasmettere le sue note di risposta entro il 13 giugno 2024 al Segretariato generale del Consiglio dell'UE e alla Commissione europea. A causa della notifica incompleta del regolamento Eurodac da parte della Commissione europea, l'UE ha dovuto effettuare ulteriori chiarimenti e una correzione della notifica Eurodac. L'attesa di tali chiarimenti ha comportato ritardi, a causa dei quali la Svizzera ha trasmesso le sue note di risposta a tutti i regolamenti UE notificati il 14 agosto 2024. In questo modo è stato possibile garantire una notifica completa.

Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera è stato notificato alla Svizzera il 17 maggio 2024; il termine massimo per il recepimento e la trasposizione del presente regolamento UE scade pertanto il 17 maggio 2026.

I regolamenti UE da recepire prevedono un termine di due anni dall'entrata in vigore anche per il recepimento da parte degli Stati membri dell'UE. Le date di applicazione sono tuttavia diverse per i regolamenti UE: il 1° luglio 2026 entreranno in vigore il regolamento AMMR e il regolamento di crisi; già a partire dal 12 giugno 2026 saranno invece applicati il regolamento Eurodac (a eccezione dell'art. 26 la cui data di applicazione è il 12 giugno 2029), il regolamento sul rimpatrio alla frontiera e il regolamento sugli accertamenti.

<sup>63</sup> Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48.

### **3.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale**

Il presente avamprogetto non è stato annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027. Si tratta di uno sviluppo di Schengen che nel quadro dell'obiettivo 17 deve essere recepito tempestivamente. Conformemente a tale obiettivo la Svizzera adotta una politica coerente in materia d'asilo e di integrazione, sfrutta le opportunità offerte dalla migrazione e si adopera per una cooperazione europea e internazionale efficace.

### **3.2 Linee essenziali del regolamento UE**

Secondo il regolamento sul rimpatrio alla frontiera, la procedura di allontanamento dei richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta alla frontiera esterna Schengen o in una zona di transito deve essere espletata entro 12 settimane. In caso di mancata esecuzione entro tale termine massimo, si applicano le disposizioni della direttiva rimpatri.

Per questa nuova procedura di allontanamento restano applicabili determinate disposizioni della direttiva rimpatri (p. es. il principio di non respingimento, le garanzie fino al rimpatrio, l'incarcerazione e le condizioni di detenzione).

Su richiesta della persona interessata può essere concesso un termine per la partenza volontaria di massimo 15 giorni. Tuttavia, tale termine non le conferisce il diritto di ingresso nel territorio. Gli Stati Schengen restano liberi di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari o di altro tipo a un cittadino di Paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare.

Se sussiste un rischio di fuga o se rappresenta un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, la persona interessata può essere sottoposta a carcerazione in vista d'espulsione per 12 settimane (durata massima della procedura di rimpatrio alla frontiera), purché non fosse già in stato di trattenimento nel corso della procedura d'asilo alla frontiera (art. 5 par. 3). Questa carcerazione è computata alla durata di carcerazione massima, compresa tra 6 e 18 mesi, disciplinata dalla direttiva rimpatri.

Grazie al regolamento sul rimpatrio alla frontiera le misure di solidarietà previste possono essere attuate tramite il Fondo BMVI. Per esempio, potrebbero essere potenziate le capacità alla frontiera esterna Schengen. Il regolamento BMVI è modificato di conseguenza dal regolamento UE in oggetto.

### 3.3                      **Commento ai singoli articoli del regolamento UE**

#### *Capo I                      Disposizioni generali*

##### *Art. 1                      Oggetto e ambito di applicazione*

Per i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d'asilo è stata respinta nel quadro della procedura d'asilo alla frontiera esterna Schengen ai sensi degli articoli 43–56 del regolamento sulla procedura d'asilo, il regolamento sul rimpatrio alla frontiera istituisce una nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen. Vengono inoltre introdotte prescrizioni specifiche temporanee quando uno Stato si trova in una situazione di crisi (cfr. punto 2.4.1; art. 1 par. 4 regolamento di crisi). Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera consente di attuare le misure di solidarietà previste dal Fondo BMVI. Infine, il regolamento BMVI viene modificato affinché le misure di solidarietà nel quadro del regolamento AMMR possano essere svolte tramite il Fondo BMVI.

##### *Art. 2                      Riferimenti al regolamento (UE) 2024/1348*

Per gli Stati Schengen non vincolati dal regolamento sulla procedura d'asilo, gli eventuali riferimenti si intendono fatti alle disposizioni equivalenti da essi introdotte nel diritto nazionale.

##### *Art. 3                      Definizioni*

La disposizione contiene le definizioni dei termini «domanda di protezione internazionale», «domanda» e «richiedente» utilizzati nel regolamento UE e rimanda alle disposizioni del regolamento sulla procedura d'asilo.

#### *Capo II                      Procedura di rimpatrio alla frontiera*

##### *Art. 4                      Procedura di rimpatrio alla frontiera*

Questo articolo sancisce il principio secondo cui i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d'asilo è stata respinta nel quadro della procedura d'asilo alla frontiera esterna Schengen non possono entrare nel territorio del rispettivo Stato Schengen (par. 1).

La procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen deve avvenire entro un massimo di 12 settimane. Durante tale periodo, le persone in questione devono soggiornare in un luogo sito alla frontiera esterna Schengen o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo Stato Schengen può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio (par. 2). Se una decisione di rimpatrio non può essere applicata entro il termine di 12 settimane, si applica la procedura di allontanamento ordinaria prevista dalla direttiva rimpatri (par. 4).

Alla nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen si applicano diverse disposizioni della direttiva rimpatri, elencate al paragrafo 3.

Alle persone la cui domanda d'asilo è stata respinta va concesso, su loro richiesta, un termine massimo di 15 giorni per la partenza volontaria, a meno che non sussista un rischio di fuga, la domanda d'asilo sia stata respinta in quanto manifestamente infondata o la persona rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Per evitare una possibile fuga durante la procedura di allontanamento, i documenti di viaggio vengono confiscati (par. 5).

In caso di rigetto di una domanda d'asilo alla frontiera esterna Schengen, gli Stati Schengen possono disporre il respingimento a norma dell'articolo 14 CFS e, in virtù dell'articolo 2 paragrafo 2 lettera a della direttiva rimpatri, non applicare le disposizioni della direttiva rimpatri (par. 6). In questi casi, lo Stato Schengen deve nondimeno garantire un trattamento e un livello di protezione dei cittadini di Stati terzi e degli apolidi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 4 paragrafo 4 della direttiva rimpatri e dalle disposizioni del regolamento UE in oggetto (art. 4 par. 2 e 4 nonché art. 5 par. 4).

#### *Art. 5 Trattenimento*

Per impedire l'ingresso nel territorio dello Stato Schengen interessato o qualora sussista il rischio di fuga, i cittadini di Stati terzi e gli apolidi la cui domanda d'asilo è stata respinta nel quadro della procedura d'asilo alla frontiera esterna Schengen (art. 4 par. 1) possono essere incarcerati sulla base di una valutazione del singolo caso al fine di garantire l'esecuzione dell'allontanamento. Il trattenimento può essere imposto soltanto come misura di ultima istanza (par. 1).

La carcerazione deve avere una durata quanto più breve possibile e non può superare le 12 settimane. Essa è computata alla durata di carcerazione massima, compresa tra 6 e 18 mesi, disciplinata dalla direttiva rimpatri (par. 4 regolamento sul rimpatrio alla frontiera; art. 15 par. 5 e 6 direttiva rimpatri).

#### *Capo III Deroghe applicabili in situazioni di crisi*

##### *Art. 6 Misure applicabili alla procedura di rimpatrio alla frontiera in una situazione di crisi*

In presenza di una situazione di crisi quale definita dal regolamento di crisi (art. 1 par. 4), la procedura di allontanamento di dodici settimane e la carcerazione in vista di rinvio coatto possono essere prolungate di altre sei settimane (par. 1). L'ammissione a prestare consulenza giuridica nei centri di trattenimento può essere limitata soltanto laddove ciò sia oggettivamente necessario per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile (par. 3).

##### *Art. 7 Norme procedurali*

Qualora uno Stato Schengen ritenga di trovarsi in una situazione di crisi, può presentare alla Commissione europea una richiesta di applicazione delle deroghe. È determinante la procedura del regolamento di crisi (nel concreto art. 1 par. 4, art. 2-6 e art. 17 par. 3 e 4 regolamento di crisi).

*Art. 8 Disposizioni e garanzie specifiche*

In presenza di una situazione di crisi, gli Stati Schengen sono tenuti a informare i richiedenti l'asilo sulle misure adottate e sulla loro durata.

*Capo IV Modifiche del regolamento (UE) 2021/1148**Art. 9 Modifiche del regolamento (UE) 2021/1148*

Il regolamento BMVI mira a sviluppare una politica dei visti comune e garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne di Schengen. Il Fondo BMVI istituito con il regolamento BMVI è un fondo di solidarietà destinato a sostenere in particolare gli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere terrestri o marittime o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono sostenere costi elevati per la protezione delle frontiere esterne Schengen. La dotazione finanziaria originaria per l'attuazione delle azioni nell'ambito del Fondo BMVI è di 6,241 miliardi di euro, aumentata poi dall'UE a 7,241 miliardi di euro. Questa modifica del regolamento BMVI viene notificata separatamente alla Svizzera come sviluppo di Schengen. La Svizzera contribuirà ad alimentare il nuovo fondo in misura proporzionale con il versamento di contributi. Attraverso le risorse del Fondo BMVI potranno essere promosse diverse misure nazionali che contribuiscono alla gestione integrata delle frontiere e a una politica dei visti comune. Fra queste vi sono, per esempio, l'ulteriore sviluppo dei sistemi informatici su larga scala in ambito Schengen. Il decreto federale che recepisce questo regolamento UE e lo traspone nel diritto svizzero è stato approvato dall'Assemblea federale il 15 marzo 2024.<sup>64</sup>

L'articolo 9 del regolamento UE in oggetto mira ad adeguare il regolamento BMVI in modo che anche le misure di solidarietà previste nel regolamento AMMR possano ora essere svolte attraverso il Fondo BMVI. Il regolamento BMVI fornisce una definizione di «azione di solidarietà» (art. 2 n. 11). Inoltre, le misure di solidarietà potranno essere finanziate mediante contributi degli Stati membri sotto forma di entrate esterne a destinazione vincolata (art. 10 par. 3). Il contributo potrà essere aumentato fino al 100 per cento delle spese ammissibili per le azioni di solidarietà (art. 12 par. 7a). Inoltre, anche le informazioni sull'attuazione delle misure di solidarietà dovranno figurare nella bilancia delle partite correnti degli Stati membri (art. 29 par. 2 lett. aa). Infine vengono adeguati gli allegati II (nuova lett. h con l'obiettivo del sostegno alle misure di solidarietà) e VI (nuovi codici per le misure di solidarietà).

*Capo V Disposizioni finali**Art. 10 Impugnazione da parte delle autorità pubbliche*

Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

<sup>64</sup> FF 2024 691

*Art. 11 Calcolo dei termini*

Questa disposizione contiene le norme concernenti i termini.

*Art. 12 Misure transitorie*

La disposizione prevede che, tre mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento sul rimpatrio alla frontiera, la Commissione europea presenti un piano di attuazione comune. Su questa base gli Stati Schengen dovranno elaborare piani di attuazione nazionali che dovranno essere monitorati dalla Commissione europea. In tal modo si garantisce che gli Stati Schengen recepiscano a livello nazionale il contenuto del regolamento sul rimpatrio alla frontiera in tempo utile entro la data di applicazione.

*Art. 13 Monitoraggio e valutazione*

Entro due anni dalla data di applicazione del regolamento in oggetto e successivamente ogni cinque anni, la Commissione europea presenta una relazione sull'applicazione del regolamento negli Stati Schengen e propone eventuali modifiche.

*Art. 14 Entrata in vigore e applicazione*

Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; tuttavia, si applica soltanto due anni dopo l'entrata in vigore.

### **3.4 Procedura d'asilo alla frontiera esterna Schengen**

#### **3.4.1 Procedura d'asilo europea alla frontiera esterna Schengen**

Il regolamento sulla procedura d'asilo introduce nell'UE una nuova procedura d'asilo alla frontiera esterna dell'UE (art. 43–56). Questo regolamento così come la procedura d'asilo alla frontiera non sono vincolanti per la Svizzera, in quanto non fanno parte dell'acquis di Dublino o Schengen.

Dopo aver proceduto agli accertamenti riguardanti il cittadino di uno Stato terzo o l'apolide (per i dettagli si veda il punto 5), una domanda d'asilo può essere esaminata con procedura di frontiera se il richiedente non soddisfa le condizioni d'ingresso previste all'articolo 6 del codice frontiere Schengen (CFS) e la domanda d'asilo è stata presentata a un valico della frontiera esterna UE o in una zona di transito, dopo un fermo connesso all'attraversamento illegale della frontiera esterna UE, dopo lo sbarco nel territorio di uno Stato UE a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso o dopo una ricollocazione (art. 43 par. 1 regolamento sulla procedura d'asilo). L'ingresso nel territorio di uno Stato membro dell'UE non è consentito (art. 43 par. 2 regolamento sulla procedura d'asilo).

La procedura d'asilo alla frontiera è obbligatoria se il richiedente l'asilo inganna intenzionalmente le autorità e cerca di impedire l'accertamento della propria identità, se

costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico o se ha la cittadinanza di (se apolide una precedente dimora abituale in) un Paese terzo il cui tasso di protezione è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, inferiore al 20 per cento (art. 44 par. 1 in combinato disposto con l'art. 42 par. 1 lett. a-g e lett. j e par. 3 lett. b regolamento sulla procedura d'asilo). Se la procedura d'asilo alla frontiera è applicata a minori e loro familiari, le loro domande sono esaminate in via prioritaria (art. 44 par. 3 regolamento sulla procedura d'asilo). Gli Stati membri dell'UE possono dare priorità anche all'esame delle domande per le quali si presume che l'allontanamento possa essere effettuato rapidamente.

L'unità della famiglia deve essere salvaguardata anche nella procedura d'asilo alla frontiera (art. 45 par. 2 regolamento sulla procedura d'asilo). Tuttavia, la famiglia doveva già esistere prima dell'arrivo del richiedente l'asilo. L'articolo 45 paragrafo 3 disciplina la definizione di «familiari del richiedente».

Le domande d'asilo nell'ambito della procedura d'asilo alla frontiera devono essere registrate entro cinque giorni. La durata massima della procedura d'asilo alla frontiera è di 12 settimane dalla data di registrazione della domanda. Entro tale termine va eseguita anche un'eventuale procedura di ricorso. Il termine può essere prolungato a 16 settimane se la persona proviene da un altro Stato ed è presa in carico nell'ambito di una misura di solidarietà (ricollocazione). Al termine di tale periodo il richiedente viene autorizzato a entrare nel territorio dello Stato UE oppure viene respinto alla frontiera esterna UE nell'ambito della procedura di rimpatrio (cfr. art. 51 par. 2 regolamento sulla procedura d'asilo).

Se sussistono i presupposti per lo svolgimento della procedura d'asilo alla frontiera, anche la procedura per la determinazione dello Stato Dublino competente può svolgersi alla frontiera esterna UE o nella zona di transito. La procedura d'asilo alla frontiera può essere svolta anche per le persone che sono state prese in carico in provenienza da un altro Stato membro dell'UE nell'ambito di una misura di solidarietà (art. 52 regolamento sulla procedura d'asilo).

La procedura d'asilo alla frontiera non si applica, di principio, ai minori non accompagnati. Fanno eccezione i casi in cui la persona costituisce una minaccia per la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico (art. 53 par. 1 in combinato disposto con l'art. 42 par. 3 lett. b regolamento sulla procedura d'asilo). Il regolamento sulla procedura d'asilo elenca inoltre altri casi in cui la procedura di frontiera non trova applicazione (p. es. particolari esigenze di ammissione o procedurali, motivi medici ecc.). In questi casi l'ingresso nello Stato membro dell'UE è consentito e si applica la procedura d'asilo ordinaria (cfr. art. 53 par. 2 regolamento sulla procedura d'asilo).

Durante la procedura d'asilo alla frontiera le persone devono soggiornare in un luogo sito alla frontiera esterna UE o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul territorio degli Stati membri dell'UE. Le famiglie con minori devono essere alloggiate in strutture di accoglienza adeguate alle loro esigenze particolari (cfr. art. 55 regolamento sulla procedura d'asilo).

Se un richiedente soggetto alla procedura di frontiera deve entrare nello Stato membro dell'UE per ricevere cure mediche o essere sottoposto ad audizione presso l'autorità accertante o l'autorità di ricorso, tale entrata non è considerata un «ingresso» nel territorio dello Stato UE (art. 54 par. 5 regolamento sulla procedura d'asilo).

Il meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali stabilito nell'articolo 10 del regolamento sugli accertamenti (per i dettagli si veda il punto 5.4.2.3) si applica anche alla procedura d'asilo alla frontiera (art. 43 par. 4 regolamento sulla procedura d'asilo).

L'articolo 47 prevede che la Commissione europea, nell'ambito di un atto di esecuzione e sulla base di una formula stabilita (art. 47 par. 4 regolamento sulla procedura d'asilo), stabilisca il numero massimo di domande d'asilo che ogni anno uno Stato membro dell'UE deve esaminare nell'ambito della procedura d'asilo alla frontiera. In tutta l'UE devono essere disponibili in qualsiasi momento 30 000 posti per la procedura d'asilo alla frontiera (art. 46).

Una volta raggiunto questo limite, lo Stato dell'UE non è più obbligato ad applicare la procedura d'asilo alla frontiera fino a quando le cifre non diminuiranno nuovamente.

### **3.4.2 Procedura d'asilo in un aeroporto svizzero che costituisce una frontiera esterna Schengen**

È possibile presentare domanda d'asilo negli aeroporti internazionali di Ginevra e Zurigo (art. 22–23 LAsi). La persona che presenta una domanda d'asilo in un altro aeroporto svizzero presso il quale non vengono svolte procedure d'asilo viene trasferita al CFA più vicino.

Nel quadro della procedura all'aeroporto, entro due giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, al richiedente l'asilo viene comunicato il rifiuto d'entrata in Svizzera e l'assegnazione alla zona di transito dell'aeroporto di Ginevra o Zurigo per un massimo di 60 giorni civili. Il richiedente l'asilo viene anche informato che può interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF) fino alla notifica della decisione d'asilo contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera (art. 108 cpv. 4 LAsi) e in qualsiasi momento contro l'assegnazione alla zona di transito internazionale dell'aeroporto (art. 108 cpv. 5 LAsi).

Il richiedente l'asilo viene contattato da un rappresentante legale entro due giorni dall'arrivo in aeroporto. Durante la procedura viene sistemato in un alloggio della zona di transito internazionale dell'aeroporto.

Dopo avergli notificato la decisione relativa al rifiuto dell'entrata e all'assegnazione alla zona di transito internazionale dell'aeroporto, la SEM organizza una prima interrogazione del richiedente con la partecipazione del suo rappresentante legale allo scopo di accertare i fatti pertinenti per stabilire lo Stato Dublino competente per il trattamento della domanda d'asilo. Al richiedente l'asilo è concesso il diritto di essere sentito, se sorgono dubbi sulla minore età, sulla cittadinanza o sulla competenza di un altro Stato Dublino (procedura Dublino).

Una volta svolta la prima interrogazione, i minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni vengono trasferiti al CFA della regione interessata, dove viene eventualmente avviata la procedura Dublino.

Se la procedura all'aeroporto prosegue, la SEM deve notificare la propria decisione al richiedente entro 20 giorni dalla presentazione della domanda d'asilo. Può trattarsi di una decisione di non entrata nel merito (NEM), di una decisione materiale negativa o di un'autorizzazione d'entrata per l'ulteriore trattamento della domanda in Svizzera.

L'entrata può essere autorizzata se sono necessari ulteriori accertamenti per i quali il termine di 20 giorni civili non è sufficiente, se l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Stato di origine o uno Stato terzo non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile o se è stata avviata una procedura Dublino nell'ambito della quale si può ravvisare una ripresa in carico, anche se la risposta non è pervenuta entro 20 giorni civili.

Se la decisione non può essere notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda d'asilo, la SEM rilascia l'autorizzazione d'entrata e attribuisce il richiedente a un Cantone o a un CFA (art. 23 cpv. 2 LAsi).

In caso di decisione materiale negativa presa nell'ambito della procedura all'aeroporto o di decisione NEM, il termine per presentare ricorso al TAF è di cinque giorni lavorativi. Il TAF decide in merito ai ricorsi entro cinque giorni lavorativi.

Dopo che la decisione d'asilo è passata in giudicato, le autorità cantonali competenti provvedono al rinvio della persona straniera direttamente dall'aeroporto verso lo Stato di origine o di provenienza, verso uno Stato terzo o, dopo la notifica della decisione, verso lo Stato contraente competente per l'esame della domanda d'asilo in virtù delle disposizioni degli accordi di associazione alla normativa di Dublino.

Durante la procedura all'aeroporto non viene ordinata nessuna carcerazione amministrativa.

### **3.4.3 Confronto dell'equivalenza delle procedure d'asilo alla frontiera esterna Schengen**

La procedura d'asilo europea alla frontiera esterna Schengen si differenzia dalla procedura d'asilo svizzera all'aeroporto in particolare per i seguenti punti:

- *Cerchia delle persone ammesse:* la procedura d'asilo europea alla frontiera si applica non soltanto alle persone che hanno fatto domanda d'asilo a un valico della frontiera esterna Schengen o in una zona di transito, ma anche ai richiedenti l'asilo fermati in relazione all'attraversamento illegale della frontiera esterna Schengen, sbarcate nel territorio di uno Stato UE a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso o ricollocate in un altro Stato Dublino. La procedura d'asilo svizzera all'aeroporto si applica per contro unicamente alle persone che fanno domanda d'asilo agli aeroporti di Zurigo e Ginevra.
- *Esame obbligatorio delle domande d'asilo alla frontiera esterna Schengen:* il regolamento sulla procedura d'asilo disciplina i casi in cui la domanda d'asilo deve essere esaminata obbligatoriamente alla frontiera esterna Schengen (minaccia per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, tasso di riconoscimento inferiore al 20 per cento ecc.). In Svizzera non viene fatta questa distinzione. La procedura d'asilo si svolge in tutti i casi, indipendentemente, per esempio,

dal tasso di riconoscimento. Unicamente i minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni sono trasferiti al CFA della regione dopo la prima interrogazione.

- *Durata diversa della procedura d’asilo*: nell’UE le domande d’asilo devono essere registrate entro cinque giorni. La durata massima della procedura d’asilo alla frontiera, compresa la procedura di ricorso, è di 12 settimane dal momento della registrazione. Il termine può essere prolungato a 16 settimane. In Svizzera la procedura all’aeroporto dura al massimo 20 giorni civili (poco meno di tre settimane). La persona interessata soggiorna per un massimo di 60 giorni civili (circa 8,5 settimane) nella zona di transito dell’aeroporto di Ginevra o Zurigo. In questo lasso di tempo si svolgono la procedura Dublino, la procedura di ricorso ed eventualmente anche la procedura di allontanamento. La procedura d’asilo svizzera all’aeroporto è quindi circa un terzo più celere di quella prevista dall’UE. Se alla procedura d’asilo europea alla frontiera di 12 settimane si aggiungono altre 12 settimane della procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen (per un totale di 24 settimane, esclusa la settimana di registrazione), la nuova procedura europea alla frontiera è quasi tre volte più lunga dell’attuale procedura svizzera all’aeroporto.
- *Carcerazione amministrativa*: in virtù della nuova procedura di rimpatrio alla frontiera esterna Schengen, è possibile ordinare la carcerazione amministrativa di richiedenti l’asilo respinti e a rischio di fuga. Anche la procedura svizzera all’aeroporto prevede la possibilità di ordinare la carcerazione amministrativa, ma unicamente per le persone con una decisione di allontanamento passata in giudicato.
- *Nessun numero massimo di domande d’asilo esaminate ogni anno agli aeroporti*: l’UE prevede per gli Stati membri un numero massimo di domande d’asilo esaminate alla frontiera esterna Schengen. Una volta raggiunto il numero massimo, è possibile applicare le procedure d’asilo ordinarie. Il diritto svizzero non lo prevede. Gli alloggi presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo sono di fatto limitati (Ginevra: 30 posti, Zurigo: 60 posti), ma finché lo spazio lo consente, le procedure d’asilo si svolgono in aeroporto. In Svizzera non esiste una quota fissa come quella prevista dall’UE.

La procedura europea d’asilo alla frontiera e la procedura svizzera all’aeroporto non sono quindi equivalenti. La procedura svizzera è prevista per un’altra cerchia di persone, è più celere e non prevede quote fisse annue.

Nell’ambito dell’elaborazione del regolamento in oggetto, l’UE è stata informata del fatto che la Svizzera dispone di una procedura d’asilo alle proprie frontiere esterne Schengen non equivalente alla procedura d’asilo alla frontiera dell’UE. Se si applicassero le disposizioni europee, la procedura di allontanamento dall’aeroporto si prolungherebbe di diverse settimane e occorrerebbe adeguare la carcerazione amministrativa, cosa non necessaria in Svizzera in considerazione della posizione geografica e delle sistemazioni nelle zone di transito degli aeroporti. La Svizzera ha già attuato e applica le restanti disposizioni della direttiva rimpatri a cui rimanda il regolamento UE. Se in futuro le disposizioni della procedura d’asilo all’aeroporto dovessero essere modificate, si dovrebbe ripetere la verifica dell’equivalenza.

### **3.5 Effetti del trattato**

Il recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera non ha conseguenze finanziarie per la Confederazione e i Cantoni, poiché la Svizzera non lo traspone nel diritto nazionale.

### **3.6 Aspetti giuridici**

#### **3.6.1 Costituzionalità**

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento di questo regolamento UE si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.

L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

Nella fattispecie non vi è nessuna competenza particolare del Consiglio federale conferita per legge o per trattato; inoltre, non si tratta di un trattato di portata limitata. Ne deriva che l'Assemblea federale è competente per l'approvazione del presente scambio di note.

Questo decreto federale sottostà a referendum facoltativo (art. 141 par. 1 lett. d n. 3 Cost.). Come già indicato (cfr. punto 3.1.3), la Svizzera ha tempo fino al 17 maggio 2026 per ultimare la procedura nazionale per il recepimento del regolamento e per informare l'UE in merito all'adempimento di tutti i requisiti costituzionali.

#### **3.6.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera**

Con il recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera come sviluppo dell'acquis di Schengen, la Svizzera rispetta i propri impegni nei confronti dell'UE stipulati nel quadro dell'AAS. Non è tuttavia tenuta a trasporre il regolamento UE, non essendoci equivalenza tra le procedure d'asilo alla frontiera dell'UE e la procedura all'aeroporto in Svizzera.

Il recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera è inoltre compatibile con gli altri impegni internazionali della Svizzera.

### **3.6.3 Forma dell'atto (decreto federale)**

Il recepimento del regolamento sul rimpatrio alla frontiera non implica l'adesione della Svizzera a un'organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità soprannazionale. Il decreto federale concernente l'approvazione del pertinente scambio di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, nella legislazione nazionale in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost. sono emanate sotto forma di legge federale.

Il presente scambio di note è concluso a tempo indeterminato, ma può essere disdetto in qualsiasi momento e non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Tuttavia, il regolamento sul rimpatrio alla frontiera contiene norme di diritto. Il decreto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L'Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

### **3.6.4 Subordinazione al freno alle spese**

Il presente avamprogetto non prevede nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. L'avamprogetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

### **3.6.5 Trasposizione nel diritto nazionale**

Il regolamento sul rimpatrio alla frontiera è un atto legislativo dettagliato del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso prevede una nuova procedura di allontanamento alla frontiera esterna Schengen per i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta alla frontiera esterna Schengen in virtù delle disposizioni del regolamento sulla procedura d'asilo o in virtù di un diritto nazionale equivalente. Poiché la procedura all'aeroporto della Svizzera alla frontiera esterna Schengen non è equivalente alla procedura d'asilo alla frontiera dell'UE basata sul regolamento sulla procedura d'asilo (cfr. punto 3.4.3), la Svizzera non è tenuta a trasporre nel diritto nazionale le disposizioni di tale regolamento UE. Ciò è stato confermato anche dalla Commissione europea. Pertanto, il recepimento del regolamento non deve essere trasposto nel diritto nazionale.

## **4 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento Eurodac**

### **4.1 Situazione iniziale**

#### **4.1.1 Necessità di agire e obiettivi**

Il regolamento n. 603/2013<sup>65</sup> in vigore dal 2015 per la Svizzera e, nella versione precedente, dal 2008 consente attualmente di disporre delle impronte digitali di tutti i richiedenti l'asilo e delle persone entrate illegalmente nello spazio di Dublino. Tali informazioni sono essenziali per consentire l'applicazione del regolamento Dublino III attualmente in vigore. La revisione completa del regolamento n. 603/2013 si propone di ampliare la portata dei dati raccolti e il loro utilizzo per altri scopi che rientrano nella politica migratoria globale dell'UE. Ciò riguarda in particolare il rimpatrio delle persone in situazione di soggiorno irregolare e la gestione della migrazione secondaria. La procedura di acquisizione dei dati da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza (terrorismo, reati gravi) è semplificata. L'interoperabilità dei sistemi dell'UE deve ora comprendere anche il sistema Eurodac.

Il 14 maggio 2024, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato il regolamento Eurodac che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013. Il 17 maggio 2024 tale regolamento è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac. Poiché in linea di principio la Svizzera si è impegnata, nell'ambito dell'AAD, a recepire nel proprio diritto nazionale tutti gli sviluppi dell'acquis di Dublino/Eurodac e ad applicarli, se necessario, nel proprio diritto interno (art. 1 par. 3 e art. 4 AAD), il Consiglio federale ha deciso il 14 agosto 2024 di accettare il recepimento di questo regolamento UE, previo soddisfacimento dei necessari requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAD).

Inoltre, dal luglio 2013 il regolamento Eurodac contiene disposizioni che consentono alle autorità incaricate dell'applicazione della legge di accedere ai dati contenuti nell'Eurodac. L'accesso all'Eurodac a fini di contrasto esula dal campo di applicazione dell'accordo di associazione a Dublino e non costituisce pertanto uno sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac. Pertanto, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea hanno proposto agli Stati associati e alla Danimarca di stipulare un accordo complementare affinché tali disposizioni siano applicabili anche nell'ambito della sicurezza interna. Il protocollo aggiuntivo all'Accordo di associazione a Dublino concluso con la Svizzera e il Liechtenstein (di seguito «protocollo Eurodac») è stato firmato a Bruxelles il 27 giugno 2019. Il testo dell'accordo prevede, per il recepimento delle modifiche delle disposizioni relative all'accesso delle autorità di contrasto, una

<sup>65</sup> Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 180, 29.6.2013, pag. 1.

procedura specifica di partecipazione alla loro elaborazione, vale a dire alle norme dell'AAD. In altri termini, la procedura di adozione è la stessa descritta al primo paragrafo di questo punto.

La banca dati Eurodac contiene ora, oltre alle impronte digitali, anche l'immagine del volto delle diverse categorie di persone, ossia ulteriori dati personali sensibili. Il catalogo dei dati inseriti nel sistema Eurodac è ulteriormente ampliato (cognomi, nomi, data di nascita, luogo di nascita ecc.). Nuove categorie di persone saranno inoltre inserite nel sistema.

L'entrata in funzione del sistema riveduto è prevista per il 2026.

#### **4.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati**

Contrariamente al settore della cooperazione Schengen, l'accordo di associazione a Dublino non prevede la partecipazione diretta della Svizzera alle deliberazioni degli organi dell'UE. Quest'ultima può tuttavia esercitare il proprio diritto di controllo nell'ambito del comitato misto composto da rappresentanti della Commissione europea e dei Paesi membri dell'UE. La rifusione del regolamento Eurodac è stata avviata nel 2016 con una nuova proposta della Commissione<sup>66</sup>, tuttavia i lavori sono stati interrotti. Nel settembre 2020 è stata presentata agli organi europei una proposta riveduta nell'ambito dell'avamprogetto di Patto sulla migrazione e l'asilo. Tale proposta era direttamente collegata alle proposte di rifusione del regolamento Dublino e al nuovo meccanismo di solidarietà ivi delineato. La revisione del regolamento Eurodac è intervenuta prima di altri elementi del Patto, nel senso di un approccio progressivo volto a evitare ostacoli politici durante la negoziazione dell'accordo. A seguito dell'accordo politico del 22 giugno 2022, il 12 dicembre 2022 il Consiglio d'Europa ha adottato il mandato di negoziazione per il nuovo regolamento Eurodac.

Conformemente ai suoi accordi di associazione, la Svizzera non era invitata a partecipare alle discussioni sull'Eurodac a livello tecnico. Per contro, è stata generalmente rappresentata nelle discussioni a livello ministeriale (Consiglio GAI). Le rispettive presidenze hanno informato gli Stati associati in modo informale e in tempo reale sullo stato di avanzamento delle discussioni nei gruppi di lavoro. La Svizzera si è inoltre espressa per iscritto in merito all'adeguamento del regolamento, esercitando così anche un diritto di partecipazione.

Il trilatero si è concentrato in particolare sulla nuova categoria di registrazione da introdurre per i beneficiari di protezione temporanea. Il Parlamento europeo è rimasto contrario all'inclusione della categoria delle persone che beneficiano di protezione temporanea, ritenendo che queste rientrino nell'ambito di una direttiva annessa e non nella legislazione strettamente connessa alla gestione della migrazione, che è l'obiettivo principale dell'Eurodac. Alla fine, tuttavia, i colegislatori si sono accordati sulla memorizzazione in Eurodac dei dati delle persone che beneficiano di protezione temporanea. Ciò comprende anche uno statuto di protezione nazionale equivalente a

<sup>66</sup> COM (2016) 272 finale

quello di protezione temporanea dell'UE, come lo statuto di protezione svizzero S in un nuovo caso di applicazione.

Dopo l'adozione del mandato negoziale della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo il 22 giugno 2023, il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ha definito le linee guida per i negoziati in vista dei triloghi con il Parlamento europeo. Un compromesso è stato raggiunto in occasione dell'ultimo trilogio del 20 dicembre 2023. Il regolamento è stato adottato l'8 febbraio 2024 dal COREPER e il 14 febbraio 2024 dalla commissione LIBE. Il compromesso raggiunto è stato approvato dal Parlamento europeo (in seduta plenaria) il 10 aprile 2024 e dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2024. Lo sviluppo dell'acquis di Schengen è stato notificato alla Svizzera il 17 maggio 2024.

Senza previa informazione da parte dell'UE, la notifica ha escluso per la Svizzera alcuni elementi del regolamento Eurodac. D'intesa con l'UE è stato possibile prospettare un'ulteriore notifica per gli elementi centrali per la Svizzera (accesso ai dati Eurodac da parte delle autorità di contrasto, confronto dei dati biometrici nel sistema centrale e disposizioni rilevanti per Schengen). Questa seconda notifica è avvenuta il 12 giugno 2024.

Dai colloqui con la Commissione europea è invece emerso che la Svizzera potrebbe partecipare alla cooperazione Eurodac nel quadro della protezione temporanea e della ricollocazione solo dopo aver negoziato e concluso accordi supplementari con l'UE.

### **4.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Dublino/Eurodac**

L'articolo 1 paragrafo 1 AAD obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a trasporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall'UE quale sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac dopo la firma dell'accordo.

L'articolo 4 AAD prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac: innanzitutto, l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l'avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell'UE (Commissione europea) se e, all'occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificato. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell'adozione dell'atto da parte dell'UE (art. 4 par. 2 AAD).

Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l'approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Popolo.

Poiché il regolamento Eurodac da recepire è giuridicamente vincolante, il suo recepimento deve avere luogo mediante scambio di note.

Nel presente caso, l'approvazione dello scambio di note compete all'Assemblea federale (cfr. punto 4.8.1). Il 14 agosto 2024 la Svizzera ha informato l'UE nella sua nota di risposta che il recepimento degli sviluppi potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 4 par. 3 AAD). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell'UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l'eventuale referendum.

Il regolamento Eurodac modifica anche il regolamento (UE) 2019/818 rilevante ai fini Schengen. Si tratta di un regolamento UE già recepito dalla Svizzera come sviluppo di Schengen ovvero per il quale è in corso la procedura di recepimento. Nel quadro del recepimento del presente regolamento UE, la Svizzera pertanto deve anche modificare le corrispondenti basi legali nazionali.

Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE sono soddisfatti, la Svizzera ne informa immediatamente per scritto la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Tale comunicazione equivale alla ratifica dello scambio di note.

La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac da parte della Svizzera può implicare la cessazione della cooperazione Dublino/Eurodac e pertanto anche della cooperazione Schengen (art. 14 par. 2 AAD in combinato disposto con l'art. 7 par. 4 AAS).

Trattandosi del recepimento delle disposizioni relative all'accesso delle autorità di contrasto, quest'ultimo è disciplinato dal protocollo Eurodac. Il testo dell'accordo prevede all'articolo 3 una procedura specifica per la partecipazione alla loro elaborazione e rinvia alle norme dell'AAD. In altri termini, la procedura di adozione è la stessa descritta ai paragrafi precedenti.

Nella fattispecie, il regolamento Eurodac è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE, insieme agli altri atti giuridici, il 14 maggio 2024. Di conseguenza, la Svizzera avrebbe dovuto trasmettere la sua nota di risposta entro il 13 giugno 2024 al Segretariato generale del Consiglio dell'UE e alla Commissione europea. A causa della notifica incompleta del regolamento Eurodac da parte della Commissione europea, l'UE ha dovuto effettuare ulteriori chiarimenti e un'ulteriore notifica del regolamento in questione. L'attesa di questa notifica ha comportato ritardi, a causa dei quali la Svizzera ha trasmesso le sue note di risposta il 14 agosto 2024.

Il regolamento Eurodac è stato notificato alla Svizzera la prima volta il 17 maggio 2024, mentre la notifica successiva è avvenuta il 12 giugno 2024. Il termine massimo per il recepimento e la trasposizione dei regolamenti UE in oggetto scade pertanto il 17 maggio 2026 (per il regolamento Eurodac il 12 giugno 2026).

I regolamenti UE da recepire prevedono un termine di due anni dall'entrata in vigore anche per il recepimento da parte degli Stati membri dell'UE. Le date di applicazione sono tuttavia diverse per i regolamenti UE: il 1° luglio 2026 entreranno in vigore il regolamento AMMR e il regolamento di crisi. Già a partire dal 12 giugno 2026 saranno applicati il regolamento Eurodac (a eccezione dell'art. 26 la cui data di applicazione è il 12 giugno 2029), il regolamento sul rimpatrio alla frontiera e il regolamento

sugli accertamenti. Tuttavia, l'articolo 26 del regolamento Eurodac si applica a decorrere dal 12 giugno 2029.

#### **4.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale**

Il presente avamprogetto non è stato annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027. Si tratta di uno sviluppo di Dublino che nel quadro dell'obiettivo 17 deve essere recepito tempestivamente. Conformemente a tale obiettivo la Svizzera adotta una politica coerente in materia d'asilo e di integrazione, sfrutta le opportunità offerte dalla migrazione e si adopera per una cooperazione europea e internazionale efficace.

Il recepimento e la trasposizione del regolamento UE non sono in contrasto con nessuna strategia del Consiglio federale e permettono alla Svizzera di adempiere ai propri obblighi derivanti dall'AAD.

#### **4.2 Linee essenziali del regolamento UE**

Il nuovo sistema Eurodac è uno strumento utile per diverse procedure, in particolare per determinare lo Stato Dublino competente per il trattamento di una domanda d'asilo e ora anche per la procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati prevista dal regolamento sul reinsediamento. Sarà altrettanto utile per le procedure previste dal diritto degli stranieri per le persone in situazione di soggiorno irregolare nello spazio di Dublino. Inoltre, in futuro la concessione della protezione temporanea ai sensi della direttiva sull'afflusso massiccio dovrà riflettersi nel sistema. Nell'Eurodac dovranno essere segnalate anche le persone tratte in salvo in mare.

Il nuovo regolamento modifica anche i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818. Le modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 prevedono che il sistema ETIAS confronti automaticamente i propri dati con quelli dell'Eurodac. Inoltre, in caso di corrispondenza l'unità nazionale ETIAS avrà accesso all'Eurodac («Zugang») in sola lettura. Infine, l'ETIAS dovrà essere operativo indipendentemente dall'interoperabilità con l'Eurodac o il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS-TCN).

Il regolamento (UE) 2019/818 è modificato allo scopo di precisare che le autorità designate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento Eurodac sono anche «autorità designate» ai sensi di tale regolamento. Inoltre, sono definiti i dati Eurodac interessati dall'interoperabilità.

La nuova versione del regolamento può essere così sintetizzata:

- *Nuovi obiettivi del sistema Eurodac:* l'obiettivo principale dell'Eurodac resta l'attuazione delle procedure Dublino previste dal nuovo regolamento AMMR. L'Eurodac dovrà anche contribuire a semplificare e ad accelerare la procedura

Dublino, integrando nel suo sistema ogni fase della stessa. L'Eurodac contribuirà inoltre a rafforzare i controlli sull'immigrazione irregolare nell'UE: i dati delle persone entrate illegalmente nell'UE saranno oggetto non soltanto di registrazione nell'Eurodac, ma anche di un confronto automatico con i dati esistenti. Inoltre, la migrazione illegale all'interno dell'UE sarà controllata e impedita confrontando la biometria delle persone che vi soggiornano illegalmente con la banca dati esistente e registrandola ex novo nell'Eurodac. Tali obiettivi sono complementari a quelli del nuovo regolamento sugli accertamenti (cfr. punto 5). L'istituzione di un Patto sulla migrazione e l'asilo con tutta una serie di regolamenti volti a rivedere la gestione dell'asilo e della migrazione a livello europeo ha influenzato anche la revisione già in corso del regolamento Eurodac. L'obiettivo di una politica d'asilo più sostenibile, basata sulla solidarietà e sulla condivisione delle responsabilità tra gli Stati, va di pari passo con la volontà di prevenire i movimenti secondari all'interno dell'UE. D'altro canto, l'obiettivo di sicurezza è sempre presente e l'uso dei dati Eurodac a tale scopo è garantito.

- *Nuove categorie di persone*: al fine di conseguire gli obiettivi enunciati, in particolare una migliore ripartizione delle responsabilità tra gli Stati, sono inseriti anche i dati di nuove categorie di persone. Attualmente i richiedenti protezione internazionale e le persone entrate illegalmente nello spazio Schengen devono sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali. In futuro verranno rilevati dati personali, compresi i dati biometrici, e verrà effettuata una registrazione nel sistema centrale anche delle persone che soggiornano illegalmente, delle persone ammesse nel quadro del reinsediamento di un gruppo di rifugiati e delle persone che hanno ottenuto protezione temporanea, nonché delle persone accolte dopo un salvataggio in mare. La registrazione di una persona come richiedente protezione internazionale non esenta tuttavia gli Stati Dublino dall'obbligo di registrarla, se del caso, anzitutto come persona appartenente a un'altra categoria (salvataggio in mare o soggiorno illegale).
- *Interoperabilità*: il sistema d'informazione Eurodac deve essere parte integrante dell'interoperabilità e della relativa architettura informatica e quindi essere di utilità nell'ambito di altre procedure, come quelle relative al sistema di informazione visti (VIS), al sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e al sistema di ingressi/uscite (EES).

In altri termini, non appena si inseriscono dati nell'Eurodac o si aggiorna una serie di dati Eurodac contenente determinati dati minimi, si avvia una ricerca nei diversi sistemi europei (EES, VIS, ETIAS, SIS e per gli Stati europei ECRIS-TCN) basata sui dati biometrici, di identità e dei documenti di viaggio. Inoltre, i dati del rilevatore di identità multiple (MID) e dell'archivio comune di dati di identità (CIR) sono ora disponibili anche per le autorità competenti per l'inserimento dei dati nell'Eurodac. Le autorità di contrasto avranno pari merito accesso ai dati Eurodac attraverso il CIR. I regolamenti sull'interoperabilità (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 dovrebbero essere applicati nel corso del 2026. La successiva entrata in vigore del regolamento Eurodac riveduto avverrà contemporaneamente alla messa in servizio del sistema Eurodac interoperabile. L'Eurodac sarà allora costituito da un sistema centrale e dal CIR

istituito dal regolamento (UE) 2019/818, che gestirà una banca dati centrale informatizzata contenente dati biometrici e alfanumerici.

- *Salvaguardia del principio di prevalenza della garanzia di protezione delle persone*: se da una corrispondenza dei dati biometrici emerge che una domanda d’asilo è stata depositata nell’UE, lo Stato membro che ha effettuato la ricerca provvede affinché la procedura Dublino sia seguita sistematicamente. Lo scopo principale del confronto Eurodac resta quello di garantire che nessun richiedente protezione internazionale sia rinviato nel Paese d’origine o in un Paese terzo in violazione del principio di non respingimento e senza che la sua domanda d’asilo sia stata trattata dallo Stato Dublino competente.
- *Immagine del volto e regole specifiche per i minori*: nell’Eurodac viene registrata, oltre alle impronte digitali, anche l’immagine del volto di ogni persona registrata a partire dai 6 anni di età, e non più a partire dai 14 anni. Sono previste norme particolari per la rappresentanza dei minori e per la formazione del personale addetto al rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto. L’obbligo di acquisire un’immagine del volto da trasmettere al sistema centrale Eurodac è finalizzato al confronto in combinazione con le impronte digitali o separatamente se queste non sono utilizzabili. L’inserimento di immagini del volto nel sistema centrale dovrebbe consentire a lungo termine di effettuare ricerche tramite un software di riconoscimento facciale. Gli Stati continueranno a rilevare le impronte digitali delle dieci dita. Contrariamente a quanto disciplinato per il VIS, non è prevista un’età massima per il rilevamento delle impronte digitali.

Per la prevenzione, l’individuazione o l’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi, le autorità designate potranno ottenere dalla CO fedpol dati sulla base di un confronto delle immagini del volto, a condizione che le impronte digitali non possano essere utilizzate. Questo uso eccezionale delle immagini del volto dovrà essere verificato da esperti di dati biometrici.

- *Comunicazione dei dati*: il nuovo regolamento Eurodac prevede nuove norme per la comunicazione di dati personali a Stati terzi, organizzazioni internazionali e soggetti privati (art. 49 e 50). D’ora in poi sarà consentita la comunicazione di tali dati allo scopo di identificare un cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare, in quanto rientra nel nuovo obiettivo del regolamento. Occorre nondimeno garantire che tale comunicazione di dati non metta in alcun modo in pericolo la persona interessata. L’aggiunta di questa condivisione di informazioni con Paesi terzi in taluni casi armonizza il funzionamento dell’Eurodac con quello di altre banche dati, quali il VIS, l’ETIAS e l’EES, rette da disposizioni analoghe in materia di condivisione di informazioni, in particolare a fini di rimpatrio.
- *Nuovi dati registrati nell’Eurodac*: la rifusione del regolamento Eurodac prevede la registrazione di nuove informazioni o dati per tutte le categorie di persone, comprese le persone oggetto di una procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati. L’obiettivo è innanzitutto quello di avere un profilo più accurato delle persone registrate. Occorre peraltro tenere conto anche

dell'aspetto della sicurezza, motivo per cui l'indicazione di una possibile minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna deve figurare nel sistema, segnatamente in relazione all'analisi effettuata nell'ambito del regolamento sugli accertamenti.

- *Collegamenti tra i fascicoli e statistiche*: le diverse serie di dati saranno collegate tra loro. In questo modo le statistiche saranno più chiare e incentrate sulle persone. In tale contesto, nel sistema sarà iscritto anche il rifiuto della protezione. La cancellazione dall'Eurodac di una serie di dati comporterà anche la cancellazione di tutte le serie di dati a essa collegate. L'agenzia eu-LISA potrà inoltre elaborare statistiche intersistemiche con i dati di EES, VIS ed ETIAS. Tali statistiche saranno messe a disposizione della Commissione europea, dell'EUAA e di Frontex. La Commissione europea dovrà precisarne il contenuto. A tal fine le vengono attribuite competenze di esecuzione.
- *Architettura e gestione operativa del sistema centrale*: sono state apportate modifiche all'infrastruttura di comunicazione per consentire al sistema centrale di utilizzare la rete EuroDomain, con notevoli economie di scala. La gestione operativa della rete Dublinet, quale infrastruttura di comunicazione distinta esistente ai fini del regolamento Dublino, è stata anch'essa integrata nell'architettura del sistema e garantirà il trasferimento della gestione finanziaria e operativa a eu-LISA.

### 4.3 Commento ai singoli articoli del trattato

#### *Capo I Disposizioni generali*

##### *Art. 1 Scopo dell'«Eurodac»*

Oltre ai compiti finora svolti, l'Eurodac deve anche sostenere i nuovi programmi di reinsediamento (par. 1 lett. b) e agevolare il controllo dell'immigrazione irregolare nello spazio Schengen, l'individuazione di movimenti secondari e l'identificazione dei cittadini di Stati terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare (par. 1 lett. c). Deve inoltre concorrere alla protezione dei minori, in particolare anche nel contesto del perseguimento penale (par. 1 lett. d). La conservazione nel CIR di dati biometrici, sull'identità e sui documenti di viaggio intende facilitare l'identificazione delle persone registrate nell'Eurodac (par. 1 lett. f). L'Eurodac deve altresì sostenere gli obiettivi dell'ETIAS (par. 1 lett. g) e del VIS (par. 1 lett. h) così come un'elaborazione delle politiche tramite la produzione di statistiche (par. 1 lett. i). Infine, l'Eurodac deve contribuire all'attuazione della direttiva sull'afflusso massiccio (par. 1 lett. j).

Il paragrafo 2 fa ora riferimento e si limita, riguardo al trattamento dei dati, agli obiettivi stabiliti nei regolamenti (UE) 2018/1240, (UE) 2019/818, (CE) n. 767/2008, nella direttiva sull'afflusso massiccio, nel regolamento AMMR e nel regolamento sul reinsediamento. Menziona inoltre il rispetto dei diritti fondamentali, della dignità umana e del principio di non respingimento. Inoltre, il trattamento dei dati personali in conformità del regolamento non deve dare luogo ad alcuna forma di discriminazione.

---

*Art. 2 Definizioni*

Oltre a quelle già esistenti nel regolamento Eurodac, sono state introdotte nuove definizioni, per esempio «dati biometrici» (par. 1 lett. s) o «dati alfanumerici» (par. 1 lett. t). Occorre ora rilevare le impronte digitali, piatte e rollate, di tutte e dieci le dita di tutte le categorie di persone. Attualmente la Svizzera procede già in tal senso. Viene inoltre definita la nozione di «soggiorno irregolare» (par. 1 lett. g) come pure altre nozioni, quali i «dati di identità» (par. 1 lett. x) o la «serie di dati» (par. 1 lett. y).

*Art. 3 Architettura del sistema e principi di base*

Attualmente Eurodac è costituito da un sistema centrale con un'unità centrale, un piano e un sistema di continuità operativa e da un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri. In futuro comprenderà anche una parte del CIR ai sensi del regolamento (UE) 2019/818 (par. 1 lett. c) e un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo (ESP) e il CIR ai sensi del regolamento (UE) 2019/818 (par. 1 lett. d).

Si precisano inoltre i dati conservati nel CIR (par. 2), fra cui impronte digitali, immagini del volto, cognomi e nomi, cognomi precedenti, cittadinanze, data e luogo di nascita, sesso e, ove disponibili, tipo e numero del documento di identità o del documento di viaggio e data di scadenza di quest'ultimo. Gli altri dati Eurodac sono conservati soltanto nel sistema centrale di Eurodac. Si stabilisce inoltre che l'infrastruttura di comunicazione Eurodac utilizzerà la rete esistente dei «servizi transeuropei sicuri per la telematica tra amministrazioni» (TESTA). I dati riguardanti le persone trasmessi all'Eurodac o dall'Eurodac sono cifrati (par. 3).

Ciascuno Stato membro dovrà poi disporre di un unico punto di accesso nazionale (par. 4). In Svizzera questo compito è svolto dalla SEM. Europol dispone di un punto di accesso unico.

Il paragrafo 5 rimane invariato e corrisponde all'attuale articolo 3 paragrafo 3. I rimandi sono stati modificati.

Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di Paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza (par. 6). Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto delle impronte digitali o delle immagini del volto. Se necessario, il confronto automatico viene verificato da un esperto conformemente agli articoli 27 e 28 (si veda in proposito il commento all'art. 38). Lo stesso vale anche per il confronto delle immagini del volto senza impronte digitali. Se conferma il riscontro, lo Stato membro ricevente trasmette a eu-LISA una notifica che conferma il collegamento di tali serie di dati.

Il paragrafo 7 corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 3 paragrafo 4 e non subisce alcuna modifica. Le norme specifiche dell'Eurodac si applicano a partire dalla trasmissione dei dati al sistema centrale fino alla ricezione del risultato del confronto.

*Art. 4 Gestione operativa*

L'articolo 4 corrisponde al vigente articolo 4. Il regolamento Eurodac menziona ora espressamente eu-LISA, che peraltro è già responsabile della gestione operativa

dell'Eurodac (par. 1). In determinate circostanze a eu-LISA è ora consentito utilizzare a fini di prova dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac (par. 2). L'utilizzo è comunque soggetto a condizioni rigorose e i dati personali vengono anonimizzati in modo da rendere impossibile identificare le persone interessate. Una volta raggiunto lo scopo del test, i dati vengono immediatamente e definitivamente cancellati dall'ambiente di prova.

*Art. 5                    Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto*

Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 5; sono state apportate solo lievi modifiche redazionali. Potranno essere designate anche unità competenti esclusivamente per attività informative connesse alla sicurezza nazionale.

*Art. 6                    Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto*

Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 6. Con la formulazione «dati biometrici» è ora possibile anche il confronto delle immagini del volto e non più solo delle impronte digitali. Ora è ammesso anche il confronto con dati alfanumerici.

*Art. 7                    Autorità designata di Europol e autorità di verifica di Europol a fini di contrasto*

Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 7. Europol designa una o più delle sue unità operative come autorità autorizzata a chiedere, attraverso il punto di accesso Europol, il confronto con i dati Eurodac. L'obiettivo è sostenere e rafforzare le misure adottate dagli Stati membri per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che rientrano nell'ambito di competenza di Europol (par. 1).

*Art. 8                    Interoperabilità con l'ETIAS*

Affinché l'interoperabilità possa essere pienamente efficace in virtù dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 sull'interoperabilità, è necessario apportare anche modifiche al regolamento Eurodac. Il sistema centrale dell'Eurodac dovrà essere collegato all'ESP per consentire il trattamento automatizzato da parte del sistema centrale ETIAS (par. 1). Questa disposizione disciplina di fatto l'interoperabilità tra l'ETIAS e l'Eurodac. Ciò permetterà di verificare se il richiedente è registrato nell'Eurodac. Se dal trattamento automatizzato emergono uno o più riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS consulta automaticamente l'unità centrale ETIAS, la quale effettua una verifica ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240 (par. 2). I dati in questione sono quelli raccolti a norma degli articoli 17, 19, 21–24 e 26.

Si applica l'articolo 26 del regolamento ETIAS che disciplina il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS: se dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 20 paragrafi 2–5 emergono uno o più riscontri positivi, la domanda è trattata manualmente dall'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. Pertanto, anche tale unità dovrà avere accesso ai dati dell'Eurodac.

*Art. 9 Condizioni di accesso all'Eurodac per il trattamento manuale da parte delle unità nazionali ETIAS*

Le unità nazionali ETIAS consultano l'Eurodac mediante gli stessi dati alfanumerici usati per il trattamento automatizzato di cui all'articolo 8 (par. 1). Per raggiungere gli obiettivi del regolamento ETIAS, hanno accesso ai dati Eurodac e possono consultarli in modalità di sola lettura al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. I dati in questione sono quelli raccolti a norma degli articoli 17, 19, 21–24 e 26 (par. 2). L'esito della valutazione è registrato unicamente nel fascicolo ETIAS (par. 3).

*Art. 10 Accesso all'Eurodac da parte delle autorità competenti per i visti*

Le autorità competenti per i visti potranno accedere temporaneamente all'Eurodac, in modalità di sola lettura, per verificare manualmente i riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate dal VIS al momento di registrare i dati della persona che richiede un visto per soggiorno di breve durata.

*Art. 11 Interoperabilità con il VIS*

L'Eurodac è collegato all'ESP per consentire un trattamento automatizzato che permetta di confrontare i dati rilevanti in VIS con quelli rilevanti in Eurodac. L'interoperabilità dell'Eurodac con il VIS decorre dalla data di applicazione del regolamento 2021/1134<sup>67</sup> che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008. A partire da tale data, l'Eurodac sarà collegato all'ESP.

*Art. 12 Statistiche*

Come finora, eu-LISA elabora statistiche sull'attività dell'Eurodac da cui risultano in particolare il numero di richiedenti, il numero di richiedenti la cui domanda è stata respinta, il numero di minori, il numero di persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso o anche il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale (par. 1). I dati statistici mensili sono pubblicati ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica inoltre i dati statistici annuali (par. 2). Per agevolare il controllo dell'immigrazione irregolare nell'UE, l'individuazione di movimenti secondari nell'UE e l'identificazione dei cittadini di Stati terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare, eu-LISA elabora statistiche intersistemiche mensili che mette a disposizione della Commissione, del Parlamento europeo, dell'EUAA, di Frontex, di Europol e degli Stati membri. È inoltre previsto che la Commissione europea definisca, mediante atto di esecuzione, il contenuto preciso delle statistiche incrociate mensili da compilare (par. 3). Su richiesta della Commissione europea, eu-LISA le fornisce statistiche su

<sup>67</sup> Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

aspetti specifici connessi all'applicazione del regolamento Eurodac e le statistiche di cui al paragrafo 1. Su richiesta, le mette a disposizione anche degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'EUAA, di Frontex e di Europol (par. 4). eu-LISA conserva questi dati a fini di ricerca e analisi (par. 5). L'accesso all'Archivio centrale di relazioni e statistiche CRRS da parte di eu-LISA, della Commissione, degli utenti EUAA autorizzati, di Frontex, di Europol e degli Stati membri è consentito solo se pertinente per l'esecuzione dei loro compiti (par. 6).

#### *Art. 13 Obbligo di rilevare i dati biometrici*

Il rilevamento dei dati biometrici serve a determinare lo Stato membro competente per l'analisi della domanda di protezione internazionale. Inoltre, mira a sostenere i nuovi programmi di reinsediamento, ad agevolare il controllo dell'immigrazione irregolare nello spazio Schengen, l'individuazione di movimenti secondari e l'identificazione dei cittadini di Stati terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare e a facilitare l'attuazione della direttiva sull'afflusso massiccio (par. 1). A tal fine vengono rilevati i dati biometrici delle seguenti persone:

- persone che chiedono protezione internazionale;
- cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda e sono stati ammessi nell'ambito di programmi di reinsediamento;
- cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento illegale di una frontiera esterna Schengen;
- cittadini di Paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato Schengen;
- persone che hanno ottenuto una protezione temporanea ai sensi della direttiva sull'afflusso massiccio o un'altra protezione equivalente di uno Stato membro;
- persone che sono state salvate da un'emergenza in mare.

Durante il rilevamento dei dati biometrici gli Stati membri rispettano la dignità e l'integrità fisica della persona (par. 2). Inoltre, il loro diritto nazionale prevede misure amministrative volte a garantire il rispetto dell'obbligo di fornire dati biometrici (par. 3). Tali misure sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere, in ultima istanza, anche mezzi coercitivi. Se le misure stabilite nel diritto nazionale non consentono di garantire il rispetto, da parte di un richiedente, dell'obbligo di fornire i suoi dati biometrici, si applicano le pertinenti disposizioni del diritto dell'UE in materia d'asilo relative al mancato rispetto di tale obbligo (par. 4). Qualora il rilevamento dei dati biometrici di un cittadino di Paese terzo o apolide considerato persona vulnerabile non sia possibile a causa dello stato dei polpastrelli o del volto, e qualora tale condizione non sia prodotta intenzionalmente dalla persona interessata, le autorità dello Stato membro interessato non ricorrono a sanzioni amministrative (par. 5). La procedura di rilevamento dei dati biometrici è stabilita e applicata in conformità della prassi nazionale dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla CEDU (par. 6).

*Art. 14 Disposizioni speciali concernenti i minori*

Il rilevamento dei dati biometrici interessa i minori a partire dai sei anni d'età. Questa disposizione disciplina norme particolari per tale rilevamento su minori. Per esempio, le persone adette al rilevamento beneficiano di una formazione specifica ed è garantito l'interesse superiore del minore (par. 1). Inoltre, il minore è accompagnato da un familiare adulto o, nel caso si tratti di un minore non accompagnato, da un rappresentante o una persona opportunamente formata. Se sussistono dubbi in merito all'età di sei anni, si considera, ai fini dell'applicazione del regolamento, che il minore non ha raggiunto tale età.

L'autorità responsabile del rilevamento dei dati biometrici può, in una certa misura e in ultima istanza, utilizzare un grado proporzionato di coercizione nei confronti del minore per garantire il rispetto dell'obbligo di fornire tali dati.

Se rifiuta di fornire i propri dati biometrici e vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, il minore viene indirizzato alle autorità nazionali competenti per la protezione dei minori (par. 2).

I dati Eurodac relativi a un minore di età inferiore a 14 anni sono utilizzati a fini di contrasto nei confronti di tale minore solo se vi sono motivi per ritenere che abbia commesso o potrebbe commettere un reato di terrorismo o un altro reato grave (par. 3).

*Capo II Richiedenti protezione internazionale**Art. 15 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici*

Ciascuno Stato membro rileva i dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale. Oltre alle impronte digitali è ora rilevata anche l'immagine del volto. L'età minima per il rilevamento è stata abbassata da 14 a 6 anni compiuti. L'obbligo di rilevare i dati biometrici e di trasmetterli all'Eurodac è stato esteso anche alle domande fatte a un valico di frontiera esterno o in una zona di transito da persone che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del codice frontiere Schengen (CFS) (par. 1 lett. b). Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici, i dati alfanumerici e, se disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo appositamente formati (par. 3). Il paragrafo 4 stabilisce che una serie di dati è collegata ai dati relativi allo stesso cittadino di uno Stato terzo o apolide.

*Art. 16 Informazioni sullo status dell'interessato*

D'ora in poi, non appena lo Stato membro competente è stato determinato a norma del regolamento AMMR, lo Stato membro che svolge le procedure di determinazione dello Stato membro competente aggiorna la propria serie di dati conservata aggiungendo lo Stato membro competente (par. 1).

Il nuovo paragrafo 2 corrisponde essenzialmente al vigente articolo 10, fatta eccezione per la lettera e, che è stata inserita nel paragrafo 3.

Se la competenza è trasferita a un altro Stato membro a norma degli articoli 37 e 68 del regolamento AMMR, lo Stato membro che stabilisce il trasferimento della competenza indica lo Stato membro competente (par. 3).

In entrambi i casi l'Eurodac informa quanto prima, ma in ogni caso entro 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine in merito al trasferimento di tali dati da parte di un altro Stato membro d'origine che ha trovato un riscontro positivo. Detti Stati membri d'origine aggiornano a loro volta lo Stato membro competente nelle pertinenti serie di dati (par. 4).

#### *Art. 17 Registrazione dei dati*

Finora il sistema Eurodac funzionava solo con le impronte digitali; vale a dire che non venivano registrati altri dati personali, tranne il sesso. Con la revisione del regolamento, d'ora in poi vanno registrati, tra l'altro, altri dati personali (immagine del volto, cognomi e nomi, pseudonimi, cittadinanze, data di nascita, luogo di nascita; par. 1 lett. b-f) nonché, se disponibili, informazioni sui documenti d'identità (par. 1 lett. i). In tale contesto è previsto anche l'inserimento nel sistema di una copia digitalizzata a colori del documento d'identità o di viaggio (par. 1 lett. j).

Sono inoltre registrati, se disponibili, anche lo Stato membro competente nei casi di cui all'articolo 16 paragrafi 1-3 (par. 2 lett. a) così come un eventuale visto rilasciato, lo Stato membro che lo ha rilasciato e il numero della domanda di visto (par. 2 lett. h). Va altresì indicato se, in base al controllo di sicurezza, la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna (par. 2 lett. i). Va indicato anche l'eventuale respingimento della domanda di protezione internazionale o l'eventuale riconoscimento di assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione (par. 2 lett. j e l).

Il paragrafo 3 stabilisce inoltre quali dei dati rilevati costituiscono il record con cui è automaticamente effettuata una verifica di identità multiple ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/818.

Se dopo la procedura di accertamento o un esame a norma dell'articolo 16 paragrafo 4 del regolamento AMMR lo Stato membro d'origine giunge alla conclusione che la minaccia per la sicurezza interna individuata è cessata, esso cancella la registrazione della segnalazione di sicurezza dalla serie di dati, previa consultazione tutti gli altri Stati membri che hanno registrato una serie di dati sulla stessa persona. La relativa informazione viene trasmessa a tutti gli Stati membri che hanno originato dei riscontri positivi (categorie II, III e VII; par. 4).

*Capo III      Persone registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione e persone ammesse in conformità di un programma nazionale di reinsediamento*

*Sezione 1      Persone registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria*

*Art. 18          Rilevamento e trasmissione di dati biometrici*

Ogni Stato membro rileva e trasmette all'Eurodac i dati biometrici di ogni persona dai sei anni compiuti quanto prima dopo la registrazione e al più tardi prima di pervenire alla conclusione sull'ammissione di cui all'articolo 9 paragrafo 9 del regolamento sul reinsediamento. Tale obbligo non si applica se uno Stato membro può pervenire a una conclusione negativa senza un confronto dei dati biometrici (par. 1). I dati biometrici vengono rilevati anche se lo Stato membro concede la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale conformemente al regolamento sul reinsediamento, rifiuta l'ammissione per uno dei motivi di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera f o all'articolo 7 di tale regolamento o interrompe la procedura di ammissione. Questi e altri dati sono trasmessi all'Eurodac entro 72 ore dalla decisione (par. 2). Le disposizioni concernenti il mancato rispetto dei termini e l'impossibilità di rilevare i dati a causa di provvedimenti adottati a tutela della salute corrispondono alle disposizioni vigenti; il termine di 48 ore non si applica (par. 3). Su richiesta, la competenza per il rilevamento e la trasmissione dei dati biometrici può essere trasferita a un altro Stato membro, all'EUAA o a un'organizzazione internazionale (par. 4). L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e le organizzazioni internazionali non hanno accesso all'Eurodac ai fini di questo articolo (par. 5).

*Art. 19          Registrazione dei dati*

L'articolo 19 stabilisce quali dati relativi a questa categoria di persone vanno registrati nell'Eurodac. In particolare vengono registrati, se del caso, la data della decisione relativa al riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale, la data del rifiuto dell'ammissione o la data dell'interruzione della procedura di ammissione di cui al regolamento sul reinsediamento (par. 1 lett. o-q). Inoltre si stabilisce quali dei dati rilevati costituiscono il record con cui è automaticamente effettuata una verifica di identità multiple ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/818 (par. 2).

---

*Sezione 2      Persone ammesse in conformità di un programma nazionale di reinsediamento*

*Art. 20      Rilevamento e trasmissione di dati biometrici*

Non appena una persona di età non inferiore a sei anni è stata ammessa in conformità di un programma nazionale di reinsediamento, lo Stato membro rileva i suoi dati biometrici e gli altri dati di cui all'articolo 21 paragrafo 1 lettere c-o e li trasmette all'Eu-rodac entro 72 ore (par. 1).

Se lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte digitali di qualità sufficiente, lo Stato membro d'origine rileva nuovamente le impronte digitali e le trasmette quanto prima dal momento in cui tale nuovo rilevamento è effettuato con esito positivo (par. 2).

Se non è possibile rilevare i dati biometrici di una persona ammessa in conformità di un programma nazionale di reinsediamento a causa di provvedimenti adottati a tutela della salute della persona o della salute pubblica, gli Stati membri rilevano e trasmettono tali dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno (par. 3).

*Art. 21      Registrazione dei dati*

L'articolo 21 stabilisce quali dati relativi a questa categoria di persone vengono registrati nell'Eurodac. Fra gli altri è rilevata la data del riconoscimento della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale (par. 1 lett. o). Inoltre si stabilisce con quale set di dati è effettuata la verifica automatica delle identità multiple ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/818 (par. 2).

*Capo IV:      Cittadini di paesi terzi o apolidi rintracciati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna*

Il capo IV riguarda le persone che attraversano illegalmente la frontiera Schengen. Questa categoria di persone è già presente nel regolamento vigente.

*Art. 22      Rilevamento e trasmissione di dati biometrici*

L'articolo rivisto introduce novità in quanto comporta il rilevamento non solo delle impronte digitali, ma anche dell'immagine del volto, anche per i minori a partire dai sei anni di età (par. 1). Le norme sulla trasmissione dei dati sono analoghe a quelle attuali. Il paragrafo 2 stabilisce quali dati vengono registrati; alcuni sono nuovi, per esempio la scansione a colori di un eventuale documento di viaggio o di identità. Il paragrafo 3 prevede altri dati da fornire ove applicabile e se disponibili, come il fatto di aver constatato la partenza della persona, il suo rimpatrio, lo Stato che prende in carico la persona ai fini della ricollocazione, l'ottenimento di assistenza al rimpatrio o il fatto che la persona possa costituire una minaccia per la sicurezza interna ai sensi del regolamento sugli accertamenti.

I paragrafi 4–6 corrispondono ai capoversi dell’articolo 14 attualmente in vigore, che si applica alle persone che hanno attraversato illegalmente la frontiera, e riguardano la trasmissione dei dati al sistema centrale e al CIR entro 72 ore e le relative eccezioni. Anche nel caso in cui la persona ha lasciato lo spazio Schengen per effetto di un provvedimento di allontanamento o di una decisione di rimpatrio, la sua serie di dati va aggiornata così che il sistema centrale ne sia informato (par. 7). Anche i membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o gli esperti delle squadre di sostegno all’asilo nell’esercizio dei poteri di cui ai regolamenti (UE) 2019/1896<sup>68</sup> e (UE) 2021/2303 possono rilevare i documenti di viaggio o di identità (par. 8). Inoltre, ciascuna serie di dati è collegata ad altre serie di dati corrispondenti alla stessa categoria di persone, ove si tratti degli stessi individui (par. 9). Il paragrafo 10 stabilisce inoltre in quali circostanze o con quale serie di dati ha luogo un confronto automatico con altri sistemi d’informazione europei ai fini dell’interoperabilità e una verifica delle identità multiple ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2019/818.

*Capo V: Cittadini di paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro*

Questo capitolo tratta delle persone in condizione di soggiorno irregolare nel territorio Schengen. Si tratta di una categoria di persone già esistente nell’attuale normativa i cui dati sono attualmente raccolti a fini comparativi, ma non registrati nell’Eurodac.

*Art. 23 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici*

Il paragrafo 1 prevede ora l’obbligo di rilevare i dati biometrici di tutte le persone a partire dai 6 anni di età rintracciate in condizione di soggiorno irregolare.

Il paragrafo 2 prevede, come per le altre categorie di persone, la trasmissione dei dati al sistema centrale Eurodac entro 72 ore della registrazione. Sostanzialmente, le novità da segnalare nell’ambito della registrazione dei dati sono le stesse che per le persone che attraversano la frontiera Schengen in maniera irregolare. Ove possibile e disponibili, vengono rilevati gli stessi dati aggiuntivi di cui all’articolo 13. Nel sistema deve figurare anche un’altra informazione, vale a dire la data di arrivo della persona nello Stato competente in seguito al buon esito di una ricollocazione (par. 3).

In virtù del paragrafo 4, i dati pertinenti sono trasmessi anche al CIR e l’inosservanza del termine di 72 ore per motivi tecnici non dispensa gli Stati dall’obbligo di trasmettere tali dati entro 48 ore dall’esito positivo del nuovo rilevamento. Il paragrafo 5 prevede la stessa norma in caso di impedimenti di natura sanitaria. La serie di dati va aggiornata anche qualora la persona abbia lasciato lo spazio Schengen per effetto di un provvedimento di allontanamento o di una decisione di rimpatrio, aggiungendo la data di uscita così che il sistema centrale ne sia informato (par. 6). Anche in questo caso, ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi in virtù del paragrafo 1 è collegata ad altre serie di dati corrispondenti alla stessa persona (par. 7). Si stabilisce inoltre in

<sup>68</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

quali circostanze o con quale set di dati (dati disponibili) viene effettuata una verifica delle identità multiple secondo l'articolo 27 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) 2019/818 (par. 8).

*Capo VI            Cittadini di paesi terzi o apolidi sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso*

Si tratta di un capitolo completamente nuovo che prevede l'inserimento nell'Eurodac dei dati relativi alle persone sbarcate a seguito di un salvataggio in mare.

*Art. 24            Rilevamento e trasmissione di dati biometrici*

Per questa nuova categoria vengono inseriti gli stessi dati delle altre categorie entro gli stessi termini (par. 2–5). Il paragrafo 5 disciplina la procedura da seguire in caso di gravi problemi tecnici. Le norme sulla trasmissione dei dati sono le stesse. In caso di afflusso massiccio di migranti, il termine previsto può essere prorogato di 48 ore (par. 6). Le informazioni specifiche per questa categoria sono il luogo e la data di sbarco.

Il paragrafo 3 stabilisce che, se tali informazioni o dati sono disponibili, vengono registrati in particolare il tipo e il numero del documento d'identità o di viaggio, il codice specifico del Paese di rilascio e la data di scadenza del documento. Per analogia è registrata anche una scansione a colori della pagina del documento contenente i dati biografici. Nel sistema vengono inserite anche le informazioni relative alla ricollocazione, all'assistenza al rimpatrio e alla sicurezza come pure all'avvenuto rimpatrio o allontanamento (par. 7).

In taluni casi, i dati e i documenti di viaggio o di identità possono essere rilevati per conto dello Stato partecipante all'operazione di salvataggio anche dai membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o dagli esperti delle squadre di sostegno all'asilo nell'esercizio dei loro poteri (par. 8). Anche in questo caso, ciascuna serie di dati è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di Paese terzo o apolide (par. 9). Il fatto che i dati di una persona siano trasmessi all'Eurodac non deve in alcun modo pregiudicare né la persona richiedente né l'applicazione del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (par. 10). Nel momento in cui viene creata una serie di dati, il sistema effettua un confronto automatico con gli altri sistemi Schengen ai fini dell'interoperabilità (par. 11).

*Capo VII           Informazioni sulla ricollocazione*

*Art. 25            Informazioni sullo status di ricollocazione dell'interessato*

In virtù di questo nuovo articolo, qualora uno Stato Dublino sia tenuto a prendere in carico una persona ai fini della ricollocazione a norma dell'articolo 67 paragrafo 9 del regolamento AMMR, lo Stato beneficiario aggiorna la propria serie di dati (asilo, ingresso irregolare, soggiorno irregolare, salvataggio in mare) indicando lo Stato di ricollocazione (par. 1).

Inoltre, quando una persona giunge nello Stato di ricollocazione a seguito della conferma della ricollocazione da parte di quest'ultimo, detto Stato invia una serie di dati registrata in conformità dell'articolo 17 o 23 relativa alla persona interessata, inclusa la data di arrivo. La serie di dati viene conservata in conformità dell'articolo 29 paragrafo 1 ai fini del confronto di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento Eurodac.

### *Capo VIII Beneficiari di protezione temporanea*

#### *Art. 26 Rilevamento e trasmissione di dati biometrici*

D'ora in poi gli Stati membri sono tenuti a registrare tempestivamente nell'Eurodac i dati biometrici delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea (par. 1). Altri dati vanno poi immessi entro dieci giorni dalla registrazione della persona come beneficiaria di protezione temporanea. Questi dati corrispondono fondamentalmente a quelli delle altre categorie di persone (cfr. fra l'altro gli art. 10 par. 1 e 11 par. 2). Vanno inoltre indicati il luogo e la data di registrazione e se la persona rientra in uno dei motivi di esclusione dalla protezione temporanea di cui all'articolo 28 della direttiva sull'afflusso massiccio, come pure il riferimento della pertinente decisione di esecuzione (par. 2 lett. o e p).

Le rimanenti disposizioni sulla trasmissione dei dati (par. 3–7) corrispondono a quelle applicabili alle altre categorie di persone.

#### *Capo IX Procedura di confronto dei dati dei richiedenti protezione internazionale, dei cittadini di paesi terzi e apolidi rintracciati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna o soggiornanti irregolarmente o illegalmente nel territorio di uno Stato membro, dei cittadini di paesi terzi e apolidi registrati ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione e ammessi in conformità di un programma nazionale di reinsediamento, dei cittadini di paesi terzi e apolidi sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso e dei beneficiari di protezione temporanea*

#### *Art. 27 Confronto dei dati biometrici*

L'articolo 27 è stato adattato e disciplina ora il confronto delle impronte digitali e delle immagini del volto, ossia i dati biometrici nel sistema centrale Eurodac.

I dati biometrici trasmessi all'Eurodac, fatta eccezione per i casi di cui agli articoli 16 paragrafo 2 lettera a (arrivo in forza di una decisione di presa in carico) e lettera c (uscita dallo spazio Schengen), 18 e 20 (reinsediamento), sono automaticamente confrontati con i dati già trasmessi dagli altri Stati Dublino a norma degli articoli 15, 18 paragrafi 2, 20, 22–24 e 26 (protezione internazionale, reinsediamento, ingresso irregolare alla frontiera, soggiorno irregolare, persone tratte in salvo in mare, beneficiari di protezione temporanea). Come già oggi, l'Eurodac fornisce automaticamente il risultato del riscontro (par. 4). Un eventuale riscontro positivo include tutti i dati personali registrati e i dati contrassegnati. Un riscontro positivo che consente di determinare la competenza Dublino ha la priorità su qualsiasi altro riscontro ricevuto (par. 5).

*Art. 28 Confronto dei dati relativi all'immagine del volto*

L'articolo 28 prevede la possibilità di procedere a un confronto con l'immagine del volto se la qualità delle impronte digitali non consente un raffronto affidabile o se non sono disponibili impronte digitali per effettuare il raffronto (par. 1). I risultati sono trasmessi agli Stati conformemente alla procedura di cui all'articolo 38 paragrafo 5. I dati dattiloscopici e le immagini del volto delle sette categorie di persone (richiedenti protezione internazionale, persone in procedura di riammissione o accolte in un gruppo di rifugiati, persone intercettate dopo aver attraversato illegalmente la frontiera, persone in condizione di soggiorno irregolare, persone che hanno ottenuto protezione temporanea, persone che sono state soccorse in mare) vengono ora registrati ed è possibile confrontarli. I dati che consentono la ricerca sono gli stessi previsti dall'articolo 27. L'estensione del campo di ricerca consente di studiare uno schema dei movimenti irregolari e secondari in tutto il territorio dell'UE e può portare a stabilire l'identità della persona interessata in mancanza di documenti d'identità validi (par. 4).

*Capo X Conservazione, cancellazione anticipata e contrassegno dei dati**Art. 29 Conservazione dei dati*

L'articolo 29 corrisponde agli attuali articoli 12 e 16. Esso disciplina la durata della conservazione dei dati nel sistema Eurodac. Il CIR non è menzionato esplicitamente, quantunque i dati vi rimangano conservati fino all'eliminazione dal sistema di origine (in questo caso Eurodac). Il periodo di conservazione dei dati di richiedenti protezione internazionale rimane invariato (10 anni; par. 1). Lo scopo è consentire agli Stati membri di monitorare i movimenti secondari all'interno dell'UE una volta concesso lo statuto di protezione internazionale.

I dati biometrici dei candidati a una procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati non vengono registrati nell'Eurodac (par. 2). Gli altri dati di questa categoria di persone sono conservati per cinque anni (par. 3). I dati relativi alle persone respinte nel quadro di un programma di reinsediamento sono conservati per tre anni a decorrere dalla registrazione. Ciò vale anche per le persone per le quali uno Stato membro pone fine alla procedura di ammissione (par. 4). La serie di dati delle persone ammesse a un programma di reinsediamento è conservata per cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici (par. 5).

La serie di dati delle persone rintracciate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna è conservata per cinque anni (e non più 18 mesi) (par. 6). La conservazione più lunga è necessaria per consentire un controllo sufficiente dell'immigrazione irregolare e dei movimenti secondari all'interno e verso l'UE. Tale periodo di conservazione corrisponde alla durata massima del divieto d'ingresso imposto a una persona ai fini della gestione della migrazione, come previsto dall'articolo 11 della direttiva rimpatri, nonché al periodo di conservazione dei dati relativi a un visto (art. 23 regolamento [CE] n. 767/2008) e al periodo proposto per la conservazione dei dati nel sistema di ingressi/uscite (art. 34 regolamento EES).

I dati dattiloscopici dei cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare che non chiedono asilo vengono conservati per cinque anni (par. 7). La serie di dati

delle persone tratte in salvo in mare è conservata nell'Eurodac per un periodo di cinque anni (par. 8), quella delle persone al beneficio di protezione temporanea per un anno (par. 9). Tale periodo può però essere prorogato ogni anno per la durata della protezione temporanea. La serie di dati delle persone ammesse in un gruppo di rifugiati viene conservata per cinque anni dalla data di trasmissione dei dati biometrici (par. 3).

Decorsi i periodi di conservazione previsti, i dati degli interessati sono cancellati automaticamente dall'Eurodac (par. 10).

#### *Art. 30 Cancellazione anticipata dei dati*

L'articolo 30 corrisponde all'attuale articolo 13. La cancellazione anticipata dal sistema Eurodac e dal CIR può avvenire unicamente se la persona acquisisce la cittadinanza di uno Stato Schengen. La cancellazione anticipata dei dati rimane invariata per i richiedenti protezione internazionale, i cittadini di Paesi terzi o gli apolidi in situazione irregolare ai quali è concessa la naturalizzazione. Ciò vale anche per le nuove categorie di persone. Se tali persone acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro, esse non rientrano più nell'ambito di applicazione del regolamento e i loro dati vengono cancellati anticipatamente. L'Eurodac informa inoltre lo Stato Dublino d'origine dell'avvenuta cancellazione (par. 2).

Non è più prevista la cancellazione anticipata dei dati per i cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare o gli apolidi ai quali è stato rilasciato un titolo di soggiorno o che hanno lasciato il territorio dell'UE. È infatti necessario conservare tali dati per il caso in cui una persona rimanga nel territorio una volta scaduto il suo titolo di soggiorno, che normalmente è solo un'autorizzazione temporanea, o che il cittadino di un Paese terzo tenti l'ingresso irregolare nell'UE dopo che era rientrato in un Paese terzo.

#### *Art. 31 Contrassegno dei dati*

L'articolo 31 corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 18. Esso prevede che lo Stato membro d'origine che rilascia un titolo di soggiorno a una persona in condizione di soggiorno irregolare, sbarcata a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso o beneficiaria di protezione temporanea (par. 4) provveda a contrassegnare la rispettiva serie di dati come già avviene per le persone che hanno ottenuto protezione internazionale (par. 1). Se alla persona viene ritirato lo status o viene revocata un'autorizzazione, esso provvedere a rimuovere il contrassegno precedentemente apposto ai dati. Ciò consente di effettuare confronti con tali dati fino alla loro cancellazione.

Grazie alle modifiche sul contrassegno dei dati introdotte con il nuovo regolamento, lo Stato membro che effettua una ricerca nell'Eurodac e ottiene un riscontro positivo con un contrassegno viene informato che il cittadino di un Paese terzo ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato Dublino e, in virtù dell'articolo 6 paragrafo 2 della direttiva rimpatri, può rinviare la persona verso lo Stato che ha rilasciato il documento.

L'accesso a fini di contrasto ai dati relativi ai richiedenti protezione internazionale e ai dati dei cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare o apolidi che non presentano domanda di protezione internazionale e ai quali è stato rilasciato un

documento di soggiorno temporaneo non viene bloccato. Fin tanto che rimangono nel sistema, i dati possono essere consultati. Con ciò si intende garantire che rimanga possibile effettuare una ricerca dei dati anche qualora un titolo di soggiorno dovesse scadere prima che sia trascorso il termine di cinque anni di conservazione dei dati. I dati dei richiedenti l'asilo continuano a essere trattati in maniera differente, avendo questi ultimi maggiori probabilità di ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno o un titolo di soggiorno di lunga durata in quanto beneficiari di protezione internazionale (par. 2 e 5). Il contrassegno è quindi mantenuto per tutta la durata della *protezione*.

Un nuovo paragrafo 6 prevede che, ai fini dell'articolo 68 del regolamento AMMR, dopo la registrazione dei dati a norma dell'articolo 25 paragrafo 2 lo Stato di ricollocazione si registri come Stato competente e apponga su tali dati il contrassegno introdotto dallo Stato che ha riconosciuto la protezione.

*Capo XI          Procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto*

*Art. 32          Procedura per il confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati Eurodac*

L'articolo 32 riprende il contenuto dell'attuale articolo 19, facendo riferimento alle impronte digitali, all'immagini del volto (dati biometrici) e ai dati alfanumerici e adeguando pertanto i rimandi agli articoli pertinenti. Sono state apportate lievi modifiche alle disposizioni relative all'accesso delle autorità di contrasto, in modo che le categorie di dati registrati nel sistema centrale possano essere confrontate nell'ambito di un'indagine effettuata da un'autorità di contrasto e che in futuro sia possibile effettuare ricerche a partire da un'immagine del volto. Inoltre, d'ora in poi non si parlerà più di dati a fini di contrasto, bensì più precisamente di dati destinati al perseguimento penale finalizzati alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

*Art. 33          Condizioni per l'accesso all'Eurodac da parte delle autorità designate*

L'articolo 33 corrisponde essenzialmente al vigente articolo 20, sebbene i diritti delle autorità siano di fatto rafforzati grazie alla possibilità di confrontare l'immagine del volto e i dati alfanumerici con i dati conservati nell'Eurodac. Gli Stati Schengen potranno consultare il sistema centrale d'informazione visti contemporaneamente al sistema Eurodac dietro richiesta motivata delle autorità designate (par. 1). Decade pertanto l'attuale obbligo di procedere precedentemente a tale confronto. Come già oggi, le consultazioni del sistema passano attraverso il NAP, il quale trasmette i dati pertinenti all'autorità centrale di contrasto che esamina le richieste delle autorità designate.

Le autorità designate hanno inoltre la facoltà di consultare direttamente il CIR per stabilire se la persona è nota in una delle banche dati europee (par. 2). In una simile eventualità, le autorità centrali di contrasto possono accedere ai dati dell'Eurodac tramite il NAP senza dover dapprima controllare le banche dati nazionali e i sistemi nazionali AFIS di tutti gli Stati membri. Le richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di contrasto sono effettuate con i dati biometrici o alfanumerici (par. 3).

*Art. 34 Condizioni per l'accesso all'Eurodac da parte di Europol*

L'articolo 34 corrisponde essenzialmente al vigente articolo 21. Precisa inoltre che Europol ha accesso al CIR. Oltre a ciò, Europol potrà confrontare l'immagine del volto e i dati alfanumerici con i dati conservati nell'Eurodac. Come già oggi, potrà anche utilizzare le impronte digitali. Europol può accedere all'Eurodac a fini di consultazione se da una sua consultazione del CIR conforme all'articolo 22 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/818 è emerso che quest'ultimo contiene dati Eurodac relativi alla persona ricercata o sospettata (par. 2).

*Art. 35 Comunicazione tra le autorità designate, le autorità di verifica, i punti di accesso nazionali e il punto di accesso Europol*

L'articolo 35 corrisponde nella sostanza all'attuale articolo 22. Precisa ora che Europol può effettuare una ricerca attraverso un punto di accesso centrale sicuro (par. 1). D'ora in poi Europol trasmette i dati nel formato appropriato ai fini del confronto nell'Eurodac e nel CIR (par. 2).

*Capo XII Trattamento, protezione dei dati e responsabilità**Art. 36 Responsabilità in materia di trattamento dei dati*

Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 23 e si limita ad alcune modifiche linguistiche: i dati vengono trasmessi all'Eurodac e non al sistema centrale. Inoltre sono state apportate essenzialmente lievi modifiche redazionali e sono stati adattati i rimandi.

*Art. 37 Trasmissione*

Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 24. Sono state apportate essenzialmente lievi modifiche redazionali e sono stati adattati i rimandi. L'articolo illustra le nuove categorie di persone o richieste (par. 4).

*Art. 38 Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati*

Ove necessario, il risultato del confronto dei dati relativi alle impronte digitali viene verificato unicamente da uno specialista in dattiloscopia. Inoltre, se il confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto con i dati registrati nell'Eurodac dà un riscontro positivo per entrambi, gli Stati membri possono controllare il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto. Ai fini di cui all'articolo 1 paragrafo 1 lettere a-c e j del regolamento in oggetto, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati (par. 4). Tuttavia, i confronti con le impronte digitali prevalgono (cfr. art. 16 par. 1). Se vi è un riscontro positivo unicamente per l'immagine del volto, il risultato è immediatamente esaminato e verificato nello Stato membro ricevente da un esperto qualificato. Ai fini di cui all'articolo 1 paragrafo 1 lettere a-c e j, l'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli altri Stati membri interessati. Le informazioni pervenute dall'Eurodac riguardanti

dati ritenuti inattendibili sono cancellate non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità (par. 5). In futuro gli Stati membri informano unicamente eu-LISA riguardo a eventuali falsi riscontri positivi nell'Eurodac (par. 6).

*Art. 39            Comunicazione tra gli Stati membri e l'Eurodac*

Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 26.

*Art. 40            Accesso ai dati registrati nell'Eurodac e loro rettifica o cancellazione*

Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 27. Viene ora disciplinato il diritto di consultazione dei dati dell'Eurodac conservati nel CIR. Secondo gli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/818 l'accesso è concesso al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell'UE. Tale accesso è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei compiti di tali autorità nazionali e organismi dell'Unione e alla realizzazione di tali scopi. Deve inoltre essere proporzionato agli obiettivi perseguiti (par. 4). Per quanto riguarda la rettifica dei dati inesatti, si rinvia al regolamento generale sulla protezione dei dati (par. 5). Nel paragrafo 6 viene modificato un rimando.

*Art. 41            Conservazione delle registrazioni*

Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 28. L'articolo specifica ora che eu-LISA conserva le registrazioni di ogni operazione di trattamento di dati effettuata nell'ambito dell'Eurodac laddove il sistema centrale ETIAS confronta i propri dati con quelli dell'Eurodac o l'unità nazionale ETIAS accede al sistema (par. 2). Inoltre, gli Stati membri ed eu-LISA conservano le registrazioni di ogni operazione di trattamento dei dati effettuata nell'ambito dell'Eurodac e del VIS dalle autorità competenti in materia di visti (par. 3).

*Art. 42            Diritti d'informazione*

Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 29 paragrafi 1-3. La nuova disposizione prevede che una persona sia informata se da un controllo di sicurezza risulta che potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna (par. 1 lett. c) e in particolare possa chiedere l'accesso ai suoi dati e la cancellazione dei dati trattati illecitamente (par. 1 lett. g). La persona interessata ha anche il diritto di proporre ricorso dinanzi a un'autorità nazionale di controllo (par. 1 lett. h). La procedura di rilevamento dei dati biometrici va spiegata ai minori mediante opuscoli, infografiche o dimostrazioni, o una qualsiasi combinazione di questi tre, da concepire in modo tale che i minori la comprendano (par. 2).

*Art. 43           Diritto di accesso, rettifica, completamento, cancellazione e limitazione del trattamento dei dati personali*

Nei paragrafi 1, 2 (attuale art. 29 par. 4) e 3 (nuovo) vengono modificati i rimandi e vengono espressamente menzionati i diritti degli interessati (diritto di accesso, rettifica, completamento, cancellazione, limitazione del trattamento nonché limitazione dei diritti). Viene inoltre esplicitamente menzionato che il diritto di accesso comprende anche i dati indicanti che la persona potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, fatta salva la limitazione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

I paragrafi 4–8 corrispondono essenzialmente ai vigenti paragrafi 7–11 e il paragrafo 9 corrisponde essenzialmente al vigente paragrafo 13.

*Art. 44           Controllo delle autorità nazionali di controllo*

Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 30. Sono state apportate essenzialmente lievi modifiche redazionali e sono stati adattati i rimandi.

*Art. 45           Controllo del Garante europeo della protezione dei dati*

Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 31. Sono state apportate solo lievi modifiche redazionali.

*Art. 46           Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati*

Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 32. D'ora in poi la relazione congiunta sulle attività contiene un capitolo relativo a ciascuno Stato membro preparato dall'autorità nazionale di controllo dello Stato membro interessato.

*Art. 47           Protezione dei dati personali a fini di contrasto*

Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 33, salvo per la soppressione del paragrafo 1 facente riferimento a una decisione quadro che non è più in vigore. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol è sottoposto al controllo del GEPD (par. 2). Inoltre sono stati modificati alcuni rimandi.

*Art. 48           Sicurezza dei dati*

Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 34. Oltre alle misure finora adottate, occorre impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (par. 2 lett. e) e garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (par. 2 lett. l). Occorre inoltre garantire che le funzioni di Eurodac siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (par. 2 lett. m). Oltre agli Stati membri, ora anche Europol informa eu-LISA in merito agli incidenti di sicurezza relativi all'Eurodac rilevati nei propri sistemi (par. 3). Il quadro di sicurezza per l'ambiente operativo e tecnico dell'Eurodac va aggiornato prima di

avviare l'utilizzo operativo dell'Eurodac (par. 4). L'EUAA è responsabile in particolare dell'adozione di un piano di sicurezza dei dati (par. 5).

*Art. 49 Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato*

Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 35. La disposizione dell'attuale paragrafo 2 si applica ora anche agli scambi di dati tra uno Stato membro ed Europol. Inoltre, la trasmissione dei dati deve essere necessaria e proporzionata e necessita del consenso dello Stato membro che ha registrato i dati (par. 3). Non è consentito comunicare a un Paese terzo informazioni concernenti una domanda di protezione internazionale o in vista dell'attuazione o dell'autorizzazione di un programma di reinsediamento (resettlement) (par. 4). Il paragrafo 5 corrisponde all'attuale paragrafo 3 e ha unicamente subito una modifica dei rimandi.

*Art. 50 Trasferimento di dati a paesi terzi a fini di rimpatrio*

Finora la trasmissione di informazioni a Stati terzi, organizzazioni internazionali o enti privati era severamente vietata. Se in determinate condizioni uno Stato membro ha ottenuto, sulla base di un riscontro positivo, dati personali di persone che hanno presentato una domanda di protezione internazionale, fermate in relazione all'attraversamento illegale di una frontiera esterna Schengen o in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro, questi dati possono ora essere trasmessi a uno Stato terzo con il consenso dello Stato membro che ha registrato i dati (par. 1). I trasferimenti di tali dati a Paesi terzi sono effettuati in conformità delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, degli accordi di riammissione e del diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati (par. 2). I dati sono trasferiti o messi a disposizione al solo scopo di identificare un cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare e di rilasciargli un documento di identità o di viaggio ai fini del rimpatrio (par. 3 lett. a). Il cittadino di Paese terzo interessato deve essere informato della possibilità che i suoi dati personali siano condivisi con le autorità di uno Stato terzo (par. 3 lett. b). Riguardo al trasferimento di dati personali verso Paesi terzi a norma dell'articolo in oggetto come pure allo scopo, alla proporzionalità e alla necessità dei trasferimenti sulla base dell'articolo 49 paragrafo 1 lettera d del regolamento sulla protezione dei dati, l'attuazione è soggetta al controllo dell'autorità di controllo indipendente istituita a norma del capo VI del citato regolamento (par. 4). I trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi lasciano impregiudicati i diritti delle persone interessate, in particolare per quanto riguarda il non respingimento e il divieto di comunicare o ottenere informazioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulla procedura d'asilo (par. 5). Un Paese terzo non può accedere direttamente all'Eurodac per confrontare o trasmettere i dati biometrici o altri dati personali di un cittadino di Paese terzo o apolide né gli è accordato l'accesso all'Eurodac tramite un punto di accesso nazionale di uno Stato membro (par. 6).

*Art. 51 Registrazione e documentazione*

Questa disposizione corrisponde essenzialmente al vigente articolo 36. Si precisa ora che la registrazione o la documentazione può eventualmente contenere un riferimento

all'uso del portale di ricerca europeo per interrogare l'Eurodac conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (par. 2 lett. i).

*Art. 52 Responsabilità*

Questa disposizione corrisponde nel complesso al vigente articolo 37. Si precisa che il danno subito dalla persona interessata può essere di tipo materiale o immateriale. Inoltre, la persona ha il diritto di ottenere un risarcimento anche da eu-LISA se quest'ultima è responsabile del danno e nella misura in cui non ha adempiuto agli obblighi a norma del regolamento in oggetto o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni di uno Stato membro (par. 1). Le azioni proposte contro eu-LISA per il risarcimento dei danni sono soggette alle condizioni previste nei trattati (par. 3).

*Capo XIII Modifiche dei regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818*

*Art. 53 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240*

L'articolo 11 del regolamento ETIAS è integrato dal paragrafo 6a, il quale prevede che il sistema ETIAS possa interrogare *automaticamente* il sistema centrale Eurodac attraverso i dati d'identità della persona o del documento di viaggio.

Il regolamento ETIAS modificato dal regolamento (UE) 2021/1152<sup>69</sup> prevede un nuovo articolo 25<sup>bis</sup> integrato da un rinvio ai dati di cui agli articoli 17, 19, 21–24 e 26 del regolamento Eurodac. Si tratta dell'accesso dell'unità nazionale ETIAS ai dati Eurodac nell'esercizio delle sue funzioni e, più precisamente, delle verifiche manuali da effettuare nel quadro dell'interoperabilità (accesso ai dati Eurodac).

Inoltre, il paragrafo 6 dell'articolo 88 stabilisce chiaramente che l'ETIAS debba entrare in funzione indipendentemente dalla realizzazione dell'interoperabilità con l'Eurodac o con il sistema ECRIS-TCN.

*Art. 54 Modifica del regolamento (UE) 2019/818*

All'articolo 4, il punto 20 definisce le «autorità designate» nell'ambito delle richieste di acquisizione di dati ai fini del perseguimento penale in materia di terrorismo o di altri reati gravi o della prevenzione di tali reati. La definizione rinvia ora al nuovo articolo del regolamento Eurodac che prevede l'istituzione di un'autorità designata come fanno gli altri regolamenti europei (art. 5 regolamento Eurodac).

<sup>69</sup> Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

L'articolo 10 paragrafo 1 del regolamento IOP subisce un adattamento linguistico e indica un nuovo rinvio all'articolo 51 del regolamento Eurodac. Questo articolo riguarda i compiti di eu-LISA in relazione ai registri sull'uso dell'ESP e rimane sostanzialmente invariato.

L'articolo 13 paragrafo 1, che tratta del servizio comune di confronto biometrico (sBMS), rinvia a una nuova categoria di dati biometrici di cui al regolamento 2019/816<sup>70</sup> (lett. b) e al nuovo regolamento Eurodac (lett. c). Il regolamento 2019/816 non è vincolante per la Svizzera, che pertanto non partecipa alla cooperazione ECRIS-TCN.

L'articolo 14 relativo alla ricerca di dati biometrici tramite il BMS comune è stato interamente rivisto al fine di garantire l'interoperabilità con il nuovo regolamento Eurodac.

L'articolo 16 paragrafo 1 prevede che eu-LISA conservi le registrazioni di tutte le ricerche effettuate nel BMS comune. In questa sede si fa riferimento al nuovo regolamento Eurodac, di cui resta riservato l'articolo 51.

L'articolo 18 paragrafo 1 relativo all'archivio comune di dati di identità è stato rivisto e specifica quali dati sono conservati nel CIR secondo i diversi sistemi Schengen. Indica inoltre i dati precisi del sistema Eurodac, così come quelli dell'ECRIS-TCN.

L'articolo 23 paragrafo 1 fa riferimento alla cancellazione automatizzata dei dati dal CIR conformemente alle disposizioni in materia di conservazione dei dati del nuovo regolamento Eurodac e del regolamento IOP.

L'articolo 24 paragrafo 1 sui protocolli di accesso al CIR che devono essere gestiti da eu-LISA fa ora riferimento anche al regolamento Eurodac e ne riserva l'articolo 51.

L'articolo 26 paragrafo 1 riguardante l'accesso delle autorità al MID prevede ora un accesso per le autorità competenti a registrare dati nell'Eurodac. Si fa riferimento, in particolare, alle autorità competenti in materia d'asilo e a quelle che registrano i dati dei cittadini di Paesi terzi intercettati dopo aver attraversato illegalmente la frontiera o delle persone in condizione di soggiorno irregolare nel territorio Schengen. Sono interessate le autorità competenti di cui ai capi II, III, IV, VI e VIII del regolamento Eurodac.

L'articolo 27 relativo all'individuazione di identità multiple definisce quando la ricerca è lanciata nel CIR e nel SIS e menziona la creazione di una serie di dati Eurodac ai sensi del presente regolamento con i necessari dati di base (par. 1 lett. c). Sono inoltre indicati i dati di identità per effettuare una ricerca nel CIR e nel SIS (par. 3, lett. a<sup>bis</sup>). Si tratta dei dati di identità rilevati anche a norma degli articoli 17, 19, 21–24 e 26 del presente regolamento.

L'articolo 29 prevede che diverse autorità possano ora procedere alle verifiche manuali delle identità nel MID. Si tratta delle autorità competenti in materia d'asilo, di

<sup>70</sup> Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1.

reinsediamento di gruppi di rifugiati, di attraversamento irregolare della frontiera esterna Schengen, per le persone in condizione di soggiorno irregolare sul territorio europeo o sbarcate a seguito di un salvataggio in mare, o ancora in materia di protezione temporanea europea o di protezione analoga accordata dagli Stati associati (par. 1, lett. c-h).

L'articolo 39 paragrafo 2 ha un nuovo contenuto. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente dati e le statistiche dei diversi sistemi informativi dell'UE, in particolare quelli del regolamento Eurodac. L'accesso a tali dati è consentito unicamente al personale debitamente autorizzato di cui all'articolo 12 del regolamento Eurodac.

L'articolo 47 paragrafo 3 precisa ora che le persone interessate vengono informate riguardo al trattamento dei loro dati quando una nuova serie di dati è trasmessa all'Eurodac ai sensi degli articoli 5, 18, 20, 22, 23, 24 e 26 del regolamento Eurodac, e agli effetti di cui potrebbero essere oggetto in virtù del regolamento IOP.

L'articolo 50 sulla comunicazione dei dati nel quadro dell'interoperabilità è stato riveduto. Esso fa ora riferimento anche alle pertinenti disposizioni del regolamento Eurodac, ossia agli articoli 49 e 50. Le uniche comunicazioni di dati autorizzate sono previste nei regolamenti specifici e non nei regolamenti IOP. I dati personali conservati nelle componenti dell'interoperabilità o da queste trattati o consultati non sono trasferibili.

### *Capo XIII Disposizioni finali*

#### *Art. 55 Spese*

Questo articolo riprende le disposizioni del vigente articolo 39. La ripartizione dei costi rimane invariata rispetto a quanto previsto dal regolamento attuale. Le spese connesse all'istituzione e alla gestione dell'Eurodac e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione (par. 1). Le spese per i punti di accesso nazionali e il punto di accesso Europol sono rispettivamente a carico di ciascuno Stato Schengen e di Europol (par. 2). Per analogia, essi istituiscono e mantengono a loro spese l'infrastruttura tecnica necessaria (par. 3).

#### *Art. 56 Procedura di comitato*

Questo nuovo articolo prevede che la Commissione europea sia assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011<sup>71</sup> incaricato di esaminare le sue proposte di decisione (atti di esecuzione). Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione europea non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5 paragrafo 4 terzo comma di suddetto regolamento.

<sup>71</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

*Art. 57 Relazioni, monitoraggio e valutazione*

Questo articolo riprende le disposizioni del vigente articolo 40. I paragrafi 1–3 riprendono sostanzialmente le norme attuali. Eu-LISA trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione europea e al garante europeo della protezione dei dati una relazione sull'attività dell'Eurodac, che contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni del sistema, e assicura che gli obiettivi perseguiti possano essere valutati. Inoltre, deve poter accedere al sistema ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche.

Il paragrafo 4 prevede che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, eu-LISA conduca uno studio sulla fattibilità tecnica di implementare nell'Eurodac un software di riconoscimento facciale che consenta il confronto delle immagini del volto, anche di minori.

Il paragrafo 5 precisa che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione europea presenta una valutazione complessiva dell'Eurodac, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e l'impatto sui diritti fondamentali, in particolare sulla protezione dei dati e sulla privacy. Tale valutazione comprende anche una valutazione delle sinergie con il regolamento (UE) 2018/1862<sup>72</sup>. La relazione viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il paragrafo 8 stabilisce un termine per la presentazione di una relazione sull'efficacia del confronto dei dati biometrici con i dati Eurodac a fini di contrasto, comprese le relative statistiche. Gli Stati Schengen ed Europol predispongono tali relazioni ogni due anni. Lo stesso termine è fissato alla Commissione per predisporre una relazione generale che tenga conto delle relazioni degli Stati membri e di Europol di cui al paragrafo 8 e della valutazione complessiva di cui al paragrafo 5 (par. 9).

*Art. 58 Valutazione*

Questo nuovo articolo prevede che la Commissione europea effettui, entro 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, una valutazione dell'efficienza operativa di qualsiasi sistema informatico utilizzato per scambiare i dati dei beneficiari di protezione temporanea ai sensi della direttiva sull'afflusso massiccio (par. 1). La Commissione valuta inoltre l'impatto previsto del nuovo articolo 26 del regolamento Eurodac, in particolare per quanto riguarda l'uso di tali dati nel quadro della sicurezza da parte delle autorità designate (par. 2). In funzione dell'esito delle citate valutazioni, la Commissione europea ha la possibilità, se del caso, di presentare una proposta legislativa di modifica dell'articolo 26 (par. 3).

<sup>72</sup> Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

*Art. 59 Sanzioni*

L'articolo 41 relativo alle sanzioni cambia numerazione e diviene l'articolo 59, ma non subisce alcuna modifica materiale.

*Art. 60 Ambito di applicazione territoriale*

L'articolo precisa che le disposizioni del regolamento non si applicano agli Stati ai quali non si applica il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, fatta eccezione per le disposizioni relative all'applicazione del regolamento sul reinsediamento (determinazione di gruppi di rifugiati).

*Art. 61 Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica*

Questo articolo riprende la disposizione dell'attuale articolo 43 e subisce solo modifiche di natura formale. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati ed Europol devono notificare alla Commissione europea le autorità designate ai sensi dell'articolo 5. La Commissione europea pubblica tali informazioni nella GU.

*Art. 62 Abrogazione*

Il regolamento (UE) n. 603/2013 viene abrogato 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

*Art. 63 Entrata in vigore e applicazione*

Questo articolo prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (par. 1) e si applichi 24 mesi dopo la sua entrata in vigore (par. 2). Il documento di controllo dell'interfaccia del sistema va concordato tra gli Stati Dublino ed eu-LISA entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (par. 4).

Il software di riconoscimento facciale va introdotto nell'Eurodac entro un anno dalla conclusione dello studio di cui all'articolo 57 paragrafo 4. Fino ad allora le immagini del volto sono conservate nel sistema centrale nella serie di dati relativi all'interessato e trasmesse a uno Stato in caso di riscontro positivo del confronto delle impronte digitali (par. 5).

Si stabilisce inoltre che le disposizioni del regolamento Eurodac non si applicano alle persone che godono di protezione temporanea a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/382<sup>73</sup> del Consiglio (Ucraina) o di qualsiasi altra protezione nazionale equivalente concessa in virtù della suddetta decisione di esecuzione nonché di sue eventuali future modifiche e di eventuali proroghe (par. 3).

Le disposizioni sulla protezione temporanea si applicano a decorrere da *tre anni* dalla data di entrata in vigore delle altre disposizioni del regolamento (par. 2).

<sup>73</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea, GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1.

## 4.4 Linee essenziali dell'atto normativo di attuazione

### 4.4.1 La nuova normativa proposta

La maggior parte delle disposizioni del regolamento Eurodac sono direttamente applicabili e non richiedono il recepimento nel diritto nazionale. Alcune disposizioni richiedono tuttavia modifiche della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull'asilo e della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

L'abrogazione del regolamento (UE) n. 603/2013 con il nuovo regolamento Eurodac apporta nuovi elementi che richiedono una verifica delle vigenti disposizioni di legge che riguardano, in particolare, i seguenti temi.

#### *Interoperabilità*

Il nuovo regolamento Eurodac contiene precisazioni volte ad assicurare l'interoperabilità dell'Eurodac con altri sistemi UE. Le relative modifiche di legge sono già previste nel quadro del progetto concernente l'interoperabilità approvato dal Parlamento nella primavera del 2021.<sup>74</sup>

Con l'applicazione dell'attuale sviluppo dell'acquis di Schengen, il CIR avrà un contenuto modificato in quanto i dati personali e biometrici delle persone richiedenti protezione internazionale, intercettate dopo aver attraversato illegalmente la frontiera Schengen, in condizione di soggiorno irregolare, accolte in gruppi di rifugiati o sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso saranno in alcuni casi confrontati in automatico con gli altri sistemi europei. L'articolo 110a capoverso 1 AP-LStrI del progetto sull'interoperabilità<sup>75</sup> fa già riferimento all'Eurodac.

Il progetto concernente l'interoperabilità va tuttavia modificato in modo da consentire alle autorità competenti per la registrazione nell'Eurodac di accedere al CIR e al MID. Sarà così possibile chiarire eventuali dubbi su identità multiple o verificare i collegamenti tra sistemi Schengen differenti. Pertanto, il futuro articolo 110c capoverso 1 LStrI deve essere integrato con la nuova lettera e (consultazione del CIR ai fini dell'individuazione di identità multiple). Anche l'articolo 110g capoverso 1 LStrI (accesso al MID ai fini dell'individuazione di identità multiple) subisce indirettamente una modifica nel contenuto poiché rimanda all'articolo 110c capoverso 1 LStrI.

<sup>74</sup> Messaggio relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF **2020** 7005.

<sup>75</sup> Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen), FF **2021** 674

### ***Rilevamento dei dati biometrici dall'età di 6 anni***

I dati biometrici da rilevare in funzione delle diverse categorie di persone sono attualmente specificati nelle leggi. Occorre pertanto adeguare l'articolo 99 LAsi e l'articolo 111i LStrI. Riguardo alle norme specifiche sui minori e, in particolare, i minori non accompagnati, si rinvia all'articolo 17 LAsi, che non necessita di alcun adeguamento. Nel settore degli stranieri, invece, si precisa l'articolo 111i LStrI che, nell'ambito del presente avamprogetto, diviene articolo 109l AP-LStrI.

Poiché secondo il calendario attuale, le disposizioni rivedute nell'ambito del presente progetto entreranno in vigore successivamente o contemporaneamente al progetto concernente l'interoperabilità, il presente avamprogetto si basa sul progetto concernente l'interoperabilità, che ha modificato alcuni articoli della LStrI, segnatamente quelli che interessano l'Eurodac.

### ***Registrazione di nuovi dati nel sistema centrale***

Il regolamento Eurodac riveduto prevede la registrazione di nuovi dati, in particolare in relazione a procedure (Dublino o di altro tipo) in corso, al comportamento della persona, se rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico o se ha ottenuto assistenza per il rimpatrio. I nuovi dati, aggiunti a quelli attuali, sono ora raggruppati in categorie di dati. Questa novità comporta un adeguamento degli articoli vigenti. Viene proposto un nuovo articolo 102a<sup>bis</sup> AP-LAsi, mentre l'articolo 102a<sup>ter</sup> riprende l'attuale articolo 102a<sup>bis</sup> LAsi riformulato. Analogamente, l'attuale articolo 111i LStrI (art. 109l AP-LStrI, così numerato sulla base del progetto concernente l'interoperabilità) è stato rivisto ed è stato creato un articolo introduttivo 109k AP-LStrI, numerato sulla base del progetto concernente l'interoperabilità.

### ***Novità riguardanti l'accesso ai dati Eurodac***

Le autorità che rilasciano visti per soggiorni di breve durata potranno consultare l'Eurodac. Sotto il profilo tecnico, queste ricerche passano sempre dal NAP (National Access Point), che risponde all'autorità che ha lanciato l'interrogazione. L'accesso ai dati Eurodac è previsto unicamente per le autorità che rilasciano visti per soggiorni di breve durata; durante i negoziati si è infatti deciso di non accordarlo alle autorità incaricate delle procedure per i permessi, in quanto non sono tenute a verificare l'eventuale rischio migratorio. Le autorità competenti in materia di visti devono poter accedere ai dati Eurodac, in particolare per verificare i riscontri positivi di interrogazioni riguardanti i richiedenti un visto per soggiorno di breve durata (art. 9c regolamento [CE] n. 767/2008 modificato dal regolamento 2021/1134).

Anche l'unità nazionale ETIAS deve poter accedere ai dati Eurodac nell'ambito dei suoi compiti, in particolare la verifica manuale delle corrispondenze tra fascicoli ETIAS e fascicoli Eurodac.

La procedura per l'ottenimento dei dati Eurodac a fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi è svolta solo dopo aver eseguito l'interrogazione del CIR. Questa procedura a due fasi è prevista

nell'articolo 110*d* AP-LStrI del progetto sull'interoperabilità.<sup>76</sup> L'ottenimento dei dati dal sistema centrale è stato disciplinato per legge nell'ambito del trattato di Prüm<sup>77</sup>. Le disposizioni legali previste e approvate dal Parlamento il 1° ottobre 2021 dovrebbero essere leggermente modificate. L'articolo 102*a*<sup>quater</sup> AP-LAsi e l'articolo 111*j* AP-LStrI devono in particolare fare riferimento al regolamento Eurodac riveduto. L'articolo 111*j* AP-LStrI è inoltre numerato sulla base del progetto concernente l'interoperabilità.

### ***Terminologia e note a piè di pagina***

Le note a piè di pagina concernenti il regolamento (UE) 2019/818 (art. 110 cpv. 1 LStrI e art. 16*a* cpv. 1 LSP)<sup>78</sup> e il regolamento (UE) 2018/1240 ETIAS (art. 5 LStrI) devono essere modificate.

### ***Comunicazione dei dati***

Gli attuali principi di comunicazione dei dati del sistema Eurodac a Stati terzi o organizzazioni internazionali subiscono lievi modifiche. Occorre modificare gli articoli 102*c* capoversi 5 e 6 LAsi e la versione interoperabile della comunicazione dei dati prevista dall'articolo 109*f* AP-LStrI. Quest'ultimo articolo è peraltro rinumerato in articolo 109*bis* AP-LStrI.

### ***Esperti in immagini del volto***

In futuro le immagini del volto dovranno consentire un confronto automatico con quelle registrate nell'Eurodac e nel CIR. In questo modo sarà possibile determinare se una persona è effettivamente quella registrata nella banca dati Eurodac. Questi sviluppi tecnici non sono ancora implementati; ciò nondimeno, si dovrà prevedere questo tipo di verifica a livello nazionale in modo analogo a quanto fatto con le impronte digitali. L'articolo 102*a*<sup>quinquies</sup> AP-LAsi riprende l'attuale articolo 102*a*<sup>ter</sup> LAsi opportunamente modificato. Una disposizione analoga deve essere prevista nella LStrI.

### ***Cancellazione dei dati dal sistema centrale e dal CIR***

I dati riguardanti una persona che ha chiesto protezione internazionale o che rientra nel settore degli stranieri sono cancellati dall'Eurodac prima della scadenza del periodo previsto solamente se frattanto ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Dublino. La concessione di un titolo di soggiorno o l'uscita dallo spazio Schengen non comporteranno più la cancellazione anticipata dei dati. Anche i periodi di conservazione dei dati sono stati leggermente modificati, il che richiede una precisazione degli articoli vigenti rinumerati 102*a*<sup>ter</sup> AP-LAsi e 109*f* AP-LStrI.

<sup>76</sup> FF 2020 7081, pag. 7091 seg.

<sup>77</sup> FF 2021 2332

<sup>78</sup> FF 2020 7081

### ***Norme di delega a favore del Consiglio federale***

La LAsi e la LStrI devono prevedere norme di delega a favore del Consiglio federale, che deve poter disciplinare vari aspetti della banca dati Eurodac a livello di ordinanza esecutiva, sempreché gli sviluppi informatici consentano alle autorità di accedere elettronicamente ai dati. Occorre quindi stilare un elenco preciso dei dati contenuti nel sistema e i diversi accessi da parte delle autorità sia in modalità di sola lettura che in modalità di scrittura. Si tratta di aspetti già disciplinati per i diversi sistemi d'informazione europei come il VIS, l'EES o l'ETIAS. L'avamprogetto propone quindi un nuovo articolo 109<sup>ter</sup> AP-LStrI e un nuovo articolo 109d AP-LAsi.

### ***Sanzioni***

Le sanzioni in caso di uso improprio dei dati dell'Eurodac sono ora disciplinate dalla nuova lettera e dell'articolo 120d LStrI, nella versione approvata dal Parlamento nel quadro dell'interoperabilità. Nella fattispecie, è necessario aggiornare gli articoli ai quali fa riferimento.

### ***Ricollocazione***

La ricollocazione si riferisce ai richiedenti l'asilo o alle persone che hanno già ricevuto protezione. Tenuto conto della notifica parziale dell'UE, tali casi non sono presi in considerazione nel presente avamprogetto. Eventualmente dovrebbe essere modificato l'articolo 102a<sup>ter</sup> capoverso 7 lettera e AP-LAsi menzionando i richiedenti l'asilo e i rifugiati riconosciuti.

### ***Accesso ai dati dell'Eurodac da parte delle unità nazionali ETIAS e delle autorità che rilasciano visti per soggiorni di breve durata***

Gli accessi previsti dagli articoli 9 e 10 del nuovo regolamento sono integrati nel progetto di revisione della LStrI. Queste disposizioni sono attuate nell'articolo 109l capoverso 10 AP-LStrI.

### ***Confronto dei dati biometrici con i dati già contenuti nell'Eurodac***

Conformemente al capo IX del regolamento Eurodac, le procedure di confronto dei dati biometrici sono integrate nelle disposizioni proposte (art. 109l cpv. 5 AP-LStrI e art. 102a<sup>ter</sup> cpv. 5 AP-LAsi).

### ***Modifica delle disposizioni approvate nel quadro del protocollo Eurodac***

Le disposizioni approvate nel quadro del protocollo Eurodac e del trattato di Prüm devono essere modificate in base al nuovo regolamento Eurodac e ai riferimenti in esso contenuti. Si propone inoltre una revisione indipendente dal recepimento del presente sviluppo dell'acquis di Schengen. Questi articoli sono modificati (art. 109l<sup>quater</sup> AP-LStrI e 102a<sup>quater</sup> AP-LAsi).

## 4.4.2 Attuazione

### *Situazione attuale*

#### *Dati registrati*

Nel 2013, il regolamento (UE) n. 603/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 2725/200028 (regolamento Eurodac) recepito dalla Svizzera nell'ambito dell'AAD e applicato in Svizzera dal 12 dicembre 2008. Il principale obiettivo del regolamento Eurodac è sempre quello di determinare le regole d'utilizzo della banca dati centrale europea per l'attuazione effettiva del regolamento Dublino III. Questa banca dati contiene segnatamente le impronte digitali delle categorie di persone seguenti:

- richiedenti l'asilo maggiori di 14 anni (dati di categoria I);
- persone maggiori di 14 anni che entrano illegalmente in uno Stato Dublino attraverso una frontiera esterna Schengen e che non sono respinte alla frontiera (dati di categoria II).

Inoltre, la banca dati consente di raffrontare i dati delle persone *maggiori di 14 anni* intercettate sul territorio di un dato Stato Dublino sprovviste dei documenti richiesti per il soggiorno (dati di categoria III) con i dati di categoria I. I dati di categoria I di cui all'articolo 11 del vigente regolamento Eurodac vengono confrontati con quelli nel sistema centrale e poi registrati nello stesso. I dati di categoria II di cui all'articolo 14 paragrafo 2 del vigente regolamento Eurodac sono registrati nel sistema senza previo confronto. Le impronte digitali di categoria III sono confrontate con i dati dei richiedenti l'asilo in Eurodac per determinare se la persona sia nota al sistema; non sono invece registrati nello stesso. La conferma tramite il sistema Eurodac che una persona ha già presentato una domanda d'asilo in un altro Stato Dublino costituisce, conformemente al regolamento Dublino, uno dei motivi che consentono di determinare la responsabilità dello Stato Dublino che ha trattato per primo la domanda d'asilo. La prima entrata illegale in uno Stato Dublino costituisce parimenti uno dei criteri per determinare la responsabilità di uno Stato Dublino per il trattamento di una domanda d'asilo.

Le impronte digitali dei richiedenti l'asilo (categoria I) e delle persone fermate all'atto di valicare illegalmente una frontiera esterna Schengen (categoria II) sono i principali dati che vengono trasmessi al sistema centrale. Altri dati quali il luogo e la data della presentazione della domanda d'asilo o del fermo, la data del rilevamento dattiloscopico e la data della trasmissione dei dati vanno da sempre comunicati al sistema centrale. Conformemente agli articoli 11 e 14 paragrafo 2 del regolamento Eurodac riveduto, è opportuno aggiungere l'ID utente dell'autorità che fornisce i dati (identificativo utente dell'operatore, operator user ID). Inoltre, in presenza di un richiedente protezione internazionale (categoria I), occorre fornire diverse informazioni supplementari in funzione della situazione, conformemente all'articolo 11 lettere h-k del regolamento Eurodac. Per esempio, qualora una persona sia presa o ripresa in carico dalla Svizzera, occorre comunicare la data dell'arrivo in Svizzera al sistema centrale. Qualora sia comprovato che una persona ha lasciato gli Stati Dublino per oltre

tre mesi, oppure in caso di esecuzione riuscita di un allontanamento, occorre comunicare la data della partenza. Infine, se la Svizzera accetta di essere lo Stato responsabile e di trattare la domanda di protezione internazionale in virtù dell'articolo 17 del regolamento Dublino III, occorre comunicare la data dell'erogazione della decisione al sistema centrale. Conformemente all'articolo 9 del nuovo regolamento Eurodac, le impronte digitali dei richiedenti l'asilo, così come i dati di cui all'articolo 11 lettere b-g del regolamento Eurodac (categoria I), devono essere trasmesse al sistema centrale entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. La medesima regola si applica anche alle persone intercettate al momento di entrare illegalmente in uno Stato Dublino attraverso una frontiera esterna Schengen (categoria II). Questa regola delle 72 ore non si applica invece ai cittadini di Stati terzi o agli apolidi che soggiornano illegalmente in uno Stato Dublino (categoria III), giacché i dati possono essere soltanto confrontati e non vengono registrati nel sistema.

### *Contrassegno dei dati*

Attualmente è prevista la possibilità di contrassegnare i dati nell'Eurodac (art. 18 regolamento Eurodac). Lo Stato Dublino che concede asilo o protezione a un richiedente deve pertanto contrassegnare i dati del sistema centrale. Inoltre, il sistema centrale informa tutti gli Stati Dublino che hanno in precedenza trasmesso dei dati riguardanti la persona interessata, affinché contrassegnino parimenti tali dati. Non appena contrassegnati, i dati relativi alla persona che ha ottenuto protezione internazionale sono sempre trasmessi allo Stato che chiede un confronto digitale, ma recano un contrassegno distintivo che indica lo statuto particolare della persona. Il contrassegno consente di identificare le persone che beneficiano della protezione di uno Stato Dublino e in questo modo sarà visibile lo Stato che ha concesso tale protezione. I dati riguardanti i richiedenti protezione internazionale sono cancellati automaticamente soltanto dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali (art. 10 regolamento Eurodac).

### *Esperto in dattiloscopia*

Attualmente, un esperto in dattiloscopia è chiamato a verificare immediatamente i risultati positivi forniti da Eurodac. Un eventuale risultato inconcludente del controllo va notificato quanto prima, al massimo entro tre giorni lavorativi, alla Commissione europea e all'agenzia responsabile per la gestione dei sistemi informatici europei (agenzia IT).

### *Novità*

#### *Dati registrati*

Per le persone appartenenti alla categoria I è necessario inserire una serie di *dati personali*, fra cui l'immagine del volto, a partire dall'età di 6 anni. Inoltre, nel sistema centrale vanno ora registrate informazioni quali il rifiuto della protezione, l'eventuale minaccia per l'ordine pubblico o il fatto di aver ricevuto un sostegno o assistenza al rimpatrio.

Per tutte le categorie è inoltre opportuno indicare rapidamente quale Stato Dublin sia responsabile a seguito di tale verifica o di un cambiamento legato o meno alla clausola di sovranità. Occorre inoltre indicare la data di uscita, se è accertato che la persona ha lasciato lo spazio Schengen.

Inoltre, ove disponibili andrebbero registrati nel sistema il tipo e il numero del documento di viaggio e una scansione a colori di ogni documento d'identità o di viaggio, *con un'indicazione della sua autenticità*. Se ciò non fosse possibile, dovrebbe essere registrato qualsiasi altro documento atto a facilitare l'identificazione del cittadino di un Paese terzo o dell'apolide, con indicazione dell'autenticità.

#### *Contrassegno e cancellazione dei dati*

Il nuovo regolamento Eurodac introduce una modifica a livello di contrassegno dei dati: i dati delle persone che ottengono un titolo di soggiorno o un diritto di residenza senza aver depositato una domanda d'asilo verranno contrassegnati nel sistema Eurodac e non più cancellati. In tal modo, l'ottenimento del titolo di soggiorno e il motivo della concessione saranno visibili nel sistema. La stessa disposizione si applica alle persone che hanno lasciato lo spazio Schengen: tale menzione figurerà nel sistema e non sarà più cancellata anticipatamente.

#### *Esperti in dattiloscopia e immagini del volto*

Si ricorrerà, come già oggi, agli attuali esperti qualificati in materia di dattiloscopia. Tuttavia, le impronte digitali verranno analizzate unicamente in caso di corrispondenza multipla. A lungo termine, quando la tecnica lo consentirà, si procederà anche al confronto delle immagini del volto. Analogamente, un eventuale riscontro Eurodac di immagini del volto darà adito a verifica solamente in caso di dubbio sul fatto che si tratti della medesima persona.

### **4.4.3 Particolare necessità di coordinamento**

Il recepimento e la trasposizione del regolamento Eurodac richiedono un coordinamento particolare per quanto riguarda:

- il progetto che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto<sup>79</sup>;
- il progetto che approva e traspone nel diritto svizzero i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE<sup>80</sup>;

<sup>79</sup> FF 2021 741

<sup>80</sup> FF 2021 674

- il progetto che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)<sup>81</sup>;
- la futura legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC)<sup>82</sup>.

La necessità di coordinamento tra il presente avamprogetto e i progetti menzionati è illustrata nel dettaglio al punto 4.6.

## 4.5 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione

### 4.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

*Art. 5 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup>, seconda nota a piè di pagina<sup>83</sup>*

Il regolamento (UE) 2018/1240 è modificato nell'ambito della revisione totale del regolamento Eurodac. Occorre pertanto aggiornare la relativa nota a piè di pagina riprendendo la formulazione prevista nell'ambito delle modifiche legislative per l'ETIAS.

*Art. 109k Sistema d'informazione Eurodac*

Nell'ambito del progetto sull'interoperabilità, il vigente articolo 111i è stato abrogato e inserito nell'articolo 109k. Il citato articolo 109k costituisce, al pari dell'articolo 102a<sup>bis</sup> AP-LAsi, una nuova disposizione creata in seguito al recepimento del presente regolamento Eurodac. L'articolo prevede ora una definizione del sistema centrale Eurodac e del suo contenuto, analogamente agli altri sistemi d'informazione Schengen. Si rinuncia all'indicazione di tutti i dati da inserire a seconda delle diverse categorie di persone, in quanto un tale elenco sarebbe molto lungo. Si propone pertanto di disciplinare nella legge unicamente le categorie di dati contenute nel sistema centrale Eurodac. Si potranno elencare tutti i vari dati del sistema in un'ordinanza esecutiva.

Il capoverso 1 stabilisce che il sistema Eurodac contiene i dati personali dei cittadini di Stati terzi di età non inferiore a sei anni che hanno depositato una domanda d'asilo (lett. a), partecipano a una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati o sono ammessi nel quadro di una siffatta procedura (lett. b), sono stati tratti in salvo da un'emergenza in mare (lett. c), hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno

<sup>81</sup> FF 2020 6963

<sup>82</sup> FF 2022 2725

<sup>83</sup> LStrI modificata dal decreto federale del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (sviluppo dell'acquis di Schengen).

parte di un gruppo di persone bisognose di protezione (lett. d), sono entrati o soggiornano illegalmente nello spazio Schengen (lett. e ed f).

Il capoverso 2 elenca le categorie di dati trasmessi all'Eurodac tramite un'interfaccia nazionale unica: i dati d'identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d'identità (lett. a), le impronte digitali e l'immagine del volto (lett. b), i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino (lett. c) e altri dati secondo il regolamento Eurodac riguardanti la persona e la sua identità (lett. d). Questi comprendono anche determinati dati personali degni di particolare protezione, come i dati relativi a procedimenti penali o alla salute, un eventuale atto violento e la conclusione che la persona potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza interna (lett. d). È qui compreso anche il sostegno finanziario nel quadro del rimpatrio.

Secondo il capoverso 3, i dati di cui al capoverso 2 lettere a e b vengono registrati in modo automatizzato nell'archivio comune di dati di identità (CIR).

#### *Art. 109l Registrazione, consultazione e trattamento dei dati nell'Eurodac*

L'attuale articolo 111i LStrI corrisponde all'articolo 109k AP-LStrI della versione interoperabile. È parzialmente modificato a causa dei nuovi inserimenti nell'Eurodac e per motivi di sistematica diviene l'articolo 109l AP-LStrI. La nuova numerazione si basa sul progetto concernente l'interoperabilità.

#### *Cpv. 1*

Il nuovo regolamento Eurodac abbassa a sei anni l'età delle persone alle quali devono essere rilevati i dati biometrici, che finora era di 14 anni. Inoltre, ora si stabilisce che devono essere rilevate non solo le impronte digitali, ma anche l'immagine del volto (dati biometrici). Questo capoverso è modificato di conseguenza. Il vigente capoverso 2 elenca in modo esaustivo i dati da rilevare oltre alle impronte digitali. La legge riveduta rinuncia a un elenco esaustivo e, per i dati da registrare oltre alle impronte digitali e all'immagine del volto, rimanda semplicemente al regolamento Eurodac. L'attuale capoverso 2 è pertanto abrogato. Le precedenti lettere a e b del capoverso 1 sono ora riunite nella lettera a; per maggiore precisione è stata apportata una modifica redazionale. Conformemente all'articolo 23 del regolamento Eurodac, la nuova lettera b stabilisce inoltre che occorre rilevare i dati necessari anche delle persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. Questa precisazione integra qui anche il precedente capoverso 6 (soggiorno illegale).

L'obbligo di inserire i dati, in particolare quelli relativi alle persone che soggiornano in modo irregolare nello spazio Dublino, comporta anche la possibilità per le autorità competenti di procedere a un'interrogazione del sistema per verificare in che misura i dati siano già stati inseriti.

Sono specificate le autorità che registreranno o tratteranno i dati nell'Eurodac, ossia le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere o sul territorio svizzero: l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le autorità cantonali e comunali di polizia competenti in materia di stranieri.

*Cpv. 2*

Occorre introdurre un nuovo capoverso 2, poiché l'articolo 14 del regolamento Eurodac stabilisce che per i minori non accompagnati deve essere immediatamente designata una persona di fiducia per la tutela dei loro interessi durante il rilevamento dei dati biometrici.

*Cpv. 3*

Il capoverso rimane invariato, ad eccezione del rinvio all'articolo 109*k* capoverso 2 per i dati da trasmettere.

*Cpv. 4*

Questo capoverso corrisponde all'attuale capoverso 4 e prevede, come già oggi, che se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali, queste siano trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento è cessato. Ad integrazione, ciò vale oltre che per le impronte digitali anche per l'immagine del volto.

*Cpv. 5*

Questo capoverso riprende e modifica le norme dei precedenti capoversi 7 e 8 concernenti il confronto e la registrazione nell'Eurodac. Si stabilisce che tutti i dati trasmessi secondo l'articolo 109*k* capoverso 2 sono registrati nell'Eurodac e i dati biometrici sono confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Tuttavia, secondo l'articolo 28 del regolamento Eurodac il confronto tramite l'immagine del volto è svolto solamente quando non è possibile tramite le impronte digitali.

Il risultato del confronto viene poi comunicato alla SEM.

*Cpv. 6*

Questo capoverso è identico all'attuale capoverso 5.

*Cpv. 7*

L'attuale capoverso 7 stabilisce che i dati raccolti sono trasmessi alla SEM per l'inoltro all'unità centrale. Questa disposizione è eliminata. Il nuovo capoverso 7 stabilisce in linea generale che nel quadro dell'applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino la SEM, in qualità di punto di accesso nazionale, è competente per la comunicazione con l'unità centrale del sistema Eurodac e per il trattamento dei dati.

*Cpv. 8*

Secondo questo capoverso, in virtù degli articoli 13 e 14 del regolamento Eurodac, se l'allontanamento è eseguito con successo occorre comunicare all'unità centrale la data dell'espulsione o della partenza dal territorio degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Dublino.

*Cpv. 9*

Questo capoverso corrisponde all'attuale capoverso 8. L'articolo 29 paragrafi 5–8 del regolamento Eurodac prevede un nuovo termine per la conservazione dei dati, ovvero cinque anni anziché gli attuali 18 mesi. La durata di conservazione viene quindi prolungata di 3,5 anni. Viene inoltre adeguato il riferimento ai dati da trasmettere aggiungendo che, oltre alle impronte digitali, anche l'immagine del volto è distrutta automaticamente dopo tale periodo (dati biometrici). Si precisa altresì che la SEM deve chiedere senza indugio all'unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza che lo straniero ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino. Per gli altri motivi finora previsti – l'ottenimento di un titolo di soggiorno (cpv. 8 lett. a) e l'uscita dal territorio (cpv. 8 lett. b) – non è più prevista alcuna cancellazione anticipata.

*Cpv. 10*

Questo capoverso stabilisce quali autorità possono consultare i dati dell'Eurodac e in quali casi, ossia la SEM, per l'adempimento dei compiti che le incombono in quanto unità nazionale ETIAS (lett. a), e la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE nonché le autorità di controllo alle frontiere, per il rilascio, la revoca, l'annullamento o il rifiuto di un visto (lett. b).

*Cpv. 11*

Questo capoverso corrisponde all'attuale capoverso 9. È unicamente modificato il rinvio ai capoversi ai quali si applicano le procedure di cui agli articoli 102b, 102c e 102e LAsi.

*Art. 109<sup>bis</sup><sup>84</sup> Comunicazione di dati dell'Eurodac*

L'articolo 109l AP-LStrI è stato formulato nel quadro dell'interoperabilità e riprende l'attuale articolo 111d capoverso 5 LStrI. Con il recepimento del nuovo regolamento Eurodac, esso deve comprendere un nuovo capoverso e deve essere rinumerato, dato che il presente progetto si basa unicamente sulla versione interoperabile. È auspicabile una numerazione sistematica che tenga conto dei nuovi articoli 109k e 109l AP-LStrI.

*Cpv. 1*

Il capoverso 1 prevede un divieto di base di fornire dati Eurodac. Esso è modificato per riprendere le formulazioni scelte nell'ambito dei progetti EES<sup>85</sup> ed ETIAS<sup>86</sup>.

<sup>84</sup> LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen).

<sup>85</sup> FF 2019 221

<sup>86</sup> FF 2020 6963

*Cpv. 2*

La SEM potrà comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen se necessario per provare l'identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 50 del regolamento Eurodac (cfr. punto 4.3).

*Art. 109<sup>ter</sup> Disposizioni esecutive relative all'Eurodac*

Questo articolo impone al Consiglio federale di disciplinare diversi punti relativi al sistema d'informazione Eurodac. In particolare, è tenuto a designare per ciascuna delle autorità federali di cui all'articolo 109/ capoversi 1 e 10 le unità alle quali spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni e a definire la procedura di acquisizione dei dati dell'Eurodac da parte delle autorità di cui all'articolo 109/<sup>quater</sup> capoverso 2. Vanno inoltre precisate le norme in materia di protezione e conservazione dei dati. Sulla base di tale disposizione, il Consiglio federale potrà emanare una nuova ordinanza Eurodac.

*Art. 109/<sup>quater</sup><sup>87</sup> Confronto nell'Eurodac ai fini del perseguimento penale*

Questa disposizione è stata adottata con l'articolo 111j nell'ambito dell'approvazione del trattato di Prüm, del Protocollo Eurodac e dell'accordo PCSC con gli USA. Per motivi sistematici l'articolo deve essere rinumerato. Occorre altresì modificarne il contenuto, indicando ai capoversi 2 e 4 l'immagine del volto e la consultazione tramite dati alfanumerici (come il cognome, il nome o la data di nascita). Subisce inoltre alcuni adeguamenti formali, in particolare per quanto riguarda i rimandi al regolamento Eurodac, che devono essere aggiornati (cpv. 3 e 5).

Viene eliminato l'attuale capoverso 1 secondo cui la SEM è il punto di accesso nazionale ed è abilitata a effettuare il confronto nel sistema Eurodac. Questo aspetto è già disciplinato dall'articolo 109/ capoverso 7 AP-LStrI. Il capoverso 2, che designa le autorità autorizzate a consultare i dati, è integrato dal SIC e dalle autorità di polizia delle città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano, come previsto per il CIR, il VIS e l'EES. In tal modo si garantisce la coerenza tra i relativi atti normativi. Questo capoverso diventa inoltre il capoverso 1.

Infine, il capoverso 6 del progetto Prüm è stralciato, in quanto l'elenco dei reati di terrorismo e dei reati gravi è disciplinato dalla legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS; RS 362.2), attualmente in fase di revisione. Non ha infatti molto senso moltiplicare le definizioni contenute nei cataloghi; a questo proposito si rimanda alla LSIS (art. 12 cpv. 2 AP-LSIS).

*Art. 109/<sup>quinquies</sup> Verifica delle impronte digitali e delle immagini del volto Eurodac*

Questo articolo corrisponde all'articolo 102a/<sup>quinquies</sup> AP-LAsi (cfr. punto 4.5.2) ed è ora integrato nella LStrI poiché si riferisce anche ai cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente o che sono entrati illegalmente.

87 FF 2021 741

*Art. 110 cpv. 1, seconda nota a piè di pagina<sup>88</sup>*

Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 è esplicitato all'articolo 110 capoverso 1 AP-LStrI. È opportuno precisare la nota a piè di pagina relativa al regolamento (UE) 2019/818, modificato da ultimo dal presente regolamento Eurodac.

*Art. 110c cpv. 1 lett. e<sup>89</sup>*

L'articolo 110c capoverso 1 definisce le autorità autorizzate a consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi. Per consentire alle autorità competenti per l'asilo e gli stranieri di accedere al CIR quando inseriscono dati nell'Eurodac, dopo le lettere *a-d* va aggiunta una nuova lettera *e*. Poiché alcuni compiti nell'ambito della procedura d'asilo all'aeroporto o dell'intercettazione di persone che soggiornano illegalmente sul territorio e alle frontiere interne possono essere delegati dai Cantoni all'UDSC (art. 97 della legge del 18 marzo 2005<sup>90</sup> sulle dogane [LD]), quest'ultimo deve avere accesso al CIR.

L'articolo 110c capoverso 2 prevede che tali autorità possano consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR purché abbiano accesso all'EES, al C-VIS, all'Eurodac o al SIS. Pertanto, le autorità di cui alla lettera *e* del capoverso 1 potranno consultare i dati e i riferimenti del CIR. Inoltre, tali autorità devono poter accedere anche al MID, che contiene i diversi collegamenti tra i sistemi Schengen relativi alle stesse identità. Il progetto concernente l'interoperabilità non deve essere modificato di conseguenza. L'articolo 110g capoverso 1 LStrI (verifica manuale delle identità diverse nel MID) rimanda alle autorità di cui all'articolo 110c capoverso 1. In questo modo, in futuro anche queste ultime avranno accesso al MID.

*Art. 120d lett. e<sup>91</sup>*

Una nuova lettera *e* relativa al sistema Eurodac deve essere integrata nella disposizione sulle sanzioni per l'uso illecito dei dati prevista nel quadro dell'interoperabilità (art. 120d). La disposizione chiarisce cosa s'intende per uso illecito dei dati Eurodac. In questo caso la persona è punita con una multa.

<sup>88</sup> LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen).

<sup>89</sup> LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen).

<sup>90</sup> RS **631.0**

<sup>91</sup> LStrI modificata dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (Sviluppi dell'acquis di Schengen).

## 4.5.2 Legge sull'asilo

*Art. 99 rubrica, cpv. 1–4*

*Rilevamento e valutazione delle impronte digitali e dell'immagine del volto*

L'articolo 99 consente ora di rilevare l'immagine del volto (in passato: fotografie) e le impronte digitali a partire dall'età di 6 anni. Il titolo dell'articolo è modificato di conseguenza. Questa disposizione consente, come già oggi, di collegare i dati rilevati nell'ambito dell'Eurodac alla banca dati gestita da fedpol e dalla SEM (AFIS).

*Cpv. 1*

Questo capoverso prevede la possibilità di registrare i dati biometrici di ogni persona richiedente l'asilo a partire dall'età di 6 anni. Come già oggi, se lo ritiene opportuno il Consiglio federale può prevedere il rilevamento dei dati biometrici per minori di età inferiore ai sei anni. Si tratta di una normativa specifica per il settore dell'asilo, in quanto non riguarda solo l'Eurodac, ma anche altre banche dati. Le eccezioni all'inserimento dei dati biometrici previste dal regolamento Eurodac sono già prese in considerazione nella legislazione vigente (art. 13 regolamento Eurodac).

*Cpv. 2–4*

Questi capoversi indicano ora le immagini del volto anziché le fotografie, che è un termine meno preciso. Per il resto rimangono invariati. L'uso delle immagini del volto nel quadro dell'AFIS è ora giuridicamente possibile.

Gli altri capoversi dell'articolo 99 non subiscono modifiche.

*Art. 102a<sup>bis</sup> Sistema d'informazione Eurodac*

Analogamente agli altri sistemi d'informazione Schengen, l'articolo definisce il sistema d'informazione Eurodac e il suo contenuto. L'attuale disposizione Eurodac (art. 102a<sup>bis</sup> LAsi) che disciplina diversi aspetti del sistema è ripresa nell'articolo 102a<sup>ter</sup>. Come per l'articolo 109k LStrI del presente avamprogetto, nella legge non sono più menzionati tutti i dati da registrare, ma ci si limita a categorie di dati. Un elenco completo di tutti i dati per categoria di persone sarebbe sproporzionato e non sarebbe in linea con le disposizioni vigenti per gli altri sistemi d'informazione (VIS, EES ecc.).

*Cpv. 1*

Il capoverso 1 stabilisce il contenuto del sistema d'informazione Eurodac e in particolare le categorie di persone i cui dati saranno trasmessi al sistema: i richiedenti l'asilo, le persone che partecipano a una procedura di reinsediamento o sono ammesse nel quadro di tale procedura, coloro che sono entrati illegalmente nello spazio Schengen da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino e coloro che soggiornano illegalmente nello spazio Schengen. A queste categorie si aggiungono le persone tratte in salvo da un'emergenza in mare (lett. c) o che

hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno parte di un gruppo di persone bisognose di protezione (lett. d).

### *Cpv. 2*

Il capoverso 2 elenca le diverse categorie di dati trasmessi al sistema d'informazione Eurodac: i dati d'identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d'identità (lett. a), le impronte digitali e l'immagine del volto (lett. b), i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino (lett. c) e altri dati personali degni di particolare protezione conformemente al regolamento Eurodac riguardanti la persona e la sua identità (lett. d). Questi comprendono anche determinati dati personali degni di particolare protezione, come i dati relativi a procedimenti penali e amministrativi o alla salute. Quest'ultima categoria di dati comprende, per esempio, le informazioni relative alle caratteristiche della persona, come l'esistenza di una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale (cfr. art. 109k cpv. 2 AP-LStrI).

Questi dati sono menzionati negli articoli riguardanti le diverse categorie di persone (richiedenti l'asilo, persone che entrano illegalmente in Svizzera, persone che soggiornano illegalmente in Svizzera e persone che sono state tratte in salvo in mare o che hanno ottenuto protezione con lo statuto S).

### *Cpv. 3*

I dati relativi all'identità e ai documenti di viaggio e i dati biometrici verranno registrati nell'archivio comune di dati di identità (CIR), elemento essenziale per l'interoperabilità dei sistemi d'informazione europei.

### *Art. 102a<sup>ter</sup> Registrazione, consultazione e trattamento dei dati nell'Eurodac*

L'attuale articolo 102a<sup>bis</sup> LAsi diviene l'articolo 102a<sup>ter</sup> AP-LAsi. Alcune disposizioni sono tuttavia oggetto di revisione. Vengono stabilite le autorità autorizzate a inserire i dati nell'Eurodac nel settore dell'asilo e quelle autorizzate ad accedere al sistema per consultare i dati. La SEM continua a costituire il punto di contatto nazionale per l'Eurodac.

### *Cpv. 1*

Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 102a<sup>bis</sup> capoverso 1 LAsi. Ora viene precisato che la SEM funge da punto di accesso nazionale.

### *Cpv. 2*

Il capoverso 2 stabilisce chi è autorizzato a inserire dati nell'Eurodac e a consultarlo. Si tratta dei collaboratori della SEM, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e della polizia aeroportuale per l'adempimento dei loro compiti nel settore dell'asilo (lett. a). Per analogia, devono poter accedere al sistema anche la SEM e le rappresentanze svizzere all'estero con compiti nella procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati (lett. b). Queste autorità hanno infatti l'obbligo

di inserire i dati e devono pertanto poter accedere all'Eurodac; potranno inoltre ottenere i dati già registrati relativi alla persona in questione.

#### *Cpv. 3*

Il nuovo capoverso 3 riprende l'attuale capoverso 2 dell'articolo 102a<sup>bis</sup> LAsi. Le autorità devono trasmettere i dati al sistema entro 72 ore dal loro rilevamento. Per i dati da trasmettere si rimanda ora all'articolo 102a<sup>bis</sup> capoverso 2 AP-LAsi.

#### *Cpv. 4*

Il capoverso 4 riprende l'attuale capoverso 2<sup>bis</sup> dell'articolo 102a<sup>bis</sup> LAsi menzionando anche l'immagine del volto.

#### *Cpv. 5*

Il capoverso 5 riprende l'attuale capoverso 3 dell'articolo 102a<sup>bis</sup> LAsi. Un nuovo riferimento all'articolo 102a<sup>bis</sup> capoverso 2 sostituisce l'attuale menzione dei dati trasmessi al sistema. Il nuovo capoverso 5<sup>bis</sup> stabilisce che, se non è possibile eseguire il confronto sulla base delle impronte digitali, occorre basarsi sull'immagine del volto. Il nuovo regolamento Eurodac prevede effettivamente una sussidiarietà dell'immagine del volto (art. 28).

#### *Cpv. 6*

Questo capoverso riprende invariato l'attuale capoverso 2<sup>ter</sup> dell'articolo 102a<sup>bis</sup> LAsi.

#### *Cpv. 7*

Il capoverso 7 riprende in linea di principio l'attuale capoverso 2<sup>quater</sup> dell'articolo 102a<sup>bis</sup> LAsi che disciplina i dati o le informazioni comunicati in un secondo tempo all'unità centrale Eurodac. Lo Stato Dublino competente va indicato non appena è stato determinato (lett. a). Occorre inoltre indicare, come peraltro avviene già oggi, la data di arrivo in Svizzera del richiedente preso o ripreso in carico; entrambi i casi sono ora riuniti nella medesima lettera b. Le lettere c e d riprendono invariato il diritto vigente. La lettera e è parzialmente nuova e prevede che la Svizzera indichi nel sistema la propria competenza per l'esame della domanda d'asilo se, in virtù della clausola di sovranità del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione (art. 35) o nell'ambito di un programma di reinsediamento, diventa volontariamente lo Stato Dublino competente per l'esame della domanda o concede alla persona un titolo di soggiorno. Anche la lettera f è nuova e si basa sul nuovo regolamento Eurodac il quale prevede, in caso di mancato rispetto dei termini per un trasferimento Dublino, che la competenza dello Stato venga aggiornata. A tale proposito, il regolamento Eurodac rinvia al regolamento AMMR (arti. 37 regolamento AMMR).

*Cpv. 8*

Il capoverso 8 riprende l'attuale capoverso 4 dell'articolo 102a<sup>bis</sup> LAsi che disciplina la conservazione dei dati. Esso prevede che i dati siano conservati per un periodo massimo di dieci anni in quanto sono previste eccezioni, in particolare riguardo alle procedure di reinsediamento. La cancellazione anticipata avviene unicamente se la persona acquisisce la cittadinanza di uno degli Stati Dublino.

*Art. 102a<sup>quater</sup> Confronto nell'Eurodac ai fini del perseguimento penale*

Questo articolo disciplina già oggi l'accesso ai dati Eurodac a fini del perseguimento penale ed è stato approvato nell'ambito dell'accordo di cooperazione Prüm<sup>92</sup>. L'articolo deve essere modificato, indicando ai capoversi 1, 2 e 4 l'immagine del volto e la consultazione tramite dati alfanumerici (come il cognome, il nome o la data di nascita). Subisce inoltre alcuni adeguamenti formali, in particolare per quanto riguarda i rimandi al regolamento Eurodac, che devono essere aggiornati (cpv. 3 e 5).

Il capoverso 1 è soppresso; il capoverso 2 diventa il capoverso 1 e i capoversi devono essere quindi rinumerati. Anche il capoverso 6 è abrogato. A questo proposito si rimanda al commento all'articolo 109<sup>quater</sup> AP-LStrI. Per la definizione dei reati di terrorismo e degli altri reati gravi si rimanda alla LSIS (nuovo cpv. 1).

*Art. 102a<sup>quinquies</sup> Verifica delle impronte digitali e delle immagini del volto Eurodac*

L'articolo riprende la normativa esistente sulla verifica delle impronte digitali provenienti dall'Eurodac in caso di corrispondenza (art. 102a<sup>ter</sup>). I nuovi articoli 28 e 38 del regolamento Eurodac sono recepiti qui. Poiché nella disposizione vanno inseriti nuovi elementi, si propone di rinumerarla in articolo 102a<sup>quinquies</sup>. La nuova formulazione tiene conto dell'immagine del volto.

*Cpv. 1*

Il capoverso 1 riprende invariata la vigente normativa dell'articolo 102a<sup>ter</sup> capoverso 1 LAsi.

*Cpv. 2*

Occorre disciplinare la procedura di verifica della corrispondenza quando si effettua una ricerca sia con le impronte digitali che con l'immagine del volto. Un esperto dovrà controllare l'immagine del volto nel caso in cui solo quest'ultima dia un riscontro positivo.

*Cpv. 3*

Come già oggi, le qualifiche degli esperti che procedono alla verifica sono definite dalla SEM. Pertanto, essa dovrà definire anche quelle degli esperti incaricati di verificare le immagini del volto.

*Art. 102c cpv. 5 e 6**Cpv. 5*

L'attuale capoverso 5 prevede un divieto di base di fornire dati Eurodac. Esso è leggermente modificato per riprendere le formulazioni scelte nell'ambito dei progetti EES<sup>93</sup> ed ETIAS<sup>94</sup>.

*Cpv. 6*

La disposizione sulla comunicazione dei dati Eurodac è leggermente modificata e viene proposto un nuovo capoverso 6, il quale prevede la possibilità di trasmettere dati Eurodac a Stati terzi qualora sia necessario per accertare l'identità di un cittadino di un Paese terzo ai fini del suo rimpatrio. Le condizioni previste dal nuovo regolamento Eurodac devono essere soddisfatte e si rimanda a tal fine al pertinente nuovo articolo 50 del citato regolamento (cfr. punto 4.3).

*Art. 102c<sup>bis</sup> Disposizioni esecutive relative all'Eurodac*

È previsto che il Consiglio federale disciplini i diversi aspetti legati alla protezione dei dati e agli accessi al sistema Eurodac, per quanto gli sviluppi tecnici portino alla creazione di un nuovo sistema d'informazione con accessi online. Il nuovo articolo 102c<sup>bis</sup> AP-LAsi gli consente di emanare una nuova ordinanza Eurodac (cfr. commento all'art. 109<sup>ter</sup> AP-LStrI).

### **4.5.3                    Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione**

L'articolo 16a LSIP è stato formulato nel quadro del progetto sull'interoperabilità ed è stato approvato dal Parlamento nella primavera del 2021.<sup>95</sup> L'sBMS previsto dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 è ivi definito come pure all'articolo 110 capoverso 1 LStrI. È opportuno aggiornare la nota a piè di pagina relativa al regolamento (UE) 2019/818, modificato dal presente regolamento Eurodac.

<sup>93</sup> FF 2019 221

<sup>94</sup> FF 2020 6963

<sup>95</sup> FF 2021 674

## **4.6 Necessità di coordinamento**

### **4.6.1 Necessità di coordinamento con il progetto Prüm**

Il recepimento e la trasposizione del presente regolamento Eurodac richiedono un coordinamento particolare con il progetto Prüm (cooperazione Prüm)<sup>96</sup>.

Il progetto Prüm ha comportato un nuovo articolo 111j LStrI e un nuovo articolo 102a<sup>quater</sup> LAsi sul confronto nell'Eurodac ai fini del perseguimento penale. Queste disposizioni sono state modificate nel quadro del presente recepimento e trasposizione del nuovo regolamento Eurodac (nuovo art. 109/<sup>quater</sup> AP-LStrI e nuovo art. 102a<sup>quater</sup> AP-LAsi, cfr. punti 4.5.1 e 4.5.2). Poiché nel quadro del presente avamprogetto è abrogata la norma di cui all'articolo 111j capoverso 6 LStrI del progetto Prüm (cfr. in proposito il commento all'art. 109/<sup>quater</sup> P-LStrI), occorre adeguare anche l'articolo 357 capoverso 5 del codice penale del progetto Prüm, che rimanda al capoverso 6 in relazione ai reati terroristici.

Qualora il decreto federale Prüm dovesse entrare in vigore simultaneamente a quello concernente il recepimento del regolamento Eurodac, prevarranno le disposizioni della versione Eurodac (e non quelle della versione Prüm).

### **4.6.2 Necessità di coordinamento con il progetto sull'interoperabilità**

Il recepimento e la trasposizione delle modifiche del regolamento Eurodac richiedono un coordinamento particolare con il progetto di istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE<sup>97</sup> (regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/ 818).

Nel quadro del presente avamprogetto, gli articoli 109l, 110 capoverso 1, 110c capoverso 1 e 120d AP-LStrI così come l'articolo 16a capoverso 1 AP-LSIP nella versione IOP sono stati modificati (cfr. punti 4.5.1 e 4.5.3).

Nel decreto federale IOP, ulteriori disposizioni devono essere coordinate con il presente avamprogetto. Si tratta dell'articolo 111c capoverso 3 AP-LStrI e degli articoli 1 capoverso 2 e 15 della LSISA, dove occorre adattare i rimandi. Inoltre, poiché il progetto Eurodac prevede nuove disposizioni, il titolo non sarà più inserito dopo l'articolo 109l bensì dopo l'articolo 109/<sup>quater</sup>.

L'articolo 109l LStrI del progetto sull'interoperabilità sarà integrato nel nuovo articolo 109/<sup>bis</sup> AP-LStrI con un nuovo capoverso 2.

Il progetto sull'interoperabilità ha inoltre introdotto nella LStrI e nella LSIP un nuovo disciplinamento per un servizio comune di confronto biometrico (sBMS) (cfr. art. 110 LStrI, art. 16a LSIP). Gli articoli 110 capoverso 1 LStrI e 16a capoverso 1 LSIP ri-

<sup>96</sup> FF 2021 741

<sup>97</sup> FF 2021 674

mandano tra l'altro al regolamento (UE) 2019/818. Tale regolamento viene modificato nel quadro del nuovo regolamento Eurodac e pertanto la relativa nota a piè di pagina dev'essere modificata.

Nel quadro del regolamento IOP è stata inoltre introdotta nell'articolo 110c LStrI una nuova disposizione concernente la consultazione del CIR ai fini dell'individuazione di identità multiple. La SEM, le autorità cantonali di migrazione e di polizia nonché l'UDSC potranno, nell'ambito dei loro compiti nel settore dell'asilo e degli stranieri, consultare i dati se è presente un collegamento con un fascicolo di dati personali secondo il regolamento Eurodac (art. 110c cpv. 1 lett. e AP-LStrI).

Il progetto sull'interoperabilità ha modificato la disposizione dell'articolo 120d LStrI concernente il trattamento improprio dei dati personali nei sistemi d'informazione. Nel quadro del nuovo regolamento Eurodac questa disposizione deve essere nuovamente modificata per prevedere una multa anche in caso di trattamento illecito in relazione all'Eurodac (art. 120d lett. e AP-LStrI).

Qualora il decreto federale concernente l'interoperabilità dovesse entrare in vigore simultaneamente a quello concernente il recepimento del regolamento Eurodac, saranno le disposizioni della versione Eurodac a prevalere (e non quelle della versione IOP).

### **4.6.3                   Necessità di coordinamento con il progetto ETIAS**

Il recepimento e la trasposizione delle modifiche del regolamento Eurodac richiedono un coordinamento particolare con l'introduzione dell'ETIAS<sup>98</sup> (regolamento [UE] 2018/1240).

L'articolo 5 capoverso 1 lettera a<sup>bis</sup> AP-LStrI è modificato nel presente avamprogetto.

Il progetto ETIAS ha introdotto nell'articolo 5 capoverso 1 lettera a<sup>bis</sup> LStrI una nuova condizione d'entrata che rimanda tra l'altro al regolamento (UE) 2018/1240 (autorizzazione ai viaggi ETIAS). Tale regolamento viene modificato nel quadro del nuovo regolamento Eurodac e pertanto la relativa nota a piè di pagina deve essere modificata.

Qualora il decreto federale concernente l'ETIAS dovesse entrare in vigore contemporaneamente a quello che recepisce il regolamento Eurodac, prevarrà la disposizione della versione Eurodac (e non quella della versione ETIAS).

### **4.6.4                   Necessità di coordinamento con la futura legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC**

L'attuale programma di trasformazione DaziT<sup>99</sup> prevede un ulteriore sviluppo dell'UDSC anche sotto il profilo organizzativo che implica il raggruppamento delle unità «DOGANÀ» e «Corpo delle guardie di confine». I compiti che in base al diritto attuale sono assunti dai membri del Corpo delle guardie di confine saranno in futuro

<sup>98</sup> FF 2020 6963

<sup>99</sup> Si veda anche [www.dazit.admin.ch](http://www.dazit.admin.ch).

svolti da collaboratori dell'UDSC opportunamente istruiti. Sussiste pertanto la necessità di un coordinamento con la revisione totale della legge sulle dogane e con la futura legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC.<sup>100</sup>

Poiché le funzioni dei collaboratori dell'UDSC sono introdotte soltanto con la P-LE-UDSC (cfr. art. 99 cpv. 4 AP-LAsi, versione della P-LE-UDSC<sup>101</sup>), nel presente avamprogetto si introduce soltanto il termine generico UDSC, fatta eccezione per l'articolo 99 capoverso 4 P-LAsi, in cui si mantiene la terminologia «Corpo delle guardie di confine». La necessità di coordinamento riguarda pertanto soltanto l'articolo 99 AP-LAsi. Non appena il termine generico UDSC sarà utilizzato in questo progetto, rimarrà tale anche in futuro. Questo vale per gli articoli 109/ AP-LStrI, 110c capoverso 1 lettera e AP-LStrI e 102a<sup>ter</sup> AP-LAsi del presente avamprogetto. Per questi articoli non vi è pertanto alcuna necessità di coordinamento.

## 4.7 Effetti del trattato e dell'atto normativo

Il sistema Eurodac è già operativo e la SEM ne è il punto di accesso centrale (NAP). Il nuovo sistema prevede nuovi accessi ai dati, in particolare da parte delle autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve durata. Ciò implica alcuni adeguamenti informatici. Gli obblighi di registrazione da parte delle autorità federali e cantonali sono compiti supplementari che possono comportare la necessità di personale aggiuntivo.

### 4.7.1 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione

#### *Costi del progetto informatico SEM*

Il nuovo sistema prevede nuovi accessi, in particolare da parte delle autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve durata. Ciò implica alcuni adeguamenti informatici, che saranno a carico della Confederazione (progetto della SEM). La Confederazione (SEM) si farà carico dei costi del progetto di attuazione nazionale. Il credito d'impegno III Schengen/Dublino considera anche i costi pari a 3,6 milioni di franchi per l'adeguamento e il collegamento dell'autorità all'Eurodac. Per l'esercizio dell'Eurodac, la SEM prevede costi ricorrenti aggiuntivi pari a circa 1 milione di franchi l'anno a partire dal 2026. I costi saranno inclusi nel piano finanziario a partire dal 2026.

<sup>100</sup> 22.058: Legge sulle dogane. Revisione totale, [www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20220058](http://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20220058)

<sup>101</sup> FF 2022 2725, in particolare pag. 93 nonché FF 2022 2724, in particolare pag. 277.

---

*Accesso all'Eurodac da parte delle autorità di perseguimento penale**Costi del progetto informatico per fedpol*

I costi connessi all'accesso all'Eurodac da parte delle autorità di perseguimento penale sono principalmente dovuti alla realizzazione di progetti informatici. Sono definiti di seguito. Poiché in futuro le autorità di perseguimento penale potranno consultare l'Eurodac anche utilizzando le impronte digitali, l'immagine del volto e i dati alfanumerici, i sistemi informatici devono essere adeguati. Per quanto riguarda la biometria, ciò riguarda la banca dati delle impronte digitali AFIS, nella quale sono conservate le immagini del volto, e l'applicazione biometrica di gestione dei mandati PUNT Message Handler, tramite la quale transiteranno in futuro le consultazioni biometriche dell'Eurodac, nonché l'applicazione EPNG («Ereignisprotokollierung Neue Generation») che funge da interfaccia. Nell'ambito del previsto progetto AFIS 2026, i due sistemi AFIS e PUNT saranno integrati con i processi riguardanti l'immagine del volto. Il collegamento all'Eurodac richiede un ampliamento di questi processi e l'implementazione di un'interfaccia. Per le consultazioni alfanumeriche delle autorità di contrasto è necessario apportare adeguamenti ai sistemi e ai processi nell'ambito dell'IOP. Attualmente non è ancora possibile determinare i costi. Tali aspetti saranno analizzati dettagliatamente in fase di elaborazione del messaggio.

*Ripercussioni finanziarie per l'UDSC*

Le ripercussioni finanziarie per l'UDSC dipenderanno dalle disposizioni superiori concernenti i requisiti tecnici (qualità) da attuare; in particolare a determinare l'entità delle spese sarà la soluzione tecnica scelta. L'organizzazione del programma DaziT comprende anche i lavori di progetto in termini di personale concernenti gli sviluppi di Schengen. Eventuali lavori per il collegamento dell'attuale sistema dell'UDSC all'Eurodac o per nuovi acquisti, come pure le spese di formazione, comportano costi aggiuntivi, poiché tutto il personale di controllo deve essere formato. Le conseguenze finanziarie e le possibili soluzioni di finanziamento saranno concretizzate nel quadro dei lavori in corso e indicate nel messaggio.

**4.7.2 Ripercussioni sul personale della Confederazione***Ripercussioni sul personale della SEM*

Gli obblighi di registrazione da parte delle autorità federali e cantonali sono compiti supplementari che possono comportare la necessità di personale aggiuntivo. Queste eventuali spese per il personale saranno concretizzate nel dettaglio in fase di elaborazione del messaggio.

### *Ripercussioni sul personale fedpol*

La verifica di ulteriori riscontri positivi di consultazioni Eurodac effettuate con l'immagine del volto e dati alfanumerici ai fini del perseguimento penale richiederà ulteriore personale operativo presso BiomID e la COA di fedpol. Queste spese per il personale saranno concretizzate nel dettaglio in fase di elaborazione del messaggio.

### *Ripercussioni sul personale del DFF*

La registrazione e il trattamento dei nuovi dati (alfanumerici, immagini del volto), i nuovi requisiti relativi allo statuto della persona e la nuova registrazione nell'Eurodac dei cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare comporteranno nuovi processi e un maggiore onere per l'UDSC.

Al momento non è possibile quantificare le ripercussioni sul personale per l'UDSC. Un eventuale fabbisogno supplementare di personale per l'adempimento del mandato deve essere verificato nel quadro dell'ulteriore concretizzazione dell'attuazione.

## **4.7.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

Le autorità cantonali e comunali avranno l'obbligo di registrare anche i dati delle nuove categorie di persone previste oppure i dati supplementari per le categorie già esistenti, come per esempio le persone che entrano illegalmente attraverso le frontiere esterne Schengen (aeroporti svizzeri). Per esempio, i dati di ogni persona in situazione di soggiorno irregolare devono essere registrati nel sistema. Di conseguenza, i minori non accompagnati fermati dall'UDSC saranno trasferiti alle autorità cantonali, poiché secondo l'articolo 109/ capoverso 1<sup>bis</sup> a queste spetta designare una persona di fiducia per il rilevamento dei dati biometrici. Sulla base delle cifre riguardanti le categorie di persone contemplate, i Cantoni dovranno stimare l'entità dei compiti che li attendono dall'entrata in vigore del nuovo regolamento Eurodac.

## **4.8 Aspetti giuridici**

### **4.8.1 Costituzionalità**

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento UE si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.

L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

Nella fattispecie non vi è nessuna competenza particolare del Consiglio federale conferita per legge o per trattato; inoltre, non si tratta di un trattato di portata limitata. Ne deriva che l'Assemblea federale è competente per l'approvazione del presente scambio di note.

#### **4.8.2                   Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera**

Il recepimento del regolamento Eurodac e le modifiche legislative che ne derivano sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Sono conformi in particolare alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati (Convenzione di Ginevra) emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 come pure con al Patto internazionale del 16 dicembre 1966<sup>102</sup> relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II).

Con il recepimento del presente sviluppo dell'acquis di Dublino, la Svizzera adempie ai propri impegni nei confronti dell'UE assunti nel quadro dell'AAS. Anche l'integrazione dell'interoperabilità dei sistemi di informazione istituita dai regolamenti (UE) 2019/817 (regolamento «IOP frontiere») e (UE) 2019/818 s'iscrive nella cooperazione Dublino. Il recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Dublino rientra inoltre nel quadro della politica migratoria europea (Patto sulla migrazione).

#### **4.8.3                   Forma dell'atto (decreto federale, atto di attuazione)**

Il recepimento del regolamento UE non implica l'adesione della Svizzera a un'organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l'approvazione dei pertinenti scambi di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente scambio di note è concluso a tempo indeterminato, ma può essere disdetto in qualsiasi momento e non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Tuttavia, il recepimento del regolamento Eurodac comporta la modifica di alcune leggi. Il decreto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

<sup>102</sup> RS 0.103.2

L'Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

Ai sensi dell'articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie alla trasposizione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo possono essere incluse nel decreto di approvazione.

Le modifiche di legge proposte sono necessarie per l'attuazione del regolamento Eurodac e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tali atti. Il disegno del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

#### **4.8.4 Delega di competenze legislative**

Secondo il disegno di decreto federale, il Consiglio federale deve avere la possibilità di prevedere l'obbligo di registrare i dati dei minori di età inferiore a sei anni (art. 99 cpv. 1 AP-LAsi). Questa possibilità esiste già oggi per i minori di età inferiore a 14 anni. Il Consiglio federale vi ha fatto ricorso e ha stabilito che i dati biometrici di minori non accompagnati di età inferiore ai 14 anni vengono rilevati unicamente se l'esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità (art. 6 cpv. 2 ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3<sup>103</sup>). Il Consiglio federale è in grado di stabilire meglio in quali casi è necessario procedere a tale registrazione dei dati e può reagire più tempestivamente a un cambiamento occorso nella pratica.

#### **4.8.5 Protezione dei dati**

La Commissione europea ha elaborato il regolamento Eurodac coinvolgendo il Garante europeo della protezione dei dati. Si può quindi presumere che esso sia conforme al diritto dell'UE in materia di protezione dei dati. Inoltre, il regolamento Eurodac ha già di per sé un intero capitolo dedicato alla protezione e al monitoraggio dei dati. Il regolamento UE prevede anche una vigilanza da parte del Garante europeo della protezione dei dati. Quest'ultimo è intervenuto nell'ambito della consultazione del progetto della Commissione europea evidenziando, essenzialmente, che le comunicazioni di dati in regime di sicurezza devono essere proporzionate e che occorre stabilire condizioni rigorose per la relativa procedura. In Svizzera, anche tale funzione di vigilanza incombe all'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) (art. 111g LStrI e art. 102d LAsi). Come gli altri Stati Schengen, la Svizzera deve pertanto garantire che il trattamento dei dati registrati nell'Eurodac sia conforme alla legge. A tale riguardo, l'articolo 120d LStrI prevede delle sanzioni. I diritti delle autorità d'accesso ai dati sono disciplinati in modo preciso dal regolamento notificato dall'UE. L'accesso ai dati deve essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e può essere concesso solamente se i dati raccolti sono, nel caso specifico, necessari per espletare i compiti delle autorità competenti. Con la revisione totale entrata in vigore il 1° settembre 2023, la LPD recepisce i requisiti della direttiva (UE) 2016/680 sulla

protezione dei dati per tutti gli organi federali. Contestualmente, la legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS), entrata in vigore il 1° marzo 2019 e concepita come soluzione provvisoria, è stata abrogata. Inoltre, sebbene la LPD non abbia recepito formalmente le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, che non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, essa ne tiene pienamente conto. In questo modo è garantito il principio di equivalenza con il diritto europeo. Il presente avamprogetto è, per il resto, conforme ai principi della LPD<sup>104</sup> e in particolare agli articoli 6, 34 capoverso 2 lettera a e 43 capoverso 4.

#### **4.8.6 Subordinazione al freno alle spese**

Il presente avamprogetto non prevede nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. L'avamprogetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

<sup>104</sup> RS 235.1

## **5 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento sugli accertamenti**

### **5.1 Situazione iniziale**

#### **5.1.1 Necessità di agire e obiettivi**

Il punto 5 del presente rapporto riguarda il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero del regolamento sugli accertamenti.

La procedura di accertamento ha lo scopo di migliorare la gestione dei flussi migratori irregolari lungo le frontiere esterne Schengen, introducendo norme uniformi per l'identificazione dei cittadini di Paesi terzi che attraversano o hanno attraversato le frontiere esterne Schengen senza soddisfare le condizioni d'ingresso. L'accertamento serve altresì a identificare eventuali rischi per la salute e la sicurezza e a determinare la procedura corretta per la persona. Al termine, la persona è immediatamente assegnata alla procedura d'asilo o di rimpatrio oppure è presa in carico da un altro Stato Schengen sulla base del meccanismo di solidarietà. Per l'assegnazione alla procedura d'asilo è sufficiente una manifestazione di volontà della persona interessata. L'esame contenutistico della domanda d'asilo è effettuato solamente al termine della procedura di accertamento.

#### **5.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati**

In base all'articolo 4 AAS, la Svizzera è autorizzata, in virtù del suo diritto di partecipazione, a prendere parte ai gruppi di lavoro del Consiglio dell'UE nel settore Schengen. Nello specifico, può esprimere il proprio parere e presentare suggerimenti. Non dispone invece di un diritto di voto (cfr. art. 7 par. 1 AAS).

Nel settembre 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per l'accertamento (cosiddetto screening) dei cittadini di Stati terzi alla frontiera esterna Schengen.

Le discussioni in seno al Consiglio dell'UE si sono protratte dal settembre 2022 al 22 giugno 2022, mentre i negoziati con il Parlamento europeo (trilogo) dal 12 ottobre al 20 dicembre 2023.

Nel quadro dei negoziati i rappresentanti della Svizzera hanno potuto chiarire alcuni aspetti tecnici e avanzare le loro proposte di soluzione.

Le discussioni sulla proposta di regolamento si sono concentrate soprattutto sulla ricerca di un equilibrio tra la posizione del Parlamento europeo, che chiedeva un rafforzamento delle garanzie per il controllo dei diritti fondamentali delle persone sottoposte ad accertamento, e la posizione del Consiglio, che riteneva essenziale il rispetto della sovranità e della flessibilità degli Stati membri.

Il compromesso raggiunto consolida le garanzie per il controllo dei diritti fondamentali dei migranti, per esempio prolungando il periodo di accertamento, nel rispetto dei principi fondamentali di tale procedura (finzione di non ingresso, accertamento sul territorio dello Stato membro).

Il compromesso raggiunto è stato approvato in sessione plenaria dal Parlamento europeo il 10 aprile 2024 e dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2024. Anche l'approvazione ufficiale dei regolamenti UE è avvenuta il 14 maggio 2024 tramite sottoscrizione dell'atto giuridico da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE. Lo sviluppo dell'acquis di Schengen è stato notificato alla Svizzera il 17 maggio 2024.

### **5.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen**

L'articolo 2 paragrafo 3 AAS obbliga la Svizzera a recepire e, se necessario, a trasporre nel diritto svizzero tutti gli atti adottati dall'UE quale sviluppo dell'acquis di Schengen dopo la firma dell'accordo avvenuta il 26 ottobre 2004.

L'articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen: innanzitutto, l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l'avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Successivamente il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare al competente organo dell'UE (Consiglio dell'UE o Commissione europea) se e, all'occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificato. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere dalla data dell'adozione dell'atto da parte dell'UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).

Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l'approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum, al Popolo.

Poiché il regolamento sugli accertamenti è giuridicamente vincolante, il suo recepimento deve avere luogo mediante scambio di note.

Nel presente caso, l'approvazione dello scambio di note compete all'Assemblea federale (cfr. punto 5.8.1). Il 14 agosto 2024 la Svizzera ha informato l'UE nella sua nota di risposta che il recepimento dello sviluppo potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone, per recepire e trasporre gli sviluppi di Schengen, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica degli atti da parte dell'UE. Entro tale termine deve inoltre aver luogo l'eventuale referendum.

In concomitanza con il regolamento sugli accertamenti vengono inoltre modificati i seguenti regolamenti UE rilevanti ai fini Schengen:

- regolamento (CE) n. 767/2008
- regolamento (UE) 2017/2226
- regolamento (UE) 2018/1240
- regolamento (UE) 2019/817.

Si tratta di regolamenti UE già recepiti dalla Svizzera come sviluppi dell'acquis di Schengen. Nel quadro del recepimento del regolamento sugli accertamenti, la Svizzera pertanto deve anche modificare le corrispondenti basi legali nazionali.

Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei regolamenti UE sono soddisfatti, la Svizzera ne informa per scritto immediatamente il Consiglio dell'UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione del regolamento, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. La comunicazione dell'adempiimento dei requisiti costituzionali equivale alla ratifica dello scambio di note.

La mancata trasposizione entro i termini prestabiliti di uno sviluppo dell'acquis di Schengen da parte della Svizzera può implicare la cessazione della cooperazione Schengen e pertanto anche della cooperazione Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l'art. 14 par. 2 AAD). Nella fattispecie, il regolamento sugli accertamenti è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE, insieme agli altri atti giuridici, il 14 maggio 2024. Di conseguenza, la Svizzera avrebbe dovuto trasmettere le sue note di risposta entro il 13 giugno 2024 al Segretariato generale del Consiglio dell'UE e alla Commissione europea. A causa della notifica incompleta del regolamento Eurodac da parte della Commissione europea, l'UE ha dovuto effettuare ulteriori chiarimenti e una correzione alla notifica del regolamento Eurodac. L'attesa di questi chiarimenti ha comportato ritardi, a causa dei quali la Svizzera ha trasmesso le sue note di risposta il 14 agosto 2024.

Il regolamento sugli accertamenti è stato notificato alla Svizzera il 17 maggio 2024; il termine massimo per il recepimento e la trasposizione del regolamento UE in oggetto scade pertanto il 17 maggio 2026.

I regolamenti UE da recepire prevedono un termine di due anni dall'entrata in vigore anche per il recepimento da parte degli Stati membri dell'UE. Le date di applicazione sono tuttavia diverse per i regolamenti UE: il 1° luglio 2026 entreranno in vigore il regolamento AMMR e il regolamento di crisi; già a partire dal 12 giugno 2026 saranno applicati invece il regolamento Eurodac (a eccezione dell'art. 26 la cui data di applicazione è il 12 giugno 2029), il regolamento sul rimpatrio alla frontiera e il regolamento sugli accertamenti.

### **5.1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale**

Il presente avamprogetto non è stato annunciato nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027. Si tratta di uno sviluppo di Schengen che nel quadro dell'obiettivo 17 deve essere recepito tempestivamente. Conformemente a tale obiettivo la Svizzera adotta una politica coerente in materia d'asilo e di integrazione, sfrutta le opportunità offerte dalla migrazione e si adopera per una cooperazione europea e internazionale efficace.

## 5.2 Linee essenziali del regolamento UE

Le sfide in materia di migrazione e sicurezza in Europa hanno portato la Commissione europea a presentare dal 2015 in poi numerose proposte per migliorare le possibilità di prevenire la migrazione illegale e la protezione della sicurezza interna. Con il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo si vuole creare un quadro giuridico comune a livello europeo. Il regolamento sugli accertamenti è parte di questo Patto.

Il presente regolamento introduce una procedura di accertamento che mira a sottoporre a una verifica standardizzata a livello Schengen i cittadini di Stati terzi che al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne Schengen non soddisfano o non hanno soddisfatto le condizioni d'ingresso previste dalla CFS. La verifica ha luogo lungo le frontiere esterne Schengen prima dell'attribuzione della persona alla procedura corretta oppure nel territorio degli Stati Schengen, sempreché non vi siano indicazioni che sia già stata sottoposta a un controllo di frontiera lungo le frontiere esterne Schengen degli Stati Schengen. In Svizzera ciò riguarda da un canto i cittadini di Stati terzi che fanno domanda di protezione internazionale a una frontiera esterna Schengen e non soddisfano le condizioni d'ingresso (art. 5 par. 1 lett. a e par. 2 regolamento sugli accertamenti), dall'altro i cittadini di Stati terzi che hanno attraversato la frontiera esterna Schengen in modo non autorizzato, soggiornano illegalmente nello spazio interno Schengen (soggiornanti fuoritermine esclusi) e che sono fermati sul territorio svizzero, a prescindere dal fatto che facciano domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 1 regolamento sugli accertamenti). La procedura di accertamento alle frontiere esterne Schengen deve svolgersi entro sette giorni, quella sul territorio entro tre giorni dal fermo della persona. Una volta completati gli accertamenti, i cittadini di Paesi terzi vengono rapidamente assegnati alla procedura appropriata: procedura d'asilo, procedura di rimpatrio alla frontiera oppure presa in carico da parte di un altro Stato Schengen nel quadro del meccanismo di solidarietà.

## 5.3 Commento ai singoli articoli del regolamento UE

### 5.3.1 Disposizioni generali

#### *Art. 1 Oggetto*

Il regolamento disciplina la procedura degli accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi realizzati alle frontiere esterne Schengen prima che essi siano indirizzati verso la procedura adeguata, o nel territorio degli Stati Schengen sempreché non vi siano indicazioni che essi siano già stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne degli Stati Schengen. Rientrano in questa categoria anche le persone che, senza soddisfare le condizioni d'ingresso, hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera o nelle zone di transito o sono sbarcate sul territorio di uno Stato Schengen a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.

La procedura di accertamento mira a identificare i cittadini di Stati terzi che attraversano la frontiera esterna Schengen; consultando le banche dati pertinenti, si garantisce che non possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna. Gli accertamenti

comprendono anche valutazioni provvisorie della salute e della vulnerabilità per individuare le persone bisognose di particolare protezione e le persone bisognose di assistenza medica. Lo scopo è altresì quello di identificare le persone che potrebbero rappresentare una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli facilitano l'attribuzione di queste persone alla procedura adeguata.

Il regolamento prevede nell'ambito degli accertamenti un meccanismo indipendente di monitoraggio del rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, inclusa la Carta dei diritti fondamentali. Poiché quest'ultima non è vincolante per la Svizzera, nel presente regolamento di revisione i riferimenti alle disposizioni della Carta non sono vincolanti per la Svizzera. La Svizzera applica tuttavia disposizioni equivalenti della CEDU per assicurare la salvaguardia dei diritti umani fondamentali (in particolare art. 3 e 5-7 CEDU).

#### *Art. 2 Definizioni*

Questa disposizione illustra la principale terminologia del regolamento sugli accertamenti, fondamentale per la sua comprensione e applicazione, per esempio i termini «verifica» e «identificazione». Ai fini del presente regolamento, per «verifica» s'intende il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di un'identità dichiarata. L'«identificazione» consiste nel determinare l'identità di una persona mediante interrogazione di una banca dati confrontando varie serie di dati.

#### *Art. 3 Diritti fondamentali*

In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono in particolare nel pieno rispetto della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, del principio di non respingimento e dei diritti fondamentali della Carta dei diritti fondamentali.

#### *Art. 4 Relazione con altri strumenti giuridici*

La domanda di protezione internazionale dei cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti viene registrata conformemente all'articolo 27 del regolamento sulla procedura d'asilo. Inoltre, per queste persone la procedura di ammissione è determinata dall'articolo 3 della direttiva sull'accoglienza (par. 1 lett. a e b). Per la Svizzera si applicano le corrispondenti procedure nazionali.

### **5.3.2 Procedura di accertamento alla frontiera esterna**

#### *Art. 5 Accertamenti alla frontiera esterna*

Questa disposizione stabilisce quali persone sono sottoposte agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen. Si tratta dei cittadini di Paesi terzi, a prescindere dal fatto che abbiano fatto domanda di protezione internazionale, che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 CFS e che:

- sono rintracciati in relazione all’attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna Schengen, fatta eccezione per i cittadini di Paesi terzi dei quali lo Stato membro interessato non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all’articolo 22 paragrafi 1 e 4 del regolamento Eurodac (par. 1 lett. a); oppure
- sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso (par. 1 lett. b).

Sono sottoposti agli accertamenti anche le persone che hanno fatto domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 CFS (par. 2).

I cittadini di Paesi terzi che sono stati autorizzati a entrare a norma dell’articolo 6 paragrafo 5 CFS non sono sottoposti agli accertamenti. I cittadini di Paesi terzi che, dopo essere stati autorizzati all’ingresso in particolare per motivi umanitari (art. 6 par. 5 lett. c CFS), fanno domanda di protezione internazionale sono nondimeno sottoposti agli accertamenti.

Se durante la procedura risulta evidente che il cittadino di Paese terzo soddisfa le condizioni d’ingresso, gli accertamenti terminano. La procedura di accertamento può essere interrotta anche quando il cittadino di un Paese terzo lascia il territorio degli Stati Schengen per tornare volontariamente nel Paese di origine o di residenza o in un altro Paese terzo che ne consente il ritorno (par. 3).

#### *Art. 6 Autorizzazione all’ingresso nel territorio di uno Stato membro*

Durante gli accertamenti alla frontiera esterna Schengen, le persone interessate (art. 5 par. 1 e 2 regolamento sugli accertamenti) non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato Schengen. Se ai fini dell’accertamento, in base all’articolo 8 capoverso 1 del regolamento sugli accertamenti, gli accertamenti sono effettuati in alternativa in qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato Schengen, le persone in questione sono considerate come non entrate (cosiddetta «finzione di non ingresso»). Gli Stati Schengen stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che, per la durata degli accertamenti, le persone in questione rimangano a disposizione delle autorità competenti a svolgere tali accertamenti nel luogo in cui l’accertamento è svolto, al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le minacce potenziali alla sicurezza interna o i rischi potenziali per la salute pubblica che potrebbero derivare da tale fuga.

### **5.3.3 Accertamenti all’interno del territorio**

#### *Art. 7 Accertamenti all’interno del territorio*

Gli Stati Schengen sottopongono ad accertamenti anche i cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente sul loro territorio e hanno attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna di uno Stato Schengen, se non sono già stati sottoposti ad accertamenti in un altro Stato Schengen e pertanto non sono registrati nell’Eurodac.

Gli Stati Schengen stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che tali cittadini di Paesi terzi rimangano a disposizione delle autorità responsabili per effettuare gli accertamenti per la durata degli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le potenziali minacce alla sicurezza interna che potrebbero derivare da tale fuga (par. 1).

Gli Stati Schengen possono astenersi dallo svolgere gli accertamenti se la persona che soggiorna illegalmente nel loro territorio è trasferita, immediatamente dopo il rintraccio, in un altro Stato Schengen in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito di quadri di cooperazione bilaterale. In tal caso, lo Stato Schengen in cui il cittadino di Paese terzo interessato è stato trasferito procede agli accertamenti (par. 2). All'accertamento di cui al paragrafo 1 di questo articolo si applica l'articolo 5 paragrafo 3 secondo e terzo comma del regolamento sugli accertamenti (par. 3).

### **5.3.4                    Modalità degli accertamenti**

#### *Art. 8                    Prescrizioni riguardanti gli accertamenti*

Gli accertamenti alla frontiera esterna Schengen nei confronti di cittadini di Paesi terzi sottoposti a tale procedura (art. 5 regolamento sugli accertamenti) sono effettuati in qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato Schengen, generalmente ubicato presso le frontiere esterne Schengen o nelle loro vicinanze o, in alternativa, in altri luoghi all'interno del suo territorio (par. 1).

Gli accertamenti nei confronti di cittadini di Paesi terzi fermati sul territorio in situazione di soggiorno irregolare (art. 7 regolamento sugli accertamenti) sono effettuati in un luogo adeguato e opportuno nel territorio dello Stato Schengen (par. 2).

Lungo le frontiere esterne Schengen l'accertamento è effettuato senza indugio e completato in ogni caso entro sette giorni dal rintraccio, dallo sbarco o dalla presentazione al valico di frontiera. Nel caso di una persona a cui, secondo l'articolo 5 paragrafo 1 lettera a del regolamento sugli accertamenti si applica l'articolo 23 paragrafo 4 del regolamento Eurodac (stato dei polpastrelli che non consente di effettuare la registrazione biometrica), l'accertamento è svolto dopo il rilevamento dei dati nel quadro del regolamento Eurodac. Se il cittadino di uno Stato terzo rimane fisicamente alla frontiera esterna Schengen per oltre 72 ore, il periodo per gli accertamenti è ridotto a quattro giorni (par. 3). Tuttavia, non è certo se il riferimento sia corretto in questo contesto, poiché l'articolo 23 del regolamento Eurodac disciplina la registrazione e la trasmissione di dati biometrici delle persone che soggiornano illegalmente nel territorio di uno Stato Schengen. Resta da verificare se tale riferimento sia corretto ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 3 del regolamento sugli accertamenti o se invece si sarebbe dovuto fare riferimento all'articolo 22 paragrafi 1 e 5 del regolamento Eurodac.

Gli accertamenti all'interno del territorio sono effettuati senza indugio e sono completati entro tre giorni dal rintraccio (par. 4).

Gli accertamenti comprendono (par. 5):

- un controllo preliminare dello stato di salute e un controllo preliminare delle vulnerabilità in conformità dell'articolo 12 del regolamento sugli accertamenti;
- l'identificazione o la verifica dell'identità in conformità dell'articolo 14 del regolamento sugli accertamenti;
- la registrazione dei dati biometrici in conformità degli articoli 15, 22 e 24 del regolamento Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
- un controllo di sicurezza come previsto agli articoli 15 e 16 del regolamento sugli accertamenti;
- la compilazione del modulo consuntivo in conformità dell'articolo 17 del regolamento sugli accertamenti;
- l'indirizzamento alla procedura adeguata in conformità dell'articolo 18 del regolamento sugli accertamenti.

Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza hanno accesso effettivo ai cittadini di Paesi terzi durante gli accertamenti. Gli Stati Schengen possono limitare tale accesso laddove oggettivamente necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico di frontiera o della struttura dove sono svolti gli accertamenti, purché tale accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile (par. 6).

Le pertinenti norme in materia di trattenimento di cui alla direttiva rimpatri si applicano durante gli accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che non hanno fatto domanda di protezione internazionale (par. 7).

Gli Stati Schengen provvedono a che tutte le persone sottoposte agli accertamenti godano di condizioni di vita che ne garantiscano il sostentamento, ne tutelino la salute fisica e mentale e ne rispettino i diritti conformemente alla Carta dei diritti fondamentali (par. 8).

Gli Stati Schengen designano le autorità preposte agli accertamenti e garantiscono che il personale di tali autorità sia in possesso delle conoscenze adeguate e abbia ricevuto la necessaria formazione in conformità dell'articolo 16 CFS. Inoltre, il controllo preliminare dello stato di salute va effettuato da personale medico qualificato e il controllo preliminare delle vulnerabilità da personale specializzato. Se del caso, sono coinvolte in tali controlli anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e le autorità nazionali incaricate di individuare e identificare le vittime di tratta di esseri umani (par. 9).

Gli Stati Schengen provvedono affinché solo il personale debitamente autorizzato delle autorità preposte agli accertamenti responsabili dell'identificazione o della verifica dell'identità secondo il regolamento (UE) 2019/817 e del controllo di sicurezza abbiano accesso ai dati, ai sistemi e alle banche dati di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento sugli accertamenti. Inoltre, impiegano personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente (par. 9).

Le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre

inviata da Frontex o dall'EUAA nei limiti dei loro mandati, purché tali esperti o funzionari di collegamento dispongano di una formazione e di qualifiche pertinenti (par. 9).

*Art. 9                    Obblighi dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti*

Durante gli accertamenti, i cittadini di Paesi terzi rimangono a disposizione delle autorità preposte (par. 1). Indicano nome, data di nascita, sesso e nazionalità, forniscono i documenti e informazioni, se disponibili, che possano confermare tali dati (par. 2 lett. a) e forniscono i loro dati biometrici a norma del regolamento Eurodac (par. 2 lett. b).

*Art. 10                  Monitoraggio dei diritti fondamentali*

Gli Stati Schengen adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti. Assicurano inoltre, se del caso, l'avvio di un procedimento giudiziario civile o penale in caso di mancato rispetto o mancata applicazione dei diritti fondamentali, conformemente al diritto nazionale (par. 1).

Il paragrafo 2 stabilisce che ciascuno Stato Schengen, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo, istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente che:

- monitora il rispetto durante gli accertamenti del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla procedura d'asilo, il principio di non respingimento, l'interesse superiore del minore e le norme pertinenti, tra cui le pertinenti disposizioni del diritto nazionale in materia di trattenimento;
- garantisce un trattamento efficace e senza indebiti ritardi delle accuse comprovate di violazione dei diritti fondamentali in tutte le pertinenti attività in relazione agli accertamenti, al fine di avviare, ove necessario, indagini su tali accuse e monitorarne i progressi.

Il meccanismo di monitoraggio indipendente riguarda tutte le attività intraprese dagli Stati Schengen nell'attuazione del regolamento in oggetto. Inoltre, il meccanismo di monitoraggio indipendente può formulare raccomandazioni annuali agli Stati Schengen.

Gli Stati Schengen predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo di monitoraggio indipendente. I difensori civici nazionali e le istituzioni nazionali per i diritti umani, compresi i meccanismi nazionali di prevenzione istituiti ai sensi Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti<sup>105</sup> (Convenzione contro la tortura), partecipano al funzionamento del meccanismo di monitoraggio indipendente e possono essere loro assegnati dei compiti.

Il meccanismo di monitoraggio indipendente può coinvolgere anche organizzazioni internazionali e non governative pertinenti e organismi pubblici indipendenti dalle

<sup>105</sup> RS 0.105.1

autorità che effettuano gli accertamenti. Purché uno o più di tali istituzioni, organizzazioni o organismi non siano direttamente coinvolti nel meccanismo di monitoraggio indipendente, quest'ultimo stabilisce e mantiene stretti legami con le autorità nazionali per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati.

Il meccanismo di monitoraggio indipendente espleta i suoi compiti sulla base di verifiche a campione e verifiche casuali senza preavviso. Gli Stati Schengen garantiscono al meccanismo di monitoraggio indipendente accesso a tutti i luoghi pertinenti, comprese le strutture di accoglienza e i centri di trattenimento, le persone e i documenti, nella misura in cui tale accesso sia necessario per consentirgli di adempiere ai suoi obblighi. L'accesso ai luoghi o alle informazioni classificate pertinenti è concesso solo alle persone che agiscono per conto del meccanismo di monitoraggio indipendente e che hanno ricevuto l'idoneo nulla osta di sicurezza.

L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati Schengen per quanto riguarda l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio e il suo funzionamento indipendente. Gli Stati Schengen possono chiedere all'Agenzia di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio indipendente.

La Commissione europea tiene conto dei risultati dei meccanismi di monitoraggio indipendenti nella sua valutazione dell'effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 15 paragrafo 1 e dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/1060.

Il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui al paragrafo 2 del presente articolo non pregiudica il meccanismo di monitoraggio ai fini del monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune d'asilo di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303 né il ruolo degli osservatori dei diritti fondamentali nel monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività di Frontex di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2019/1896 (par. 3).

Gli Stati Schengen dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui al paragrafo 2 di mezzi finanziari adeguati (par. 4).

#### *Art. 11 Trasmissione di informazioni*

Gli Stati Schengen provvedono affinché i cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti siano informati di quanto segue (par. 1):

- le finalità, la durata e gli elementi degli accertamenti e i loro possibili esiti;
- il diritto di presentare domanda di protezione internazionale e le norme applicabili alla presentazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento sulla procedura d'asilo, incluse le circostanze specificate all'articolo 30 del regolamento sulla procedura d'asilo o nel corrispondente diritto nazionale (in particolare art. 2 e 10 LAsi);
- i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compresi i loro obblighi di cui all'articolo 9 e la possibilità di contattare le organizzazioni e le persone di cui all'articolo 8 paragrafo 6, nonché di essere contattati da tali organizzazioni e persone;

- i diritti conferiti all’interessato dal diritto dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare dal regolamento generale sulla protezione dei dati o dal diritto nazionale svizzero (in particolare art. 7, 8, 15 e 22 LPD).

Gli Stati Schengen provvedono inoltre, se del caso, affinché i cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti siano informati di quanto segue (par. 2):

- le norme applicabili in materia di condizioni d’ingresso in conformità del CFS nonché di altre condizioni d’ingresso, soggiorno e residenza nello Stato Schengen interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano già state fornite;
- l’obbligo di rimpatrio a norma della direttiva rimpatri e le opzioni per partecipare a programmi di rimpatrio;
- le condizioni di partecipazione alla ricollocazione ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento AMMR o di un altro meccanismo di solidarietà.

Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di Paese terzo comprende, per iscritto – su carta o in formato elettronico – e, se necessario, oralmente ricorrendo a servizi di interpretazione. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta e adeguata all’età e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui all’articolo 13 paragrafi 2 e 3. Per agevolare l’accesso alla procedura di protezione internazionale, le autorità competenti per gli accertamenti possono provvedere a mettere a disposizione servizi di mediazione culturale (par. 3).

Gli Stati Schengen possono autorizzare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di Paesi terzi le informazioni secondo la legislazione nazionale (par. 4).

#### *Art. 12 Controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità*

I cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all’interno del territorio sono oggetto di un controllo preliminare dello stato di salute effettuato da personale medico qualificato, volto a individuare eventuali necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica. Il personale medico qualificato può decidere che non è necessario alcun ulteriore controllo dello stato di salute durante gli accertamenti. I cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti hanno accesso a prestazioni sanitarie d’urgenza e al trattamento essenziale delle malattie (par. 1).

Fatti salvi gli obblighi degli Stati Schengen di cui all’articolo 24 del regolamento sulla procedura d’asilo, per i cittadini di Paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale il controllo dello stato di salute di cui al paragrafo 1 del presente articolo può far parte della visita medica di cui all’articolo 24 di tale regolamento (par. 2).

I cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 sono oggetto di un controllo preliminare delle vulnerabilità da parte di personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine. L’obiettivo è di individuare se la persona possa essere un apolide particolarmente vulnerabile o una vittima di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti o avere esigenze particolari ai sensi

della direttiva rimpatri, dell'articolo 25 della direttiva sull'accoglienza e dell'articolo 20 del regolamento sulla procedura d'asilo. Ai fini di tale controllo delle vulnerabilità, le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite da organizzazioni non governative e, se del caso, dal personale medico qualificato (par. 3).

Se vi sono indicazioni di una vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, la persona interessata riceve un sostegno tempestivo e adeguato, in strutture adeguate, a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato in maniera adatta e adeguata all'età, da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela dei minori (par. 4).

Per il controllo preliminare delle vulnerabilità (par. 2 e 4) e del bisogno di protezione occorre considerare la valutazione in virtù delle disposizioni della direttiva sull'accoglienza, del regolamento sulla procedura d'asilo e della direttiva rimpatri (par. 5).

#### *Art. 13 Garanzie a favore dei minori*

Durante gli accertamenti, l'interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente, in conformità dell'articolo 24 paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali (par. 1). Durante gli accertamenti, il minore è accompagnato da un familiare adulto, se presente (par. 2).

Nel caso di minori non accompagnati, gli Stati membri garantiscono che venga designato un rappresentante oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale del minore, per accompagnarlo e per assisterlo durante gli accertamenti in maniera adatta e adeguata all'età e in una lingua a lui comprensibile (par. 3).

Tale persona ha le competenze e le qualifiche necessarie, agisce in modo indipendente e non riceve ordini né dalle persone responsabili degli accertamenti né dalle autorità preposte agli accertamenti. Per garantire il benessere e lo sviluppo sociale del minore, tale persona è sostituita solo in caso di necessità (par. 4).

Il rappresentante o la persona adeguatamente formata assiste un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati – in circostanze normali non più di 30 alla volta (par. 5). A norma della direttiva sull'accoglienza, i minori non accompagnati possono esercitare il diritto di chiedere protezione internazionale anche senza rappresentante (par. 6).

#### *Art. 14 Identificazione o verifica dell'identità*

Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l'applicazione dell'articolo 8 CFS, l'identità dei cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all'interno del territorio è verificata o stabilita utilizzando gli elementi seguenti:

- documenti di identità, di viaggio o di altro tipo;
- dati o informazioni forniti dal cittadino di Paese terzo interessato o ottenuti dal medesimo;
- dati biometrici.

Ai fini dell'identificazione e della verifica dell'identità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità preposte agli accertamenti interrogano l'archivio comune di dati di identità (CIR) a norma dell'articolo 20*a* dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, il sistema d'informazione Schengen (SIS) a norma dei regolamenti (UE) 2018/1860<sup>106</sup>, (UE) 2018/1861<sup>107</sup> e (UE) 2018/1862 e, se del caso, le banche dati nazionali applicabili a norma del diritto nazionale. I dati biometrici di un cittadino di Paese terzo sottoposto agli accertamenti sono rilevati conformemente alle disposizioni del regolamento Eurodac ai fini dell'identificazione o della verifica dell'identità di tale persona e della sua registrazione nell'Eurodac (par. 2).

La consultazione del CIR di cui al paragrafo 2 del presente articolo è avviata utilizzando l'ESP conformemente al capo II dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR, le autorità preposte agli accertamenti accedono direttamente ai sistemi di informazione dell'UE o al CIR. Ciò non pregiudica l'accesso facoltativo delle autorità preposte agli accertamenti al SIS, per il quale l'uso dell'ESP rimane facoltativo (par. 3).

Se non possono essere usati i dati biometrici del cittadino di Paese terzo o se l'interrogazione di cui al paragrafo 2 effettuata con tali dati fallisce o non produce riscontri positivi, l'interrogazione è effettuata con i dati di identità del cittadino di Paese terzo combinati con eventuali dati del documento d'identità o di viaggio o di altro documento, oppure con qualsiasi dato o informazione di cui al paragrafo 1 lettera b (par. 4).

Le interrogazioni del SIS con dati biometrici sono effettuate conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1862 (par. 5). Ove possibile, i controlli comprendono anche la verifica di almeno uno degli identificatori biometrici inseriti nel documento di identità o di viaggio o di altro tipo (par. 6).

#### *Art. 15            Controllo di sicurezza*

Questo articolo contiene disposizioni specifiche per il controllo di sicurezza inteso a verificare se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna. Tale controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di Paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato (par. 1).

Per effettuare il controllo di sicurezza, le autorità preposte consultano il SIS, l'EES, l'ETIAS (compreso l'elenco di controllo ETIAS), il VIS, l'ECRIS-TCN, la banca dati

<sup>106</sup> Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

<sup>107</sup> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

Interpol e i dati Europol, ma solo nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all'articolo 8 paragrafo 3 CFS (par. 2).

Per quanto riguarda la consultazione dell'EES, dell'ETIAS (fatta eccezione per l'elenco di controllo ETIAS) e del VIS, i dati estratti si limitano a indicare i rifiuti, l'annullamento o la revoca di un'autorizzazione ai viaggi, i rifiuti d'ingresso o le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto o di un titolo di soggiorno giustificati da motivi di sicurezza. In caso di riscontro positivo nel SIS, l'autorità preposta agli accertamenti ha accesso ai dati contenuti nella segnalazione (par. 3).

Per quanto riguarda la consultazione dell'ECRIS-TCN, i dati estratti si limitano alle condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettera c del regolamento (UE) 2019/816 (par. 4). Se necessario, la Commissione europea adotta atti di esecuzione che definiscono la procedura e le specifiche dettagliate per l'estrazione dei dati (par. 5). Poiché attualmente la Svizzera non partecipa all'ECRIS-TCN, non ottiene alcun riscontro da questa banca dati. Inoltre, per la Svizzera i dati Europol sono accessibili solo indirettamente tramite l'accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia<sup>108</sup>.

#### *Art. 16 Intese per l'identificazione e per i controlli di sicurezza*

Le interrogazioni nei sistemi di informazione dell'UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol ai fini dell'identificazione o della verifica dell'identità oppure del controllo di sicurezza possono essere avviate tramite l'ESP conformemente al capo II dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 (par. 1).

Qualora dall'interrogazione dei sistemi di informazione dell'UE ai fini del controllo di sicurezza risulti un riscontro positivo, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso ai dati relativi a tale riscontro positivo nei rispettivi sistemi d'informazione alle condizioni stabilite negli atti giuridici che disciplinano tale accesso (par. 2).

Se si ottiene un riscontro positivo in seguito a un'interrogazione nel SIS, le autorità preposte agli accertamenti svolgono le procedure previste dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, compresa la consultazione dello Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione tramite l'ufficio SIRENE competente (par. 3).

Se sono conservati nel sistema ECRIS-TCN e sono provvisti di un indicatore, i dati personali di un cittadino di Paese terzo possono essere utilizzati solo ai fini del controllo di sicurezza (art. 15) e ai fini della consultazione dei casellari giudiziari nazionali (par. 4).

<sup>108</sup> RS 0.362.2

Qualora dall'interrogazione effettuata nell'ambito del controllo di sicurezza risulti una corrispondenza con dati Europol, una notifica automatizzata è inviata a Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794<sup>109</sup> ed Europol adotta, ove necessario, adeguate misure (par. 5). Gli accertamenti non prevedono l'interrogazione delle banche dati Interpol laddove non sia possibile procedere a tali interrogazioni in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol (par. 6).

In caso di riscontro positivo nell'elenco di controllo ETIAS, si applica l'articolo 35a del regolamento (UE) 2018/1240 (par. 7). La Commissione europea può adottare atti di esecuzione volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte, gli uffici centrali nazionali di Interpol e le unità nazionali Europol per determinare la minaccia per la sicurezza interna (par. 8).

#### *Art. 17 Modulo consuntivo*

Per le persone sottoposte agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all'interno del territorio, l'autorità preposta compila un modulo consuntivo contenente le informazioni seguenti (par. 1):

- nome, data e luogo di nascita e sesso (lett. a);
- indicazione delle cittadinanze o dell'apolidia, Paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate (lett. b);
- motivo per cui sono stati effettuati gli accertamenti (lett. c);
- informazioni sul controllo preliminare dello stato di salute (art. 12 par. 1), anche qualora non sia stato necessario un ulteriore controllo dello stato di salute (lett. d);
- informazioni pertinenti sul controllo preliminare delle vulnerabilità effettuato in conformità dell'articolo 12 paragrafo 3 (lett. e);
- informazioni indicanti se sia stata depositata una domanda di protezione internazionale (lett. f);
- informazioni fornite dalla persona sull'eventuale presenza di familiari o parenti sul territorio di uno degli Stati Schengen (lett. g);
- se la consultazione dei sistemi di informazione dell'UE (SIS, EES, ETIAS [compreso l'elenco di controllo ETIAS], VIS, ECRIS-TCN), della banca dati Interpol e dei dati Europol abbia dato luogo a un riscontro positivo (lett. h);
- se il cittadino di Paese terzo abbia ottemperato all'obbligo di cooperare a norma dell'articolo 9 (lett. i).

Se disponibili, sono incluse nel modulo le informazioni seguenti (par. 2):

- motivo dell'arrivo o dell'ingresso irregolari (lett. a);

<sup>109</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/991, GU L 169 del 27.6.2022, pag. 1.

- informazioni sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i Paesi terzi di transito, Paesi terzi in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta la protezione internazionale e la destinazione prevista nell'UE (lett. b);
- documenti di viaggio o di identità posseduti (lett. c);
- eventuali osservazioni e altre informazioni pertinenti, compresa ogni eventuale informazione connessa nei casi presunti di traffico di migranti o di tratta di esseri umani (lett. d).

Le informazioni contenute nel modulo sono registrate in modo tale da poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziaria nel corso di qualsiasi successiva procedura d'asilo o di rimpatrio. È specificato se le informazioni sono confermate dalle autorità preposte agli accertamenti o dichiarate dalla persona interessata.

Le informazioni contenute nel modulo consuntivo sono messe a disposizione della persona interessata in formato cartaceo o elettronico. Le informazioni di cui alla lettera h del paragrafo 1 vengono annerite. Prima che il modulo sia trasmesso alle autorità competenti di cui all'articolo 18 paragrafi 1–4, la persona sottoposta agli accertamenti ha la possibilità di indicare se le informazioni contenute nel modulo sono inesatte. Le autorità preposte agli accertamenti registrano tale indicazione (par. 3).

#### *Art. 18 Completamento degli accertamenti*

Una volta completati gli accertamenti o, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati all'articolo 8 del presente regolamento, i cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 5 paragrafo 1 che non hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione delle procedure di cui alla direttiva rimpatri. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 5 CFS. Il modulo consuntivo è trasmesso alle autorità competenti alle quali è indirizzato il cittadino di Paese terzo (par. 1).

I cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all'interno del territorio che hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per la registrazione della domanda di protezione internazionale (par. 2).

I cittadini di Paesi terzi che devono essere ricollocati in conformità dell'articolo 67 del regolamento AMMR o di qualsiasi altro meccanismo di solidarietà esistente sono indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri Schengen o Dublino interessati, alle quali è contestualmente trasmesso il modulo consuntivo (par. 3).

I cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 7 del regolamento in oggetto che non hanno fatto domanda di protezione internazionale continuano a essere sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva rimpatri (par. 4).

La procedura di accertamento viene interrotta non appena i cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 5 paragrafi 1 e 2 e all'articolo 7 di cui sopra sono indirizzati alla procedura adeguata di protezione internazionale o a una procedura conforme alla direttiva

rimpatri o alle autorità pertinenti di un altro Stato Schengen nell'ambito di una procedura di ricollocazione o reinsediamento. Gli accertamenti vengono interrotti anche se non è stato possibile completare i controlli entro i termini di cui all'articolo 8 (par. 5).

Se un cittadino di Paese terzo da sottoporre agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen o all'interno del territorio è oggetto di procedure penali nazionali o di una procedura di estradizione, le autorità competenti possono decidere di non effettuare gli accertamenti. Se la procedura di accertamento era già stata avviata, il modulo consuntivo è inviato alle autorità competenti con un'indicazione delle circostanze che hanno determinato l'interruzione degli accertamenti. Le autorità competenti sono quelle competenti per le procedure di attuazione della direttiva rimpatri o, nel caso sia stata depositata una domanda di protezione internazionale, quelle competenti a norma del diritto nazionale per la registrazione di tale domanda (par. 6).

I dati personali conservati a norma del regolamento sugli accertamenti sono cancellati conformemente alle tempistiche stabilite nel regolamento Eurodac (par. 7).

#### *Art. 19 Procedura di comitato*

La Commissione europea è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (par. 1). Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 di tale regolamento. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione europea non adotta l'atto di esecuzione e si applica l'articolo 5 paragrafo 4 terzo comma del citato regolamento (par. 2).

### **5.3.5 Modifica di altri atti giuridici UE a seguito della modifica del regolamento (UE) 2024/1356**

#### *Art. 20 Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008*

Il regolamento (CE) n. 767/2008 definisce lo scopo, le funzioni e le responsabilità in relazione al VIS. Inoltre stabilisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra gli Stati Schengen al fine di agevolare l'esame delle domande di visto per soggiorni di breve durata (visti C) e le relative decisioni. Il VIS consente alle autorità competenti per i visti, le frontiere, l'asilo e la migrazione di verificare in modo rapido ed efficace le informazioni necessarie sui cittadini di Paesi terzi soggetti all'obbligo del visto.

Con i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 il VIS è stato recentemente aggiornato. Le principali modifiche sono: abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei bambini da 12 a 6 anni e esenzione da tale obbligo per le persone di età superiore a 75 anni; registrazione e controllo dei dati nazionali sui visti anche per soggiorni di lunga durata; acquisizione delle immagini del volto direttamente sul posto; ampliamento dello scopo del VIS ora anche per il rimpatrio di persone che non soddisfano i requisiti per l'ingresso o il soggiorno nello spazio Schengen. Questi due regolamenti UE rappresentano sviluppi dell'acquis di Schengen che la Svizzera ha recepito il 21 aprile 2023.<sup>110</sup>

<sup>110</sup> RS 0.362.381.019 e 0.362.381.020

L'articolo 20 del regolamento sugli accertamenti stabilisce le disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2008 da modificare: l'articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 767/2008 stabilisce quali autorità hanno accesso al VIS, fra cui:

- le autorità nazionali di ciascuno Stato Schengen e gli organismi dell'UE competenti per gli scopi definiti agli articoli 15–22, 22g–22m e 45e del regolamento (CE) n. 767/2008 e agli articoli 20, 20a e 21 del regolamento (UE) 2019/817 (lett. a e d);
- l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS degli Stati membri designate a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1240 ai fini degli articoli 18c e 18d del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1240 (lett. b);
- le autorità preposte agli accertamenti responsabili dell'identificazione o della verifica dell'identità (lett. c).

L'accesso è consentito nella misura in cui i dati sono necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.

Il VIS dà un riscontro positivo se una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 12 paragrafo 2 lettera a punti i, v e vi del regolamento (CE) n. 767/2008 è registrata in un fascicolo corrispondente.

#### *Art. 21 Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226*

Il regolamento (UE) 2017/2226 ha introdotto il sistema di ingressi e uscite (Entry/Exit System, EES) per la gestione delle frontiere esterne Schengen. Il suo obiettivo è di modernizzare la gestione delle frontiere, accrescere la sicurezza dello spazio Schengen e, grazie all'automatizzazione di numerosi processi, consentire una maggiore efficacia delle verifiche di frontiera, in modo da poter gestire il numero sempre crescente di passaggi alla frontiera. Nell'EES sono registrati in forma elettronica gli ingressi e le uscite di cittadini di Stati terzi e viene automaticamente calcolata la durata del soggiorno nello spazio Schengen. L'attuale timbro manuale dei documenti di viaggio viene sostituito da un inserimento nell'EES. L'EES agevola l'individuazione dell'immigrazione irregolare (specialmente i soggiornanti fuoritermine o «overstayer») e l'identificazione senza ambiguità dei viaggiatori privi di documenti durante i controlli all'interno dello spazio Schengen, tra l'altro grazie a identificatori biometrici (immagine del volto e quattro impronte digitali). La messa in funzione del sistema è prevista per la fine del 2024.

Questo articolo illustra le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 che devono essere modificate a seguito del regolamento sugli accertamenti.

All'articolo 6 paragrafo 1 è inserita la lettera l, la quale stabilisce che l'EES sostiene gli obiettivi del regolamento sugli accertamenti, in particolare per quanto riguarda le verifiche.

All'articolo 9 è inserito il paragrafo 2b, che disciplina l'accesso all'EES da parte delle autorità preposte ai fini della consultazione dei dati. Inoltre, il vigente paragrafo 4 è riformulato e definisce l'accesso ai dati EES conservati nel CIR. L'accesso è riservato

esclusivamente alle autorità competenti per gli scopi di cui agli articoli 20–21 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Viene inoltre inserito il nuovo articolo 24a, che disciplina l'accesso delle autorità preposte agli accertamenti ai dati EES per il controllo di sicurezza nel quadro degli accertamenti. Se la persona è registrata nell'EES, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso a tutti i dati pertinenti del fascicolo. Il fascicolo individuale contiene informazioni sull'ingresso e l'uscita nonché su un eventuale respingimento. Se il fascicolo individuale non contiene dati biometrici, le autorità preposte agli accertamenti possono accedere ai dati biometrici nel VIS della persona in questione e verificare la corrispondenza.

L'articolo 46 paragrafo 1 lettera a è stato completato: ai fini della conservazione delle registrazioni di tutti i trattamenti di dati nell'ambito dell'EES, eu-LISA e gli Stati membri devono indicare la finalità dell'accesso di cui anche ai paragrafi 2, 2a e 2b dell'articolo 9.

#### *Art. 22 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240*

Il regolamento (UE) 2018/1240 (regolamento ETIAS) disciplina il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. Attraverso questo sistema si verifica se l'ingresso nello spazio Schengen di un cittadino di uno Stato terzo esente dall'obbligo di visto rappresenta un rischio per gli Stati Schengen. In tal modo l'autorizzazione ai viaggi ETIAS rappresenta, oltre alle condizioni d'ingresso già previste dal CFS (documento di viaggio valido, mezzi finanziari sufficienti ecc.) un'ulteriore condizione per l'ingresso nello spazio Schengen dei cittadini di Stati terzi esentati dall'obbligo di visto.

Questo articolo illustra le disposizioni del regolamento ETIAS che saranno modificate in seguito all'introduzione degli accertamenti.

All'articolo 4 è inserita una nuova lettera e *ter* secondo cui l'ETIAS assiste le autorità competenti degli Stati Schengen anche nel quadro del regolamento sugli accertamenti.

All'articolo 8 paragrafo 2 è aggiunta la lettera i che, fra i compiti delle unità nazionali ETIAS, specifica quello di esprimere pareri a norma dell'articolo 35 *bis*.

L'articolo 13 paragrafo 4 *bis* è riformulato per consentire l'accesso ai dati di identità e ai dati del documento di viaggio dell'ETIAS conservati nel CIR esclusivamente alle autorità degli Stati Schengen competenti per gli scopi di cui agli articoli 20, 20 *bis* e 21 del regolamento (UE) 2019/817. È inoltre inserito il nuovo paragrafo 4 *ter* che disciplina i diversi diritti di accesso all'ETIAS delle autorità preposte agli accertamenti al fine di soddisfare i motivi di cui agli articoli 14 paragrafo 1 e 15 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti. Anche il paragrafo 5 è stato riformulato così da garantire che ogni Stato Schengen designi le autorità nazionali competenti e le autorità preposte agli accertamenti e le comunichi a eu-LISA.

Il nuovo articolo 35 *bis* disciplina i compiti dell'unità nazionale ETIAS e di Europol in merito all'elenco di controllo ETIAS ai fini degli accertamenti. Nei casi di cui all'articolo 13 paragrafo 4 *ter*, il sistema centrale ETIAS invia una notifica automatizzata all'unità nazionale ETIAS o a Europol, a seconda di quale tra queste abbia inserito i dati nell'elenco di controllo ETIAS. Se l'unità nazionale ETIAS o Europol

ritiene che il cittadino di uno Stato terzo sottoposto agli accertamenti possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, ne informa immediatamente le rispettive autorità preposte agli accertamenti e fornisce un parere motivato entro due giorni. Laddove non sia formulato alcun parere, si ritiene che non vi sia alcun rischio per la sicurezza.

Infine, all'articolo 69 paragrafo 1 è inserita la lettera e *bis* secondo cui le registrazioni eu-LISA comprendono, se del caso, un riferimento alle interrogazioni effettuate nel sistema centrale ETIAS ai fini degli articoli 14 e 15 del regolamento sugli accertamenti, i riscontri positivi e i risultati dell'interrogazione.

#### *Art. 23 Modifiche del regolamento (UE) 2019/817*

Il regolamento (UE) 2019/817 assicura l'interoperabilità tra SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS ed ECRIS-TCN nei settori frontiere e visti. Grazie all'interoperabilità si possono consultare simultaneamente i dati presenti in diversi sistemi e confrontare nello stesso momento i dati biometrici della persona da verificare. In tal modo le autorità ottengono in modo tempestivo informazioni globali sulla persona; inoltre sono semplificate la verifica dell'identità e l'individuazione di frodi d'identità alle frontiere.

L'articolo 23 illustra le disposizioni del regolamento (UE) 2019/817 che saranno modificate in seguito all'introduzione degli accertamenti.

All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito come segue: le autorità degli Stati Schengen e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano l'ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell'EES, del VIS e dell'ETIAS, conformemente ai rispettivi diritti di accesso, i quali sono regolamentati negli atti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE e nel diritto nazionale. Si avvalgono dell'ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del regolamento IOP frontiere in oggetto, ai fini degli articoli 20–22.

All'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito e descrive il CIR come archivio comune che, per ciascuna persona registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all'articolo 18. Il CIR agevola e contribuisce alla corretta identificazione delle persone registrate secondo gli articoli 20 e 20a e sostiene il funzionamento del MID conformemente all'articolo 21. Inoltre, agevola e semplifica alle autorità designate e a Europol l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagini di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all'articolo 22. Nel riformulato articolo 17 paragrafo 4 si specifica che eu-LISA informa i relativi utenti in modo automatizzato qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare l'archivio.

All'articolo 18, il paragrafo 3 è stato riformulato e stabilisce che le autorità che hanno accesso al CIR vi accedono conformemente ai rispettivi diritti.

Dopo l'articolo 20 è stato inoltre inserito un nuovo articolo 20 *bis* (accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di identificazione o di verifica dell'identità in conformità del regolamento UE in oggetto). Il paragrafo 1 disciplina l'accesso al CIR da parte delle autorità preposte agli accertamenti, che possono interrogare tale sistema

unicamente ai fini dell'identificazione o di verifica dell'identità di una persona a norma dell'articolo 14 del regolamento sugli accertamenti, a condizione che il procedimento sia avviato in presenza di tale persona. Secondo il paragrafo 2, se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso alla consultazione dei dati di cui all'articolo 18 paragrafo 1 del regolamento in oggetto e di cui all'articolo 18 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/818.

Anche l'articolo 24 paragrafo 1 e paragrafo 5 primo comma è modificato. Viene inoltre inserito un nuovo paragrafo 2 *bis*. L'articolo 24 contiene disposizioni relative alla conservazione da parte di eu-LISA delle registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR.

### **5.3.6 Disposizioni finali**

#### *Art. 24 Valutazione*

Secondo questa disposizione, entro il 12 giugno 2028 la Commissione europea riferisce sull'attuazione delle misure da esso previste.

Inoltre, entro il 12 giugno 2031 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione europea effettua una valutazione del medesimo. Essa presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. A tal fine gli Stati Schengen trasmettono alla Commissione europea entro il 12 dicembre 2030 e successivamente ogni cinque anni tutte le informazioni necessarie alla stesura di questa relazione.

#### *Art. 25 Entrata in vigore*

Il presente regolamento, entrato in vigore l'11 giugno 2024, si applica a partire dal 12 giugno 2026, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 14–16 concernenti le interrogazioni dei sistemi di informazione dell'UE, del CIR e dell'ESP, e solamente con l'entrata in funzione dei singoli sistemi.

## **5.4 Linee essenziali dell'atto normativo di attuazione**

### **5.4.1 La nuova normativa proposta**

#### *Introduzione della procedura di accertamento alla frontiera esterna Schengen (art. 9b AP-LStrI)*

Questa nuova disposizione disciplina la procedura di accertamento e le relative modalità alla frontiera esterna Schengen della Svizzera. Gli stranieri rintracciati all'atto di attraversare illegalmente la frontiera esterna Schengen sono sottoposti senza indugio ma al massimo entro sette giorni a un accertamento alla frontiera esterna Schengen secondo gli articoli 5 e 8 del regolamento sugli accertamenti. Di norma l'accertamento è svolto all'aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio

della Svizzera dall'autorità cantonale. Se il controllo secondo il diritto sugli stranieri alla frontiera è stato demandato alla Confederazione, l'accertamento incombe all'UDSC. Se le persone in questione presentano una domanda d'asilo, di norma si applica la procedura all'aeroporto secondo l'articolo 21a LAsi. Se tale procedura non è prevista nell'aeroporto in questione, devono essere immediatamente accompagnate in un CFA dove viene effettuato l'accertamento in base all'articolo 26 capoverso 1<sup>er</sup> AP-LAsi (art. 9b cpv. 5 AP-LStrI).

*Introduzione della procedura di accertamento sul territorio svizzero  
(art. 9c AP-LStrI)*

La procedura di accertamento può essere svolta anche sul territorio svizzero nel caso in cui vengano fermati cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera e che finora non sono stati oggetto di accertamenti. Gli accertamenti vanno effettuati al più tardi entro tre giorni dall'autorità cantonale.

È possibile astenersi dagli accertamenti se la persona immediatamente dopo il fermo è riammessa sul territorio di un altro Stato Schengen in virtù di accordi bilaterali secondo l'articolo 64c capoverso 1 lettera a LStrI.

Anche sul territorio svizzero vale il principio secondo cui lo straniero che deposita una domanda d'asilo è immediatamente accompagnato in un CFA e lì si procede agli accertamenti.

*Estensione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione dell'UE  
(art. 103c cpv. 2 lett. g, 108e cpv. 2 lett. f, 109a cpv. 2 lett. i, 110b<sup>bis</sup> AP-LStrI)*

Affinché l'UDSC, le autorità cantonali e comunali di polizia e la SEM possano consultare i dati dell'EES, dell'ETIAS, del VIS, del SIS e del CIR ai fini dell'identificazione o della verifica dell'identità e del controllo di sicurezza nel quadro della procedura di accertamento, occorre estendere i diritti di accesso a tali sistemi.

*Svolgimento degli accertamenti in caso di domanda d'asilo all'aeroporto  
(art. 21a AP-LAsi)*

In futuro, per le persone che depositano una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero (categorie A–D<sup>111</sup>) alla frontiera esterna Schengen e che non soddisfano le condizioni d'ingresso si procederà agli accertamenti entro sette giorni, prima di esaminare la domanda d'asilo (cfr. art. 8 par. 3 regolamento sugli accertamenti). Pertanto è necessario introdurre un nuovo articolo 21a AP-LAsi, soprattutto per disciplinare le modalità della procedura di accertamento all'aeroporto. Di norma l'accertamento è svolto all'aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio della Svizzera. Lo svolgimento degli accertamenti dipende dalla possibilità o meno di svolgere in un determinato aeroporto una procedura ai sensi dell'articolo 22 LAsi.

<sup>111</sup> Cfr. punto 1.2.1 degli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1.

Se all'aeroporto è possibile espletare una procedura secondo l'articolo 22 LAsi, l'accertamento compete alle autorità cantonali responsabili dei controlli alle frontiere nei rispettivi aeroporti (cfr. cpv. 1). Il fermo temporaneo nell'area di transito di un aeroporto deve essere disposto dalle autorità e verificabile in giudizio. Poiché le persone interessate hanno presentato una domanda d'asilo, la decisione relativa al rifiuto dell'entrata in via cautelativa compete alla SEM. Contrariamente alla procedura all'aeroporto secondo il diritto vigente (cfr. art. 22 cpv. 2 LAsi), in futuro la SEM dovrà sempre rifiutare l'entrata in via cautelativa (cfr. art. 21a cpv. 6 AP-LAsi). Tale rifiuto comprende la durata degli accertamenti nonché la durata della successiva procedura d'asilo.

Se all'aeroporto non è possibile effettuare una procedura secondo l'articolo 22 LAsi, le competenti autorità cantonali di polizia o l'UDSC accompagnano le persone in questione in un CFA (cfr. cpv. 2). I richiedenti l'asilo devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti. Per effettuare l'accertamento secondo l'articolo 21a LAsi l'autorità competente può disporre un fermo di breve durata, qualora il richiedente l'asilo violi il proprio obbligo di collaborare o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera (cfr. art. 73 AP-LStrI). Sono sottoposte ad accertamento anche le persone cui è stato concesso l'ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 6 par. 5 lett. c CFS) e che presentano una domanda d'asilo (cfr. cpv. 3).

Poiché l'introduzione della procedura di accertamento all'aeroporto riguarda anche la procedura d'asilo all'aeroporto, l'articolo 22 LAsi viene modificato.

*Estensione della durata della procedura all'aeroporto  
(art. 23 cpv. 2 AP-LAsi)*

In seguito all'accertamento ai sensi dell'articolo 21a cpv. 1 AP-LAsi, che può durare fino a sette giorni, la durata della procedura va estesa da 20 a 27 giorni.

*Svolgimento degli accertamenti in caso di domanda d'asilo sul territorio svizzero  
(art. 26 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> 1<sup>quater</sup> e 1<sup>quinquies</sup> AP-LAsi)*

Se una persona soggiorna illegalmente sul territorio svizzero e presenta una domanda d'asilo, la SEM svolge la procedura di accertamento, sempreché gli accertamenti non siano già stati effettuati a una frontiera esterna Schengen (cfr. cpv. 1<sup>bis</sup>). Il capoverso 1<sup>quater</sup> contiene tutti gli elementi della procedura di accertamento che deve essere svolta in un CFA all'inizio della fase preparatoria. La durata massima della fase preparatoria va quindi aumentata di tre giorni (cfr. cpv. 1).

Inoltre nell'articolo 26 è aggiunto il capoverso 1<sup>quinquies</sup> che sancisce gli obblighi di collaborare della persona per la durata della procedura di accertamento.

*Prevenzione del passaggio alla clandestinità durante la procedura di accertamento (art. 73 cpv. 1 lett. d e cpv. 2<sup>bis</sup> AP-LStrI)*

Durante la procedura di accertamento alla frontiera esterna Schengen e sul territorio della Svizzera, le persone interessate devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti. Se la persona ha violato il proprio obbligo di collaborare nell'ambito della procedura di accertamento o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera, può essere disposto nei suoi confronti un fermo di breve durata (art. 73 cpv. 1 lett. d e cpv. 2<sup>bis</sup> AP-LStrI).

*Meccanismo di monitoraggio indipendente (art. 21b AP-LAsi e art. 9d AP-LStrI)*

Il nuovo articolo 21b AP-LAsi sancisce il principio dell'istituzione di un meccanismo di monitoraggio indipendente. L'articolo 9d AP-LStrI rimanda a questo principio nella legge sull'asilo.

## **5.4.2 Attuazione**

### **5.4.2.1 Procedura di accertamento alla frontiera esterna Schengen**

*Considerazioni generali*

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sugli accertamenti, gli accertamenti alla frontiera esterna Schengen si applicano alle seguenti persone:

- i cittadini di Stati terzi che sono rintracciati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna Schengen e per i quali gli Stati Schengen sono tenuti a rilevare le impronte digitali ai sensi del regolamento Eurodac, comprese le persone che fanno domanda di protezione internazionale (cfr. art. 5 par. 1 lett. a regolamento sugli accertamenti);
- i cittadini di Stati terzi che sono sbarcati sul territorio di uno Stato Schengen a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso (cfr. art. 5 par. 1 lett. b regolamento sugli accertamenti);
- i cittadini di Stati terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni Schengen o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d'ingresso (cfr. art. 5 par. 2 regolamento sugli accertamenti);
- i cittadini di Stati terzi che sono stati autorizzati a entrare a norma dell'articolo 6 paragrafo 5 lettera c CFS (ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali) e che fanno domanda di protezione internazionale (cfr. art. 5 par. 3 regolamento sugli accertamenti).

Data la posizione geografica della Svizzera (attornata da Stati Schengen confinanti) e, quindi, la mancanza di un ingresso diretto via terra da uno Stato non Schengen, le

frontiere esterne Schengen della Svizzera si trovano esclusivamente negli aeroporti previsti per l'ingresso da Stati terzi. Pertanto, dell'articolo 5 del regolamento sugli accertamenti in Svizzera sono applicabili solamente il paragrafo 1 lettera a nonché i paragrafi 2 e 3.

Questi aeroporti sono suddivisi nelle categorie A–D; i grandi aeroporti internazionali di Basilea, Ginevra e Zurigo rientrano nella categoria A. Presso gli aeroporti di medie dimensioni della categoria B (San Gallo-Altenrhein, Berna, Lugano, Samedan e Sion) vengono effettuati voli di linea o voli regolari da Stati terzi. La categoria C (Grenchen, La Chaux-de-Fonds, Losanna, Locarno e Payerne) comprende aeroporti con un numero esiguo di voli provenienti da Stati terzi. Gli aerodromi di categoria D (Buochs, Dübendorf, Emmen, Saanen e Sankt Stephan) sono piccole aree d'atterraggio con un numero estremamente esiguo di voli provenienti da Stati terzi. Gli aeroporti delle categorie A–C possono essere utilizzati senza restrizioni da Paesi al di fuori dello spazio Schengen, mentre l'entrata attraverso gli aerodromi di categoria D dev'essere preventivamente annunciata e autorizzata (art. 29 cpv. 3 ordinanza del 15 agosto 2018<sup>112</sup> concernente l'entrata e il rilascio del visto, OEV). Perciò, la Svizzera dispone attualmente di 18 valichi di frontiera ai quali è possibile attraversare le frontiere esterne Schengen.

Nel 2023, l'afflusso totale agli aeroporti nazionali è stato di oltre 53 milioni di passeggeri, di cui 17,64 milioni provenienti da o diretti verso aeroporti situati in Stati terzi, ossia al di fuori dello spazio Schengen. A Basilea sono transitati circa 8,05 milioni di passeggeri, di cui 3,45 milioni provenienti da o diretti verso aeroporti esterni allo spazio Schengen; a Ginevra circa 16,31 milioni di passeggeri, di cui 6,57 milioni provenienti da o diretti verso aeroporti esterni allo spazio Schengen; a Zurigo circa 28,84 milioni di passeggeri, di cui 12,44 milioni provenienti da o diretti verso aeroporti esterni allo spazio Schengen. Da questi tre aeroporti nazionali è transitato oltre il 95 per cento dei passeggeri provenienti da o diretti verso aeroporti esterni allo spazio Schengen. Queste cifre sono solo di pochi punti percentuali inferiori a quelle del periodo pre-pandemia.

Secondo l'articolo 9 LStrI, in Svizzera il controllo delle frontiere esterne Schengen compete ai Cantoni. Ciò nondimeno, alcuni Cantoni che per la presenza di un aeroporto sul loro territorio dispongono di frontiere esterne Schengen si sono avvalsi della possibilità di demandare alla Confederazione, in particolare all'UDSC, le verifiche di frontiera ai sensi del diritto degli stranieri. Attualmente l'UDSC effettua le verifiche di frontiera in undici aeroporti. Negli altri aeroporti, le verifiche di frontiera ai sensi del diritto degli stranieri sono di competenza delle rispettive Polizie cantonali.

Aeroporto	Autorità competente per il controllo delle frontiere esterne Schengen
Basilea	UDSC
Berna	Polizia cantonale BE
Buochs	Polizia cantonale NW

<sup>112</sup> RS 142.204

Dübendorf	Polizia cantonale ZH
Emmen	UDSC
Ginevra	UDSC / Polizia cantonale GE (verifica in seconda linea)
Grenchen	Polizia cantonale SO
La Chaux-de-Fonds	UDSC
Losanna	UDSC
Locarno	UDSC
Lugano	UDSC
Payerne	UDSC
Saanen	Polizia cantonale BE
Sankt Stephan	Polizia cantonale BE
Samedan	UDSC
Sion	UDSC / Polizia cantonale VS
San Gallo-Altenrhein	UDSC
Zurigo	Polizia cantonale ZH

*Accertamenti ai valichi di frontiera esterni Schengen  
(art. 5 par. 2 regolamento sugli accertamenti)*

Come già esposto, l'articolo 5 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti introduce accertamenti per i cittadini di Stati terzi che, senza soddisfare le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 CFS, si presentano a un valico di frontiera esterno Schengen e chiedono protezione internazionale. Poiché la Svizzera dispone di frontiere esterne Schengen soltanto negli aeroporti, occorre inserire nella legge sull'asilo una nuova disposizione che introduca la verifica di una domanda d'asilo agli aeroporti (art. 21a AP-LAsi). Inoltre, nella legge sull'asilo devono essere adattate in particolare le disposizioni concernenti la procedura d'asilo agli aeroporti (art. 22 e 23 LAsi). Se non viene presentata nessuna domanda d'asilo, nel quadro del controllo di confine viene negata l'entrata ai cittadini di Stati terzi che non soddisfano le condizioni d'entrata (art. 65 LStrI) e di conseguenza non viene nemmeno svolto l'accertamento.

La responsabilità per la procedura d'asilo negli aeroporti in cui si svolgono le procedure secondo l'articolo 22 LAsi spetta in linea di principio alla SEM (cfr. art. 21a cpv. 1 AP-LAsi). Alcuni compiti, come la registrazione delle generalità, il rilevamento delle impronte digitali e l'interrogatorio sommario sull'itinerario e sui motivi d'asilo, sono attualmente svolti dall'UDSC o dalla polizia aeroportuale su incarico della SEM (art. 22 cpv. 1 AP-LAsi).

L'articolo 6 del regolamento sugli accertamenti prevede che durante la procedura di accertamento le persone interessate non siano autorizzate a entrare nel territorio dello Stato Schengen. Anche se di fatto l'ingresso nel territorio è già avvenuto, esse vanno considerate come non entrate in virtù della cosiddetta «finezion di non ingresso». Per questo motivo, l'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento sugli accertamenti stabilisce

che gli accertamenti di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento debbano essere effettuati in linea di principio alla frontiera esterna Schengen o, in alternativa, in altri luoghi all'interno del territorio. Poiché la Svizzera dispone già delle infrastrutture necessarie alle procedure d'asilo negli aeroporti di Zurigo e Ginevra, gli accertamenti andrebbero svolti, se possibile, in aeroporto. Se ciò non è possibile per la mancanza di un'infrastruttura, le persone interessate sono accompagnate al CFA più vicino e qui sottoposte agli accertamenti (cfr. art. 21a cpv. 2 AP-LAsi). Affinché sia possibile il trasferimento accompagnato dei richiedenti l'asilo al CFA, è necessario adeguare l'articolo 21 capoverso 1 LAsi.

Poiché nello svolgimento della procedura di accertamento si seguono fundamentalmente i processi dell'attuale procedura all'aeroporto, gli accertamenti sono svolti dall'autorità cantonale competente. Ciò richiede un adeguamento dell'articolo 22 capoverso 1 LAsi.

#### *Accertamenti in caso di attraversamento non autorizzato della frontiera esterna Schengen (art. 5 par. 1 lett. a regolamento sugli accertamenti)*

È necessario prevedere gli accertamenti anche per i cittadini di Stati terzi rintracciati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna Schengen. Poiché la Svizzera dispone di una frontiera esterna Schengen soltanto negli aeroporti previsti per l'ingresso da Stati terzi, l'attraversamento è possibile soltanto per via aerea e tramite un aerodromo di questo tipo. L'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna Schengen al di fuori dei valichi di frontiera esterni Schengen è, in tali circostanze, estremamente difficile, ma non impossibile. A titolo di esempio, parecchi aeromobili di Stati terzi hanno effettuato atterraggi d'emergenza in uno Stato Schengen con un pretesto e diversi passeggeri sono fuggiti dall'area di rullaggio scavalcando le recinzioni. Affinché la Svizzera adempia anche su questo punto all'obbligo imposto dal regolamento sugli accertamenti, l'articolo 9b AP-LStrl deve specificare gli accertamenti basati sull'articolo 5 paragrafo 1 lettera a di suddetto regolamento.

### **5.4.2.2 Procedura di accertamento all'interno del territorio**

Anche i cittadini di Stati terzi che hanno attraversato la frontiera esterna Schengen in modo non autorizzato, soggiornano illegalmente nello spazio Schengen (soggiornanti fuoritermine esclusi) e sono rintracciati sul territorio svizzero devono essere sottoposti agli accertamenti (art. 7 par. 1 regolamento sugli accertamenti), a prescindere dal fatto che abbiano fatto domanda di protezione internazionale.

Il controllo delle persone in Svizzera e alla frontiera è svolto dai collaboratori delle autorità cantonali di polizia e dell'UDSC (art. 31 cpv. 2 OEV). Se nell'ambito di un controllo constatano che una persona ha attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna di uno Stato Schengen e non è ancora stato effettuato alcun accertamento da parte di un altro Stato Schengen, consegnano la persona all'autorità cantonale competente per lo svolgimento dell'accertamento. I Cantoni possono quindi stabilire autonomamente anche il luogo idoneo per lo svolgimento degli accertamenti (cfr. art. 9c AP-LStrl). Non appena i cittadini di Stati terzi fermati presentano una domanda

d'asilo, la competenza per la procedura di accertamento è trasferita alla Confederazione (cfr. art. 9c cpv. 4 AP-LStrI e art. 26 cpv. 1<sup>bis</sup> AP-LAsi).

#### **5.4.2.3 Meccanismo di monitoraggio indipendente**

Secondo l'articolo 10 del regolamento sugli accertamenti, ogni Stato Schengen è tenuto a istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente volto a garantire il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali durante la procedura di accertamento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla procedura d'asilo, il principio di non respingimento, l'interesse superiore del minore e le corrispondenti disposizioni sul trattenimento. Il meccanismo di monitoraggio deve garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi delle accuse comprovate di violazione dei diritti fondamentali. Il servizio che svolge la funzione del meccanismo di monitoraggio indipendente è autorizzato a formulare raccomandazioni annuali agli Stati Schengen. In pratica, è necessario garantire l'indipendenza di tale servizio nell'esercizio delle sue funzioni che espleta attraverso controlli in loco e controlli casuali e senza preavviso.

L'articolo 10 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti precisa che la funzione del meccanismo di monitoraggio può essere assunta anche dal meccanismo nazionale di prevenzione istituito ai sensi Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura.

In base a ciò, i compiti del meccanismo nazionale di prevenzione potrebbero essere assunti, per esempio, dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT).

#### **5.4.2.4 Nuovo motivo di accesso ai sistemi di informazione dell'UE**

Ai sensi degli articoli 20–23 del regolamento sugli accertamenti, l'introduzione degli accertamenti determina delle modifiche anche nelle disposizioni dei regolamenti UE riguardanti i sistemi di informazione dell'UE. Le modifiche interessano le regolamentazioni relative ai diritti di accesso. Ai fini dello svolgimento degli accertamenti, infatti, è necessario accedere ai singoli sistemi di informazione dell'UE. Poiché i regolamenti UE concernenti il VIS, l'EES, l'ETIAS e il CIR subiscono modifiche, anche la LStrI deve essere adeguata.

#### **5.4.3 Particolare necessità di coordinamento**

Il recepimento e la trasposizione del regolamento sugli accertamenti richiedono un coordinamento particolare per quanto riguarda:

- il recepimento e la trasposizione del nuovo regolamento Eurodac (si veda il punto 4);

- il progetto di recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 relativi alla riforma del VIS e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS<sup>113</sup>;
- il progetto «Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d'informazione)»;
- la futura legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC<sup>114</sup>.

La necessità di coordinamento tra il presente avamprogetto e i progetti menzionati è illustrata nel dettaglio al punto 5.6.

## **5.5                      Commento ai singoli articoli dell'atto normativo di attuazione**

### **5.5.1                    Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)**

#### *Art. 9b                    Accertamenti alla frontiera esterna Schengen*

Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato, nel quadro degli sviluppi dell'acquis di Schengen, una modifica della LStrI (approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti [UE] 2019/817 e 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE; 20.070)<sup>115</sup>. In tale contesto è stato introdotto un nuovo articolo 9a AP-LStrI che disciplina la sorveglianza dell'arrivo all'aeroporto (attuale art. 103 LStrI). La modifica della LStrI non è ancora entrata in vigore. La norma concernente gli accertamenti alla frontiera esterna Schengen viene pertanto integrata in un nuovo articolo 9b AP-LStrI.

Secondo il capoverso 1 i cittadini di Stati terzi che attraversano illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato sono sottoposti senza indugio, ma al massimo entro sette giorni a un accertamento da parte delle autorità cantonali di polizia (cfr. art. 5 par. 1 lett. a regolamento sugli accertamenti). Se il controllo alla frontiera secondo il diritto sugli stranieri è stato demandato alla Confederazione, l'accertamento incombe all'UDSC (cfr. art. 9 LStrI). Di norma l'accertamento è svolto all'aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio della Svizzera (cfr. art. 8 par. 1 regolamento sugli accertamenti). Se, in base all'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento sugli accertamenti, l'accertamento è effettuato alternativamente in un luogo all'interno del territorio, le persone in questione sono considerate come non entrate (cosiddetta «finezion di non ingresso»).

Il capoverso 2 disciplina gli elementi che costituiscono la procedura di accertamento (cfr. art. 8 par. 5 regolamento sugli accertamenti), ossia: l'esecuzione di un controllo preliminare dello stato di salute e un controllo preliminare delle vulnerabilità (art. 12

<sup>113</sup> FF 2022 3213

<sup>114</sup> FF 2022 2724

<sup>115</sup> FF 2021 674

regolamento sugli accertamenti), l'identificazione o la verifica dell'identità (art. 14 regolamento sugli accertamenti), l'eventuale registrazione dei dati biometrici nell'Eurodac, un controllo di sicurezza (art. 15 e 16 regolamento sugli accertamenti), la compilazione del modulo consuntivo (art. 17 regolamento sugli accertamenti) e l'indirizzamento alla procedura adeguata (art. 18 regolamento sugli accertamenti).

Il capoverso 3 stabilisce gli obblighi di collaborare delle persone interessate nel corso della procedura di accertamento; in particolare devono essere a disposizione delle autorità cantonali competenti per la durata dell'accertamento (cfr. art. 6 e 9 par. 1 regolamento sugli accertamenti). Se nell'ambito della procedura di accertamento la persona viola il proprio obbligo di collaborare o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera, secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera d e capoverso 2<sup>bis</sup> AP-LStrI può essere disposto nei suoi confronti un fermo di breve durata.

Il capoverso 4 stabilisce che devono essere sottoposti agli accertamenti soltanto i cittadini di Stati terzi di cui al capoverso 1 per i quali le autorità competenti sono tenute a rilevare dati biometrici a norma del regolamento Eurodac. Sono esentati i cittadini di Stati terzi per i quali le autorità competenti non sono tenute a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 del regolamento Eurodac per motivi diversi dall'età.

Il capoverso 5 rimanda alla procedura secondo l'articolo 23 paragrafo 4 del regolamento Eurodac. Alle persone a cui, per lo stato dei polpastrelli, si applica la procedura secondo l'articolo 23 paragrafo 4 del suddetto regolamento, l'accertamento è svolto dopo tale procedura. Se tali persone rimangono alla frontiera esterna per oltre 72 ore, il periodo per gli accertamenti è ridotto a quattro giorni.

Secondo il capoverso 6 ai cittadini di Stati terzi intercettati dopo aver attraversato illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e che immediatamente dopo presentano domanda d'asilo si applica la procedura all'aeroporto secondo l'articolo 21a capoverso 1 AP-LAsi. Se tale procedura non è prevista nell'aeroporto in questione (cfr. art. 21a cpv. 2 AP-LAsi), queste persone devono essere accompagnate in un CFA secondo l'articolo 21 capoverso 1 AP-LAsi. Nel CFA si svolge la procedura di accertamento secondo l'articolo 26 capoverso 1<sup>ter</sup> AP-LAsi. Secondo l'attuale norma nell'articolo 21 capoverso 1 LAsi oggi queste persone vengono semplicemente rinviate a un CFA. Poiché le persone interessate devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per tutta la durata degli accertamenti (cfr. fra l'altro il cpv. 3), si impone una normativa più restrittiva.

Il capoverso 7 disciplina il caso di un accertamento già avviato di una persona che ha attraversato illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato ed è stata rintracciata e che nel frattempo ha presentato domanda d'asilo: in questa fattispecie l'accertamento è portato a termine e la persona è successivamente accompagnata in un CFA.

#### *Art. 9c            Accertamenti sul territorio svizzero*

Il capoverso 1 attua l'articolo 7 del regolamento sugli accertamenti e stabilisce che i cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente sul territorio svizzero e vi vengono

rintracciati sono sottoposti immediatamente, ma al più tardi entro tre giorni dal rintraccio ad accertamenti da parte dell'autorità cantonale o comunale competente. Ciò avviene solo se hanno attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna Schengen e non sono ancora stati sottoposti a un accertamento in uno Stato Schengen. Una persona ha attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna di uno Stato Schengen se in base alla consultazione dei sistemi d'informazione UE non soddisfa le condizioni d'ingresso secondo l'articolo 6 CFS. Se nell'Eurodac è presente un record relativo alla persona interessata, si può presumere che sia già stata sottoposta ad accertamenti e pertanto in tali casi non è necessario procedere all'accertamento. Attualmente si sta chiarendo a partire da quando è necessario un nuovo accertamento per un record esistente.

Gli accertamenti non vengono eseguiti sui cittadini di Stati terzi che, in precedenza, sono stati in situazione di soggiorno regolare (p. es. i soggiornanti fuoritermine). In linea di principio la procedura compete ai Cantoni, che possono anche stabilire il luogo idoneo per lo svolgimento dell'accertamento secondo l'articolo 8 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti.

Il capoverso 2 stabilisce ai sensi degli articoli 7 paragrafo 1 e 9 paragrafo 1 del regolamento sugli accertamenti gli obblighi di collaborare delle persone interessate durante la procedura di accertamento. In particolare, per la durata della procedura di accertamento devono rimanere a disposizione delle autorità cantonali competenti nel luogo stabilito dalle stesse. Se vi è il pericolo che la persona in questione si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera oppure i propri obblighi di collaborare, esiste la possibilità di ordinare un fermo di breve durata secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera d e capoverso 2<sup>bis</sup> AP-LStrI.

Il capoverso 3 stabilisce che per le persone di cui al capoverso 1 è possibile rinunciare alla procedura di accertamento se, immediatamente dopo il rintraccio, la persona è riammessa da un altro Stato Schengen in virtù di accordi bilaterali secondo l'articolo 64c capoverso 1 lettera a LStrI. In tal caso la procedura di accertamento è svolta dallo Stato Schengen che ha riammesso la persona interessata. Si può evitare di svolgere gli accertamenti anche nel caso in cui siano già stati svolti.

Secondo il capoverso 4 i cittadini di Stati terzi che presentano domanda d'asilo immediatamente dopo il rintraccio, sono accompagnati in un CFA dall'autorità che ha ricevuto la domanda. In questi casi la procedura di accertamento è svolta dalla Confederazione (cfr. art. 26 cpv. 1<sup>bis</sup> AP-LAsi). Secondo l'attuale normativa, i richiedenti l'asilo vengono semplicemente rinviiati a un CFA. Ma poiché devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per tutta la durata degli accertamenti (cfr. fra l'altro il cpv. 3), si impone una normativa più restrittiva.

Conformemente al capoverso 5 nel caso di cittadini di Stati terzi che chiedono asilo durante la procedura di accertamento, quest'ultima viene portata a termine, dopodiché gli interessati vengono accompagnati in un CFA.

*Art. 9d Meccanismo di monitoraggio indipendente nell'ambito degli accertamenti*

Questa nuova disposizione disciplina l'attuazione dell'articolo 10 paragrafi 2–4 del regolamento sugli accertamenti e stabilisce che nell'ambito della procedura di accertamento secondo gli articoli 9b e 9c AP-LStrI per il meccanismo di monitoraggio indipendente si applicano per analogia le norme dell'articolo 21b AP-LAsi (cfr. punto 5.4.2.3 relativo all'art. 21b AP-LAsi).

*Art. 30 cpv. 1 lett. l*

Il nuovo articolo 9b AP-LStrI menziona per la prima volta la legge sull'asilo, che deve pertanto essere riportata con titolo completo, data e numero RS, mentre finora la prima menzione era nel presente articolo. Pertanto, nell'articolo 30 capoverso 1 lettera l è possibile indicare soltanto l'abbreviazione e il numero RS. Si tratta di una modifica puramente formale.

*Art. 73 cpv. 1 lett. d e cpv. 2<sup>bis</sup>*

Il capoverso 1 lettera d stabilisce che la competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio per svolgere accertamenti, se vi è il pericolo che si rendano irreperibili oppure che violino la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o i loro obblighi di collaborare.

Secondo il diritto vigente il fermo di breve durata può protrarsi al massimo per tre giorni (cfr. art. 73 cpv. 2 LStrI).

In deroga a tale disposizione, il capoverso 2<sup>bis</sup> stabilisce ora che la durata del fermo può essere al massimo di sette giorni per lo svolgimento degli accertamenti alla frontiera esterna Schengen (art. 9b AP-LStrI e art. 26 cpv. 1<sup>er</sup> AP-LAsi), al massimo di tre giorni per la procedura di accertamento sul territorio (art. 9c AP-LStrI) o nell'ambito della procedura d'asilo (art. 26 cpv. 1<sup>bis</sup> AP-LAsi) e al massimo di quattro giorni per la procedura di accertamento secondo l'articolo 9b capoverso 4 AP-LStrI.

*Art. 103c cpv. 2 lett. g*

Questa disposizione disciplina la consultazione online dei dati nell'EES ed è stata introdotta con il decreto federale concernente l'EES<sup>116</sup>. Nell'ambito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134, la disposizione è stata nuovamente sottoposta a revisione.<sup>117</sup> Affinché il Corpo delle guardie di confine, le autorità di polizia cantonali e comunali incaricate dei controlli sulle persone e la SEM, in qualità di autorità competenti per gli accertamenti nella relativa procedura alla frontiera esterna Schengen e sul territorio, possano consultare i dati dell'EES ai fini dell'identificazione o della verifica dell'identità e del controllo di sicurezza, occorre modificare il capoverso 2 (attuazione dell'art. 21 del regolamento sugli accertamenti). Va osservato che la trasposizione del regolamento

<sup>116</sup> FF 2019 3819

<sup>117</sup> FF 2022 3213

sugli accertamenti non crea nuovi diritti di accesso all'EES; semplicemente, le autorità che già oggi possono consultare online i dati dell'EES (cfr. art. 103c cpv. 2 LStrI), saranno autorizzate in futuro a farlo anche ai fini della procedura di accertamento. Pertanto, al fine di garantire l'uniformità, provvisoriamente si continua a utilizzare per l'UDSC la designazione «Corpo delle guardie di confine», poiché questo termine è ancora menzionato nell'articolo e nel capoverso vigente. Questa designazione verrà modificata nel quadro della revisione totale del diritto doganale (cfr. punto 4.6.4).

*Art. 108c cpv. 4*

L'articolo 108c LStrI stabilisce l'unità nazionale ETIAS competente per la Svizzera e i suoi compiti principali. Analogamente al capoverso 3, nel capoverso 4 deve essere aggiunto che l'unità nazionale ETIAS procede agli accertamenti necessari qualora dal confronto dei dati di una persona sottoposta alla procedura di accertamento risulti un riscontro positivo con l'elenco di controllo ETIAS. In particolare, deve verificare il riscontro e comunicare alla competente autorità una valutazione degli eventuali rischi per la sicurezza interna, affinché quest'ultima possa decidere in merito all'entrata.

*Art. 108e cpv. 2 lett. f*

Questo articolo disciplina la consultazione online dei dati nell'ETIAS. Il capoverso 2 stabilisce che il Corpo delle guardie di confine, le autorità di polizia cantonali e comunali incaricate dei controlli sulle persone e la SEM, in qualità di autorità competenti per gli accertamenti nella relativa procedura alla frontiera esterna Schengen e sul territorio, possono accedere all'ETIAS per i motivi citati negli articoli 14 e 15 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti (identificazione o verifica dell'identità/controllo di sicurezza) (attuazione dell'art. 22 regolamento sugli accertamenti). La trasposizione del regolamento sugli accertamenti non crea nuovi diritti di accesso all'ETIAS; semplicemente, le autorità che già oggi possono consultare online i dati saranno autorizzate in futuro a farlo anche ai fini della procedura di accertamento. Pertanto, al fine di garantire l'uniformità, provvisoriamente si continua a utilizzare per l'UDSC la designazione «Corpo delle guardie di confine», poiché questo termine è ancora menzionato nell'articolo e nel capoverso vigente. Questa designazione verrà modificata nel quadro della revisione totale del diritto doganale (cfr. punto 4.6.4).

*Art. 109a cpv. 2 lett. i*

Il capoverso 2 disciplina la consultazione online dei dati nel VIS. Affinché il Corpo delle guardie di confine, le autorità di polizia cantonali e comunali incaricate dei controlli sulle persone e la SEM, in qualità di autorità competenti per gli accertamenti nella relativa procedura alla frontiera esterna Schengen e sul territorio, possano consultare i dati del VIS ai fini dell'identificazione o della verifica dell'identità e del controllo di sicurezza, occorre modificare il capoverso 2 (attuazione dell'art. 20 del regolamento sugli accertamenti). Non vengono però creati nuovi diritti di accesso. Pertanto, al fine di garantire l'uniformità, provvisoriamente si continua a utilizzare per l'UDSC la designazione «Corpo delle guardie di confine», poiché questo termine è ancora menzionato nell'articolo e nel capoverso vigente. Questa designazione verrà modificata nel quadro della revisione totale del diritto doganale (cfr. punto 4.6.4).

*Art. 110b<sup>bis</sup> Consultazione del CIR a fini di identificazione nell'ambito di accertamenti*

Questa disposizione disciplina i diritti di accesso al CIR al fine di identificare la persona interessata nell'ambito della procedura di accertamento. Corrisponde materialmente in larga misura all'articolo 20 *bis* del regolamento (UE) 2019/817 e designa le autorità nazionali competenti che in futuro avranno accesso al CIR: le autorità cantonali di polizia nonché l'UDSC nell'ambito degli accertamenti alla frontiera esterna Schengen secondo l'articolo 9b AP-LStrI (lett. a), le autorità cantonali e comunali di polizia nell'ambito degli accertamenti sul territorio svizzero secondo l'articolo 9c AP-LStrI, se la persona in questione non presenta domanda d'asilo (lett. b), le competenti autorità cantonali e comunali di polizia nonché l'UDSC, nella misura in cui è competente per il controllo alla frontiera, nell'ambito degli accertamenti all'aeroporto secondo l'articolo 21a capoverso 1 AP-LAsi (lett. c) nonché la SEM nell'ambito degli accertamenti nei CFA secondo l'articolo 26 capoversi 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> AP-LAsi (lett. d).

## 5.5.2 Legge sull'asilo (LAsi)

*Art. 21 cpv. 1*

Ora le autorità cantonali e le autorità federali (UDSC) competenti per i controlli sulle persone alle frontiere interne e sul territorio del Paese non potranno più limitarsi a rinviare a un CFA le persone che presentano una domanda d'asilo nell'ambito di tali controlli, ma dovranno accompagnarle nel CFA più vicino. A partire dal momento in cui la domanda d'asilo viene depositata in Svizzera, la SEM è competente per lo svolgimento della procedura di accertamento. Accompagnandolo al CFA si assicura la disponibilità del richiedente l'asilo e si evita che passi alla clandestinità prima che gli accertamenti vengano eseguiti o siano conclusi (cfr. in merito anche art. 9b cpv. 5 e 9c cpv. 4 AP-LStrI).

*Art. 21a Accertamenti in caso di domanda d'asilo all'aeroporto*

*Cpv. 1*

In futuro, per le persone che depositano una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero (categorie A–D) alla frontiera esterna Schengen, in cui sono presenti le strutture necessarie allo svolgimento della procedura d'asilo, e che non soddisfano le condizioni d'entrata, prima di esaminare la domanda d'asilo si procederà agli accertamenti. L'accertamento compete alle autorità cantonali competenti per il rispettivo aeroporto. Subito dopo la presentazione della domanda d'asilo, l'autorità cantonale competente informa la SEM e la coinvolge.

Come già in virtù del diritto vigente, al richiedente l'asilo che presenta una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero la Confederazione garantisce una consulenza e una rappresentanza legale gratuite (art. 22 cpv. 3<sup>bis</sup> AP-LAsi). L'articolo 22 capoverso 7

AP-LAsi prevede ora che la consulenza e la rappresentanza legale gratuite siano garantite solo una volta terminati gli accertamenti. In tal modo si garantisce pienamente come finora la protezione giuridica gratuita per il trattamento della domanda d'asilo.

Nel caso di minori non accompagnati, occorre garantire fino al termine degli accertamenti che venga designato un rappresentante oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale del minore. Al termine degli accertamenti, tale compito spetta alla rappresentanza legale in qualità di persona di fiducia.

#### *Cpv. 2*

Se, non soddisfacendo le condizioni d'ingresso secondo l'articolo 6 CFS, un cittadino di uno Stato terzo presenta una domanda d'asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui *non* vengono svolte procedure secondo l'articolo 22 LAsi, viene accompagnato in un CFA. L'accompagnamento al CFA è garantito dalle competenti autorità cantonali di polizia. Se il controllo alla frontiera secondo il diritto sugli stranieri all'aeroporto in questione è stato demandato alla Confederazione, l'accompagnamento al CFA compete all'UDSC. Una volta giunta al CFA, la persona è sottoposta entro sette giorni alla procedura di accertamento da parte della SEM secondo l'articolo 26 capoverso 1<sup>ter</sup> AP-LAsi.

Durante la procedura di accertamento la persona non ha diritto alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuite; in base all'articolo 102h capoverso 1 AP-LAsi potrà avvalersene solamente al termine degli accertamenti per l'ulteriore procedura d'asilo.

Nelle procedure di cui al capoverso 2, nel caso di minori non accompagnati occorre garantire fino al termine degli accertamenti che venga designato un rappresentante oppure, qualora non sia stato nominato, una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale del minore. Al termine degli accertamenti, tale compito spetta alla rappresentanza legale in qualità di persona di fiducia.

#### *Cpv. 3*

In base al capoverso 3 sono sottoposte ad accertamento anche i cittadini di Stati terzi cui è concesso l'ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 6 par. 5 lett. c CFS) e che presentano una domanda d'asilo. Se la domanda d'asilo è presentata in un aeroporto in cui sono svolte procedure secondo l'articolo 22 LAsi, in relazione alla procedura di accertamento trova applicazione l'articolo 21a capoverso 1 AP-LAsi. Se la domanda d'asilo è presentata in un aeroporto in cui *non* vengono svolte procedure secondo l'articolo 22 LAsi, in relazione alla procedura di accertamento trova applicazione l'articolo 21a capoverso 2 AP-LAsi.

#### *Cpv. 4*

Il capoverso 4 elenca gli elementi della procedura di accertamento di cui all'articolo 8 paragrafo 5 del regolamento sugli accertamenti nonché i compiti che le autorità competenti devono assolvere nell'ambito di tali accertamenti (cfr. commenti all'art. 9b cpv. 2 AP-LStrl).

*Cpv. 5*

Nell'ambito dei loro obblighi di collaborare i richiedenti l'asilo devono rimanere a disposizione delle autorità competenti per la durata dell'accertamento. Forniscono i propri dati personali ed eventualmente documenti e informazioni che possano confermare tali dati. Inoltre sono tenuti a mettere a disposizione i propri dati biometrici.

*Cpv. 6*

Di principio, la procedura di accertamento viene svolta alla frontiera esterna Schengen o nell'area di transito dell'aeroporto o, in alternativa, in un altro luogo all'interno del territorio nazionale. Se svolge la procedura d'asilo all'aeroporto, la SEM rifiuta l'entrata in Svizzera del richiedente l'asilo per la durata degli accertamenti e in vista dello svolgimento della procedura d'asilo in aeroporto. Il fermo temporaneo nell'area di transito di un aeroporto deve essere disposto dalle autorità e verificabile in giudizio. Non appena viene presentata una domanda d'asilo, la SEM diviene competente per la decisione relativa al rifiuto dell'entrata a titolo cautelativo. Contrariamente all'attuale procedura all'aeroporto (cfr. art. 22 cpv. 2 LAsi), la SEM deve sempre rifiutare l'entrata in via cautelativa. Come già esposto, il rifiuto cautelativo dell'entrata vale sia per la durata della procedura di accertamento sia per la durata della successiva procedura d'asilo. Contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera è possibile ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo federale fino alla notifica della decisione definitiva della SEM nel quadro della procedura all'aeroporto (cfr. art. 108 cpv. 4 AP-LAsi).

*Cpv. 7*

Questo capoverso corrisponde al testo dell'attuale articolo 22 capoverso 3 LAsi. L'assegnazione di un alloggio da parte della SEM avverrà in futuro per la procedura di accertamento, per le eventuali fasi procedurali successive nell'ambito della procedura d'asilo in aeroporto e per la successiva esecuzione dell'allontanamento. In conseguenza degli accertamenti, la durata massima del soggiorno nell'area di transito viene prolungata da 60 a 67 giorni (cfr. art. 22 cpv. 8 AP-LAsi). La decisione di assegnazione della SEM può essere impugnata in qualsiasi momento dalla persona interessata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 108 cpv. 4 AP-LAsi).

*Cpv. 8*

Questo capoverso corrisponde al vigente articolo 22 capoverso 4 LAsi.

*Art. 21b            Meccanismo di monitoraggio indipendente nell'ambito degli accertamenti*

*Cpv. 1*

Nell'ambito della procedura di accertamento secondo gli articoli 9b e 9c AP-LStrI nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> AP-LAsi, il servizio cui è stato assegnato lo svolgimento del meccanismo di monitoraggio indipendente garantisce il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali. Ciò riguarda in particolare

l'accesso alla procedura d'asilo, il principio di non respingimento, l'interesse superiore del minore e le relative norme in materia d'incarcerazione.

*Cpv. 2*

Il Consiglio federale designa il servizio competente a livello di ordinanza.

Il regolamento sugli accertamenti stabilisce che i relativi compiti possono essere assunti anche dal meccanismo di prevenzione nazionale (art. 10 cpv. 2); pertanto, nella fattispecie anche dalla CNPT (cfr. commenti in merito al punto 5.4.2.3).

*Art. 22            Procedura d'asilo all'aeroporto*

*Cpv. 1*

Al termine degli accertamenti, la SEM è autorizzata, nell'ambito della procedura d'asilo, a intraprendere gli ulteriori passi necessari per la procedura d'asilo in luogo dell'autorità di controllo delle frontiere dell'aeroporto in questione (cfr. art. 95 LAsi), come rilevare altre generalità, allestire schede dattiloscopiche e scattare fotografie se ciò non è stato fatto durante gli accertamenti, verificare altri dati biometrici, mezzi probatori e documenti di viaggio e d'identità e procedere ad accertamenti per quanto riguarda la provenienza e l'identità. Come per la procedura interna, la SEM può incaricare terzi di svolgere questi compiti (cfr. art. 26 cpv. 5 LAsi).

*Cpv. 2*

Anche per la procedura all'aeroporto è ora previsto esplicitamente l'obbligo per l'autorità competente d'informare i richiedenti l'asilo, analogamente alla procedura interna (cfr. art. 26 cpv. 3 LAsi).

*Cpv. 3*

Corrisponde all'articolo 22 capoverso 1<sup>bis</sup> della vigente LAsi.

*Cpv. 4*

Corrisponde all'articolo 22 capoverso 1<sup>ter</sup> della vigente LAsi.

*Cpv. 5*

Ora la SEM può autorizzare l'entrata di un richiedente l'asilo ai fini dello svolgimento di una procedura interna qualora si possa prevedere che la procedura non potrà essere portata a termine entro 27 giorni dal deposito della domanda. Questa disposizione derogatoria può essere applicata, per esempio, se in un aeroporto viene depositato un numero eccezionalmente elevato di domande d'asilo o se, in singoli casi, una procedura risulta più complessa di quanto inizialmente previsto.

*Cpv. 6*

Corrisponde all'articolo 22 capoverso 2<sup>bis</sup> della vigente LAsi.

*Cpv. 7*

Come già accennato, in virtù del diritto vigente la Confederazione garantisce consulenza e rappresentanza legale gratuite ai richiedenti l'asilo che presentano una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero. Il capoverso 7 prevede ora che la consulenza e la rappresentanza legale gratuite siano garantite solo una volta terminati gli accertamenti.

*Cpv. 8*

In conseguenza degli accertamenti agli aeroporti, che possono durare fino a sette giorni, la durata massima del soggiorno nell'area di transito di un aeroporto viene prolungata da 60 a 67 giorni.

*Cpv. 9*

Corrisponde all'articolo 22 capoverso 6 della vigente LAsi.

*Art. 23 cpv. 2*

In conseguenza degli accertamenti di cui all'articolo 21a capoverso 1 AP-LAsi, che possono durare fino a sette giorni, la durata della procedura viene portata da 20 a 27 giorni.

*Art. 26**Cpv. 1*

Nel caso di una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d'asilo, in base all'articolo 26 capoverso 1<sup>bis</sup> AP-LAsi la SEM effettua gli accertamenti qualora la procedura non sia già stata svolta a una frontiera esterna Schengen. Gli accertamenti sono svolti di principio durante la fase preparatoria presso un CFA. Di conseguenza, in questi casi la durata massima della fase preparatoria in un CFA va estesa di tre giorni, da 10 a 13 giorni (procedura Dublino) o da 21 a 24 giorni (altre procedure d'asilo).

Se una persona, in virtù dell'articolo 21a capoverso 2 AP-LAsi presenta domanda d'asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui *non* vengono svolte procedure secondo l'articolo 22 LAsi, viene accompagnata in un CFA. Qui la SEM svolge gli accertamenti secondo l'articolo 26 capoverso 1<sup>ter</sup> AP-LAsi. Anche in questo caso la procedura di accertamento è svolta durante la fase preparatoria. Di conseguenza in questi casi la durata massima della fase di preparazione deve essere aumentata di sette giorni: per la procedura Dublino da 10 a 17 giorni e per le restanti procedure d'asilo da 21 a 28 giorni.

*Cpv. 1<sup>bis</sup>*

Questo capoverso concerne due categorie di persone:

- persone rintracciate durante un controllo sul territorio e che presentano una domanda d’asilo;
- persone che si presentano in un CFA e chiedono asilo.

Per queste persone la SEM svolge una procedura di accertamento nei CFA, a meno che vi siano indicazioni che abbiano attraversato in modo autorizzato la frontiera esterna di uno Stato Schengen e siano già state sottoposte ad accertamenti. In questi casi l’accertamento deve essere svolto immediatamente e al massimo entro tre giorni da quando la persona è stata rintracciata o si è presentata presso il CFA (cfr. art. 7 regolamento sugli accertamenti).

*Cpv. 1<sup>ter</sup>*

Se presenta domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui *non* vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 LAsi, la persona è accompagnata in un CFA per essere sottoposta ad accertamenti (cfr. art. 21a cpv. 2 AP-LAsi). Il presente capoverso stabilisce ora che per queste persone la procedura di accertamento nei CFA deve essere svolta non entro tre, bensì entro sette giorni dal giorno in cui la persona si è presentata alla frontiera esterna Schengen.

*Cpv. 1<sup>quater</sup>*

Questo capoverso elenca in modo esaustivo gli elementi della procedura di accertamento ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 5 del regolamento sugli accertamenti e i compiti che la SEM deve svolgere nell’ambito degli accertamenti (cfr. commenti all’art. 9b cpv. 2 AP-LStrI).

*Cpv. 1<sup>quinquies</sup>*

Nell’ambito dei loro obblighi di collaborare i richiedenti l’asilo devono rimanere a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti. Hanno l’obbligo di indicare i propri dati personali nonché, se necessario, di presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Inoltre sono tenuti a mettere a disposizione i loro dati biometrici.

*Art. 102h cpv. 1*

Giacché gli accertamenti sono svolti nella fase preparatoria e il regolamento sugli accertamenti non prevede la consulenza e la rappresentanza legale gratuite, il capoverso 1 deve essere opportunamente modificato. La rappresentanza legale è garantita nella fase preparatoria una volta conclusi gli accertamenti.

*Art. 108 cpv. 4*

Il rimando all’articolo 22 capoverso 2 deve essere modificato, poiché il rifiuto dell’entrata è ora disciplinato all’articolo 21a capoverso 4 AP-LAsi.

## **5.6 Necessità di coordinamento**

### **5.6.1 Necessità di coordinamento con il progetto VIS**

Il recepimento e la trasposizione del regolamento sugli accertamenti richiedono un coordinamento particolare con la revisione del VIS<sup>118</sup> (regolamenti [UE] 2021/1134 e [UE] 2021/1133).

Gli articoli 103*c* capoverso 2 lettera g, 108*e* capoverso 2 lettera f e 109*a* capoverso 2 lettera i AP-LStrI devono essere coordinati con il progetto VIS. Per facilitare il coordinamento si è già tenuto conto delle disposizioni determinanti relative al progetto VIS, che entrerà in vigore in un secondo tempo.

### **5.6.2 Necessità di coordinamento con il nuovo regolamento Eurodac**

Il recepimento e la trasposizione del regolamento sugli accertamenti richiedono un coordinamento particolare con il nuovo regolamento Eurodac, in quanto i diritti di accesso all'Eurodac saranno adeguati nel quadro del recepimento e della trasposizione del regolamento Eurodac.

### **5.6.3 Necessità di coordinamento con la modifica della LStrI (facilitazione dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d'informazione)**

Occorre coordinare l'articolo 30 capoverso 1 lettera l AP-LStrI con il progetto «Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d'informazione)», posto in consultazione fino al 29 marzo 2024. Entrambi i progetti modificano la lettera l. La presente modifica della lettera l sarà la versione determinante.

### **5.6.4 Necessità di coordinamento con la futura legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC**

Occorre un coordinamento per quanto riguarda gli articoli 103*c* capoverso 2 lettera g, 108*e* capoverso 2 lettera f e 109*a* capoverso 2 lettera i AP-LStrI. A questo proposito si rimanda a quanto esposto al punto 4.6.4. Non appena la LE-UDSC entrerà in vigore, le denominazioni corrispondenti dovranno essere sostituite in base alle funzioni ivi introdotte.

<sup>118</sup> FF 2022 3213

## **5.7 Effetti del trattato e dell'atto normativo**

L'introduzione della procedura di accertamento sia alle frontiere esterne Schengen della Svizzera sia sul territorio nazionale avrà ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni.

### **5.7.1 Ripercussioni finanziarie e di personale per la Confederazione**

I costi di progetto a carico della SEM derivanti dalla trasposizione del regolamento sugli accertamenti saranno finanziati dal bilancio corrente della SEM. I possibili costi del personale sono attualmente al vaglio e verranno specificati nel messaggio.

Inoltre, occorre analizzare anche le ripercussioni sulle attività dell'UDSC. Nell'ambito delle attività delegate di controllo alle frontiere, l'UDSC è incaricato direttamente dai Cantoni di effettuare gli accertamenti. L'avamprogetto comporta compiti supplementari, nuovi processi e accordi con le autorità cantonali e i gestori degli aeroporti, che sono responsabili dell'alloggio durante la procedura di accertamento. Al momento non è ancora possibile quantificare con esattezza l'onere aggiuntivo.

Poiché l'UDSC è già presente alla frontiera nell'ambito dei suoi controlli doganali, la maggior parte dei rintracci di persone che non soddisfano le condizioni d'entrata verrà effettuata, come già oggi, dall'UDSC. In tal modo, già oggi è attuata una parte del nuovo regolamento sugli accertamenti. In caso di rintracci sul territorio nazionale o alla frontiera interna, l'UDSC è ora in grado, grazie all'Eurodac, di verificare se la persona è già stata sottoposta ad accertamenti. Se la persona non è ancora stata oggetto di accertamenti, viene successivamente consegnata all'autorità cantonale competente per gli accertamenti. Per l'UDSC ciò significa che tutti i migranti da sottoporre ad accertamenti devono essere trattenuti in locali adeguati fino alla consegna alla polizia e alla presa in carico fisica da parte delle autorità cantonali. L'UDSC deve poter contare su una presa in carico rapida e affidabile da parte dell'autorità cantonale competente.

A ciò si aggiungono i maggiori oneri derivanti dal nuovo obbligo di accompagnare fisicamente i richiedenti l'asilo nel CFA, oneri che possono essere anche notevoli, soprattutto nelle regioni periferiche.

Per garantire un'attuazione efficace e uniforme in Svizzera, si potrebbe verificare – previa eventuale richiesta dei Cantoni – se l'UDSC sia in grado di svolgere autonomamente la procedura di accertamento per le persone che ha intercettato e che non sono ancora state sottoposte ad accertamenti.

Una soluzione diversa per ogni Cantone comporterebbe un notevole onere aggiuntivo per l'UDSC e risulterebbe inefficace. La delega dei compiti summenzionati e delle spese amministrative supplementari all'UDSC nel quadro degli accordi amministrativi vigenti contraddice inoltre le raccomandazioni del CDF e non sarebbe più consentita. L'unica possibilità consisterebbe nel negoziare con ogni Cantone accordi sulle prestazioni, comprese le relative indennità, il che tuttavia risulta inefficiente.

Si potrebbe altresì esaminare, su richiesta dei Cantoni, una delega all'UDSC come mandato legale in virtù della LStrI. Lo svolgimento della procedura di accertamento spetterebbe sia alle autorità cantonali che all'UDSC, a seconda dell'autorità che ha intercettato la persona. I relativi costi supplementari per i compiti cantonali eventualmente assunti a livello centrale sarebbero quindi a carico dei Cantoni mediante una corrispondente ordinanza sulle indennità.

Le ripercussioni finanziarie e sul personale dipendono dalla soluzione attuativa concreta adottata in Svizzera. Le possibili varianti, le loro ripercussioni finanziarie e sul personale e le relative soluzioni di finanziamento saranno concretizzate nel quadro dei lavori in corso e indicate nel messaggio.

### **5.7.2 Ripercussioni finanziarie e sul personale per i Cantoni**

L'introduzione della procedura di accertamento avrà ripercussioni finanziarie per i Cantoni che dovranno assumersi nuovi compiti. Tra questi figurano gli accertamenti obbligatori dei cittadini di Stati terzi che presentano domanda di protezione internazionale alla frontiera esterna Schengen e non soddisfano le condizioni d'ingresso, nonché dei cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente sul territorio e che sono rintracciati dalle competenti autorità cantonali di polizia e da queste sottoposti ad accertamenti.

Il Cantone deve inoltre assicurare che i migranti rintracciati dall'UDSC non ancora sottoposti ad accertamenti siano immediatamente prelevati dall'UDSC e sottoposti ad accertamenti.

Questi costi sono attualmente in fase di analisi da parte dei Cantoni e saranno indicati nel messaggio.

## **5.8 Aspetti giuridici**

### **5.8.1 Costituzionalità**

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento di questo regolamento UE si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.

L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

Nella fattispecie, l'articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI conferisce al Consiglio federale la competenza per concludere il recepimento del regolamento UE; infatti, se-

condo questa disposizione può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi sull'obbligo del visto e l'esecuzione del controllo al confine. Tuttavia, nel caso specifico ai fini della trasposizione è necessario modificare la LStrI e la LAsi. Pertanto, lo scambio di note concernente il recepimento del presente regolamento UE e la modifica delle due leggi federali menzionate necessaria per la sua trasposizione devono essere sottoposte al Parlamento per approvazione.

### **5.8.2                   Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera**

Con il recepimento del regolamento sugli accertamenti come sviluppo dell'acquis di Schengen la Svizzera rispetta i propri impegni nei confronti dell'UE, stipulati nel quadro dell'AAS. Attraverso il recepimento del presente regolamento la Svizzera garantisce controlli unitari alla frontiera esterna Schengen. Il regolamento sugli accertamenti da recepire si ripercuote su altri atti giuridici di Schengen, ossia i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Il recepimento del regolamento sugli accertamenti e le modifiche legislative che ne derivano sono inoltre compatibili con gli altri impegni internazionali della Svizzera.

### **5.8.3                   Forma dell'atto (decreto federale, atto di attuazione)**

Il recepimento del regolamento sugli accertamenti non implica l'adesione della Svizzera a un'organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l'approvazione del pertinente scambio di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente scambio di note è concluso a tempo indeterminato, ma può essere disdetto in qualsiasi momento e non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Tuttavia, la trasposizione del regolamento UE comporta anche la modifica della LStrI e della LAsi. Il decreto federale che approva il trattato internazionale sottostà pertanto al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Ai sensi dell'articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie alla trasposizione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo possono essere incluse nel decreto di approvazione.

Le modifiche di legge proposte sono necessarie per l'attuazione del regolamento e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tali atti. Il disegno del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

L'Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

#### **5.8.4 Protezione dei dati**

Il trattamento dei dati da parte delle autorità federali si basa sulla legge federale del 25 settembre 2020<sup>119</sup> sulla protezione dei dati ed è assoggettato alla sorveglianza dell'IFPDT.<sup>120</sup>

Nell'UE il trattamento dei dati personali deve essere conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati, alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati nella procedura di accertamento deve avvenire conformemente a tali regolamenti UE e alla suddetta direttiva UE. Tuttavia, solo la direttiva 2016/680 è vincolante per la Svizzera, giacché solo essa è parte dell'acquis di Schengen. Inoltre, il trattamento dei dati da parte dell'EUAA è soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/2303. Il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati è assicurato dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Il GEPD è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725. Il 30 novembre 2020, egli ha espresso un parere sulla proposta del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo.<sup>121</sup> Riguardo al regolamento sugli accertamenti, il GEPD sottolinea che l'accuratezza delle informazioni trattate è essenziale e che il diritto di rettifica e/o integrazione dei dati personali dei cittadini di Stati terzi deve essere garantito in tutti i casi. Riguardo alla raccolta dei dati, ritiene inoltre la proposta alquanto generica e raccomanda, nel suo parere, di chiarire la finalità e le modalità del trattamento dei dati personali dei cittadini di Paesi terzi per i quali è necessario valutare se costituiscono una minaccia per la sicurezza.

#### **5.8.5 Subordinazione al freno alle spese**

Il presente avamprogetto non prevede nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. L'avamprogetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

<sup>119</sup> RS 235.1

<sup>120</sup> Cfr. art. 4 e 49 segg. LPD.

<sup>121</sup> Il parere del GEPD sul nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo è disponibile in francese, tedesco e inglese alla pagina [www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/new-pact-migration-and-asylum\\_en](http://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/new-pact-migration-and-asylum_en).

## 6 Valutazione

### 6.1 Opportunità e rischi della riforma per la Svizzera

La Confederazione sostiene l'orientamento e gli obiettivi del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, poiché intravede nella riforma un'opportunità per l'Europa e, pertanto, anche per la Svizzera. Ciò nondimeno, nella ricerca di un compromesso politico si è lasciata volutamente aperta tutta una serie di questioni relative all'attuazione. L'efficacia della riforma dipende da fattori interni (relativi all'attuazione) ed esterni (come la pressione migratoria verso l'Europa).

Il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE si inserisce in un contesto multidimensionale. L'*efficacia* della riforma dipenderà, da un canto, da fattori interni:

solo un'attuazione coerente in tutti gli Stati membri dell'UE e associati a Schengen/Dublino consentirà un'interazione efficace dei diversi elementi della riforma. Le nuove procedure alla frontiera esterna dell'UE mirano a ridurre la migrazione irregolare verso l'Europa e a trattare le domande d'asilo con scarse prospettive di protezione in modo rapido e conforme ai diritti fondamentali già alla frontiera esterna UE. Il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE intende ridurre al minimo gli incentivi alla migrazione secondaria. Si attende quindi uno sgravio dei sistemi d'asilo nei Paesi europei e anche in Svizzera.

Negli ultimi anni si è assistito a fenomeni di migrazione secondaria riconducibili alle differenze tra gli Stati membri dell'UE in termini di standard di vita, prestazioni statali, misure di integrazione e diaspora. In altre parole, molte persone che hanno già fatto richiesta di protezione internazionale in uno Stato Dublino si trasferiscono poi, per i motivi citati, in un altro Stato europeo. Solo con l'attuazione della riforma si vedrà se le misure decise saranno in grado di contenere tali movimenti migratori all'interno dello spazio Schengen.

Il Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE crea un nuovo quadro di riferimento che definisce più chiaramente i diritti e gli obblighi sia dei richiedenti protezione sia degli Stati Schengen, migliorando così la certezza del diritto. La Svizzera si è impegnata e continuerà ad adoperarsi a livello dell'UE per il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei migranti alle frontiere esterne dell'UE.

D'altro canto, l'attuazione e gli effetti della riforma sono soggetti a *fattori esterni*:

la situazione migratoria all'interno dell'Europa dipende fortemente anche da fattori extraeuropei, in particolare guerre, crisi, conflitti, povertà e catastrofi naturali. L'Europa può affrontare i fattori che determinano la migrazione globale adottando strumenti di politica migratoria, ma in ultima analisi l'influsso resta limitato.

A causa dei molteplici fattori interni ed esterni non è quindi possibile stimare con relativa precisione, ovvero calcolare empiricamente, gli effetti del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE prima della sua attuazione. È senz'altro possibile elencare opportunità e rischi; nondimeno, affermazioni e stime sulla probabilità che tali opportunità e rischi si verifichino rimangono aleatorie. Solo l'attuazione concreta rivelerà se queste opportunità e questi rischi si realizzeranno. Di seguito vengono delineate le

maggiori opportunità e i maggiori rischi per la Svizzera sulla base degli elementi chiave del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE.

### **6.1.1 Procedura di accertamento**

La procedura di accertamento, disciplinata dal relativo regolamento sugli accertamenti (cfr. punto 5), trova applicazione anche in Svizzera.

Essa serve a chiarire più rapidamente se una persona è nota nello spazio Schengen con altre identità, se costituisce un rischio per la sicurezza o se è già in possesso di un visto in un altro Stato Schengen. Gli accertamenti consentono inoltre di indirizzare rapidamente le persone alla procedura appropriata e di individuare prontamente vulnerabilità specifiche (p. es. lo stato di salute). Questi sviluppi consentono di riconoscere tempestivamente le persone vulnerabili e bisognose di protezione. Vengono pre-identificate anche le persone di nazionalità con un basso tasso di riconoscimento, le quali verrebbero assegnate alla nuova procedura d'asilo alla frontiera esterna dell'UE (cfr. il punto 6.1.2), riducendo così le pressioni sui sistemi d'asilo nazionali e aumentando le possibilità di un rapido rimpatrio.

Per la Svizzera questo sviluppo comporterà inizialmente un onere supplementare connesso all'adeguamento dei processi esistenti. Tale onere è da ritenersi giustificato, considerando la riduzione dei rischi per la sicurezza e l'incremento dell'efficienza in Svizzera e nella cooperazione tra le autorità coinvolte nel prosieguo della procedura. Il che è chiaramente nell'interesse della Svizzera.

### **6.1.2 Procedura di frontiera per le domande d'asilo alla frontiera esterna UE**

La procedura d'asilo alla frontiera disciplinata dal regolamento sulla procedura d'asilo non è vincolante per la Svizzera.

Tuttavia, un'attuazione coerente di questa procedura da parte degli Stati membri dell'UE alle frontiere esterne Schengen dovrebbe avere ripercussioni dirette sulla situazione in materia d'asilo e migrazione in Svizzera. Le procedure di frontiera hanno lo scopo di espletare direttamente alla frontiera esterna UE le procedure d'asilo di persone che rappresentano un rischio per la sicurezza dello spazio Schengen o che con grande probabilità non hanno diritto alla protezione, impedendone in tal modo l'ingresso (formale) nello spazio Schengen. Ciò presuppone l'istituzione di strutture d'alloggio adeguate in cui accogliere le persone durante la procedura e per impedirne l'ingresso. Lo svolgimento delle procedure di frontiera dovrebbe pertanto aumentare la sicurezza nello spazio Schengen e ridurre i movimenti migratori secondari al suo interno. Data la sua posizione geografica, la Svizzera trarrebbe vantaggio da tale riduzione della migrazione irregolare.

Sussiste il rischio che gli Stati alla frontiera esterna Schengen non riescano, o non riescano per tempo, a mettere a disposizione i posti necessari per le procedure di frontiera. Inoltre, i posti nella nuova procedura d'asilo alla frontiera sono limitati: una

volta raggiunto il numero massimo, si applica nuovamente la procedura d'asilo ordinaria. In questo modo, da un lato, non si otterrebbe l'effetto sperato, ossia alleggerire la capacità d'asilo nazionali attraverso le procedure alla frontiera. Dall'altro, si porrebbe anche la questione se questi Stati avrebbero diritto a contributi di solidarietà in assenza delle capacità procedurali necessarie.

Per il Consiglio federale dev'essere garantito che nei centri chiusi adibiti alle procedure di frontiera gli standard consentano di alloggiare anche famiglie. Eventuali carenze dovute a sovraffollamento o a strutture inadeguate non solo potrebbero portare alla violazione degli standard in termini di diritti umani, ma anche compromettere la legittimità delle procedure di frontiera e dare luogo a procedimenti giudiziari. La Svizzera sostiene pertanto ogni elemento che contribuisce a garantire uno svolgimento delle procedure di frontiera conforme ai diritti fondamentali.

Infine, l'efficacia delle procedure di frontiera dipende dal funzionamento del successivo rimpatrio in caso di decisione negativa. Se il rimpatrio non può essere eseguito, le procedure di frontiera più rapide perdono in efficienza e quindi in efficacia.

Le persone che non possono essere rimpatriate nell'ambito della procedura di frontiera devono essere ammesse alla procedura ordinaria, dove però sussiste un rischio maggiore di passaggio alla clandestinità. Per la Svizzera il rischio sarebbe che la riforma non porti alcun valore aggiunto al settore e non generi quindi nessun freno alla migrazione secondaria, con la quale anch'essa deve confrontarsi.

A livello europeo, una procedura di frontiera inadeguata comprometterebbe sensibilmente l'equilibrio tra responsabilità e solidarietà e creerebbe tensioni politiche e conflitti all'interno dell'UE.

### 6.1.3 Ampliamento della banca dati Eurodac

Il *regolamento Eurodac* modificato (cfr. punto 1.3.4) è vincolante per la Svizzera. Le ulteriori categorie e i dati supplementari registrati, come l'età e l'immagine del volto, consentiranno confronti più accurati e, di conseguenza, riscontri più precisi del sistema alle interrogazioni sul background delle persone. Grazie a nuove categorie, come le informazioni su trasferimenti Dublino effettuati verso altri Stati Dublino, i fatti rilevanti per la procedura saranno disponibili in tempi più brevi, il che consentirà di risalire con maggiore precisione allo Stato competente per il richiedente e al modo in cui è avvenuto l'ingresso nello spazio Schengen. Gli accertamenti più efficienti nell'ambito dell'esame della competenza degli Stati consentiranno trasferimenti Dublino più rapidi. La registrazione più accurata dei dati renderà inoltre più efficiente la cooperazione tra Confederazione e Cantoni nell'ambito degli accertamenti generali sulle persone.

Per la Svizzera non vi saranno praticamente rischi. Occorre però mettere in conto un onere supplementare a carico della Confederazione per la valutazione dei riscontri positivi Eurodac.

## **6.1.4 Nuovo regime di competenze per l'esecuzione delle procedure d'asilo e di allontanamento**

Le norme rivedute sulle competenze per lo svolgimento delle procedure d'asilo e di allontanamento previste dal regolamento AMMR sostituiscono le vecchie disposizioni Dublino (cfr. punto 1.3.1) e sono vincolanti per la Svizzera.

Le nuove regole mirano a individuare più rapidamente lo Stato Dublino competente e a rendere più efficiente l'esecuzione dei trasferimenti. A ciò contribuisce, per esempio, il fatto che per la ripresa in carico tra Stati Dublino sarà sufficiente una notifica e non sarà più necessario presentare una domanda formale. Questa novità dovrebbe velocizzare la procedura e ridurre l'onere amministrativo anche per la Svizzera.

Se durante la procedura il richiedente passa alla clandestinità, la competenza rimane al primo Stato per tre anni (finora 18 mesi), il che dovrebbe ridurre gli incentivi alla migrazione secondaria. Il raggiungimento di questo obiettivo avrebbe come impatto diretto sulla Svizzera una riduzione della migrazione secondaria. Se l'obiettivo fosse raggiunto solo in parte e persistesse una certa migrazione secondaria, la Svizzera potrebbe comunque trasferire un maggior numero di casi Dublino verso altri Stati europei, giacché essi rimarrebbero competenti più a lungo.

Una procedura Dublino più rapida consentirà di sgravare le strutture d'alloggio in Svizzera, poiché le persone che rientrano nella procedura Dublino soggiornano mediamente meno a lungo nelle strutture nazionali.

Le nuove disposizioni Dublino estendono il concetto di famiglia. Anche le famiglie formate al di fuori del Paese d'origine – prima tuttavia della presentazione della domanda di protezione internazionale – saranno determinanti per stabilire in quale Stato debbano essere trattate le domande d'asilo di queste persone. Ciò consente di meglio tener conto dei rapporti personali per la determinazione dello Stato in cui devono essere trattate le domande d'asilo e di offrire una protezione migliore ai richiedenti. In determinati casi la Svizzera potrebbe divenire competente per l'esame di domande d'asilo per le quali attualmente non lo sarebbe. Viceversa, ciò significa anche che la Svizzera non sarà più competente per determinati casi per i quali era competente in precedenza. Questa modifica permette di eliminare un importante incentivo alla migrazione secondaria.

La cooperazione con gli Stati Dublino influisce in maniera non indifferente sulla situazione nel settore dell'asilo. La Svizzera ha tratto vantaggi dall'introduzione del sistema Dublino, ma a tratti i trasferimenti Dublino verso taluni Paesi non sono stati del tutto o in parte possibili per motivi diversi. Questo rischio persiste anche in futuro; tuttavia, il nuovo regolamento di crisi (cfr. punto 6.1.5) costituirà un nuovo quadro di riferimento per queste situazioni eccezionali.

L'introduzione del meccanismo di solidarietà dovrebbe fondamentalmente indurre gli Stati europei a rispettare maggiormente le regole, in quanto aventi il diritto a prestazioni di solidarietà nel caso si trovino sotto pressione. Ciò sarebbe nell'interesse della Svizzera, ripetutamente afflitta – in passato come oggi – da sospensioni Dublino unilaterali e divieti giudiziari di trasferimento.

Nel complesso, per il Consiglio federale le opportunità offerte dalle nuove disposizioni Dublino prevalgono.

L'introduzione di disposizioni attualmente non previste in ambito Dublino, come le registrazioni audio delle audizioni Dublino, comporterà un onere supplementare.

### **6.1.5 Regolamentazione delle competenze in situazioni di crisi**

Il regolamento di crisi (cfr. punti 1.3.2 e 2.4) stabilisce deroghe al diritto ordinario in caso di crisi, di forza maggiore o di strumentalizzazione dei migranti. Per la Svizzera sono vincolanti le disposizioni relative alle norme sulla competenza Dublino.

La possibilità di derogare alle normali regole in situazione di crisi offre temporaneamente maggiore flessibilità agli Stati membri interessati, affinché sia possibile tornare quanto prima allo status quo. Tale flessibilità dovrebbe consentire all'intera gestione europea della migrazione di reagire meglio al carattere dinamico dei flussi migratori, tipicamente influenzati da fattori esterni. Aumentando la flessibilità si vuole evitare che le pressioni generate dalla crisi siano trasferite ad altri Stati per il fatto che troppi casi rimangono in sospenso o che vi sono movimenti migratori straordinari dallo Stato in questione ad altri Stati europei.

Ma soprattutto, questo regolamento UE rafforza la certezza del diritto. In passato gli Stati UE sono più volte ricorsi a misure unilaterali. Con il nuovo regolamento, in caso di deroghe unilaterali al diritto ordinario da parte di Stati membri dell'UE, la Svizzera si troverebbe in un contesto più complesso, ma avrebbe anche la certezza della base giuridica di tali modifiche nella prassi e potrebbe reagire di conseguenza. L'obiettivo è anticipare in futuro situazioni del genere e rendere l'intero sistema più resistente alle crisi.

Per la Svizzera significa, potenzialmente, procedure Dublino più lunghe e l'impossibilità di trasferire i richiedenti verso lo Stato membro competente che si trova in situazione di crisi. In situazioni di crisi estese, è possibile che la Svizzera non possa eseguire trasferimenti Dublino e diventi quindi competente per lo svolgimento della procedura d'asilo. Tale scenario, già verificatosi nel quadro dell'attuale sistema Dublino, è esplicitamente previsto nel nuovo quadro giuridico. Nondimeno, in caso di crisi la Svizzera potrà beneficiare a sua volta di queste deroghe.

### **6.1.6 Un meccanismo di solidarietà vincolante, ma più flessibile**

Il meccanismo di solidarietà vincolante introdotto per la prima volta nel diritto europeo (regolamento AMMR) ha lo scopo di sgravare gli Stati sotto particolare pressione migratoria attraverso prestazioni da parte degli altri Stati UE (cfr. punto 2.3.4). Il meccanismo di solidarietà non è vincolante per la Svizzera; il regolamento prevede tuttavia la possibilità di una partecipazione volontaria degli Stati associati a Dublino.

Il meccanismo di solidarietà intende migliorare la pianificazione e la prevedibilità in materia di migrazione. La situazione migratoria in Svizzera è sempre influenzata dalla situazione in altri Paesi europei lungo le rotte migratorie. Monitorare l'evoluzione

della situazione migratoria negli Stati membri dell'UE e i contesti in cui si delineano pressioni dovrà innanzitutto consentire all'UE e agli Stati membri dell'UE di prepararsi tempestivamente ad affrontare potenziali pressioni e di prevenirle adottando misure adeguate e consone alla situazione. I risultati di questo monitoraggio, effettuato con cadenza annuale, saranno indicativi per la pianificazione e la preparazione della Svizzera in termini di alloggi e di risorse di personale.

In passato, le pressioni sul sistema d'asilo di alcuni Stati di Dublino hanno avuto ripercussioni negative sulla possibilità della Svizzera di trasferire persone verso tali Stati. Un'attuazione efficace del meccanismo di solidarietà è quindi nell'interesse della Svizzera, che intende evitare simili situazioni in futuro. Esso dovrebbe quindi rafforzare lo spazio Schengen/Dublino nel suo complesso e favorire l'applicazione coerente delle norme giuridiche.

Negli ultimi decenni la Svizzera ha fatto buone esperienze con la perequazione degli oneri tra i Cantoni. La chiave di ripartizione vigente contribuisce all'accettazione del sistema d'asilo. Pur essendo meno evoluto rispetto al modello svizzero a favore di una maggiore flessibilità, il meccanismo di solidarietà europeo si fonda sullo stesso principio di base della condivisione degli oneri e del sostegno reciproco. Se l'attuazione andrà a buon fine, avremo gli stessi vantaggi che abbiamo già in Svizzera: un sistema più resistente alle crisi in grado di assorbire meglio forti pressioni regionali. Il meccanismo di solidarietà offre un quadro di riferimento ben definito per la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e sostituisce gli sforzi ad hoc compiuti finora per fornire un sostegno puntuale ai Paesi più vulnerabili.

Il funzionamento del meccanismo dipenderà dalla disponibilità degli Stati membri dell'UE ad andare oltre il sostegno finanziario e a partecipare alla condivisione delle responsabilità in materia di migrazione attraverso la ricollocazione. La ricollocazione dei richiedenti l'asilo ha anche un forte effetto dimostrativo, giacché consente uno sgravio particolarmente concreto per le strutture sotto pressione. Fondamentalmente, le prestazioni di solidarietà (cosiddette «pledge») offerte dagli Stati membri dell'UE dovranno basarsi sulla proposta riformulata annualmente dalla Commissione europea. L'efficienza del meccanismo dipenderà quindi dal fatto che le «pledge» degli Stati membri dell'UE corrispondano alle effettive esigenze dello Stato UE da sgravare.

Il meccanismo di solidarietà è al centro di un attento equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Qualora il meccanismo non riesca a fornire un sostegno efficace agli Stati sotto particolare pressione, questi ultimi potrebbero trovarsi indotti a derogare unilateralmente agli obblighi sanciti dal Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, il che implicherebbe un ritorno alla situazione precedente alla sua adozione e metterebbe a repentaglio il successo dell'intera riforma.

Il Consiglio federale considera il meccanismo di solidarietà un'opportunità per il sistema europeo d'asilo e quindi anche per la Svizzera. Tuttavia, la mancata attuazione efficace del meccanismo comporterebbe rischi non trascurabili.

## 6.2 Strategia del Consiglio federale

Dal punto di vista della Confederazione, una particolarità di questa riforma è che solo alcuni elementi del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE sono giuridicamente vincolanti per la Svizzera. Questi elementi costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino e vanno recepiti ed eventualmente trasposti nel diritto nazionale nel quadro della consueta procedura. Il recepimento di questi sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino rappresenta per il Consiglio federale una priorità.

Altri elementi del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE riguardano esclusivamente gli Stati membri dell'UE o l'acquis UE in materia d'asilo, che non vincolano gli Stati associati. Ciò è dovuto all'approccio globale del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE, che mira a collegare i diversi aspetti della politica europea in materia di migrazione. Tale approccio è vantaggioso per l'efficienza del sistema europeo, ma rende più complessa la partecipazione degli Stati associati. Sebbene solo un numero limitato di proposte legislative sia giuridicamente vincolante per la Svizzera, la coerenza della riforma dipende dall'attuazione sistematica di tutte le proposte. Per questo è importante che la Svizzera s'impegno attivamente per l'efficacia della riforma nel suo complesso.

La Svizzera ha partecipato in modo attivo e costruttivo alle discussioni sul Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE nel quadro della sua associazione a Schengen e Dublino e lo farà anche per quanto riguarda l'attuazione del Patto UE. Va tuttavia osservato che può influire solo marginalmente sull'attuazione della riforma.

Il Consiglio federale condivide con l'UE l'obiettivo di uno spazio Schengen sicuro e libero. La politica d'asilo della Svizzera si basa sul principio fondamentale di stabilire, nell'ambito di procedure rapide e conformi allo Stato di diritto, se le persone sono bisognose di protezione. Le decisioni d'asilo negative devono essere eseguite rapidamente. A tal fine, la Svizzera persegue una politica di rimpatrio coerente e una stretta cooperazione con i Paesi di origine. Inoltre, applica sistematicamente le regole Dublino e si impegna per l'applicazione del diritto vigente in tutti gli Stati, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti umani. Il Consiglio federale continuerà a perseguire questo approccio, contribuendo così a un'attuazione efficiente delle nuove disposizioni di legge nell'area Schengen e Dublino.

Il Consiglio federale ritiene che in futuro in Europa le pressioni migratorie debbano essere ripartite in modo più equilibrato ed equo. La Svizzera dispone di uno strumento di compensazione di questo tipo che prevede una chiave di ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni. Il meccanismo di solidarietà previsto dal Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE prevede una compensazione della pressione migratoria a livello europeo. Il Consiglio federale ritiene tale meccanismo ragionevole. Abbandonare a loro stessi gli Stati sotto pressione migratoria indebolisce l'intera area Schengen e Dublino, il che non è nell'interesse della Svizzera. È il motivo per cui in passato la Confederazione ha partecipato volontariamente a misure di solidarietà europee.

Per quanto riguarda le relazioni politiche sovraordinate tra la Svizzera e l'UE, il Consiglio federale evidenzia di poter sostenere una partecipazione volontaria della Svizzera al meccanismo di solidarietà europeo come pilastro della riforma europea. È quindi disposto a mantenere il proprio impegno e a dimostrare anche in futuro la propria solidarietà con gli Stati sotto particolare pressione, soprattutto alle frontiere

esterne Schengen. Esso è sostanzialmente a favore di una partecipazione della Svizzera alle misure di solidarietà e, dopo l'introduzione della riforma a metà 2026, esaminerà di anno in anno l'opportunità di una partecipazione della Svizzera al meccanismo europeo di solidarietà. Nella sua decisione, il Consiglio federale terrà conto sia della situazione migratoria in Svizzera, sia degli sviluppi in Europa e della situazione negli Stati particolarmente sotto pressione. La Svizzera valuterà quindi di anno in anno se e in quale forma partecipare al meccanismo di solidarietà. Se necessario, per partecipare a misure di sostegno economico oppure materiale o personale di altro genere il Consiglio federale richiederà al Parlamento i mezzi necessari tramite gli opportuni strumenti di politica finanziaria. Per disporre del necessario margine di manovra per un'eventuale partecipazione a futuri programmi di solidarietà, occorre creare nel diritto nazionale una corrispondente base legale.

La Svizzera dispone di altri strumenti per impegnarsi e dimostrare solidarietà in Europa nel settore della migrazione: per esempio, un elemento importante della strategia migratoria nel quadro della politica europea del Consiglio federale è il credito quadro «migrazione» inserito nel secondo contributo svizzero all'UE. Attraverso questo strumento, la Svizzera sostiene nel periodo 2021–2029 alcuni Stati membri dell'UE opportunamente selezionati a rafforzare la gestione della migrazione, contribuendo così a un'attuazione coerente delle proposte di riforma del Patto sulla migrazione e l'asilo dell'UE. Il mandato per i negoziati con l'UE basato sull'approccio a pacchetto prevede anche in futuro un contributo regolare alla coesione a favore di Stati UE selezionati. Sarà possibile tenere conto di importanti sfide comuni, per esempio nel settore della migrazione. Ciò andrebbe visto anche come contributo a lungo termine della Svizzera per il sostegno solidale degli Stati particolarmente sotto pressione.

## Abbreviazioni

AAD	Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; RS 0.142.392.68
AAS	Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, RS 0.362.31.
ACNUR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
AF	Archivio federale
AMIF	Fondo Asilo e migrazione
BiomID	Divisione Identificazione biometrica di fedpol
CEAS	Sistema europeo comune d'asilo
CFA	Centro federale d'asilo
CIR	Archivio comune di dati di identità
CNPT	Commissione nazionale per la prevenzione della tortura
COA	Centrale operativa e d'allarme di fedpol
comb. disp.	in combinato disposto con
Commissione LIBE	Commissione del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
COREPER	Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'UE
Cost.	Costituzione federale, RS 101
CP	Codice penale, RS 311.0
CSI-DFGP	Centro servizi informatici del DFGP
C-VIS	Sistema centrale d'informazione visti
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
ECRIS-TCN	Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di Paesi terzi ( <i>European Criminal Records Information System on Third-Country Nationals</i> )
EES	Sistema di ingressi/uscite
ESP	Portale di ricerca europeo

---

ETIAS	Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
eu-LISA	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Eurodac	Banca dati centrale dell'UE contenente le impronte digitali delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato Dublino o che sono state arrestate nel tentativo di entrare illegalmente
Europol	Ufficio europeo di polizia
fedpol	Ufficio federale di polizia
Fondo BMVI	Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Frontex	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
FTE	Full-time equivalent; equivalente a tempo pieno
GEPD	Garante europeo della protezione dei dati
GU	Gazzetta ufficiale dell'UE
IFPDT	Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
Interpol	Organizzazione internazionale di polizia criminale ( <i>International Criminal Police Organization</i> )
LAsi	Legge sull'asilo, RS 142.31
LOGA	Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010
LParl	Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, RS 171.10
LPD	Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati, RS 235.1
LPDS	Legge federale del 28 settembre 2018 sulla protezione dei dati personali nell'ambito dell'applicazione dell'acquis di Schengen in materia penale, RS 235.3
LSIP	Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, RS 361
LSISA	Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, RS 142.51
LStrI	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, RS 142.20
MPT	Legge federale delle misure di polizia per la lotta al terrorismo, FF 2020 6795
NEM	Decisione di non entrata nel merito

---

NUI	Interfaccia nazionale di collegamento tra i sistemi nazionali degli Stati Schengen e le componenti centrali dell'UE ( <i>National Uniform Interface</i> )
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, RS 172.021
Regolamento AMMR	Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, GU L, 2024/1351, 22.05.2024.
Regolamento Dublino II	Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1
Regolamento Dublino III	Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione); GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31
RIPOL	Sistema di ricerca informatizzato di polizia della Svizzera
sBMS	Servizio comune di confronto biometrico
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SG-DFGP	Segreteria generale del Dipartimento federale di giustizia e polizia
SIC	Servizio delle attività informative della Confederazione
SIMIC	Sistema d'informazione centrale sulla migrazione
SIS	Sistema d'informazione Schengen
SLTD	Banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti ( <i>Stolen and Lost Travel Documents Database</i> )
Stati UE	Stati membri dell'Unione europea
TAF	Tribunale amministrativo federale
TDAWN	Banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni ( <i>Travel Documents Associated with Notices Database</i> )
TESTA	«Secure Trans European Services for Telematics between Administrations»
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) Protocolli Allegati del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; GU C 326 del 26.10.2012, pag. 1.
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Ufficio SIRENE Centro di contatto nazionale per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS (*Supplementary Information Request at the National Entries*)

VIS Sisma d'informazione visti

